

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Dottorato in Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali
XXII CICLO

TESI DI DOTTORATO

GIUSEPPE GIURA

**UN'ANALISI SOCIO-GIURIDICA DELLA GIURISPRUDENZA SUI
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN SICILIA**

Tutor:

Chiar.mo Prof. CARLO PENNISI

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. GIUSEPPE ASTUTO

ANNO ACCADEMICO 2009-2010

INDICE

| | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| <i>Introduzione</i> | I |
| CAP I | |
| UN METODO PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ATTRAVERSO LA SENTENZA PENALE | |
| Premessa | 1 |
| 1 Il Disegno della ricerca | 1 |
| § 1.1 L'unità di rilevazione e di analisi | 2 |
| §1.2 Alcune considerazioni di metodo: finalità e problematicità delle rilevazioni statistiche in campo giudiziario | 5 |
| §1.3 Le ragioni della selezione dell'oggetto | 7 |
| a) <i>L'ambito territoriale</i> | 8 |
| b) <i>L'ambito temporale</i> | 8 |
| c) <i>I mutamenti dell'oggetto d'interesse economico</i> | 10 |
| § 1.4 L'individuazione delle sentenze e l'analisi preliminare di un loro campione. | 10 |
| §1.5.1 La rilevanza dell'integralità delle sentenze | 12 |
| §1.6 I dati RE.GE. | 13 |
| A <i>Le sentenze non pertinenti</i> | 13 |
| B <i>Assenza, o limitazione della ricerca nei RE.GE. della C. di Appello</i> | 14 |
| 2 Le dimensioni di analisi | 15 |
| 3. Gli strumenti di analisi: la scheda di rilevazione e il <i>codebook</i> | 17 |
| 4. La griglia di lettura | 21 |
| §4.1 <i>La ricodifica di alcune variabili</i> | 22 |
| 5. Di che tipo di ricerca possiamo parlare | 22 |
| CAP. II | |
| LA SENTENZA COME <i>OGGETTO</i> DI ANALISI GIURIDICA E SOCIOLOGICA | |
| Premessa | 26 |
| 1 Il profilo giuridico della sentenza | 27 |
| § 1. 1 <i>Il profilo sociologico</i> | 30 |
| 2 Per una definizione di sentenza penale: le fonti | 32 |
| §2.1 <i>Principio del contraddittorio e art. 111 Cost.</i> | 35 |
| §2.2. <i>Il rapporto tra regola e norma speciale</i> | 36 |

| | | |
|---------|--|----|
| 3 | La sentenza penale come decisione normativa | 38 |
| §3.1 | Gli aspetti formali | 40 |
| § 3.2 | Gli aspetti sostanziali | 42 |
| § 3.2.1 | <i>La premessa di fatto</i> | 44 |
| § 3.3 | <i>La motivazione</i> | 45 |
| A | <i>La struttura della motivazione (in particolare, art. 546 c.p.p.)</i> | 46 |
| B | <i>Le prove poste a base della decisione stessa</i> | 46 |
| C | <i>Le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie</i> | 47 |
| §3.4 | <i>La nozione di prova</i> | 48 |
| §3.5. | <i>La nozione di indizio</i> | 49 |
| §3.6. | <i>La massima d'esperienza</i> | 49 |
| a) | <i>La costruzione del discorso argomentativo (in particolare, art. 192 c.p.p.)</i> | 50 |
| b) | <i>Il procedimento di argomentazione</i> | 51 |
| c) | <i>I criteri di esposizione dell'argomentazione</i> | 53 |
| d) | <i>La redazione della motivazione e gli obblighi normativi</i> | 55 |
| § 3.7 | Il dispositivo | 57 |
| § 3.7.1 | <i>La Sentenza di proscioglimento</i> | 57 |
| §3.7.2 | <i>La Sentenza di condanna</i> | 59 |
| 4 | Aspetti strutturali del procedimento | 62 |
| § 4.1 | <i>Le fasi e i gradi di giudizio</i> | 62 |
| § 4.2 | <i>Tipologia di procedimenti speciali</i> | 65 |
| § 4.3 | <i>Distinzione delle autorità giurisdizionali che pronunciano la sentenza</i> | 68 |
| 5 | Sul sapere sociologico-giuridico: la prospettiva d'indagine | 68 |

CAP. III

LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI TIPO MAFIOSO

| | | |
|--|--|----|
| Premessa | 73 | |
| 1. Il paradigma giuridico criminologico | 76 | |
| 2 Il Paradigma Imprenditoriale/organizzativo | 80 | |
| 3. Paradigmi generalizzanti | 88 | |
| 4 Una ricognizione dei delitti previsti dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p. | 90 | |
| § 4.1 | <i>Inserimento dei delitti nell'art. 51, co. 3 bis c.p.p. tra tempo e pressioni dell'opinione pubblica</i> | 90 |
| § 4.2 | <i>Criminalità organizzata e di tipo mafioso e legislazione di emergenza</i> | 91 |

| | |
|--|-----|
| § 4.2.1 <i>Emergenza e paratassi legislativa</i> | 92 |
| § 4.3 <i>L'associazione per delinquere di tipo mafioso: profilo storico</i> | 93 |
| § 4.3.1 <i>La stagione del terrorismo come incubatore della legislazione antimafia</i> | 94 |
| § 4.4 <i>Verso un modello decisionale in tema di criminalità organizzata e di tipo mafioso</i> | 96 |
| 5 <i>L'associazione per delinquere di tipo mafioso: profilo storico</i> | 97 |
| a) <i>L'amministratore giudiziario. Nascita di una figura fortemente orientata ai valori sociali</i> | 98 |
| b) <i>Al carcere una sola funzione: neutralizzazione</i> | 100 |
| c) <i>Una figura controversa</i> | 102 |
| 6 <i>Dalla paratassi alla strategia</i> | 103 |
| 7 <i>Nuova emergenza</i> | 104 |
| a) <i>Legislazione a scopi sociali e ridefinizione della normativa sui collaboratori di giustizia</i> | 106 |
| b) <i>Istituzionalizzazione della neutralizzazione, aumento delle pene ed espansione dell'area extrapenale</i> | 107 |
| §7.1 <i>Le misure di prevenzione erette a sistema</i> | 107 |
| §7.2 <i>I caratteri salienti dell'associazione mafiosa</i> | 108 |
| 8 <i>Il Sequestro di persona a scopo di estorsione</i> | 109 |
| §8.1 <i>Cenni storici</i> | 109 |
| §8.2 <i>Sequestri «isolati» nell'isola: il caso Sardegna</i> | 110 |
| §8.3 <i>Concentrazione territoriale e ragioni storico culturali</i> | 114 |
| 9 <i>L'associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti</i> | 118 |
| 10 <i>Il Contrabbando di tabacchi Lavorati esteri</i> | 122 |
| 11. <i>La tratta di persone</i> | 124 |
| §11.1 <i>L'evoluzione storica</i> | 124 |
| §11.2 <i>I valori Costituzionali</i> | 126 |
| a) <i>L'ambito comunitario</i> | 128 |
| b) <i>L'ambito Internazionale</i> | 128 |
| 12 <i>La riforma</i> | 129 |
| a) <i>L'art. 600 c.p.</i> | 130 |
| b) <i>L'art. 601 c.p.</i> | 131 |
| c) <i>L'art. 602 c.p.</i> | 131 |

| | |
|---|-----|
| <i>d) Il reato associativo</i> | 131 |
| CAP IV | |
| L'ANALISI DEI DATI | |
| Premessa | 135 |
| 1 Dati generali | 137 |
| 2 Dimensione <i>temporale</i> | 140 |
| § 2.1 <i>Durata dei procedimenti per tipo di rito scelto e Autorità emittente</i> | 141 |
| § 2.2 <i>Durata dei procedimenti in relazione al tipo di rito scelto</i> | 143 |
| § 2.3 <i>Durata dei procedimenti in relazione al tipo di Autorità che ha emesso la sentenza</i> | 147 |
| § 2.4 <i>Durata dei processi in relazione all'autorità emittente con riferimento al tipo di rito scelto</i> | 151 |
| § 2.5 <i>Durata del processo in relazione all'Autorità emittente</i> | 152 |
| § 2.6 <i>Durata dei processi secondo l'autorità emittente e il rito prescelto</i> | 155 |
| 3 Dimensione procedurale/dimensione dell'attore | 163 |
| §3.1 <i>Il tipo di rito prescelto</i> | 165 |
| § 3.2 <i>Tipo di rito e durata del processo in relazione ai tre principali capi di imputazione</i> | 175 |
| § 3.3 <i>Esiti dei processi</i> | 188 |
| A.1) <i>Primo grado di giudizio</i> | 194 |
| A.2) <i>Secondo grado di giudizio</i> | 199 |
| A 3) <i>Condanne in relazione ai tre delitti maggiormente rappresentati</i> | 204 |
| 4 Assoluzioni | 205 |
| B.1) <i>Primo grado di giudizio</i> | 208 |
| B.2) <i>Secondo grado di giudizio</i> | 213 |
| §4.1 <i>I singoli Distretti</i> | 216 |
| §4.2 <i>Assoluzione in relazione ai tre delitti maggiormente rappresentati</i> | 221 |
| §4.2.1 <i>Sentenze con una pronuncia diversa dalla condanna o dalla assoluzione</i> | 222 |
| §4.2.2 <i>Ricorsi in Appello e in Cassazione</i> | 223 |
| §4.2.3 <i>La costituzione di parte civile</i> | 225 |
| §4.2.4 <i>La concessione di attenuanti speciali</i> | 229 |
| 5 Scenario d'Azione | 233 |
| §5.1 <i>Analisi per singolo Distretto</i> | 235 |
| C.1) <i>Settori legali d'infiltrazione</i> | 236 |
| C 2) <i>Il tipo di attività o imprese lese</i> | 238 |
| C 3) <i>Settori di riferimento</i> | 238 |

| | |
|---|-----|
| <i>C 4) Scala territoriale dell'impresa lesa</i> | 238 |
| <i>C 5) Costo illegale sopportato dalle imprese</i> | 238 |
| <i>D Delitti contro la persona</i> | 239 |
| <i>Conclusioni</i> | 241 |
| Allegato | 252 |
| Bibliografia | 282 |

Introduzione

L'ipotesi di fondo di questa ricerca è che attraverso un'indagine empirica del processo incentrata esclusivamente sulla sentenza - suo esito documentale finale - sia possibile ricostruire in modo giuridicamente significativo e scientificamente affidabile la pratica giurisprudenziale riferibile ai delitti ricompresi nell'art. 51, co 3 bis del Codice di Procedura Penale nei quattro Distretti di Corte di Appello della Sicilia, tra il 2000 e il 2006. Questa ricostruzione implica la sottoposizione ad un processo di analisi che tenga presente il suo carattere di documento fortemente strutturato, sia sul piano linguistico, sia sul piano istituzionale, e che destrutturandola in modo metodologicamente controllato la metta in condizione di restituire le diverse componenti e le posizioni dei vari attori di cui essa è il risultato. Rappresentarne il contenuto significa, quindi, esplicitarne gli elementi fondamentali che la connotano, registrare la loro variabilità, partendo dal fatto che si tratta di un documento giuridico costruito attraverso la dialettica tra operatori del diritto, reinterpretato e sintetizzato da un operatore particolare, il giudice, attraverso la pronuncia del dispositivo, prima, e della stesura della motivazione, poi. Il modo in cui questo processo si attua e si sedimenta può essere descritto attraverso un tipo di analisi della giurisprudenza come studio del diritto *nel suo farsi* oltre che da una ricognizione delle modalità di ricostruzione delle fattispecie giuridiche alla luce delle possibili variazioni interpretative e ricostruttive operate dal giudice nella decisione finale. Decisione adottata in presenza di vincoli di possibilità che ne costituiscono i confini e rispetto ai quali si tenta di descrivere come la sentenza ricostruisca il proprio «oggetto» di giudizio. In questo percorso ricostruttivo è utile evidenziare quattro dimensioni che appaiono idonee a cogliere i caratteri salienti del contenuto delle sentenze. Si tratta della *Dimensione temporale* che si riferisce ai *tempi della giustizia* che la sentenza riassume e ricostruisce al proprio interno; essa risulta informativa rispetto a un dibattito pubblico connotato da una retorica funzionale più a un conflitto politico, o tra «poteri», che ad un intento di comprensione ed eventuale soluzione del problema. Alla questione «temporale» della giustizia si accompagna la *Dimensione procedurale* la «forma giuridica» di questa processualità temporale, ossia le caratteristiche procedurali che essa ha assunto, per quanto espresso dalla sentenza ed in base al tipo di procedimento adottato. Poiché la sentenza si caratterizza per essere l'ultima delle decisioni di una storia di decisioni che ha caratterizzato l'intero procedimento prendere in considerazione la *Dimensione dell'attore (imputato)* significa ricostruire il rapporto tra delitto e pena sullo sfondo essenziale ed imprescindibile delle regole procedurali che scandiscono e legittimano il giudizio basato principalmente sulla condotta e non sull'autore e fare di questo principio/limite la discriminante rispetto

all'evenienza e al modo in cui la sentenza ha restituito informazioni sugli attori coinvolti. Tutto quanto è stato espresso dalle tre dimensioni appena elencate non può prescindere dalla sua contestualizzazione a cui assolve l'ultima dimensione dello *Scenario d'azione*. Attraverso essa diviene possibile ricostruire i fatti che hanno assunto rilevanza nel corso del processo, tanto da essere menzionati nella parte della motivazione della sentenza.

Analiticamente, gli obiettivi che la ricerca intende perseguire sono: a) una descrizione delle eventuali differenze tra i diversi Distretti nella conduzione dei processi e delle eventuali differenze nella tipizzazione delle fattispecie di reato a seconda della “cultura giuridica” locale; b) la rilevazione dell'eventuale grado di incidenza delle modifiche legislative apportate negli anni della rilevazione; in particolare, gli effetti della n. 134 del 2003 (il c.d. patteggiamento allargato) e la legge n. 251 del 2005 che ha completamente modificato i tempi della prescrizione dei reati; c) un confronto tra i richiami alla giurisprudenza della Cassazione assunti quali riferimenti principali nella redazione delle motivazioni in punto di diritto nelle sentenze emesse nei quattro Distretti.

Le informazioni, per quanto limitate nel tempo e nello spazio, risultano particolarmente significative per tre ordini principali di ragioni: anzitutto, non ci sono, al momento, analisi comparative sugli orientamenti di questo tipo di giurisprudenza dei quattro Distretti di Corte d'Appello siciliani; in secondo luogo, non esiste, allo stato attuale, una sistematica e omogenea raccolta di dati informativi della risposta istituzionale al fenomeno, raccolta utile alla elaborazione di strumenti di riflessività sul fenomeno stesso; infine, la giurisprudenza siciliana, in relazione al fenomeno oggetto di analisi, orienta, di fatto, la giurisprudenza costante sulla materia.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stata costituita una base di dati con l'intento di garantirne l'omogeneità, in modo che fosse rivedibile e controllabile, sfruttandone il carattere ispezionabile e criticabile, in una parola: pubblico. D'altra parte, già il semplice «conteggio» di questi dati potrebbe considerarsi un «risultato» a fronte del diffuso uso di stime, consueto in questo ambito di fenomeni; stime che, a loro volta, possono essere riconsiderate alla luce delle risultanze emerse dal lavoro di ricerca in argomento. Questo tipo d'impostazione della ricerca permette, inoltre, di sfruttare il contenuto delle sentenze come fonte istituzionale di dati sul processo e sui delitti oggetto del giudizio stesso e di soddisfare le esigenze euristiche del ricercatore sul fenomeno indagato che la descrizione “ufficiale” dell'andamento della criminalità in Italia – basata principalmente sulle statistiche sulla delittuosità e sulla criminalità - coglie solo marginalmente. Così concettualizzata, la sentenza ricostruisce, simbolicamente, il tentativo di una «grammatica comune di un linguaggio in cui si risponde a

qualcuno perché e mentre si risponde di qualcosa [...] qui è il confine da rimarcare tra diritto e processo. Il diritto penale deve indicare puntualmente il qualcosa di cui rispondere e individuare precisamente le conseguenze della responsabilità, mentre è al processo che tocca stabilire la cornice di regole del domandare e del rispondere»¹.

Per rilevare nel corpo della sentenza le quattro dimensioni individuate è stata impiegata una metodologia di tipo ricostruttivo, elaborando una scheda di rilevazione e un *codebook* quali strumenti di estrazione delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità con cui si è tentato di realizzare gli obiettivi, essi sono stati perseguiti riconducendo ad una matrice dati questa popolazione di sentenze relative ad un ambito temporale di complessivi sette anni, facendo attenzione a non annullare la rilevanza specificamente giuridica della descrizione e delle analisi. Quando si compiono dei conteggi sui contenuti di un certo numero di sentenze, quando alcuni loro contenuti sono ricondotti a categorie, il rischio che si corre è annullare la loro unicità, il rapporto indissolubile che ciascuna sentenza ha con il processo da cui deriva. Occorre, allora, essere consapevoli che quando si sono costruite relazioni tra le variabili che esprimono questi conteggi, o descrivono la diversa distribuzione di una certa proprietà tra le sentenze, o tra loro parti, anziché parlare del diritto, si stia correndo il rischio di parlare della descrizione di qualcosa che non è descrivibile. Bisogna tenere presente, quindi, che questa descrizione può avere una rilevanza dal punto di vista giuridico solo se è rilevante dal punto di vista di chi decide in modo «giuridicamente valido» e che se il diritto è la possibilità di decisione sul caso singolo, la generalizzazione del dato su un campione (o anche sull'intera enumerazione completa, delimitata temporalmente e spazialmente) di sentenze non priva il dato del suo carattere giuridico nella misura in cui è chiaro che lo scopo della ricerca non è risalire ad una spiegazione di tipo nomologico, ma tentare di descrivere alcuni andamenti che possano rivelarsi di un qualche interesse anche per lo stesso decisore. All'obiezione, fondata, che attraverso operazioni di sezionamento come la presente, si rischia di dar ragione a chi dice che quando il sociologo si avvicina al diritto questo scompare, si può ribattere che lo stesso rischio corre la dottrina quando riduce «il diritto ad una serie di generalizzazioni, di principi più o meno arbitrariamente dedotti dalla norma, incapaci di riflettere e di comprendere la realtà [...]»². Se accettiamo «che qualunque cosa il giudice faccia, lo fa agendo sul concreto» e che questo «concreto» si debba intendere in senso assoluto «[...] nel senso che il concreto sia il fatto come oggetto di conoscenza, e quindi la conoscenza del fatto che si raggiunge

¹ Cfr. E. Resta, *Il tempo del processo*, in «The Cardozo Electronic Law Bulletin» Vol. 6, 2000.

² S. Satta, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994, p. 44.

attraverso il giudizio e solo attraverso il giudizio: in una parola il giudizio stesso»³ allora, a ragione, «la conoscenza del fatto è essa stessa diritto [...] studiare la giurisprudenza è studiare il diritto *nel suo farsi*»⁴; dunque, analizzare il contenuto delle sentenze permette di descrivere come questo processo si attua e si sedimenta.

Le ricerche empiriche che sono state svolte in questi ultimi anni e che abbiano focalizzato la loro attenzione su un oggetto simile a quello di questa ricerca, pur perseguendo obiettivi differenti, per i temi trattati, per la pluralità di documenti utilizzati nella loro conduzione, in alcuni casi hanno riguardano interi processi e per ciò stesso sono state costrette ad analizzarne piccoli numeri, pur conservando la peculiarità dell'analisi sull'esercizio della giurisdizione sul caso oppure si sono riferite alla stessa dottrina penalistica attraverso il rinvio a sentenze considerate, per ragioni argomentative, «significative» o «rilevanti». Nel primo caso, il carattere idiografico della ricerca ne ha limitato drasticamente il carattere informativo e la possibilità di offrire indicazioni operative utili a soggetti diversi da quelli oggetto della ricerca. Nel secondo caso rimane alta sia la dipendenza dell'impianto della ricerca dalle autodescrizioni dottrinali sia il rischio di convertire ogni discorso sulla giurisprudenza penale in dibattito sulla politica criminale. L'altra sostanziale differenza rispetto alla ricerca che si presenta è che tutte si concentrano sugli attori del processo, mentre in questo lavoro questi ultimi emergono in conseguenza dell'analisi che si concentra, invece, esclusivamente sul documento sentenza.

Un'altra differenza di fondo riguarda la tipologia delle sentenze prese in esame. In questa ricerca, le sentenze analizzate riguardano processi per reati imputabili esclusivamente alla criminalità organizzata e solo sentenze irrevocabili. La scelta è giustificata da due motivi di fondo: uno di tipo geografico; l'altro di tipo sostantivo. Nel primo caso, trattandosi della Sicilia, la finalità è capire se al di là del fatto mediatico, che spesso distorce l'ottica, oltre alla mafia siano presenti altri fenomeni di criminalità organizzata e quale sia, eventualmente, il loro peso specifico; nel secondo caso, quanto pesino su questi fenomeni le definizioni delle disposizioni di legge e quanto, invece, la costruzione che ne derivava dalla loro applicazione, una volta che le decisioni sui fatti del processo abbiano assunto la veste di verità giudiziaria. L'analisi, quindi, non è orientata alla descrizione dei fenomeni criminali, ma a ciò che la «macchina» vede e definisce tali. Nel panorama delle ricerche prese in considerazione si tratta di un punto di vista particolare, rispetto al quale la sociologia del diritto sembra aver mantenuto una certa distanza. Essa nel tempo ha mostrato una preferenza per la parte più

³*Ibid.*

⁴*Ivi*, p.45-46; *corsivo nostro*.

«nobile» del diritto positivo (Civile, Amministrativo, Costituzionale) ed i suoi attori. Quando ha spostato la sua attenzione sull'analisi del Penale essa si è soffermata soprattutto sui processi di selettività attuati dalla magistratura inquirente e su quelli relativi ai giudizi ordinari per reati comuni. Questo atteggiamento non è solo della sociologia del diritto, però; basta dare una scorsa ai manuali di sociologia della devianza per rendersi conto che il peso del tema della criminalità organizzata è assolutamente marginale⁵. Ma se in questo caso una ragione di fondo potrebbe risiedere nel fatto che assume su di sé il tema problematizzandone cause e definizioni, nel caso della sociologia del diritto la ragione sembra dettata dalla difficoltà di confrontarsi con il tema a partire dalle difficoltà di rintracciare l'oggetto su cui ragionare, i passaggi significativi che hanno caratterizzato i mutamenti dell'apparato normativo, gli interessi che si muovono intorno al processo per criminalità organizzata, le autodescrizioni di questa particolare area del diritto sostanziale e procedurale.

Questa marginalità si enfatizza quando dal piano delle narrazioni si passa a quello delle esplorazioni. Riprendendo i contenuti delle ricerche di cui si è detto, si può scorgere in esse la ricchezza e la varietà dei temi, tutti importanti, che vengono trattati: i minori, i delinquenti comuni, quelli stranieri in particolare e le pratiche selettive che ne condizionano gli esiti sfavorevoli dei processi nei loro confronti; i processi del lavoro e l'interazione tra i loro principali attori caratterizzata dal loro modo di costruzione del fatto rilevante processualmente.

L'impressione che resta sullo sfondo è che sull'argomento vi sia un atteggiamento prudente; in linea di principio la legislazione sulla criminalità organizzata e i partecipi delle associazioni criminali in generale rivestono lo stesso grado d'interesse per la ricerca sociologica di quello che possono avere le prostitute, gli immigrati, i minori, alla prova dei fatti, però, le ricerche sul campo escludono questo tipo di analisi. Questo può essere il risultato di una mancanza d'interesse scientifico della disciplina per il tema, o la difficoltà di affrontare un tema sempre «caldo» che per quanto si tenti di mantenere il rigore e il distacco necessari ad impedire uno slittamento dal piano prettamente scientifico, restando nel sicuro recinto di un'analisi di dati di tipo quantitativo, non è affatto certo che una volta presentati i dati questi non vengano strumentalizzati da soggetti terzi per ragioni non sempre in linea con lo spirito della ricerca. Questo rischio è presente a maggior ragione quando il tema della criminalità organizzata si affronta in una regione che nell'immaginario collettivo, anche dei

⁵Tra i più recenti cfr. M. Barbagli, A. Colombo; E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino 2003; D. Scarscelli, O. Vidoni Guidoni; *La devianza. Teorie e politiche di controllo*, Carocci, Roma 2008; A. Sbraccia; F. Vianello, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma 2010. In quest'ultimo testo è però possibile rintracciare un inquadramento critico della questione.

sociologi, porta con sé lo stigma della mafia. Il tentativo portato avanti in questa ricerca è quello di osservare come la «macchina» giudiziaria guarda al fenomeno criminalità organizzata nell'accezione più ampia possibile rispetto alle organizzazioni mafiose e farlo senza ignorare la loro presenza, ma prendendo questo dato come uno tra i tanti, non il solo.

Questo orientamento ha riflessi anche sulla ricostruzione storica delle politiche, non esclusivamente criminali, che si è fatta del percorso che ha determinato l'inclusione di alcune fattispecie di reato nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. Esso è frutto di una scelta che tende a porre in evidenza come gli attori istituzionali abbiano affrontato la questione della criminalità organizzata più su un piano espressivo e reattivo, più sull'onda degli eventi che sulla scorta di una riflessione e programmazione di interventi di cui valutare pacatamente e riflessivamente i risultati; soprattutto se si tiene conto del fatto che la politica criminale ha finito per delegare la maggioranza degli interventi di contrasto ad alcune specifiche categorie (i magistrati inquirenti e giudicanti) alle quali sono state attribuite responsabilità che afferivano, in uno stato liberal-democratico, ad altri attori istituzionali, e - come sostenuto da una vasta area della dottrina - ha indebolito, se non annullato, l'esercizio di diritti individuali costituzionalmente garantiti che le stesse categorie delegate hanno di volta in volta avversato o assecondato, non sempre in maniera immune da interessi personali e di gruppo.

Se le pagine precedenti rappresentano *l'anima* della ricerca, assumere quale unità di analisi la sentenza ha comportato anche scelte di metodo che si sono riflesse sui risultati stessi della ricerca. L'obiettivo, si ribadisce, era duplice: utilizzare le sentenze, sia come unità di analisi per osservare eventuali caratteristiche che non vengono in luce attraverso altri punti di vista su fenomeni di contrasto che le agenzie istituzionali mettono in atto nei confronti della criminalità organizzata, sia come fonte di dati sui delitti e sui processi, nella convinzione che esse più di ogni altro documento istituzionale siano in grado di restituire quanto accaduto nel processo che le ha precedute e ne ha costituito l'oggetto della decisione. A questi due principali obiettivi se ne sono affiancati altri, non meno importanti che sembra possibile ricavare da questo tipo di analisi. Il primo riguarda la possibilità di costruzione del dato sui costi dell'illegalità. Partire dal costo giudizialmente accertato, attraverso la costituzione di una base omogenea di dati, affidabile, permette di affiancare, successivamente, altri indicatori che attraverso un processo metodologicamente controllato consentano la creazione di indici in grado di offrire stime sui costi meno aleatorie delle attuali. Un altro punto a favore della scelta di esaminare le sentenze nella loro versione integrale e solo se irrevocabili è che esse permettono di avere dati non solo sui risultati del processo, ma anche su ciò che è accaduto successivamente. Le annotazioni curate dalle cancellerie su ogni sentenza permettono di

conoscere chi e se abbia fatto appello (sia rispetto al merito, sia rispetto alla legittimità della decisione presa dal giudice della cognizione), quando la sentenza è diventata irrevocabile, quando essa è divenuta esecutiva e in quali modi lo sia divenuta dispiegando pienamente i propri effetti.

Alla positività dei risultati non bisogna però sottrarre le difficoltà che si sono fraposte al raggiungimento dell'obiettivo, che in estrema sintesi riguarda il recupero delle sentenze avvenuto dopo un lungo, faticoso e talvolta frustrante lavoro di ricerca.

I problemi affrontati in questa ricerca possono essere descritti, sostanzialmente e nonostante il tempo trascorso, rifacendosi a quelli incontrati in una ricerca condotta quasi quindici anni fa, il cui obiettivo principale era la descrizione di cosa accadesse quando attori di differenti culture e nazionalità, nella qualità di attori e convenuti, quindi con interessi confliggenti, facessero ricorso ad un giudizio civile in un Tribunale italiano, in cui veniva descritto l'*iter* che ne aveva caratterizzato la preparazione - l'esame dell'intera lista dei procedimenti iscritti al ruolo nell'allora Cancelleria Centrale del Tribunale di Milano (20.036 fascicoli); la raccolta, la classificazione e la costruzione dell'elenco dei dati eseguita manualmente, la successiva raccolta in archivio dei fascicoli da esaminare - e il ritardo, rispetto ai tempi stimati, con cui si era riusciti, alla fine di questa prima parte dell'attività, ad iniziare l'esame dei fascicoli⁶. Al di là delle autorizzazioni di volta in volta ottenute dai singoli Presidenti di sezione, è stata necessaria la faticosa collaborazione dei cancellieri e degli impiegati delle stesse; i faldoni che custodivano le sentenze erano custoditi in vari archivi collocati in differenti spazi del Tribunale in cui era stata avviata la ricerca; l'informatizzazione dei registri era parziale; quella degli archivi sostanzialmente inesistente⁷.

Sono stati necessari per la raccolta delle sentenze, la loro lettura e l'inserimento in matrice 30 mesi/uomo. Sentenze che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 3268 pagine, per un totale generale di 70.000 pagine sono state digitalizzate e sottoposte a varie letture. Essendo state digitalizzate, tutte le sentenze analizzate hanno permesso la creazione di un data base che può essere sistematicamente ampliato ed esplorato grazie all'uso di tecniche di *data mining* testuale orientate al carattere istituzionale del documento-sentenza. Questa scelta è stata motivata dal progetto di costruzione, in collaborazione con esperti di informatica e scienze

⁶V. Olgiati, *Cross-Border litigation in Italy*, V. Gessner (edited by), *Foreign Courts. Civil Litigation in Foreign legal cultures*, pp. 211-247. The Oñati International Institute For the Sociology of Law, Dartmouth, Aldershot 1996. La ricerca, un classico studio di *legal culture*, che rientrava in un progetto internazionale più ampio, in cui erano coinvolte Brema, Amburgo e New York, riguardava i procedimenti civili in cui almeno una delle parti in causa fosse di nazionalità straniera, in un periodo ritenuto idoneo a permettere la comparazione, l'anno 1988. Alla conclusione del periodo che era stato stimato come sufficiente per concludere la ricerca erano state esaminati appena 18 fascicoli.

⁷*Ivi*, pp. 214-215.

computazionali, di uno strumento di analisi informatizzata dei testi - un algoritmo di lettura costruito ad hoc - in grado di restituire la struttura delle sentenze e la loro variabilità interna, generalizzabile ad altre aree della giurisprudenza o, sulla medesima, ad altri ambiti temporali e geografici. Questo lavoro, infatti, s'inserisce in un più ampio progetto che coinvolge un gruppo di ricerca eterogeneo, che da anni s'interessa all'analisi dei procedimenti da una prospettiva sociologica⁸.

La fase di recupero delle sentenze è stata innanzitutto l'occasione per osservare lo stato della giustizia in Sicilia. Una fase caratterizzata dalla negoziazione con magistrati e cancellieri, dall'osservazione delle condizioni in cui versa la «macchina» (carenze di organico e di mezzi) della necessità di razionalizzare la distribuzione geografica dei Distretti Giudiziari, della necessità che si proceda al più presto ad una informatizzazione degli archivi e dei registri.

Sul piano legislativo, l'avvio della ricerca non ha comportato particolari difficoltà. L'acquisizione delle sentenze (comprese quelle penali) in versione integrale, è regolata dal Decreto legislativo 196/2003 (c.d. Testo unico sulla privacy) che consente tale acquisizione fatto salvo il caso in cui, prima della pronuncia della sentenza, l'imputato abbia fatto richiesta al Giudice di omissare le generalità nel caso in cui parti terze ne facciano richiesta. Il giudice in tal caso ne darà atto con apposita annotazione in calce alla sentenza⁹.

⁸Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Carlo Pennisi, ordinario di Sociologia del Diritto presso la facoltà di Scienze politiche dell'università di Catania.

⁹Art. 24 Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:[...] i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. Art. 52. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "*In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...*". 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. [...] 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Nel rispetto della normativa vigente è stata avanzata formale richiesta ai Presidenti dei singoli uffici giudiziari competenti, sulla base del relativo grado di giudizio, ad autorizzare il materiale reperimento e la successiva e conseguente foto copiatura delle sentenze che interessavano¹⁰. Questo passaggio ha messo in risalto l'importanza e la capacità di condizionamento dei singoli Cancellieri, i quali godono di un alto grado di stima e per le loro capacità professionali e per i rapporti quotidiani con i giudici degli uffici che rappresentano. Le cancellerie possono facilitare o ostacolare il lavoro di ricerca e di reperimento delle sentenze, non per una preconstituita volontà di impedire il buon esito della ricerca, ma per l'aggravio di lavoro che ne potrebbe conseguire, tale da compromettere il buon andamento dell'ufficio, spesso garantito da un personale insufficiente.

Appare comprensibile una iniziale resistenza manifestata dalle cancellerie, tenuto conto: 1) della natura della richiesta, dell'ingente numero di sentenze di cui si richiedeva copia. 2) della necessità di impiegare il già esiguo personale in attività che si sommavano a quelle ordinarie. 3) della manifesta scarsità di mezzi materiali in cui versano, cronicamente gli uffici giudiziari siciliani. 4) dell'inesistenza di archivi informatizzati da cui poter prelevare i relativi *file*. Le Cancellerie sono, quindi, il vero motore amministrativo degli uffici giudiziari ed in alcuni casi, come quello della Corte di Assise di Appello di Catania, il personale che le compone ha la funzione di «archivio vivente». Molti Uffici dei vari Distretti di Corte di Appello risentono della scarsa o assente informatizzazione dei registri¹¹. Un altro elemento di forte criticità è dato dal fatto che l'Università non rientra tra i soggetti esentati dal pagamento dei diritti di cancelleria sulle copie delle sentenze richieste.

La materia dei diritti di copia è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002 e dall'articolo 116, co. 1, c.p.p.¹². Esso regola i diritti che devono essere corrisposti alle cancellerie per ottenere copia

¹⁰A norma dell'art. 116, co. 2, c.p.p. è il singolo presidente della sezione che emesso la sentenza a decidere se autorizzare o meno il rilascio delle copie. Nel complesso, sono state avanzate trentatré richieste, di cui: 21 ad altrettanti presidenti di Tribunale -nel caso di Catania, avendo il presidente del Tribunale negato l'autorizzazione a norma dell'art. 116 c.p.p., abbiamo avanzato richiesta ad ogni singolo presidente delle cinque sezioni esistenti- 8 alle corti di appello e di assise di appello (due per ogni distretto), 4 al GIP/GUP.

¹¹La Corte di Assise di Appello di Catania, nonostante gli sforzi del Ministero della Giustizia è ancora oggi priva di un registro informatizzato dei procedimenti incardinati presso di essa e la ricerca deve necessariamente operarsi sulle pandette del registro cartaceo, comportando una dilatazione dei tempi di ricerca e raccolta. La nota Dell'Ufficio del Magistrato Referente per l'Informatica, del 20 marzo 2008, indirizzata ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Catania, ha previsto, in un più ampio ed articolato progetto di potenziamento e razionalizzazione dell'architettura informatica degli uffici giudiziari catanesi, l'informatizzazione del registro della locale Corte di Assise di Appello.

¹²DPR 30 maggio 2002, nr. 115 -Parte IX, capo II, artt. 267-268-269-, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e dall'articolo 116, co. 1, c.p.p. Il costo del diritto di copia a seconda che si tratti di richiesta senza certificazione di conformità, di copia autentica oppure di supporto diverso da quello cartaceo è riportato negli allegati 6, 7 e 8 del suddetto DPR.

di atti giudiziari senza certificazione di conformità (art. 267); in copia autentica (art. 268) e nel caso in cui si tratti di supporto diverso da quello cartaceo (art. 269)¹³.

Al di là del dettato normativo, sono le prassi maturate nei singoli uffici giudiziari o all'interno delle singole strutture che li compongono a dettare le regole. Se è vero, infatti, che sono esenti dal pagamento del diritto di copia solo gli enti pubblici assistiti dall'avvocatura dello Stato e che siano parte del processo, e che le istituzioni universitarie impegnate in attività di ricerca non possono vantare il diritto ad ottenere copia di provvedimenti giudiziari (leggi sentenze) per motivi di studio, a titolo gratuito, è altrettanto vero che la meticolosa differenziazione dei diritti di copia di cui si è detto in precedenza perde di significato quando dalla teoria si passa alla prassi.

Il costo di una sentenza in copia, infatti varia sia all'interno dello stesso Ufficio giudiziario del circondario (il costo di una sentenza sarà differente all'interno del medesimo ufficio giudiziario a seconda che sia una sezione oppure un'altra a rilasciare la copia della sentenza), sia tra Uffici dello stesso Distretto, anche più di quanto accada tra Distretti di Corte di Appello differenti¹⁴.

Per gli stessi motivi, una sentenza emessa dal medesimo organo giudicante in Distretti di Corte di Appello differenti comporterà il pagamento di diritti differenti, oppure nessun pagamento per interpretazione «analogica» della circolare in cui sono previsti gli Enti pubblici che hanno diritto, fatta dal cancelliere ed autorizzata dal competente presidente dell'Ufficio giudiziario a cui è stata avanzata la richiesta.

In conclusione, non è possibile stabilire a priori quanto possa costare l'acquisizione in copia delle sentenze, né è possibile stabilire i tempi di recupero delle stesse. L'esperienza sembra indicare che la velocità sia direttamente proporzionale alla grandezza dell'Ufficio adito e della sua propensione a relazionarsi con il mondo della ricerca; questo, probabilmente, è dovuto al fatto che un certo scambio ha sollecitato gli uffici a modificare le proprie *routines* al fine di rispondere alle esigenze rappresentate dal ricercatore di turno, ad avere un atteggiamento meno rigido e non considerare le richieste avanzate di volta in volta solo come ulteriori incombenze ed aggravii lavorativi, ma come un lavoro utile ad incrementare conoscenze sulla «macchina». Questo atteggiamento, pur condiviso, non ha sortito, però, i medesimi effetti negli Uffici più piccoli dei vari Distretti, che dovendo fare fronte, a causa

¹³Il costo di una copia su *Compat Disk* è pari ad € 258,23, come fissato dall'allegato 8 del DPR 115/2002.

¹⁴ Ad insindacabile giudizio del singolo dirigente di cancelleria, ad esempio, per una sentenza acquisita presso il Tribunale di Catania sono stati pagati diritti per copia conforme all'originale, con aggravio di costi non indifferente, se rilasciata in una sezione, e per copia semplice se rilasciata da altra sezione del medesimo Ufficio, ma diretta da altro Cancelliere.

dello scarso personale, ad un carico di lavoro forse maggiore in termini relativi di quello sopportato dagli uffici più importanti hanno impiegato tempi sensibilmente maggiori.

Poiché è principalmente una questione di metodo quella a cui questo lavoro si è ispirato, il primo capitolo della tesi riguarda, in modo dettagliato la presentazione del modo in cui questi dati sono stati ricavati e della metodologia di ricerca applicata. Questo capitolo introduttivo intende sottolineare le difficoltà incontrate nella costruzione della popolazione di sentenze successivamente analizzate; l'importanza della costruzione della scheda di rilevazione e del *codebook* capace di consentire l'analisi; le scelte metodologiche che sono state operate al fine di ottenere le informazioni che le sentenze sembravano in grado di fornire se opportunamente "interrogate". Al fondo di questo tentativo c'è l'intenzione di costruire un metodo di analisi che sia capace di offrire il più ampio ventaglio d'informazioni sul procedimento e sul processo (penale) servendosi di un solo documento, la sentenza appunto. Si tratta di un cambio di scala che può permettere attraverso l'analisi di una modesta quantità di documenti - se confrontata con la voluminosa documentazione di un singolo processo - la ricostruzione di una «filiera» di decisioni e di una platea di attori. In questo tentativo non si perdono di vista i limiti relativi al fatto che la ricostruzione si riferisce alla sintesi operata dal giudice estensore della sentenza; che i singoli interventi degli altri attori registrati durante il processo rilevano principalmente in una prospettiva argomentativa e giustificativa della decisione presa; che attraverso l'inserimento di dati in matrice non si colgono completamente le ulteriori relazioni e gli eventuali contenuti che ad esse rinviano e che si faranno più chiari nel prosieguo della ricerca di cui questo lavoro è un primo tassello. Definito il metodo, in linea con uno sviluppo naturale della ricerca si è proceduto alla descrizione dell'*oggetto* - la sentenza - dell'*argomento* - i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. - e dell'analisi dei dati.

Il secondo capitolo è dedicato, quindi, alla sintetica definizione delle caratteristiche dell'*oggetto*. La sentenza in quest'ottica ha una doppia rilevanza, da un punto di vista giuridico e da un punto di vista sociologico; dunque non solo come un testo, o come l'espressione di una decisione psicologicamente o fenomenologicamente caratterizzabile, ma come un documento istituzionalizzato, fortemente strutturato da un codice tecnico, ulteriormente strutturato in modo decisivo dalla singola vicenda, dalle scelte degli attori coinvolti, dagli strumenti di cui loro dispongono sul piano della determinazione dei fatti e sul piano delle qualificazioni giuridiche alle quali possono far ricorso.

Il terzo capitolo, tenta una ricostruzione delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e considera la letteratura sul tema in riferimento ai delitti previsti tra quelli dell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. attorno ai quali si è costituita la giurisprudenza analizzata; la

seconda parte, invece, tenta una ricostruzione da un punto di vista sociologico di alcuni dei delitti menzionati. Questa distinzione, in realtà, serve solo da orientamento perché i corsi di azione riguardano tanto il primo quanto il secondo aspetto come le facce di una stessa medaglia. Una parte rilevante dell'esame della letteratura riguarda la criminalità organizzata di tipo mafioso, che si distingue da quella comune o specializzata per la sua stabile struttura e per il tipo di rapporti che è capace di costruire e di tenere nel tempo con ampie fasce della società, a svariati livelli. Lo scopo al di là di consentire una rassegna dei punti vista dei rappresentanti delle discipline scientifiche che si sono interessate al tema, vuole porre in evidenza come quest'ultimo si sia imposto anche cronologicamente secondo una cadenza che è stata dettata dagli operatori sul campo (la magistratura) e che assumendo le conoscenze «costruite» dalle investigazioni e facendo proprie le risultanze di alcuni processi «spartiacque» per la loro rilevanza storica e simbolica (il c.d. Maxi processo dei primi anni '80) ha poi costruito su di esse le proprie teorie e spiegazioni, rischiando spesso di appiattirsi sul versante giudiziario. Il compito che la sociologia del diritto si assume con ricerche come questa è in generale, descrivere il modo in cui il tema viene rilevato da vari settori e come tra questi sia ancora quello giudiziario ad imporre il passo. Lo fa da osservatore di secondo livello per offrire un'ulteriore occasione di riflessione, per problematizzare le questioni sul tema. Trattato l'*argomento* in questi termini, il risultato di tale approccio si sostanzia attraverso l'analisi dei dati che si ricavano dal metodo finalizzato a permettere questa descrizione.

Il quarto capitolo è incentrato sull'analisi dei dati, secondo gli obiettivi descritti in precedenza, ottenuti attraverso un procedimento fortemente riflessivo. Le ripetute letture delle sentenze del campione sistematico hanno permesso di osservare proprietà rilevanti per la ricerca, successivamente operativizzate in 47 variabili codificate applicate alla popolazione analizzata. Queste variabili sono «calibrate» intorno alle quattro dimensioni analitiche di cui si è detto che riassumono la descrizione delle sentenze analizzate: il tempo; la procedura; l'attore; lo scenario d'azione oggetto del processo. La matrice di dati così completata, ha permesso di costituire la prima descrizione del fenomeno empiricamente fondata (piuttosto che «stimata» o «inferita» attraverso generalizzazione da un limitato numero di esempi di cronaca) e di definire dimensioni di descrizione della risposta giudiziaria al fenomeno della criminalità organizzata che assumono rilevanza sia sul piano giuridico sia sul piano sociologico.

CAP I
UN METODO PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA ATTRAVERSO LA SENTENZA PENALE

Premessa

In questo capitolo si cercherà di illustrare gli intenti perseguiti nel disegno della ricerca e le potenzialità del suo oggetto di analisi. Successivamente, le ragioni e le modalità con le quali si è costruita la matrice dei dati che organizza le informazioni sulla giurisprudenza analizzata, rilevanti per la ricerca. Poiché è principalmente una questione di metodo quella a cui questo lavoro si è ispirato, questo capitolo descrive: la presentazione del modo in cui questi dati sono stati ricavati; la metodologia di ricerca applicata; le difficoltà incontrate nel reperimento e nell'acquisizione delle sentenze successivamente analizzate; l'importanza della costruzione della scheda di rilevazione e dell'elaborazione successiva del *codebook*.

1 Il Disegno della ricerca

Il disegno di ricerca muove da alcuni interrogativi tradizionali sulla giurisprudenza penale che, orientati verso l'ambito di fenomeni di cui trattano le sentenze, acquistano un carattere particolare. Si tratta, infatti, di vedere se e in che misura incida sulla decisione finale il tipo di rito scelto, la durata dei vari riti processuali, se la scelta del rito sia riconducibile oggettivamente al reato contestato o, soggettivamente, alle peculiarità dei soggetti imputati, quali siano i settori economici, politici o amministrativi interessati dai processi, la rilevanza delle attività economiche vittimizzate o strumenti del reato, la quantificazione del danno economico prodotto, l'estensione degli ambiti territoriali coinvolti. Infine, quanto questi andamenti empiricamente rilevati coincidano con le ricostruzioni dottrinali compiute con riferimento alle massime ed alla c.d. giurisprudenza prevalente. Da ultimo, si è cercato di individuare quali caratteristiche fanno sì che una sentenza «faccia giurisprudenza». Tecnicamente una sentenza di merito fa giurisprudenza quando i contenuti che presenta, rispetto ad argomenti non ancora affrontati, o profili innovativi di argomenti noti, vengono richiamati dalla Cassazione. Nella prassi, però, esiste anche una «giurisprudenza» locale, di merito e non solo; la prima, si esplicita in tutti i casi in cui i contenuti di una decisione sono condivisi all'interno della stessa sede di merito, o all'interno di uno o più tribunali sul territorio nazionale; la seconda si riferisce al ricorso a sentenze che abbiano superato il vaglio

della Cassazione, ma che in realtà sono il «prodotto» giurisprudenziale delle sedi di merito in cui sono state elaborate in cui vengono riprese nelle sentenze successive.

La ricerca caratterizza il proprio carattere esplorativo dell'oggetto di analisi perché cerca di valutare il suo potenziale informativo, la sua capacità di restituire una sintesi articolata e affidabile di informazioni relative sia al fenomeno (la criminalità organizzata), sia agli attori che determinano e/o influenzano la sua definizione in sede di giudizio (operatori del diritto), sia rispetto all'impianto procedimentale che ne ha anticipato e consentito la pronuncia e che ne permette l'esecutività, cioè la produzione degli effetti di quanto è stato deciso dal giudice in modo irrevocabile¹⁵.

In questo quadro di analisi la sentenza costituisce una fonte di dati non solo sul processo, ma anche sui delitti rispetto ai quali la decisione del giudice interviene e per certi versi anche sugli imputati; le informazioni su questi ultimi, peraltro, scontano due limitazioni fondamentali: l'una, dovuta alla scelta operata rispetto all'unità di analisi; l'altra, dovuta al primato del fatto sull'autore nel modello di analisi del reato nell'impianto codicistico, che il metodo di analisi utilizzato in questa ricerca non rimette in discussione, ma rispetto al quale mantiene un atteggiamento di vigile distanza.

Si è consapevoli, infatti, che assumere la norma «[...] come principio di definizione e di costruzione della devianza; la sua applicazione come costruzione della stessa [...]»¹⁶, soprattutto quando il reale contenuto di questa definizione, nel caso di alcuni delitti di criminalità organizzata, da un punto di vista fattuale viene demandata alla giurisprudenza, che finisce per orientare le proprie decisioni non in direzione della condotta, ma in direzione dell'autore.

§ 1.1 L'unità di rilevazione e di analisi

L'unità di rilevazione e di analisi è la sentenza penale con particolari caratteristiche che derivano dalla scelta della giurisprudenza. La popolazione di riferimento è costituita da tutte le sentenze emesse in ogni ordine e grado di giudizio, divenute irrevocabili nel periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2006.

¹⁵Nella previsione dell'art. 648 c.p.p. sono irrevocabili le sentenze nei confronti delle quali non sia ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Sull'esecutività, quale espressione logica, conseguente e necessaria dell'irrevocabilità della sentenza cfr. B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, Giappichelli, Torino 2004, pp.38-42.

¹⁶G. Mosconi, *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell'esperienza italiana*, pp.65-91, R. Marra (a cura di), *Filosofia e Sociologia del diritto penale, atti del convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli, Torino 2006, p.85.

Preliminarmente, appare dunque opportuno richiamare le componenti che, giuridicamente, costituiscono il testo di una sentenza, la sua struttura normativamente obbligata ai sensi dell'art. 426 c.p.p. che recita testualmente: *1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.*

Le indicazioni che precedono hanno certamente contenuto estensibile alla generalità delle sentenze; pur considerando le non trascurabili differenze che possono manifestarsi a seconda del tipo di rito consentito per il giudizio che ha determinato e preceduto la sentenza e delle quali ci occuperemo in seguito¹⁷. Questo riferimento normativo¹⁷ costituisce la base da cui si è partiti per formulare uno schema di rilevazione capace di produrre informazioni da utilizzare nell'analisi¹⁸.

Il primo passo è stato quello di definire l'ambito della giurisprudenza oggetto di analisi. Il titolo della tesi riassume il riferimento fondamentale di questo lavoro. Il comma 3 bis dell'articolo 51 del codice di rito attribuisce la competenza d'indagine alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), sui delitti di: associazione per delinquere di tipo mafioso (416 bis c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.); contrabbando di tabacchi lavorati esteri – T.l.e. - (291 *quater*, DPR n. 43/73), traffico di stupefacenti (74, DPR 309/90); riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (600, 601 e 602 c.p.) e associazione per delinquere finalizzata alla loro consumazione (416, co. 6 c.p.)¹⁹. La competenza a giudicare, sugli stessi reati, ricade sugli uffici del Tribunale del Circondario²⁰.

¹⁷Con la riforma del Codice di procedura penale, avvenuta nel 1989, sono state inserite tre alternative al classico procedimento penale celebrato con rito ordinario: giudizio direttissimo; abbreviato -che può essere semplice o condizionato, caso in cui, invece, la richiesta dell'imputato è subordinata all'ammissione di integrazione probatoria, ulteriori elementi o l'esame di testi a discolta, utile alla decisione da parte del giudice; pena concordata tra le parti; un approfondimento nel capitolo successivo.

¹⁸Cfr. A. Bruschi, *Metodologia delle scienze sociali*, B. Mondadori, Milano 1999, p. 48.

¹⁹comma inserito dall'art. 3 del d.l. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con la legge 20 gennaio 1992, n. 8, intitolato "coordinamento delle indagini nei processi di criminalità organizzata" le funzioni attribuite ordinariamente – come previsto nel comma 1 lettera a - sia nella fase delle indagini preliminari sia nei

L'introduzione del comma 3 bis nel nostro ordinamento ha, quindi, disciplinato legislativamente, ed ulteriormente accentuato, una tendenza alla centralizzazione ed al coordinamento delle indagini avviato come prassi dal pool antimafia nei primi anni '80. Per un verso, questo è avvenuto affidando alle Direzioni Distrettuali Antimafia le competenze di coordinamento investigativo e l'istruzione dei procedimenti penali sui fenomeni di criminalità organizzata, inglobando anche fenomeni che non hanno le stesse caratteristiche²¹; per un altro, includendo progressivamente altre fattispecie di reato ed ampliando di fatto l'oggetto di tale competenza²².

Questa vicenda si riflette immediatamente sull'individuazione dell'ambito dell'unità di analisi da prendere in considerazione in una possibile ricerca empirica sulla giurisprudenza che abbia per oggetto reati di criminalità organizzata di tipo mafioso. Deve, inoltre, rilevarsi che al catalogo di reati previsti dall'art. 51, co 3 bis c.p.p. si legano i "reati connessi"²³ - riciclaggio, omicidio, estorsione, rivelazione di segreto d'ufficio, turbativa degli incanti, in particolare- che costituiscono una fascia di condotte penalmente rilevanti, con un considerevole peso nelle singole vicende processuali e che, in certo senso, impedisce di

procedimenti di primo grado, ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente sono attribuite, invece, all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Lo stesso decreto legge istituì la Direzione Nazionale Antimafia e le 26 Direzioni Distrettuali.

²⁰Il distretto di Corte di Appello ricomprende al proprio interno il circondario del capoluogo in cui insiste la Corte di Appello, nel nostro caso essi sono quattro: Palermo, Catania, Messina, e Caltanissetta, e i rimanenti tribunali del singolo distretto. Nel caso di Catania, per esempio, i tribunali del Distretto sono quelli di Caltagirone, Modica, Ragusa, e Siracusa.

²¹Come nel caso della 'ndrangheta e della camorra. Su queste specifiche forme di criminalità cfr. A. Nicaso, N. Gratteri, *Fratelli di sangue, Pellegrini*, Cosenza 2006; A. Nicaso, *'ndrangheta, le radici dell'odio*, Aliberti, R. Emilia 2007; Id. *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Mondadori, Milano 2009. Sostiene che si tratti di un unico fenomeno con manifestazioni diverse E. Cicone *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubettino, Soveria Mannelli 2008. Sulla camorra, soprattutto le vicende del suo sviluppo post terremoto dell'Irpinia, cfr. I. Sales, M. Ravveduto, *Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2008.

²²Si tratta di un processo di «inglobamento» in rapida accelerazione in questi ultimi anni; dalla L. n. 92 del 2001, che ha inserito nel DPR, n. 43 del '73 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra gli altri, l'art. 291 *quater* "associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri", alla Legge n. 228/2003, ("Misure contro la tratta di persone") che ha modificato gli artt. 600 c.p. "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 601 c.p. "tratta di persone" e 602 c.p. "acquisto e alienazione di schiavi" ed aggiunto all'art. 416 c.p. ("associazione per delinquere") il comma 6 aumentando le pene dell'associazione criminale se essa è diretta a commettere questi tre particolari delitti (600-601-602 c.p.), sino alla l. 125 del 2008, che, oltre ad inasprire le pene, indica l'attribuzione di competenza alle procure distrettuali anche del reato di frode informatica ed attribuisce ai 26 Procuratori distrettuali la possibilità, in via esclusiva, di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nell'intero distretto di C. di Appello. Da ultimo, con la legge n. 136, del 13 agosto 2010, è stato inserito lo smaltimento illegale di rifiuti.

²³Quelli che i giuristi e la dottrina definiscono «reati fine», funzionali alla realizzazione dei reati presupposti, appunto quelli come il 416, co 6, e 416 bis c.p. Reati come quello associativo di tipo mafioso, il cui scopo è, come da codice di rito, arricchirsi si realizzano attraverso il compimento di altri reati il cui fine è quello di permettere il raggiungimento dell'obiettivo che l'associazione si propone; ad esempio l'estorsione come fine attraverso cui realizzare lo scopo associativo dell'illecito arricchimento.

isolare in modo netto questa popolazione dal resto della giurisprudenza penale ordinaria e che rende difficoltosa, allo stato attuale, la raccolta delle sentenze relative a quei procedimenti²⁴.

L'art. 51, co. 3 bis c.p.p. è diventato, inoltre, il principale riferimento per la costruzione delle statistiche giudiziarie sui procedimenti penali per queste categorie di delitti. La progressiva espansione della sfera di competenze, dovuta all'inclusione di sempre differenti fattispecie di reato nel suo catalogo, incide negativamente sui dati che le statistiche Istat individuano (persone, procedimenti e tipo di reato). Infatti, il variare del regime di competenza e delle diverse configurazioni criminose che tali competenze realizzano definisce popolazioni non omogenee e rende problematica la lettura dei trend temporali.

§ 1.2 Alcune considerazioni di metodo: finalità e problematicità delle rilevazioni statistiche in campo giudiziario

La descrizione “ufficiale” dell'andamento della criminalità in Italia si basa su due fonti principali: le comunicazioni di notizie di reato inviate dalle forze di polizia all'Autorità giudiziaria sulla base delle denunce delle vittime e/o dei reati alla cui conoscenza siano pervenute le prime di loro iniziativa (statistiche sulla delittuosità); i reati per cui l'Autorità giudiziaria abbia iniziato l'azione penale (statistiche sulla criminalità). Non tutte le comunicazioni di reato determineranno l'avvio dell'azione penale e l'autorità giudiziaria riterrà una certa percentuale di esse meglio aderenti ad altre fattispecie penali²⁵; per ciascuna fattispecie penale, quindi, le statistiche sulla criminalità riportano, in generale, valori inferiori alle corrispondenti statistiche sulla delittuosità. Le statistiche giudiziarie hanno, tra i loro fini, la concettualizzazione, la classificazione e la misurazione di fenomeni collettivi che derivano dalle condotte regolate dal diritto, o scaturiscono da prassi applicative delle norme giuridiche²⁶.

Dal punto di vista sociologico, invece, le statistiche sulla criminalità sono rilevanti principalmente per due aspetti: il primo, incentrato sull'elaborazione di quadri informativi della realtà sociale – ottenuti attraverso l'analisi dei fattori di litigiosità e delittuosità - su cui

²⁴In questa ricerca si è rivelato opportuno controllare direttamente le pandette relative alle vicende di alcuni procedimenti penali incardinati soprattutto in Corte di assise di Appello, in cui la rubrica del delitto per il quale era presente l'informazione faceva riferimento esclusivamente all'omicidio, ma nulla diceva sul fatto che tale processo riguardasse un omicidio per ragioni di mafia o commesso per favorire o con il metodo delle organizzazioni mafiose, come, invece, emergeva dalla rubrica dei reati per i quali si procedeva al dibattimento processuale.

²⁵Ad esempio, un reato valutato dalle forze di polizia come sequestro di persona può essere qualificato, viste le modalità, come violenza privata dall'ufficio del Pubblico Ministero all'atto dell'iscrizione nel Registro notizie di Reato.

²⁶M. V. Tomaselli, *Statistica giudiziaria e qualità dei dati*, «Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica» vol. LV, n. 4, ottobre-dicembre, Roma 2001, pp. 189-200.

incide anche l'eventuale adozione di riforme legislative e/o politiche d'intervento tese a contrastarli, in uno spazio determinato storicamente e temporalmente in cui la stessa realtà sociale si manifesta e si costituisce; il secondo, attento al tipo e al livello di interazione tra sistema e problemi della «macchina giustizia» rispetto allo sviluppo e alle problematiche del tessuto socio-economico in cui tale apparato opera. D'altra parte, le statistiche giudiziarie raccolte dal Sistema Statistico Nazionale non esauriscono i delitti consumati e/o tentati, a causa della presenza di reati non denunciati - il c.d. «numero oscuro dei delitti»²⁷ che neanche le indagini di vittimizzazione riescono a qualificare e quantificare in un tentativo peraltro ancora debole metodologicamente, e non risolutivo²⁸.

Tale percentuale si riduce notevolmente nel caso di delitti gravi o percepiti come tali in un dato momento storico, quali sono, in Italia, quelli tentati o consumati dalle associazioni per delinquere, in particolare di tipo mafioso²⁹. Due decenni di continua ridefinizione del contenuto degli articoli del codice di rito accompagnate da modifiche normative e organizzative hanno permesso di raccogliere una significativa mole di dati su queste organizzazioni riversati nella banca dati gestita sia a livello periferico sia centrale dalle D.D.A. e dalla D.N.A proprio in virtù della loro competenza d'indagine esclusiva³⁰.

Le strategie di *data-mining* adottate da queste magistrature inquirenti specializzate, però, sono orientate a consolidare una capacità di analisi finalizzata alla prevenzione e repressione di specifici fatti delittuosi, anche se non mancano specifiche raccolte di dati sui procedimenti

²⁷M. Barbagli, U. Gatti (a cura di), *La Criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 205-212. *Id.* (a cura di), *Rapporto sulla Criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 9-45.

²⁸Istat, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istat, Roma 1999. *Id.*, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istat, Roma 2004. Le indagini di vittimizzazione riguardano esclusivamente la rilevazione di reati di cui la vittima ha una conoscenza diretta, lasciando insoluto il problema della rilevazione dei reati senza vittima (come il gioco d'azzardo) o vittima anonima (come alcuni tipi di reati ambientali). Forti limiti presentano, inoltre, sul piano metodologico. Si tratta di indagini eseguite con il sistema CATI su una popolazione di 60.000 persone, di età non inferiore a 14 anni, utilizzando un campione «casuale» a due stadi, scelto attraverso l'estrazione del nominativo dall'elenco telefonico Telecom (lista di selezione); le unità di campionamento sono i numeri telefonici che corrispondono alle famiglie; le unità di secondo stadio sono gli individui. Per riuscire ad ottenere 60 mila interviste sono stati contattati 106.989 numeri di telefono più volte, per un totale di 389.710 tentativi di contatto. La ricerca risente, quindi, di tutti i limiti tipici di questo tipo di rilevazioni: discutibile casualità, scarsa rappresentatività, sovra rappresentazione di alcune categorie di soggetti ne costituiscono i maggiori cfr. R. Di Gioia, *L'impatto della tecnica CATI sulla ricerca sociale. Un bilancio metodologico*, Tesi di Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali, Università di Firenze 2008, pp. 130-133.

²⁹Per un'analisi complessiva, di tipo penalistico, della criminalità organizzata cfr. S. Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano 2009³.

³⁰Il sistema è costituito da 26 banche dati distrettuali e dalla banca dati nazionale. Al 31 marzo 2010 erano stati inseriti 736.330 testi e 61.643 procedimenti penali. (fonte: Centro SIDDA Palermo).

penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso curate dal Ministero della Giustizia³¹.

Il contenuto informativo dell'analisi dei procedimenti ritenuti interessanti per il miglioramento dell'attività di contrasto del fenomeno, ad opera del sistema informatizzato (SIDDA) delle D.D.A. e del sistema informatizzato (SIDNA) della D.N.A che le coordina, da un lato, e le statistiche giudiziarie elaborate dal Ministero della Giustizia³², dall'altro, trascurano, però, la necessità del ricercatore di ottenere dati in grado di soddisfare esigenze euristiche sul fenomeno indagato che, per la natura dei dati disponibili, in ambedue i casi è descritto solo marginalmente³³. Ciò ha motivato l'avvio del progetto di ricerca indirizzato sia a descrivere quali conoscenze ulteriori fosse possibile acquisire attraverso l'analisi di un universo di sentenze irrevocabili, per quel gruppo di delitti, in un determinato periodo e in un circoscritto spazio, sia a sondare la possibilità di rendere la sentenza una fonte di dati sul processo da cui deriva.

§ 1.3 Le ragioni della selezione dell'oggetto

Le sentenze raccolte sono in massima parte sentenze che riguardano reati riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 416 bis c.p. relativo all'organizzazione per delinquere di tipo mafioso, a cui si aggiunge una teoria di reati collegati ad esso, e 74, DPR 309/90 che si riferisce, invece, al traffico di stupefacenti; questo per le seguenti ragioni: a) l'ambito territoriale indagato; b) l'ambito temporale prescelto; c) i mutamenti dell'oggetto d'interesse economico da parte delle organizzazioni criminali considerate³⁴.

³¹Nel 1998, in questa ottica, l'accordo tra Ministeri dell'Interno e della Giustizia ha istituito la figura dell'ispettore informatico - analista dell'informazione - ruolo ricoperto da appartenenti alle varie forze di polizia il cui compito è inventariare, analizzare ed inserire i dati, di qualche interesse investigativo e giudiziario, rintracciati negli atti a disposizione della autorità giudiziaria, ma dal 1985 il Ministero della Giustizia cura la raccolta di dati sulla criminalità mafiosa. Per una disamina approfondita sul tema della natura delle statistiche criminali in Italia si rinvia a

³²Il contenuto informativo delle statistiche elaborate al Ministro della Giustizia è legato più a obiettivi di monitoraggio dell'efficienza e della produttività degli uffici giudiziari che a finalità analitico-esplicative in senso sociologico o criminologico.

³³Il d.l. 322/1989, sul decentramento della funzione statistica, ha trasferito la titolarità delle rilevazioni sul movimento dei procedimenti civili e penali dall'ISTAT al Ministero della Giustizia; la rilevazioni statistica dei procedimenti penali è iniziata nel 1999. La collaborazione tra ISTAT e Ministero della Giustizia, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, ha dato vita ad una banca dati web dedicata alla diffusione delle statistiche giudiziarie denominata «sistema informativo territoriale sulla giustizia»; una raccolta organica ed integrata di dati statistici sia sugli aspetti processuali amministrativi, volti a misurare la produttività degli organi giudiziari, sia sui caratteri salienti degli imputati nei procedimenti penali (sesso, età, nazionalità, tipo di delitti per i quali sono stati giudicati).

³⁴Sull'importanza nella fase di progettazione della ricerca sia dell'ambito spaziale, sia dell'ambito temporale, cfr. A Bruschi, *Metodologia della ricerca sociale*, Laterza, Roma-Bari 2005. p. 30.

a) L'ambito territoriale

Trattandosi della Sicilia, la questione del crimine organizzato rimanda, gioco forza, alla presenza e all'operato dell'organizzazione criminale di tipo mafioso nelle sue varie declinazioni, ma non va trascurato il dato significativo della presenza di semplici associazioni per delinquere finalizzate al traffico degli stupefacenti. Il fatto che la ricerca si sia orientata verso l'esame di sentenze pronunciate nella prima metà degli anni duemila ha certamente influenzato il tipo di sentenze acquisite, o perché alcuni reati erano stati inseriti tra quelli di competenza ex art. 51, co. 3 bis c.p.p. da pochi anni (è il caso della tratta di persone, la riduzione in schiavitù, la vendita o alienazione di schiavi e l'associazione per delinquere costituita per uno di questi scopi), o perché alcune pratiche penalmente rilevanti erano divenute, almeno per un certo tipo di organizzazioni criminali in altrettanto specifiche aree del nostro Stato, non più remunerative (come il sequestro di persona a scopo di estorsione, che riguarda solo tre sentenze, di cui solo una si riferisce ad un sequestro di chiara matrice mafiosa avvenuto, peraltro, negli anni '80), oppure avevano lasciato il posto, quasi fosse un'innovazione di prodotto, ad altri beni di consumo illegale (il caso del contrabbando di tabacchi lavorati esteri) immessi sul mercato illegale servendosi degli stessi meccanismi e degli stessi appoggi, come è accaduto per gli stupefacenti.

b) L'ambito temporale

La scelta di analizzare l'universo delle sentenze emesse tra il 2000 e il 2006 è stata dettata da tre ordini di motivi. Il primo, di natura tecnica, tiene conto: delle modifiche alla normativa sui collaboratori di giustizia avvenuta nel 2001 con l'introduzione nel nostro ordinamento della L. 45; dell'introduzione, con la legge n. 92 del 2001, dell'art. 291 *quater* relativo alla "associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"; dell'attuazione della riforma del "giusto processo"³⁵; dell'estensione, adottata nel 2003, del rito alternativo previsto dall'art. 438 c.p.p., -c.d. rito abbreviato- anche agli imputati di quei reati di criminalità organizzata ricompresi nel più volte citato art. 51 co 3 bis c.p.p.³⁶; della legge n.

³⁵Avvenuta con l'introduzione della legge n. 63/2001; nome che, a dispetto delle numerose polemiche che ha generato, deriva da alcune delle sentenze della stessa Corte costituzionale, che con il chiaro intento di adeguare il processo penale ai principi ai principi costituzionali, ha fatto più volte riferimento al concetto di "giusto processo" (ex *plurimis* Sent. C. Cost. n. 155/96, "[...] i parametri costituzionali che i giudici remittenti invocano convergono nel configurare quello che, in numerose occasioni, questa Corte ha indicato come il «giusto processo» voluto dalla Costituzione"; Sent. Cost. n. 131/96 in cui il Giudice delle leggi definisce il «giusto processo» come "[...] *la formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio [...]*").

³⁶La legge n. 134/2003, oltre ad aver esteso il beneficio della riduzione pari ad 1/3 della pena inflitta al condannato ha abrogato il comma della legge n. 14/99 che subordinava l'accesso al giudizio abbreviato al parere vincolante del PM. Il processo con rito abbreviato può essere semplice o condizionato, caso in cui , invece, la

228/2003, che ha modificato gli artt. 600, 601, e 602 c.p. ed ha aggiunto all'art. 416 c.p. il comma 6, aumentando le pene inflitte all'associazione criminale se essa è diretta a commettere questi tre particolari delitti.

L'arco temporale della ricerca, 2000-2006, include, infatti, un equivalente numero di anni a cavallo dello «spartiacque» rappresentato dall'estensione del rito abbreviato ex art. 438 c.p.p., ma anche un sufficiente arco di tempo per comprendere effetti e rilevanza delle altre modifiche a cui si è accennato, rendendo possibile una prima valutazione del valore di questa estensione e delle altre modifiche su base regionale, e nell'ambito dell'analisi delle sentenze in nostro possesso, anche l'individuazione di alcune costanti socioeconomiche ascrivibili agli imputati che possano in qualche modo ricollegarsi alle loro scelte processuali.

Il secondo motivo, di natura strettamente temporale, tiene conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi delle sentenze che sono state acquisite che è stato condizionato dallo *stato dell'organizzazione giudiziaria*. Con tale definizione intendiamo riferirci in questo caso ad una condizione deficitaria dell'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria. L'inesistenza di un archivio centralizzato ed informatizzato delle sentenze emesse nei singoli distretti di Corte di Appello, o anche nei singoli uffici giudiziari, ha determinato il reperimento delle singole sentenze in ciascuna delle cancellerie.

Il terzo motivo, di natura economica, si riferisce al fatto che «Il disegno [della ricerca] non è solo in funzione di ciò che il ricercatore vuole fare e stima scientificamente razionale fare, ma anche di ciò che *può* fare in termini di risorse»³⁷; pertanto, si è tenuto conto del fatto che il prezzo di ogni singola copia integrale delle sentenze che interessavano è determinato dai diritti di cancelleria e comporta dei significativi costi economici³⁸, ai quali si devono aggiungere: quelli sopportati per raggiungere le singole sedi giudiziarie; la materiale ricerca delle sentenze; la successiva fotocopiatura degli originali; la scansione di ogni foglio così da ottenere un formato digitale delle singole sentenze reperite e consentire una consultazione più agevole ed un trattamento del contenuto. Tutto ciò in presenza di un vincolo di bilancio rappresentato dagli esigui fondi di ricerca disponibili.

richiesta dell'imputato è subordinata all'ammissione di integrazione probatoria utile alla decisione da parte del giudice nuovi od ulteriori elementi o l'esame di testi a discolorpa. Il medesimo testo ha consentito anche per questo genere di delitti, art. 444, co. 1 bis, c.p.p. l'accesso al rito alternativo della pena concordata tra le parti, il c.d. "patteggiamento", purché la pena detentiva non superi i due anni, comprensiva di pena pecuniaria.

³⁷A. Bruschi, *Metodologia della ricerca sociale*, op. cit., p. 31.

³⁸La materia dei diritti di copia è regolata dal DPR 30 maggio 2002, nr. 115 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- Parte IX, capo II, artt. 267-268-269-, e dall'articolo 116, co. 1, c.p.p.

c) I mutamenti dell'oggetto d'interesse economico

I mutamenti dell'oggetto d'interesse economico da parte delle organizzazioni criminali considerate, in alcuni casi sono fine e causa della loro stessa esistenza, come accade per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, o uno dei principali elementi di cambiamento del loro stesso agire; è questo il caso dell'associazione per delinquere di tipo mafioso Cosa nostra, o di quella forma di pseudo concorrenza criminale che fa riferimento all'appellativo di *stidda*, che opera nell'area del nisseno e dell'agrigentino (in quest'ultima area esistevano ed operavano, originariamente, organizzazioni con diversa denominazione -i *paracchi*- solo successivamente ricompresi nella *stidda* stessa). Le organizzazioni criminali ridefiniscono i propri orientamenti sulla base di due criteri principali: il primo relativo al rapporto rischio beneficio; l'altro, legato al rendimento economico. Nel primo caso, una politica criminale che orienti l'attività delle agenzie di controllo del crimine verso alcune categorie di delitti (il sequestro di persona), o renda leciti mercati illeciti (il caso dell'alcool) può determinare un aumento dei costi potenziali o, nel secondo caso, una caduta dei profitti sino a rendere antieconomico quel tipo di attività. Queste ridefinizioni normative incidono, inoltre, sull'orientamento degli interessi delle organizzazioni criminali verso nuovi mercati, non solo illegali³⁹.

Su questo secondo versante, le organizzazioni criminali, di tipo mafioso in particolare, tendono a creare le condizioni per ricavare rendite dal loro operare nei mercati legali, in cui peraltro non mancano transazioni di tipo illegale come gli accordi di tipo collusivo grazie ai quali le imprese regolano quantità e prezzo dei beni e servizi che offrono al mercato, in cui l'organizzazione criminale svolge il ruolo di agente di stabilità attraverso la minaccia o l'uso della violenza nei confronti delle imprese che violano l'accordo collusivo. Un esempio di questo tipo è rintracciabile negli accordi per il controllo degli appalti pubblici tra l'organizzazione criminale e componenti della pubblica amministrazione. Questi effetti di regolazione si possono estendere, a seconda delle convenienze, ad una pluralità di settori anche su richiesta delle stesse imprese che operano sul mercato; ad esempio, potrà impedire l'ingresso di nuove imprese o l'aumento del costo dei servizi.

§ 1.4 L'individuazione delle sentenze e l'analisi preliminare di un loro campione.

Il terzo passo è stato, tenuto conto dell'ambito temporale (2000-2006), l'individuazione delle sentenze: la rilevazione dei loro dati identificativi e gli archivi che le custodivano. Per

³⁹Per un'articolata sintesi sul tema cfr. G. Fiorentini, *L'economia illegale e le politiche della deterrenza*, pp. 95-112, S. Zamagni (a cura di), *Globalizzare l'economia*, ECP, San Domenico di Fiesole (FI) 1995.

prima cosa si è richiesta l'interrogazione del RE.GE. di ciascuno degli uffici giudiziari interessati dalla ricerca⁴⁰. Sulla base dei dati ottenuti via via è stato predisposto un elenco progressivo dei codici numerici che identificavano tutte le sentenze teoricamente aderenti ai parametri fissati dalla ricerca. Si tratta di una popolazione, di cui è stata fatta l'enumerazione completa, pari a 1.100 sentenze passate in giudicato, emesse in Sicilia, in ogni ordine e grado di giudizio, in riferimento all'art. 51, co. 3 bis c.p.p.

Al fine di anticipare i tempi della raccolta materiale della totalità delle sentenze individuate è stata avviata un'analisi preliminare sottoponendo la lista dei codici identificativi delle sentenze ad un campionamento sistematico.

Predisposto, quindi, un elenco di tutti i numeri identificativi delle stesse, ordinate per distretto di Corte di Appello e grado di giudizio (prima, le sentenze emesse dal GUP nel distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, poi, quelle emesse da quello di Catania, Messina e Palermo e così di seguito per i Tribunali, le Corti di Appello e loro sezioni specializzate - Tribunali e Corti di Assise) lo stesso, a sua volta, è stato diviso in tanti intervalli consecutivi di uguale ampiezza (il numero di sentenze in ciascuno dei segmenti uguali in cui si divide l'elenco è detto passo), da cui estrarre casualmente un numero pari o inferiore al passo, così che tutte le sentenze che avessero occupato quella posizione entro i vari intervalli sarebbero entrate nel campione.

La decisione di procedere ad un campionamento sistematico è stata dettata principalmente da due ordini di fattori. Un primo ordine è che nel nostro caso la popolazione campionata presentava due specificità: un alto numero di sentenze emesse dall'Ufficio del G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Palermo e la presenza di un numero molto basso di sentenze emesse nei tribunali dei Distretti; per questo motivo la popolazione è stata suddivisa in 220 intervalli consecutivi ed un conseguente "passo" compreso tra uno e cinque. In questo modo si è cercato di garantire sia la pari probabilità a priori di tutte le sentenze di entrare nel campione, sia, oltre alla casualità, anche una limitata ma reale rappresentatività rispetto alla proprietà "grado di giudizio"⁴¹. Ogni grado di giudizio avrà, infatti: «[...]un numero di estratti pari alla sua

⁴⁰Si tratta dell'applicativo informatico del Registro Generale Notizie di Reato, noto come RE.GE. Questo sistema è in via di sostituzione dal febbraio 2009; il nuovo applicativo, denominato S.C.I.P. sigla che sta per Sistema Informativo della Cognizione Penale, sta creando, però, non pochi problemi ai due uffici Giudiziari che sono stati individuati dal ministero come strutture pilota: Palermo e Napoli. Gli uffici giudiziari interessati alla ricerca sono stati 19.

⁴¹Un concetto di grado capace di assumere stati intermedi ricompresi tra gli estremi «assenza» e «pienezza» cfr. A. Marradi, *Casuale e rappresentativo: ma cosa vuol dire?* pp. 9-52. in P. Ceri (a cura di), *La politica e i sondaggi*; Rosenberg & Sellier, Torino 1997. *id.* R. Pavsic, M.C. Pitrone (a cura di), *Metodologia delle Scienze sociali*, Il Mulino, Bologna 2007. pp. 95-104.

quota, più o meno una frazione di unità[...]»⁴². Un secondo ordine di fattori è rappresentato dalla consapevolezza che tra la richiesta delle copie integrali di tutte le sentenze e la loro materiale disponibilità sarebbe intercorso un notevole lasso di tempo. Un campione limitatamente, ma realmente, rappresentativo avrebbe costituito, quindi, un elemento essenziale per la costruzione e la sperimentazione di un *codebook* capace di consentire la successiva analisi di tutte le sentenze raccolte. Le 220 sentenze integrali, selezionate a seguito della procedura descritta, sono state raccolte nei quattro mesi successivi. Per l'analisi dei dati è stata utilizzata una matrice costruita servendosi del programma SPSS16 (*Statistical Package for Social Sciences*) successivamente completata con l'inserimento delle restanti 501 sentenze integrali.

§ 1.5.1 La rilevanza dell'integralità delle sentenze

In generale, riprendendo il contenuto dell'art. 426 c.p.p. (*infra p. 3*), le sentenze presentano un corpo a struttura tripartita: l'intestazione, che riporta le indicazioni sul Giudice che ha emesso la sentenza, le parti che sono coinvolte a vario titolo – accusa, imputati, difesa di questi ultimi ed eventuali parti civili in rappresentanza delle parti offese- e la rubrica dei capi d'imputazione per i quali il processo si è svolto; la motivazione, in cui sono esposti i motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata⁴³; il dispositivo, che riepiloga la decisione e chiude la sequenza. Si deve aggiungere una quarta parte, che segue al deposito della sentenza e alla sua notifica agli interessati, quella relativa alle annotazioni che riportano tutti gli eventi successivi alla notifica, in particolare: l'eventuale impugnazione; i suoi esiti; la data di irrevocabilità della sentenza per ciascun imputato.

Queste sommarie indicazioni spiegano la necessità di acquisire le sentenze nella loro versione integrale, la sola in grado di consentire la comprensione di quale sia stato il contesto nel quale si è consumato il reato, quindi quale sia stata la ricostruzione della fattispecie empirica riprodotta nel corpo della sentenza, nella parte in cui si esamina la questione in punto di fatto; quale sia il numero di imputati che abbiano rinunciato o viceversa deciso di

⁴²*Ivi*, p. 50.

⁴³Il codice di rito (art. 544 co. 1 c.p.p.) prevede quattro diverse ipotesi di aggregazione della motivazione al dispositivo. In particolare, la motivazione: 1) può essere *contestuale* al dispositivo, come espresso nel primo comma; 2) può essere differita nei limiti di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, “qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata in camera di consiglio”, come espresso nel comma secondo; 3) può essere ancora differita nel limite di un termine più lungo, “non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia”, quando la stesura è particolarmente complessa per il numero delle parti, o per il numero e la gravità delle imputazioni, come previsto nel comma terzo; e infine 4) può essere frazionata nelle ipotesi di condanna per reati di particolare gravità nei confronti di più imputati, “accordando precedenza alla motivazione di condanna degli imputati in stadio di custodia cautelare”, secondo disposizione del comma 3-bis. D. Siracusano, G. Tranchina, E Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano 2007, p. 233.

sottoporsi ad un grado successivo di giudizio; chi, tra le parti legittimate a farlo, abbia proposto appello; quanto tempo sia trascorso tra l'impugnazione della sentenza e la decisione del giudice competente. Inoltre, se è vero che la sentenza può definirsi una decisione di tipo istituzionalizzato, allora per ricostruire il processo attraverso il quale il giudice è giunto alla decisione e conoscere quale tipo di rapporto si sia instaurato tra essa e i suoi riferimenti giurisprudenziali, il solo dispositivo di pronuncia della sentenza privato della motivazione, cioè del processo di giustificazione razionale e coerente che precede ed accompagna la decisione, non sarebbe stato sufficiente⁴⁴.

§ 1.6 I dati RE.GE.

Il quarto passo è stato la raccolta materiale delle sentenze per la costruzione del campione. In realtà, dopo la preparazione di cui si è detto in precedenza, questa fase di raccolta del campione ha evidenziato alcuni problemi. I dati RE.GE. hanno rivelato un certo grado d'imprecisione, e vari uffici hanno avuto problemi nel fornire le sentenze richieste oppure hanno interpretato autonomamente le richieste avanzate.

In particolare: A) presenza di sentenze per reati che non fanno parte di quelli presi in esame; 1) per mancata registrazione da parte delle cancellerie della derubricazione, in sede di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero oppure di emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del GUP; 2) interpretazione autonoma delle Cancellerie dei Tribunali del Distretto del contenuto delle richieste avanzate dal ricercatore. B) Assenza, o limitazione della ricerca nei RE.GE. dalla C. di Appello dovute: 1) al fatto che procedimenti penali conclusi in primo grado sono stati appellati e alcune posizioni sono state stralciate dal procedimento originario, così che ai c.d. procedimenti stralcio sono stati assegnati numeri di registro differenti da quello originario rendendo complesso il loro rintraccio; 2) alla mancata informatizzazione di alcuni Uffici per cui le sentenze emesse non erano presenti nella lista.

A Le sentenze non pertinenti

La maggiore percentuale delle sentenze di questo tipo è rappresentata da quelle emesse per reati relativi agli stupefacenti (oltre il 90%), si tratta di procedimenti i cui imputati erano stati originariamente iscritti nel Registro Generale Notizie di Reato come partecipi e/o organizzatori di un traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 che rientra tra i reati previsti

⁴⁴Il rapporto a cui ci si riferisce riguarda sia i riferimenti alle altre sentenze di merito emesse nei Distretti presi in considerazione, sia quelle di legittimità emesse dalla Corte di Cassazione. Tale rapporto può essere sia di osservanza sia di contestazione motivata da parte del giudice estensore della sentenza di merito.

dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p., ma le cui posizioni sono state derubricate nel meno grave reato previsto dall'art. 73 dello stesso decreto, senza che ciò fosse successivamente annotato nella maschera del RE.GE. Poiché tale evidenza è divenuta conoscibile solo *ex post*, nella fase di sistemazione e preparazione delle sentenze queste sono state eliminate dal campione e, naturalmente, dalla lista. Un secondo tipo di sentenze che rappresenta una minima percentuale (intorno al 2%) è quella relativa ai procedimenti penali per reati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, usura ed estorsione che non erano previsti come singole fattispecie, indipendenti cioè dai reati presupposti che interessano la ricerca⁴⁵. Non sono mancate, inoltre, alcune sentenze riferite formalmente all'art. 416, co. 6 c.p. -reato di associazione per delinquere finalizzato alla tratta di persone, alla riduzione in schiavitù, introdotto nella nostra legislazione solo nel 2003- ma che in realtà, trattandosi di sentenze emesse tra il 2000 e il 2003 (2000-2003), riguardavano altro genere di reati. Ai fini della ricerca questo ha comportato una presenza fisica, ufficio per ufficio, all'atto dell'acquisizione delle sentenze in copia, per operare un controllo e una selezione preventiva tra casi pertinenti e non; l'eliminazione dalla lista di quelle già incamerate.

B Assenza, o limitazione della ricerca nei RE.GE. della C. di Appello

I problemi in questo caso sono stati, paradossalmente, maggiori là dove erano già stati individuati i numeri identificativi dei procedimenti penali conclusi con sentenza irrevocabile⁴⁶. I numeri facevano riferimento ai singoli imputati pertanto esistevano tanti procedimenti quante erano le persone imputate, ma nel caso di stralcio della loro posizione i procedimenti a loro carico venivano contrassegnati da un nuovo numero identificativo. Una prima strategia risolutiva è stata quella di fare riferimento al numero di registro che viene dato dal G.I.P. quando nei confronti degli indagati sia necessario compiere atti o attività che richiedano, a pena di nullità degli atti stessi, che la condizione di indagato sia ufficializzata (es. una perquisizione) o venga richiesta una misura cautelare personale e/o reale (es. l'arresto dell'indagato nel primo caso, il sequestro di beni e/o attività nel secondo); numero che da quel momento in poi resta legato al procedimento penale che si è avviato con questi atti formali. Purtroppo, però, la maggior parte dei procedimenti definiti in Appello erano sprovvisti di

⁴⁵Va detto per inciso, che lo stesso sistema informatico presenta un deficit informativo riferibile alla sua incapacità di definire il campo di ricerca del reato di riciclaggio così come ci si aspetterebbe che facesse; infatti, la voce riciclaggio non distingue qualità differenti dello stesso reato giungendo al paradosso di impedire una ricerca mirata sul riciclaggio di denaro e/o altre attività. Alla richiesta il sistema fornisce tutti i procedimenti formalmente aperti per riciclaggio mettendo assieme la punzonatura del telaio di un'autovettura e la trasformazione in denaro pulito fatta da un «colletto bianco».

⁴⁶Si tratta della Corte di Appello di Palermo, che in valore assoluto presenta la percentuale di sentenze più alta tra i quattro distretti.

questo numero (circa l'80%). Per i restanti si è proceduto con il prezioso ausilio delle cancellerie interrogando il RE.GE. della Corte di Appello con i singoli nominativi -recuperati attraverso una nuova interrogazione del RE.GE. Tribunale applicando un filtro che permettesse di estrarre i dati anagrafici degli imputati. In un caso (quello di Catania), la lista dei procedimenti di cui si conosceva l'esistenza risultava mancante di quelli eventualmente emessi in Corte di Appello ed in Corte di Assise di Appello. Risolto il primo problema con relativa facilità si è presentato in tutta la sua complessità quello della ricerca delle sentenze in Corte di Assise di Appello⁴⁷. Essa è stata eseguita manualmente attraverso il controllo delle pandette perché quell'ufficio non è informatizzato. Durante la ricerca si è evidenziato anche il fatto che trattandosi di omicidi, nella maggior parte dei casi non si menzionava nella rubrica il legame diretto (omicidio commesso da appartenenti all'associazione mafiosa), o indiretto (esecuzione con metodo o per favorire l'associazione mafiosa) con fatti di mafia. Solo la lettura dei capi d'imputazione delle singole sentenze e la conoscenza puntuale della Cancelleria hanno permesso l'individuazione e l'estrazione di copia di tutte quelle sentenze che interessavano la ricerca. Al termine di queste operazioni le sentenze utilizzabili sono divenute 721. La tabella 1 illustra la loro distribuzione a seconda del grado di giudizio, tipo di autorità emittente e rito con cui sono stati celebrati i processi.

Tab. 1 Autorità che ha emesso la sentenza per grado di giudizio e tipo di rito

| Grado di giudizio | Autorità che ha emesso la sentenza | Tipo di rito | | | Totale |
|----------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | Ordinario | Abbreviato | Patteggiamento | |
| I grado di giudizio | GUP | 0 | 147 | 117 | 264 |
| | Tribunale | 115 | 2 | 6 | 123 |
| | Corte d'Assise | 11 | 2 | 0 | 13 |
| II grado di giudizio | Corte d'Appello | 89 | 10 | 62 | 161 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 84 | 4 | 72 | 160 |
| | Totale | 299 | 165 | 257 | 721 |

2 Le dimensioni di analisi

Gli intenti cognitivi che hanno mosso la ricerca erano volti alla ricostruzione di quattro principali dimensioni analitiche. La prima si riferisce alla dimensione temporale che la sentenza riassume e ricostruisce. In questo ambito si è trattato di rilevare tutte le occorrenze testuali che permettessero di ricostruire le differenti scansioni temporali di ciascuna vicenda

⁴⁷La Corte di Appello etnea ha emesso nel periodo interessato dieci sentenze.

processuale e dunque la durata dei processi a cui le sentenze erano riferite. A questo fine gli item adoperati sono stati le date di iscrizione nel registro degli indagati, del rinvio a giudizio, dei vari gradi di giudizio e dell'acquisto del carattere di irrevocabilità della sentenza.

La seconda dimensione analitica riguarda, invece, la “forma giuridica” di questa temporalità, ossia le caratteristiche procedurali che essa aveva assunto, secondo quanto espresso dalla sentenza ed in riferimento al tipo di procedimento adottato (a questo fine gli item adoperati hanno rilevato l'eventuale emissione nei confronti degli imputati di provvedimenti cautelari di natura personale e/o reale, il tipo di giudizio, ordinario o alternativo, la presenza di eventuali parti civili, i capi d'imputazione, la loro eventuale modifica e/o integrazione, l'eventuale concessione di attenuanti speciali(ex Art. 8 L. 203/91, oppure artt. 73 e74, co. 7, DPR. 309/90); l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, l'esito del giudizio, l'eventuale condanna al risarcimento delle parti civili.

La terza e la quarta dimensione analitica, invece, fanno riferimento al modo in cui il processo e la sentenza hanno ricostruito le caratteristiche degli attori sociali coinvolti e le caratteristiche politico economiche del contesto nel quale si sono compiute le condotte oggetto della sentenza. Per raccogliere le eventuali informazioni disponibili sugli attori di cui tratta la sentenza si sono rilevate le eventuali informazioni sull'occupazione o professione dell'imputato e sulla sua condizione economica⁴⁸.

L'ultima dimensione è costituita dallo scenario di azione. Con tale dimensione si è inteso ricostruire le informazioni sull'ambito territoriale in cui si sono svolti i fatti oggetto del processo, l'eventuale ambito politico, amministrativo e istituzionale, coinvolto, il settore di attività economica interessato⁴⁹, il costo economico illegale esplicitamente sopportato⁵⁰, il tipo e la struttura societaria dell'impresa lesa⁵¹, il settore di attività⁵², la scala territoriale dell'impresa⁵³, la qualificazione empirica del regime di mercato in cui essa opera⁵⁴, il costo

⁴⁸Trattandosi dell'analisi de contenuto della sentenza è stato possibile risalire a questi comportamenti attraverso l'incrocio tra le variabili 29 -professione imputato- 32-tipo di attività/impresa strumentale- riferibile all'imputato, e 40 -costo illegale sopportato dall'impresa.

⁴⁹Tenuto conto del fatto che uno dei reati che viene contestato maggiormente sia quello previsto e punito dall'art. 629 c.p., come sottolineato da La Spina, *Mafia legalità debole e sviluppo del mezzogiorno*, il Mulino, Bologna 2006, il peculiare carattere dell'associazione mafiosa è il monopolio territorializzato della protezione illegale attraverso l'imposizione del «pizzo», p.49.

⁵⁰Abbiamo estrapolato, là dove presente, il costo sopportato a causa delle estorsioni di denaro, merci e/o servizi, assunzioni forzate di personale, acquisto forzato di merce e/o servizi da altre aziende.

⁵¹Sulla base dell'impianto concettuale abbiamo considerato le seguenti tipologie: Impresa Individuale, S.a.s., S.n.c., S.r.l., S.coop. a r.l., e S.p.a., oltre alle loro relative combinazioni.

⁵²Alla classica divisione tra settori: primario, secondario, e terziario; si è preferito aggiungere per distinguere il peso quella autonoma del settore edilizio

⁵³Considerando cinque categorie: comunale; Provinciale; Regionale; Nazionale, e Transnazionale.

⁵⁴Secondo la classica divisione per gradi, fatta dagli economisti, tra il massimo controllo della domanda ed il massimo controllo dell'offerta. Monopsonio, concorrenza perfetta, monopolistica, oligopolio, Monopolio.

economico affrontato dal singolo soggetto fisico/giuridico in termini di «pizzo»⁵⁵. Tale scenario ha una profondità temporale che si manifesta nello iato che separa la definitività dell'accertamento giudiziale, sancita dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile, dal momento in cui si sono svolti i fatti oggetto di tale accertamento. Questa distanza può risalire anche ad alcuni decenni. Il processo si assume l'onere di ricostruire questo scenario contestualizzando eventi e fatti che in esso hanno assunto rilevanza, al punto da essere richiamati nella sentenza come motivazioni o giustificazioni del giudizio stesso.

3. Gli strumenti di analisi: la scheda di rilevazione e il *codebook*

Come è stato anticipato in precedenza (*infra*, p. 6), uno degli scopi del campionamento era quello di rilevare nel corpo della sentenza le quattro dimensioni di cui si è detto avvalendosi di una metodologia di tipo ricostruttivo realizzata attraverso l'elaborazione di una scheda di rilevazione e di un *codebook*.

La scheda di rilevazione è lo strumento di indagine costruito per «interrogare» le sentenze prese in esame in questa ricerca – e le annotazioni in calce ad essa - in cui gli enunciati normativi, ordinati in categorie specifiche, delimitano i confini giuridici entro i quali seguire la traccia fondamentale della vicenda processuale. In questa vicenda entrano in gioco i ruoli dei soggetti partecipanti al procedimento, le diverse storie decisionali poste in essere da ciascuno di loro e anche la componente motivazionale, sia in relazione alle sequenze decisionali di cui consiste l'iter processuale, sia in relazione alla specifica ricostruzione di merito dei fatti che l'iter stesso costruisce ai fini della progressiva restrizione delle alternative decisionali rilevabili in ciascuna sentenza.

La scheda è strettamente legata al *codebook*, che rappresenta un sommario delle istruzioni utilizzate per convertire le informazioni ottenute dal testo di ogni sentenza in variabili che permettono di organizzare le informazioni stesse all'interno di una matrice di dati.

La preparazione di un *codebook* richiede la definizione e l'etichettamento di ogni variabile e l'assegnazione di un codice numerico ad ognuna delle possibili modalità. Tutto ciò consente di ricondurre ad una base di dati unitaria i vari elementi disponibili e di ridurre lo spettro di variabilità che li caratterizza⁵⁶.

⁵⁵Che si è stimato in differenti categorie suddivise sulla base di quanto pagato: da un minimo che arriva a 500 € fino ad oltre un 1000.000 di € oppure sulle percentuali richieste in base all'importo complessivo di un eventuale appalto che l'analisi è ricondotto ad una media del 2-3%.

⁵⁶Cfr. il metodo utilizzato in C. Pennisi, M.C. Agodi (a cura di), *Il diritto delle burocrazie, il welfare di cui non si parla*. Giuffrè, Milano 2001.

La scheda di rilevazione è stata propedeutica alla lettura delle sentenze e al riscontro di nuove informazioni utili alla completezza della ricerca. La ri-lettura delle sentenze, alla luce delle nuove variabili codificate, ha avuto come effetto la conseguente modifica del codebook, a cui sono state aggiunte le nuove variabili e/o modalità, o adattate (ricodificate) le originali secondo le esigenze della ricerca stessa. Si è giunti, così, alla versione definitiva del codebook in seguito a una serie di controlli relativi alla funzionalità dello strumento per verificare l'attendibilità e l'eshaustività delle variabili create. La scheda, prima, e il codebook, poi, risultano composti da 43 variabili che esplicitano il tipo di informazioni rilevabili per ogni sezione individuata.

La scheda di rilevazione è stata costruita immaginandone l'articolazione in cinque sezioni di rilevazione, corrispondenti, la prima, alle proprietà identificative della sentenza (codice del rilevatore; numero progressivo della sentenza stabilito dal rilevatore; numero reale assegnato dal ruolo di ciascun Ufficio giudicante - Numero del Registro Sentenza -, numero degli imputati - riportato singolarmente e per classi -, Autorità emittente, Distretto di Corte d'Appello), le altre quattro alle dimensioni analitiche di indagine individuate: dimensione temporale, dimensione procedurale, dimensione dell'attore e scenario politico-economico dell'azione.

La prima sezione permette sia una prima rappresentazione processuale del caso o dei casi di cui la sentenza costituisce una sintesi sia una prima ricostruzione delle modalità di avvio del procedimento (variabili 1 – 7).

La seconda sezione, corrispondente alla dimensione temporale, raccoglie i dati ricavabili dalle date dei registri presenti nella prima pagina di ogni sentenza, relativi all'anno in cui i soggetti sono stati iscritti nel registro degli indagati, all'anno del loro rinvio a giudizio, dei vari gradi di giudizio, all'anno di emissione della sentenza, e all'anno in cui la sentenza acquista carattere di definitività. Essa risulta informativa della rappresentazione processuale dei cosiddetti "tempi" del processo ed è orientata alla rilevazione delle differenze tra i tempi, più lunghi, che scandiscono l'intero iter procedimentale e quelli che scandiscono la fase centrale del processo (variabili 8 – 16).

La terza sezione, corrispondente alla dimensione procedurale, è orientata a una ricostruzione delle alternative decisionali effettivamente perseguite nell'iter processuale in relazione principalmente al rito prescelto, all'Autorità emittente, ai criteri di garanzia relativi all'eventuale uso di misure di sicurezza e agli esiti effettivamente prodotti dal processo (variabili 17-29). In particolare: quale è stato il tipo di rito scelto – se ordinario o alternativo -, l'eventuale presenza e il tipo di entità che si costituiscono quali parti civili, l'attore che ha

proposto appello per le sentenze giunte al secondo grado di giudizio, i capi d'imputazione con eventuali modifiche e/o integrazioni, se sussistono o meno le condizioni per la concessione di attenuanti speciali (Art. 8 L. 203/91, oppure art. 73 co 7, e 74, co. 7 DPR. 309/90), l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, la disposizione del risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, l'esito del giudizio con la eventuale condanna/assoluzione o esito diverso dalla condanna/assoluzione – prescrizione, incompetenza territoriale, esistenza di precedente giudicato, morte del reo, depenalizzazione del reato, improcedibilità ex art. 129 c.p.p.

La quarta sezione, corrispondente alla dimensione dell'attore, fa riferimento alla rappresentazione processuale, là dove il documento abbia riportato informazioni, delle caratteristiche degli attori coinvolti, del loro status e dei “legami” ricostruibili con il territorio in termini di appartenenza all'organizzazione criminale (professione degli imputati; area geografica di appartenenza o l'inserimento in una specifica famiglia mafiosa -variabili 30 - 31).

La quinta sezione, corrispondente alla dimensione dello Scenario d'Azione, è finalizzata alla ricostruzione dell'ambito politico ed economico in cui si sono svolti i fatti oggetto della sentenza (livello territoriale d'interesse della partecipazione politico istituzionale, presenza e tipo - ragione sociale - di attività/impresa strumentale utilizzata a fini illeciti, tipo di attività illecita, settori di infiltrazione - variabili 32 – 43). Essa ha lo scopo, da un lato, di dare evidenza alla profondità di questo scenario in cui si muovono diversi attori. Per quel che riguarda quelli politici, l'intento è rilevare la presenza di soggetti che occupano cariche all'interno di enti e amministrazioni elettivi e che con il loro agire determinino o abbiano determinato l'orientamento delle attività di quegli enti in favore delle organizzazioni criminali di riferimento; quindi non è l'azione del singolo ad interessare, ma soprattutto quello dei soggetti istituzionali, poiché l'agire politico e quello economico in certi frangenti si intrecciano indistricabilmente e spesso le associazioni mafiose costruiscono la loro rete di relazioni attraverso o al fine di dare corso ad interventi illeciti nei settori produttivi leciti sfruttando quella risorsa maggiormente disponibile in certe aree del Meridione: i finanziamenti pubblici per appalti di infrastrutture; in cui l'elemento politico-istituzionale e quello economico. La sentenza è in grado di restituire queste informazioni sia sul tipo di appalti sia sul loro importo, sia sul tipo d'impresa strumentale adatta per ottenere il risultato dell'accaparramento di queste risorse, sia sull'eventuale coinvolgimento di istituzioni o enti. Già questo potrebbe configurarsi come un costo dell'illegalità, ma esiste anche la faccia più conosciuta dei costi spalmati collettivamente delle estorsioni, e quindi dei costi, a cui devono

fare fronte le imprese che operano in territori che presentano fenomeni criminali di tipo mafioso. Anche in questo caso le sentenze offrono un panorama, non esaustivo, di quali soggetti giuridici siano maggiormente esposti a queste forme di violenza e la possibilità di dare corso ad una stima dei costi giudizialmente accertati mediante analisi di una base omogenea di dati. Le ultime due variabili di questa sezione (44-45) si riferiscono, invece, all'acquisizione del dato di irrevocabilità della sentenza, del percorso eventualmente seguito dalla stessa una volta che sia stata pronunciata. Si è voluto registrare l'eventuale ricorso in appello, e gli autori, rispetto alla sentenza di merito nonché il successivo ricorso per Cassazione.

Per quanto riguarda il *codebook*, possiamo definire questo strumento in prima approssimazione come uno «[...]schema di rilevazione [...] completamente strutturato [...] di categorie linguistiche [...]»⁵⁷ alla cui strutturazione si è giunti per gradi ed attraverso i quali si è affinata la costruzione delle variabili in modo da ottenere una registrazione protocollare «che contiene solo ciò che propriamente costituisce l'evidenza empirica di un asserto scientifico»⁵⁸. Le variabili in oggetto hanno per lo più natura classificatoria, una minoranza ha natura dicotomica. Il suo utilizzo è avvenuto nell'ambito di un sistema di ricerca documentale che in termini metodologici riguarda documenti di «certificazione»⁵⁹. E' stato necessario che il disegno della ricerca, e dunque l'individuazione delle variabili che definiscono la matrice dati, fosse progressivamente costruito affinando il metodo di lettura delle sentenze, man mano che si acquisiva chiarezza di intenti analitici e padronanza del materiale testuale di cui si disponeva in modo da perfezionare la scheda di rilevazione, da cui si è generato il *codebook*.

Questo ha comportato una continua ridefinizione del *codebook* «[...] l'insieme delle istruzioni necessarie ad attribuire i codici alle informazioni e trasformarle nei dati che saranno organizzati in matrice [...]»⁶⁰e, al di là dell'arricchimento semantico, ha perseguito quale finalità principale il consolidamento della matrice dei dati facendo propria la convinzione, lo ripetiamo, che il *codebook* «[...] poiché si tratta del risultato finale del processo di operativizzazione, per quanto riguarda il trattamento delle informazioni, dovrebbe essere

⁵⁷A. Bruschi, *Metodologia delle scienze sociali*, op. cit. p. 327.

⁵⁸*Ivi*, p. 333.

⁵⁹*Ivi*, p. 492.

⁶⁰A. Vardanega, *Dall'organizzazione delle informazioni alla matrice dei dati*, L. Cannavò, L. Frudà (a cura di), *Ricerca Sociale*, Carocci, Roma 2007, p. 369. L'autrice, peraltro, considera la funzione classica del *codebook*, riferendola alle risposte date alle domande di un questionario; nello stesso senso A. Bruschi, *Metodologia delle scienze sociali*, op. cit., p.226. Secondo l'autore, la codifica riguarda la semplice attribuzione di *simboli numerici* alle definizioni delle espressioni che caratterizzano i dati. Coerente con questo orientamento P. Corbetta, *Metodologia della ricerca sociale*, Il Mulino Bologna 1999, pp. 480-481.

predisposto in fase di costruzione dello strumento di rilevazione»⁶¹, in modo da permettere un più agevole orientamento tra le quattro principali dimensioni che riassumono, come fatti che valutano fatti, le sentenze analizzate: il tempo, la procedura, l'attore e lo scenario oggetto del processo. La traduzione del «materiale empirico grezzo»⁶², nel nostro caso ha implicazioni sostantive e il *codebook* acquisisce il carattere di una mappa attraverso la quale sia possibile la figurazione dello spazio percorso ed esplorato attraverso l'esperienza soggettiva di cui si vuole dare conto. In questo senso il valore che il *codebook* assolve va al di là della mera attribuzione di codici numerici alle espressioni che caratterizzano i dati, poiché esso, proprio come una mappa, significa, racconta, guida la stessa ricerca dei dati nel «paratesto» sentenza⁶³. Ciò indica che lo strumento non è affatto neutro, anzi: esso risponde alle esigenze che il ricercatore avverte come cruciali, ed esprime la selettività delle scelte operate e degli interessi considerati prevalenti, in modo appunto soggettivo, dal ricercatore.

4. La griglia di lettura

Predisposta in tal modo una prima griglia di codifiche del testo, si è proceduto nuovamente alla lettura del campione sistematico con l'intento di testare la funzionalità degli item predisposti e delle codifiche previste. Ciascuna modifica apportata in questa fase ha comportato naturalmente una nuova rilettura di tutte le sentenze già codificate.

Si è trattato di un procedimento caratterizzato da forte ricorsività, per cui a fronte di nuove riletture delle sentenze oggetto del campione si sono osservate delle proprietà che sembravano rilevanti per la ricerca e che sono state successivamente operativizzate ed hanno ampliato il numero delle variabili già codificate che sono passate dalle originarie 32 alle attuali 47.

⁶¹*Ibid.*

⁶²P. Corbetta, *Metodologia della ricerca sociale*, op. cit., p. 480.

⁶³Cfr. C. Demaria, R. Fedriga (a cura di), *Il paratesto*, Sylvestre Bonnard, Milano 2001; secondo i curatori il paratesto è: «[...]Ciò che fa di un testo un oggetto materiale, qualcosa che possiamo toccare, maneggiare, appuntare, sfogliare[...]», introduzione, p. 5. e i suoi elementi principali sono il *peritesto* e l'*epitesto* -che a sua volta può essere pubblico e/o privato. Nelle parole del suo primo utilizzatore, Gerard Genet, *La littérature au second degré*, Seuil, Paris 1981, Id. *Seuils*, Seuil, Paris 1987, trd. It *Soglie. I dintorni del testo*, Einaudi, Torino 1989, il paratesto «è esso stesso un testo, se non è ancora il testo, esso è già testo» p. 9. Ciò di cui si è tenuto conto nell'esame della sentenza include non solo il *peritesto* che, nel caso dell'oggetto materiale sentenza, riguarda certamente «l'insieme delle informazioni e dei messaggi relativi al testo che si trovano nelle sue immediate vicinanze, vale a dire entro i confini del volume» *Il paratesto*, op. cit. p. 6, ma, in alcuni casi topici, anche l'*epitesto pubblico* «[...] i discorsi sulla sentenza veicolati dai mass media, i dibattiti pubblici trasmessi e pubblicati che fungono in qualche modo da cornice[...]» (corsivo nostro) *ibid.* Un esempio per tutti è quello relativo alla sentenza nei confronti di del senatore Giulio Andreotti, o quella nei confronti del presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, o quella nei confronti di alcuni noti mafiosi per il concorso morale nelle stragi del '92, '93, che sono tra quelle che fanno parte di questa ricerca.

§ 4.1 La ricodifica di alcune variabili

Al fine di rendere intellegibile la mole di dati analizzati, per alcune variabili abbiamo deciso di procedere ad una ricodifica delle modalità «reati» sulla base del bene giuridico tutelato dall'ordinamento, che i primi ledono. Sulla base di questa scelta, operata, sono stati distinti ed aggregati: i delitti contro la persona (di cui fanno parte quelli relativi alla tratta di persone), contro l'ordine pubblico (di cui fa parte l'associazione per delinquere di tipo mafioso); altri delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico (come il concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa; contro la salute e l'ordine pubblico (di cui fa parte il traffico di stupefacenti); contro il patrimonio (di cui fanno parte il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, quello di estorsione e i reati predatori in genere). Non sono stati aggregati, invece, i reati di omicidio, che rientrano tra i più gravi delitti contro la persona, e quelli in materia di armi. Abbiamo, inoltre, analiticamente distinto la presenza della contestazione di una circostanza aggravante del reato, diversa da quelle comuni previste dall'art. 61 del c.p., spesso associata ai reati ascritti nelle sentenze esaminate⁶⁴. Si tratta dell'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge 203/91 che qualifica le condotte penalmente rilevanti poste in essere dagli imputati per cui è processo sia per il metodo – mafioso - sia per il fine – di agevolare l'organizzazione mafiosa. Questa scelta metodologicamente è motivata dall'esigenza di evidenziare, sulla base dei risultati acquisiti, quanto pesi l'esercizio esplicito della violenza attraverso gli omicidi, quanto la forma ibrida di protezione/violenta che l'organizzazione esercita attraverso l'estorsione, quanto queste forme facciano uso di armi per praticarla.

5. Di che tipo di ricerca possiamo parlare.

Negli ultimi anni, in Italia, sono stati pubblicati i risultati di alcune significative ricerche che, pur perseguendo obbiettivi differenti, per i temi trattati, per la pluralità di documenti utilizzati nella loro conduzione, sono assimilabili a questa ricerca; in particolare, di «Cultura giuridica e attori della giustizia penale»⁶⁵, «La costruzione istituzionale dell'interesse del minore»⁶⁶, «La costruzione giudiziaria del fatto»⁶⁷. Va segnalata, inoltre, una ricerca, condotta alla fine degli anni '90 del secolo scorso, che per impianto metodologico e problemi affrontati,

⁶⁴Nel linguaggio tecnico, il reato è: contestato (all'indagato), nella fase che precede la richiesta di rinvio a giudizio; ascritto (all'imputato), nella fase che segue il rinvio a giudizio, in cui si parla anche di capo d'imputazione.

⁶⁵G. Mosconi, D. Padovan, *Processo penale e costruzione sociale del "delinquente"* (a cura di), pp. 81-170, A Balloni, G. Mosconi, F. Prina, *Cultura giuridica e attori della giustizia penale* (a cura di), Franco Angeli, Milano 2004.

⁶⁶D. De Felice, *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore*, Giuffrè, Milano 2007.

⁶⁷F. Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto*, Franco Angeli, Milano 2008.

si pone in posizione intermedia tra quelle citate e quella presentata in questo lavoro; si tratta di «*Cross Border litigation in Italy*»⁶⁸. Le prime tre ricerche analizzano il comportamento degli attori del processo, attingono le loro informazioni dall'analisi di un numero limitato di procedimenti che sono stati presi in esame nella loro interezza. I primi centrano la loro analisi sul processo penale per reati comuni, e come all'interno di ciascuna delle vicende giudiziarie analizzate sia possibile, secondo gli autori, rilevare come si costruisca la figura del delinquente, soprattutto in ragione della sua appartenenza etnica o razziale; la seconda, attraverso l'analisi di un campione di processi penali minorili, pone in evidenza come proprio il "processo" sia il luogo in cui le conoscenze di tipo giuridico, sociologico e psicologico, di cui i vari attori sono portatori, contribuiscano in modo determinante alla costituzione dell'interesse del minore; la terza ricerca, invece, si sofferma su processi del lavoro e sull'interazione tra i loro principali attori, sul loro modo di costruzione del fatto rilevante processualmente; la quarta si è concentrata sull'analisi del comportamento di attori di differenti culture e nazionalità quando, nella qualità di attori e convenuti, quindi con interessi confliggenti, fanno ricorso ad un giudizio civile in un Tribunale italiano.

In tutte le ricerche citate, la sentenza è solo uno dei documenti analizzati, ma mentre nei primi tre casi tratta di ricerche di carattere idiografico, nell'ultimo caso è stata fatta l'enumerazione completa dell'unità di analisi⁶⁹. Questa ricerca, invece, rispetto ad esse, copre un settore complementare dell'ampio panorama giudiziario e si concentra sull'espressione ultima «del travaglio di un processo» la sentenza⁷⁰. Concentrare l'attenzione sul documento sentenza, in un'ottica metodologica di tipo ricostruttivo, come potenziale "oggetto" da cui ricavare conoscenze sull'intero processo che l'ha preceduta; ipotizzare che essa sia in grado di offrire dati meglio articolati e particolareggiati anche sui delitti per cui quei processi erano stati celebrati; generalizzare l'applicazione di questo metodo di estrazione delle informazioni di questo tipo ad una qualunque sentenza penale ha imposto la necessità di disporre di una "massa critica" di sentenze da prendere in esame - in questo caso si tratta dell'enumerazione completa- rispetto a quelle delle tre ricerche citate. La prima ricerca presa in esame si riferisce all'analisi dei fascicoli di procedimenti penali relativi a reati che riguardano «crimini normali» sulla base della distinzione ideal-tipica del processo penale proposta e descritta da una ricerca

⁶⁸V. Olgiati, *Cross-Border litigation in Italy*, V. Gessner (edited by), *Foreign Courts. Civil Litigation in Foreign legal cultures*, pp. 211-247. The Oñati International Institute For the Sociology of Law, Dartmouth, Aldershot 1996, pp. 214-217.

⁶⁹Quaranta i fascicoli presi in considerazione dagli autori della prima ricerca, trentacinque quelli della seconda, diciotto quelli della terza, oltre ventimila quelli controllati nella quarta.

⁷⁰E. Fazzalari, *La sentenza in rapporto alla struttura e all'oggetto del processo*, pp.313-317 in *La sentenza in Europa, metodo tecnica e stile*, Atti del convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, Cedam, Padova 1988; p. 313.

degli anni '90 che distingueva tra un processo penale di *routine* ed uno *garantista*⁷¹. Riferita alla presente ricerca, questa distinzione analitica si attaglia, nel primo caso, a quei processi che riguardano o coloro i quali si dedicano all'attività criminale in posizione subordinata (che noi abbiamo definito manovalanza) o coloro i quali sono dediti a particolari tipi di attività illecite, come il traffico di stupefacenti⁷². Si tratta di una fascia di imputati che deve liberarsi al più presto del problema “processo” contando, per un verso, sulla lentezza dell'esecutività delle sentenze e, per un altro, sul mancato inserimento delle schede di registrazione degli esiti del giudizio nel casellario Giudiziale. Quest'ultima evenienza, nel periodo esaminato, impediva, di fatto, che in altri processi – molto probabili - a loro carico, si tenesse conto delle precedenti condanne permettendo che continuassero «[...] per anni ad apparire incensurati e a fruire di benefici di vario genere senza averne diritto[...]»⁷³.

Per questo primo gruppo di soggetti, là dove risulti possibile il ricorso ai riti alternativi di giudizio è sul piano della valutazione utilitaristica, di un'economia della pena, la scelta che garantisce il minor danno. I reati presi in esame in questa ricerca sono tra quelli più pesantemente puniti dal codice penale, e quelli che più hanno influito sullo snaturamento del codice di rito dopo la riforma del '89, ma per i quali il tipo di processo penale, definito dal procedimento, al quale gli imputati si sottopongono, incide sostanzialmente rispetto alla pena alla quale vengono condannati, anche se ciò comporta la rinuncia alle garanzie procedurali e di formazione della prova. Il vantaggio di una riduzione della pena sembra compensare ampiamente l'apparente disinteresse per il pericolo di subire, similmente a quanto accade per gli imputati di reati minori nei processi di *routine* «[...] l'uso di stereotipi e dei pregiudizi [...] molto diffuso in questa tipologia di processo, proprio perché serve a confermare un giudizio di responsabilità penale»⁷⁴. Esiste chiaramente il rovescio della medaglia: gli imputati che si difendono dal processo e lo fanno servendosi delle garanzie tecniche che questo gli consente di esercitare. Il processo garantista, quindi, è l'opzione scelta da coloro che intendono difendersi dal processo e che rivestono posizioni elevate all'interno delle organizzazioni criminali prese in esame, o che per posizioni sociali e status attribuiti ritengono di dover

⁷¹G. Mosconi, D. Padovan, *Processo penale e costruzione sociale del "delinquente"* op. cit. pp. I riferimenti sono alla pubblicazione C. Sarzotti, *Uguaglianza e modelli di processo penale*, A. Cottino, C. Sarzotti (a cura di), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino 1995.

⁷²Per manovalanza intendiamo una posizione nella quale si trovano i soggetti che non sono in grado di opporre alcuna resistenza ad ordini impartiti da soggetti che rivestano ruoli egemoni all'interno delle organizzazioni criminali delle quali fanno parte, o che si siano prestati in via occasionale alla realizzazione di progetti criminosi ideati e condotti da appartenenti alle organizzazioni criminali prese in esame, senza che fossero dotati di particolare *expertise*.

⁷³V. Borracetti, intervento al XXIX congresso dell'ANM, in *md Magistratura democratica*, Anno 2, n.10, 2008. Nel 2007 la situazione è stata risolta attraverso l'istituzione di un ufficio apposito in ogni Tribunale.

⁷⁴G. Mosconi, D. Padovan, *Processo penale e costruzione sociale del "delinquente"* (a cura di), op. cit. pp. 162.

difendere le loro posizioni all'interno del processo ordinario⁷⁵. Ciò a cui si è appena fatto cenno non costituisce che una delle possibili informazioni che sembra possibile ricavare dall'analisi del contenuto delle sentenze; infatti, ribaltando la prospettiva è possibile attraverso l'analisi testuale del paratesto in generale scoprire che proprio nei casi di procedimenti in cui la questione fondativa del giudizio è risolta dall'accordo tra le parti, o le fattispecie di reato sono di non difficoltosa applicazione al caso concreto il Giudice si comporti nell'applicazione del diritto allo stesso modo dello scienziato rispetto al proprio paradigma scientifico di riferimento⁷⁶; quindi, l'adesione al paradigma permette una risoluzione del giudizio attraverso una decisione standard i cui segni sono tangibili e non solo per l'isomorfismo del contenuto⁷⁷. Per parafrasare quanto riportato nell'introduzione della ricerca condotta da Claudio Sarzotti sull'organizzazione delle procure della Repubblica di Torino e di Bari e sul tipo di selezione dei reati che esse fanno nella fase istruttoria, siamo passati dalla «cucina» al «conto»⁷⁸; fuori metafora, se nel caso della Procura ciò che interessa è l'atteggiamento dell'Ufficio del Pubblico Ministero e le pratiche selettive con cui definisce la predisposizione del rinvio a giudizio (per reati comuni), tenendo conto della gravità del delitto e - in misura minore - dell'indagato, nel nostro caso è il vaglio e la decisione del Giudice, che segue alla rappresentazione dei fatti data dalla pubblica accusa e della difesa, una volta che essa si siano confrontate strategicamente all'interno di un quadro di regole che ne definisce limi e possibilità. La sentenza, in questo senso, costituisce l'oggetto su cui la costruzione metodologica delineata in queste pagine è stata modulata e sulla quale si concentrerà, analiticamente, l'attenzione nel prossimo capitolo.

⁷⁵Su questa scelta di difendersi nel e/o dal processo, pesano certamente la posizione e la funzione pubblica dei soggetti giudicati, quando si tratti di noti professionisti, politici, alti funzionari dello stato, banchieri etc.

⁷⁶Su questo tema cfr. T. S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 2009⁵, pp. 43-44.

⁷⁷Sono numerose le sentenze in cui sono evidenti gli effetti del "taglia e incolla".

⁷⁸C. Sarzotti (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano 2008, p. 34.

CAP. II
LA SENTENZA COME *OGGETTO* DI ANALISI
GIURIDICA E SOCIOLOGICA

Premessa

Questo capitolo è dedicato alla sintetica definizione delle caratteristiche della sentenza, da un punto di vista giuridico e da un punto di vista sociologico; la sentenza in questa sede è considerata, dunque, non solo come un testo, o come l'espressione di una decisione psicologicamente o fenomenologicamente caratterizzabile, ma come un documento istituzionalizzato, fortemente strutturato da un codice tecnico, ulteriormente strutturato in modo decisivo dalla singola vicenda, dalle scelte degli attori coinvolti, dagli strumenti di cui loro dispongono sul piano della determinazione dei fatti e sul piano delle qualificazioni giuridiche alle quali possono far ricorso. Il percorso segue la dottrina giuridica, per quanto riguarda la conoscenza della sentenza a livello concettuale e strutturale e la sociologia del diritto per la comprensione delle funzioni e del significato di ciascuna parte del testo normativamente strutturata.

Queste premesse sono preliminari alla descrizione del modo in cui ciascun elemento del processo deve essere disposto nel testo della sentenza.

Il codice di procedura penale, in questo lavoro, è la fonte privilegiata utilizzata per definire il procedimento di formazione della decisione finale, espressa nella sentenza del giudice. Attraverso le indicazioni tratte dalle disposizioni normative, infatti, il tentativo consiste nell'individuare il modo in cui gli elementi fondamentali che definiscono la struttura *generalizzata* del testo della sentenza, nella forma e anche nel contenuto, ricostruiscono la dinamica di svolgimento del processo che ruota intorno alle scelte delle parti coinvolte e/o interessate; non trascurando che, soprattutto tra gli «anni ottanta e novanta sono proliferate le leggi speciali in materia penale, estranee alla forma, allo schema e alla coerenza del codice; ne sono un esempio le leggi in materia di criminalità organizzata, terroristica e mafiosa, di stupefacenti, di inquinamento e di depenalizzazione. In materia di criminalità organizzata sono stati creati dei veri e propri «sotto-sistemi» penali con elementi di marcata differenziazione rispetto ai criteri considerati generali del sistema penale»⁷⁹:

⁷⁹ S. Aleo, *Diritto Penale, Diritto penale.*, CEDAM, Milano 2008², p. 163.

L'approccio che è stato privilegiato nella stesura di questo capitolo è quello della costruzione di una mappa capace di orientare la lettura delle tematiche oggetto di analisi.

Da una prospettiva giuridica, è possibile definire la sentenza penale un particolare tipo di testo che comunica la decisione del giudice; suddivisa in parti, ognuna delle quali descrive le forme della sequenza di attività regolate da norme giuridiche e a loro volta produttive di conseguenze di tipo differente, a seconda che la decisione sia una pronuncia di condanna o di assoluzione o che il Giudice si determini per un esito diverso a carico di uno o più imputati.

Da una prospettiva sociologica, la sentenza viene concettualizzata come l'esito di una storia di decisioni, ovvero costituisce il risultato di un procedimento considerato nel senso di un sistema di azioni sociali di tipo particolare, quale successione regolata da norme giuridiche di atti rivolti alla produzione di una decisione giuridicamente rilevante⁸⁰.

In questa prospettiva, le componenti fondamentali del sistema-procedimento sono la situazione, i soggetti interagenti e le regole giuridiche generali tracciate per delimitare il campo d'azione, che guidano il comportamento selettivo dei soggetti all'interno del sistema, senza determinarne l'esito. In senso più esteso e tecnico, l'aspetto formale del processo decisionale si fonda sulla successione di elementi - atti o attività - disposti dalla legge e collegati tra loro in modo da rappresentare l'uno la conseguenza dell'elemento che lo precede e il presupposto di quello che lo segue in vista della realizzazione di un effetto finale⁸¹; l'aspetto sostanziale, ossia il contenuto della decisione finale, dipende invece dalle decisioni selettive e parziali dei soggetti coinvolti in una determinata situazione. Interagendo tra loro sulla base del ruolo e dello status e in relazione ciascuno al proprio ruolo, tali soggetti pongono le premesse decisionali che vincolano gli altri partecipanti al raggiungimento dell'esito.

1 Il profilo giuridico della sentenza

La sentenza, da un punto di vista giuridico, costituisce l'espressione di atti giuridici processuali e giurisdizionali. I primi si compiono nel rispetto vincolante delle norme del diritto processuale per avviare lo svolgimento del processo e permettere il raggiungimento degli scopi che esso assolve nel sistema sociale e giuridico di riferimento; i secondi, invece, dichiarano la volontà della legge nel caso concreto.

⁸⁰Cfr. N. Luhmann(1975), A. Febbrajo (a cura di), *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano 1995.

⁸¹Cfr D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 7-9.

Considerata in relazione alla giurisdizione, la sentenza si presenta come l'atto in cui l'ordinamento, *in nome del popolo italiano* e per mezzo del giudice, dichiara imperativamente il diritto da applicarsi nel caso concreto per provvedere a una situazione giuridicamente rilevante.

Considerata rispetto al decisore, invece, essa è l'atto con cui il giudice, in relazione al fatto contestato, esprime imperativamente un giudizio nei confronti dei fatti di reato sottoposti al suo vaglio. Ciò comporta la possibilità che egli prosciolga o condanni una o più persone imputate, qualora ritenga dimostrata oppure no: A) l'antigiuridicità del fatto; B) la riconducibilità al soggetto giudicato della condotta penalmente rilevante; C) La mancanza di cause che possano escludere che quella condotta sia riassumibile come reato. Della decisione il giudice *espone* gli argomenti che giustificano le ragioni del suo convincimento e quindi della scelta operata.

Il processo di formazione della decisione è articolato in una serie concatenata di scelte, distinte ed eterogenee, ma vincolato dalle possibili alternative di decisione. Durante questa operazione, infatti, confluiscono rilievi storici su ogni fatto previsto e rilevante, valutazione delle prove, analisi semantiche sul significato di determinate formule legali, calcoli di combinazione secondo i quali ogni enunciato normativo può dipendere da altri, e conclusioni su fatto e diritto in modo che un dato avvenimento possa essere ricondotto ad una determinata ipotesi legale⁸². Affinché il documento acquisti validità giuridica, la formulazione del giudizio implica la necessità di rendere visibili e controllabili sia le scelte ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, sia l'applicazione coerente e non contraddittoria, razionale e logicamente fondata dei criteri di valutazione adottati.

Alla fine di tale processo, gli argomenti esposti devono poter giustificare i vari aspetti presi in considerazione nel dispositivo, letto immediatamente in udienza.

Se si fa riferimento, in generale, ai processi celebrati mediante ricorso al rito ordinario - c.d. dibattimento - la sentenza rappresenta una sintesi obbligatoria, articolata ed esaustiva di quanto accaduto nel corso del processo che l'ha preceduta. Il testo formato costituisce un atto ostensibile che le parti interessate ed il pubblico possono percepire, cogliendone il contenuto determinativo⁸³. In particolare, il segmento della motivazione rappresenta uno strumento di confronto e di controllo; un «ponte» tra lo Stato, per mezzo del potere giudiziario, e il contesto sociale - cittadini- a cui rende conto di come ha amministrato la giustizia nel caso concreto.

⁸² Cfr. F. Cordero, *Procedura Penale*, Giuffrè, Milano 1998².

⁸³ Cfr. C. Morselli, 2003, *La sentenza penale*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 51-53.

Il giudice, in questa ottica, è «[...] organo *anfibia*»⁸⁴ nel senso che un solo soggetto, funzionalmente, si occupa di gestire due aree, quello della istruzione e quello della deliberazione, astrattamente affidabili a soggetti diversificati.

La fase dibattimentale e quella post-dibattimentale, in cui è ricompreso l'intero giudizio, fanno capo perciò al medesimo soggetto giudicante che ne rappresenta la sintesi sul piano funzionale. Il Giudice delibera la sentenza subito dopo la chiusura del dibattimento. Seguendo la traccia procedimentale del processo, la sentenza è l'ultimo di una serie ordinata atti necessari a ricostruire il quadro completo dei fatti su cui si fonda la questione storica e giuridica. In rapporto alla decisione finale, i singoli momenti ed i rispettivi provvedimenti intermedi costituiscono delle protodecisioni che *informano* sul passo successivo da compiersi. Tutto il materiale acquisito durante il processo, a partire dalla fase delle indagini preliminari, e poi in quella dell'udienza preliminare e nella fase di giudizio, dibattimento, viene sintetizzato, unificato sulla base di ciò che è utile a motivare in punto di fatto e di diritto ciò che esposto nella decisione finale. Questa capacità di aggregazione e sintesi della «vicenda giudiziaria» in senso lato restituisce, come ogni procedimento in senso letterale, quella caratteristica che la dogmatica imputa essere costitutiva della sentenza: una fattispecie a formazione progressiva⁸⁵.

L'oggetto del processo è tratto dall'imputazione e si articola nei temi di prova i quali costituiscono le componenti primarie della materia del processo.

L'enunciazione del fatto, o dei fatti, e delle circostanze aggravanti che formano l'oggetto dell'imputazione, l'accertamento della *sussistenza* del fatto contestato e l'attribuibilità dello stesso all'imputato costituiscono i temi fondamentali; ad un livello ulteriore di analisi, l'esame e la valutazione degli elementi di prova, e quindi l'individuazione e l'apprezzamento delle rispettive fonti e dei mezzi di prova specifici, e poi la regola di valutazione adottata attraverso la quale il giudice espone le ragioni per cui applica determinate norme giuridiche; tutti questi elementi concorrono alla definizione completa della decisione in cui il giudice ha disposto, a favore o contro la persona imputata, il proscioglimento oppure la condanna e le conseguenze giuridiche relative alla pena ed alle misure di sicurezza da applicare⁸⁶.

⁸⁴ *Ivi*, p. 21.

⁸⁵ C. Morselli, *La sentenza penale*, op. cit. p. 32.

⁸⁶ Nel linguaggio normativo del codice di procedura penale si distinguono la *fonte di prova*, ossia la persona o cosa che risulta idonea a fornire risultati utili per la decisione (come il testimone, il consulente tecnico, il documento o l'operazione di polizia giudiziaria rappresentata in un verbale acquisito al fascicolo), ed il *mezzo di prova*, cioè lo strumento mediante il quale la fonte introduce la prova nel processo (come la deposizione del testimone, l'acquisizione del documento o del verbale di polizia giudiziaria.). L'*elemento di prova*, invece, è il contenuto sostanziale della prova stessa, e quindi ciò che il testimone racconta, ciò che il documento rappresenta

§ 1. 1 Il profilo sociologico

Schematicamente, dal punto di vista sociologico, ulteriori caratteri salienti della sentenza sono riferibili al fatto che essa è un documento costituito da un insieme ordinato di elementi che informano sulle caratteristiche della situazione e dei soggetti interagenti sullo sfondo del contesto normativo di riferimento. Il carattere istituzionalizzato di questo documento risiede così nella particolare combinazione che le norme procedurali realizzano con i fatti di cui tratta il processo e con gli atti che conducono alla decisione. Il lavoro della giurisprudenza è diretto ad un'interpretazione di senso oggettiva, ovvero al contenuto normativo delle proposizioni del diritto che rendono il mezzo concettuale utilizzato necessario al raggiungimento della decisione finale. La sociologia, invece, avendo come oggetto di analisi il "diritto", non è interessata alla determinazione del contenuto di senso *oggettivo* e logicamente corretto di proposizioni giuridiche, ma, piuttosto, ad un tipo di agire i cui elementi costituenti sono i tipi di rappresentazioni che gli attori si formano del *sensu* e della *validità* di determinate proposizioni giuridiche⁸⁷.

Si tratta di una combinazione che, a partire da queste considerazioni, Luhmann, riprendendo il pensiero di Parsons, indica come distinzione tra procedimento e processo; distinzione con la quale si costruisce la unicità della decisione finale e che alimenta ed è alimentata dalla autonomia di ciascun sistema-processo. Una combinazione che, frutto di una distinzione, assicura la possibilità di variare, in relazione a ciascuna circostanza specifica, le conseguenze astrattamente previste dai programmi di decisione espressi dalle procedure⁸⁸.

Così descritta, la sentenza riassume la storia del processo come una serie di azioni che si realizzano, si strutturano, si modificano e si legano l'una all'altra, sulla base di criteri normativi che ne delimitano le forme ed il contenuto. Sia che si consideri la sentenza dal

o il verbale attesta. Cfr C. Zaza, *La sentenza penale. Schema argomentativo, struttura, stile*, Giuffrè, Milano 2004, pp.30-31.

⁸⁷ Secondo una distinzione che ci deriva dal pensiero weberiano, è possibile dire che se la prospettiva giuridica è indirizzata prevalentemente a stabilire il significato delle norme, la prospettiva empirica propria delle scienze sociali è rivolta alla genesi delle norme ed alla loro applicazione di fatto in un certo gruppo sociale: "[...] la considerazione sociologica è soprattutto diversa dalla considerazione giuridica. [...] Al di sopra della constatazione dell'esistenza di fatto di una rappresentazione di validità essa procede solo 1) prendendo in esame la probabilità dell'estensione di tali rappresentazioni; 2) e considerando se, in determinate circostanze che possono presentarsi, determinate rappresentazioni del «senso» di una «proposizione giuridica» prospettata come valida, che empiricamente dominano nella mente di determinati uomini, possono far sì che l'agire si orienti razionalmente in vista di determinate «aspettative», e quindi offra determinate *chances* agli individui concreti. In tale maniera il loro atteggiamento può essere influenzato in misura rilevante. Questo è il significato sociologico della «validità» empirica di una «proposizione giuridica». M. Weber (1922), *Il metodo delle scienze storico sociali*, Einaudi, Torino 1958, pp. 256-258.

⁸⁸ Cfr. M. Weber (1922), tr. it. 1958, *op. cit.*; T. Parsons (1951), *Il sistema sociale*, Comunità, Milano 1965; N. Luhmann (1975), *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, A. Febbrajo (a cura di) Giuffrè. Milano 1995.

punto di vista del procedimento, sia che la si consideri in relazione all'aspetto processuale, la componente normativa è evidentemente costitutiva della lettura e dell'interpretazione dell'atto di decisione e della sua formazione. Procedimento e processo non sono indipendenti l'uno dall'altro; piuttosto il processo è una specie particolare del procedimento. Tecnicamente definiti come successione di elementi, di atti o di attività, disposti dalla legge e collegati tra loro in modo da rappresentare l'uno la conseguenza dell'elemento che lo precede e il presupposto di quello che lo segue, in vista della realizzazione di un effetto finale, i procedimenti, trovano nelle norme procedurali l'aspetto formale della struttura, ossia «[...] sempre un ordinamento strutturale di cornice, [...] un sistema maggiore che li trascende, li organizza e li dota di determinate regole di comportamento»⁸⁹.

L'aspetto sostanziale, ossia il contenuto della decisione finale, viene così a dipendere dalle decisioni selettive e parziali dei singoli attori coinvolti in una determinata situazione, i quali, interagendo tra loro, pongono premesse decisionali che vincolano gli altri partecipanti all'esito raggiunto. Il risultato di questo processo, raccolto nel testo della sentenza, manifesta il suo particolare carattere istituzionale nel fatto che il giudice pur in presenza di regole vincolanti per la decisione «interpreta» gli eventi secondo le categorie prescritte dalle norme procedurali e sostanziali ed in questo adatta il contenuto alle condizioni di possibilità della decisione, in quel dato giudizio, avvalendosi della discrezionalità che gli è consentita dalle stesse regole⁹⁰.

La sentenza, dunque, è un particolare tipo di testo che *parla* del processo, che è un canale di comunicazione, in cui la decisione dichiarata dal giudice costituisce il risultato di una serie di scelte operate sulla base delle informazioni provenienti sia dall'esterno sia dall'interno dell'ordinamento giuridico, attraverso il riferimento a regole. Peculiarmente, la regola giuridica costituisce oggetto di analisi concettuale, nel caso in cui si guardi all'insieme di criteri generali disposti dal legislatore, allo scopo di comprendere come deve essere regolato, nella forma e nella sostanza, il processo di formazione della decisione giudiziaria; invece, se considerata empiricamente essa diviene l'elemento che determina causalmente, con maggiore o minore purezza, il comportamento di un numero imprecisato di uomini, e che viene seguita, nel caso particolare, in modo più o meno consapevole e più o meno coerente⁹¹.

⁸⁹ N. Luhmann (1975), *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, A. Febbrajo (a cura di) Giuffrè. Milano 1995, p. 37.

⁹⁰ Cfr. C. Pennisi, G. Giura, *Un'analisi empirica della giurisprudenza sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso*, «Antigone» IV, n. 2-3, 2009, L' Harmatan Italia, pp. 125-162.

⁹¹ Cfr. M. Weber (1922), tr. it. 1958, *op. cit.*

La sentenza come documento, in quanto decisione, rappresenta una possibile comunicazione tra le parti interessate del processo e tra queste e i cittadini.

In particolare, se la completezza è da individuarsi nella chiarezza e nella congruenza delle proposizioni di ciascuna parte del testo, l'una collegata all'altra in ordine a quanto detto in un determinato momento rispetto al passato e al futuro, la complessità di quest'atto risiede nella serie di alternative di scelta in relazione al comportamento che ciascun attore deve mettere in pratica in vista di una decisione da prendere. Il carattere istituzionalizzato del documento, pertanto, emerge dal contenuto normativo dettato non solo da una successione di regole enunciate, quanto soprattutto dalla regolarità del comportamento che porta alla decisione da assumere in un determinato contesto giuridico, istituzionale e sociale. Così descritta, la storia del processo si struttura come una serie di azioni che si realizzano, si strutturano, si modificano e si legano l'una all'altra, sulla base di criteri normativi che ne delimitano le forme ed il contenuto possibile.

Dal punto di vista sociologico, queste indicazioni sono preliminari per poter affrontare la lettura di una qualsiasi sentenza allo scopo di individuare, *oltre le regole*, gli elementi giuridicamente rilevanti del processo di decisione.

2 Per una definizione di sentenza penale: le fonti

Come accade per altre scienze, nella scienza giuridica il concetto di sentenza penale dipende dal punto di vista dell'operatore del diritto che ne tratta; dal periodo storico considerato; dalla cornice normativa di tipo procedurale e sostanziale vigente. I modelli procedurali sono sostanzialmente due, Inquisitorio e Accusatorio. L'Italia ha sperimentato sia il primo sia il secondo modello di processo. Nel caso italiano, il processo Inquisitorio rivendicava una purezza di contenuti ed obiettivi, ereditati dal periodo della dittatura fascista, ma radicata storicamente nella dottrina dei Tribunali della coscienza dell'Inquisizione⁹²; il sistema processuale di tipo inquisitorio era caratterizzato, infatti, per la presenza di una fase istruttoria prevalente in cui le prove erano scritte, precostituite rispetto al giudizio e segrete, raccolte isolatamente o dall'Ufficio del pubblico ministero, investito di taluni poteri giurisdizionali, quali la capacità di formare prove e di adottare misure coercitive della libertà personale (istruzione sommaria), o da un giudice-inquisitore con pieni poteri giurisdizionali (istruzione formale). In questo quadro si accentuava l'asimmetria tra difesa dell'imputato e Pubblica accusa. La figura del giudice- istruttore era dominante sia nella fase di vera e propria

⁹²Cfr. A. Prosperi, *Tribunali della Coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi Torino 2009², pp.175-178

istruzione del processo che culminava con la sentenza ordinanza sia in quella del giudizio. Due sono i caratteri fondamentali che distinguono questo impianto processuale da quello accusatorio: assenza contraddittorio tra le parti e formazione della prova nel corso della procedimento, ma al di fuori del dibattimento. Entrambi gli impianti prevedono un giudice terzo ed imparziale, ma mentre l'imputato nel primo tipo di processo, seppur titolare di garanzie minime, restava un soggetto passivo del giudizio; nel secondo tipo di impianto procedurale gode, teoricamente, degli stessi diritti dell'accusa⁹³.

All'interno della cornice che si è appena costruita, una definizione significativa di sentenza penale in presenza di rito inquisitorio è la seguente «[...] la decisione finale dell'organo giurisdizionale che dichiara imperativamente, secondo le forme stabilite dalla legge il diritto sostanziale o processuale, nel caso concreto, per risolvere il conflitto di diritto soggettivo che si agita nella pretesa giudiziaria dedotta nel processo, ed esaurisce definitivamente il fine della giurisdizione in relazione alla fase processuale in cui si pronuncia»⁹⁴.

Il contenuto della maggior parte degli aspetti trattati si discosta dalla situazione attuale, nel frattempo mutata: storicamente, a causa della caduta del regime fascista; politicamente, con l'avvento del regime parlamentare; istituzionalmente, con la previsione di una Corte Costituzionale; proceduralmente, con la riforma del codice di procedura penale avvenuta nel 1989 che ha modificato sostanzialmente l'impianto del processo in direzione del paradigma Accusatorio – che le leggi emergenziali dei primi anni '90 hanno riportato, per certi versi in modo sostantivo, in direzione di un processo inquisitorio, o come viene definito ad un tipo intermedio.

La breve analisi del sistema inquisitorio, non più in vigore, e il ricorso ad una letteratura datata, ha lo scopo di permettere una più accurata e, questa ancora del tutto attuale, riflessione sull'oggetto della ricerca. Il concetto di sentenza delineato in senso tecnico-giuridico, mediante una disamina globale dei principi generali e degli elementi specifici di questo genere di atto. Secondo questa linea di analisi si può scomporre il testo della sentenza distinguendo sia gli aspetti generali, comuni a tutti gli altri atti dello stesso tipo, e non, emanati dal giudice, sia gli aspetti specifici che delineano la particolarità della sentenza penale rispetto agli altri atti; in particolare, per quanto riguarda le caratteristiche generali, sono elementi essenziali il carattere giurisdizionale dell'atto e la definizione dell'organo che lo emana; per quanto attiene agli elementi specifici, invece, sono peculiari sia la forma sia la formazione dell'atto di decisione, compresi negli aspetti formali, e il dispositivo e la motivazione, invece, compresi

⁹³ Cfr. P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano 2009¹⁰.

⁹⁴ Cfr. V. Cavallo, *La sentenza Penale*, Jovene, Napoli 1936.

negli aspetti sostanziali. La definizione di oggetto della sentenza penale si riferisce alla direzione della decisione. Mediante questo atto, il giudice decide su una questione puramente processuale o in merito alla pretesa punitiva dello Stato. Rispetto al primo punto, questa decisione, in generale, si concretizza sulla competenza a giudicare e sull'inesistenza di cause di estinzione del reato; rispetto al merito, invece, la statuizione di un'assoluzione, o di condanna dell'imputato per un determinato reato commesso, seguendo le indicazioni stabilite dalla legge per ciascuno dei casi considerati. L'analisi di una struttura del testo così articolata, sulla base degli elementi che le danno forma, unità e validità è utile a comprendere la definizione di sentenza come atto complesso, come figura polisemantica rilevante sotto diversi aspetti⁹⁵.

Successivamente, con riferimento alle disposizioni delle fonti normative, la Costituzione assume all'interno del sistema giuridico una posizione di preminenza.

In particolare, per la definizione degli aspetti formali e sostanziali della sentenza penale, appaiono rilevanti le disposizioni fissate nell'art. 111 della Costituzione, in riferimento al principio del «giusto processo»⁹⁶. Si tratta di una serie di regole che sanciscono l'esigenza di un effettivo contraddittorio tra le parti, in posizione di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, anche nel momento di formazione della prova; il diritto che la persona accusata venga informata, quanto più tempestivamente possibile, della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti, in modo da lasciargli la possibilità di disporre delle condizioni e del tempo necessari per preparare la propria difesa; il diritto per l'accusato di interrogare o far interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la

⁹⁵ Sulla molteplicità di aspetti della sentenza penale, una rassegna in C. Morselli, *La sentenza penale*, op. cit. Secondo l'autore, la sentenza è caratterizzata dai seguenti profili: *ordinamentale*, in quanto espressione del potere giurisdizionale della magistratura sulla materia penale; *appositivo*, che rinvia al soggetto per conto del quale la giustizia è amministrata, sintetizzato dal preambolo della sentenza che recita: «In nome del Popolo Italiano»; *strutturale*, perché i suoi requisiti sono regolati normativamente e tassativamente (art. 546 e 125 c.p.p.); *negativo o esclusivo*, poiché si tratta di un atto di esclusiva competenza del Giudice rispetto ad altri atti giurisdizionali come l'Ordinanza, o il Decreto; *distintivo*, soprattutto perché è un atto di decisione finale; *evocativo*, perché rinvia agli atti che precedendola ne hanno permesso la pronuncia la cui traccia si rinviene in enunciati come «visti gli atti»; *temporale*, non solo per la data di pronuncia, come dice l'autore, ma anche per la ricostruzione temporale dei fatti del processo, ritiene chi scrive; *locativo*, per il luogo in cui è emessa; *ostensibile o allocognitivo*, per il suo carattere di pubblicità e conoscibilità anche all'esterno della comunità processuale; *documentale*; *accertativo*, della questione di fatto e di quella di diritto; *assiologico*, poiché contiene un giudizio individuale di valore sulla responsabilità penale della condotta dell'imputato; *provvedimentale*, per natura dell'atto, che provvede ad esprimere un giudizio ultimo, con carattere di irrevocabilità rispetto al fatto di reato; *imperativo-transitivo*, per la sua efficacia statutiva ed indipendente dalla volontà delle parti; *afflittivo*, nella misura in cui può punire la condotta oggetto del giudizio di condanna; *estintivo*, che rinvia all'assoluzione dell'imputato; *ablattivo*, perché restituisce, o ripristina, la condizione di libertà dell'individuo; *ultrattivo*, perché gli effetti della sentenza si riverberano anche su altri provvedimenti successivi; *semivincolante*, dato che consente un regime legale di resistenza alla sua pronuncia e che, a parere di chi scrive, si consolida per gradi, mentre lo riduce sino a renderlo nullo nel momento in cui diviene irrevocabile; *irripetibile*, perché impedisce il giudizio per uno stesso fatto, p.105-111.

⁹⁶ L'art. 111 della Costituzione è stato riformato dalla legge costituzionale del 23 novembre 2002.

convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa e l'acquisizione di ogni altro mezzo a suo favore. Infine lo stesso articolo dispone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e consente il ricorso in cassazione avverso tutte le sentenze e tutti i provvedimenti in materia di libertà personale.

§ 2.1 Principio del contraddittorio e art. 111 Cost.

Analiticamente, il riferimento all'art. 111 co. 4 e 5 Cost. permette di evidenziare come esso si ponga in una triplice veste di *regola, norma speciale ed eccezione*; cioè di come attraverso il riferimento ad esso si debba regolare l'esclusione probatoria, quale sia il criterio di valutazione della prova e quali le eventuali eccezioni nel processo penale. Questa triplice funzione si riferisce, in particolare, al rapporto fra principio del contraddittorio e prova.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost., *norma generale regola*); «La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (art. 111, co. 4 Cost., *norma speciale*); «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» (art. 111, co. 5 Cost., *norma eccezionale*). Dalla norma generale si ricava, *deduttivamente*, come nel processo penale ciò che non si forma mediante il contraddittorio, non può costituire prova.

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 293 del 2002, ha affermato, inoltre, come all'interno dell'art. 111 co. 4 Cost. sia contenuta una *regola di esclusione probatoria*, in base alla quale «nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, di provata condotta illecita».

Il precetto costituzionale, che la dottrina definisce comunemente la «*regola d'oro*» del processo penale, pone due tipi di limiti impliciti⁹⁷. Il contraddittorio nella formazione della prova si riferisce esclusivamente al tema principale del processo, ossia la innocenza/colpevolezza dell'imputato e interessa solo le prove che si devono formare in contraddittorio⁹⁸.

⁹⁷ P. Ferrua, *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, Torino 2005, p.4.

⁹⁸ Questo implica che si dovranno ritenere formabili in foro esterno le prove derivanti dalle intercettazioni, o quelle di tipo documentale.

§ 2.2. Il rapporto tra regola e norma speciale.

La seconda parte dell'art. 111, co. 4 Cost., contiene una disposizione speciale secondo la quale: «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, *si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio* da parte dell'imputato o del suo difensore»; ciò implica che qualunque dichiarazione sia stata fatta precedentemente, quindi raccolta fuori dal contraddittorio, *deve considerarsi nulla salvo eccezioni*, richiamate nel successivo co. 5 dell'art. 111 Cost. Secondo cui: «*La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita*». Il primo passo, che il Giudice deve compiere, di cui deve dare conto nella motivazione, è se ricorra la fattispecie della sottrazione, per libera scelta, al controesame condotto dalla difesa del soggetto che ha reso le dichiarazioni. Due sono le possibilità:

Con riferimento alla prima parte del co. 4 dell'art. 111, valuterà se le dichiarazioni che sono state utilizzate come prove siano state raccolte nella fase delle indagini o in precedenza, nella fase delle indagini, facendo valere la *regola di esclusione probatoria*. E' necessario chiarire i rapporti fra regola generale (art. 111, co. 4 Cost., parte prima) e disposizione speciale (art. 111, co. 4 Cost., parte seconda), nel caso delle *dichiarazioni raccolte*;

a) nel caso in cui il dichiarante si sia sottratto, opererà il divieto di provare, su quella base, la colpevolezza dell'imputato; b) nel caso, invece, in cui il dichiarante non si sia sottratto, sarà necessario scegliere tra la *regola generale - inutilizzabilità* in quanto prove formatesi fuori dal contraddittorio - e il regime delle *eccezioni - ossia piena utilizzabilità* - nel caso di consenso dell'imputato, accertata impossibilità oggettiva o provata condotta illecita.

Tra le altre disposizioni specifiche per la definizione degli aspetti sostanziali, si devono menzionare, in particolare, l'articolo 13 che fissa le garanzie in materia di restrizione della libertà personale; l'art. 24 che proclama l'inviolabilità del diritto di difesa; l'art. 27 che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale e, implicitamente, il principio di colpevolezza, secondo il quale il fatto deve poter essere attribuito al soggetto; inoltre, stabilisce la regola fondamentale della presunzione di non colpevolezza dell'imputato prima della sentenza definitiva di condanna.

Come fonti normative sott'ordinate alla Costituzione, il codice penale, e il codice di procedura penale, affermano i medesimi principi, trattandoli in maniera più ampia e

specifica⁹⁹. Mantenendo la distinzione tra gli aspetti sostanziali e quelli formali individuabili nel testo della sentenza, in un senso, il codice penale comprende l'insieme dei principi, dei criteri e delle regole che disciplinano il contenuto della decisione, nell'altro senso, il codice di procedura penale comprende l'insieme delle disposizioni che regolano il modo in cui deve essere presa la decisione, e quindi le forme della serie di atti e di attività mediante i quali gli organi istituiti dalla legge provvedono all'attuazione della norma penale sostanziale, nei singoli casi concreti. In modo particolare, il codice penale comprende, nella parte generale, sia i principi e i criteri di definizione e di argomentazione della responsabilità, sia quelli di applicazione ed esecuzione della pena¹⁰⁰; nella parte speciale del codice, invece, sono definiti i singoli reati, distinti a seconda della loro gravità in delitti e contravvenzioni, e sono determinate le rispettive figure, ipotesi e circostanze per cui è prevista una specifica sanzione penale¹⁰¹. Invece, la struttura normativa dell'attuale codice di procedura penale disciplina le parti del processo e il suo svolgimento.

Le disposizioni contenute riflettono, prevalentemente, i caratteri di un sistema processuale di tipo accusatorio, e in parte gli aspetti tipici del modello inquisitorio in un momento storico in cui il contesto giuridico italiano, e anche quello sociale e politico, sono diventati piuttosto complessi; l'emergenza della criminalità organizzata da un lato, e l'affermazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa dell'individuo dall'altro, costituiscono una delle tante situazioni *complesse* per cui si è scelto di optare per un tipo misto di sistema processuale¹⁰².

⁹⁹Il codice penale è stato approvato con Regio decreto del 19 ottobre 1930, è entrato in vigore il 1° luglio 1931. Dopo la caduta del regime fascista e l'avvento della Repubblica, l'insediamento della Corte Costituzionale quale supremo organo di difesa e controllo dei diritti costituzionali ha soppresso varie parti del Codice sostanziale perché incostituzionali. A quest'opera di «ridefinizione» costituzionalmente orientata, si è aggiunta a partire dall'emergenza terroristica, continuando con la questione dell'emergenza criminale mafiosa degli anni '90, una serie di provvedimenti normativi che di fatto hanno posto fuori dal loro alveo naturale importanti disposizioni. Di recente, un'ulteriore elemento distorsivo è stato causato dall'introduzione di nuovi termini di prescrizione dei reati (l. 251 del 2005) e dalla riforma dell'art. 111 Cost. di cui si è detto nelle pagine precedenti.

Il nuovo codice di procedura penale è strutturato sulla base dei principi e dei criteri dettati dalla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. Esso è entrato in vigore nell'ottobre 1989, in sostituzione il codice Rocco che, dopo il referendum costituzionale del 1948, appariva ormai in irriducibile contrasto con le ideologie ed i principi della democrazia. In quegli stessi anni si discuteva sulla scelta di un nuovo modello processuale, diverso da quello inquisitorio, più aderente agli schemi democratici, in un contesto in cui la persona cominciava a godere di una più ampia considerazione.

¹⁰⁰ Nel libro primo del codice, *Dei reati in generale*, sono compresi otto titoli. In ordine, il primo contiene la disciplina *Della legge penale*, il secondo *Delle pene*, il terzo *Del reato*, il quarto *Del reo e della persona offesa dal reato*, il quinto *Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena*, il sesto *Della estinzione del reato e della pena*, il settimo e l'ottavo, rispettivamente, *Delle sanzioni civili* e *Delle misure amministrative di sicurezza*.

¹⁰¹ «La nozione di reato non può essere definita prescindere dalla funzione della pena. Se nella fattispecie generale e astratta, reato è il fatto dell'autore per il quale è prevista una pena; nella fattispecie concreta, il reato comporta l'applicazione della pena all'autore riconosciuto responsabile di aver commesso quel fatto» S. Aleo, *Diritto penale, op. cit.*, p.181.

¹⁰² Nell'attuale sistema *misto* o *temperato* italiano, le caratteristiche del modello accusatorio sono da individuarsi fondamentalmente nella *terzietà* del giudice, nella *parità* formale tra le parti, nella *centralità* e *oralità* del

3 La sentenza penale come decisione normativa

Perché sia giuridicamente valida, i requisiti che la sentenza penale deve contenere sono espressi nel primo comma dell'art. 546 c.p.p., nel seguente ordine:

a) *l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;*

(Parte introduttiva). L'incipit designa il carattere solenne, ma vincolato del provvedimento. È espressione dell'esercizio della massima giurisdizione e di una giustizia amministrata, in linea con il precetto di rango costituzionale «in nome del popolo italiano» (art. 101, co. 1 Cost.).

b) *le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;*

(Parte introduttiva). La sentenza contiene indicazioni di carattere generale relative all'imputato e alle altre parti intervenienti. In particolare, luogo e data di nascita dell'imputato e altre indicazioni personali, utili a delineare la sua identità.

c) *l'imputazione;*

(Preambolo). Una sezione importante del documento riguarda l'enunciazione chiara e dettagliata dell'imputazione relativa al reato commesso, con l'indicazione precisa delle norme che sono state violate, delle parti che eventualmente hanno partecipato, della parte illesa, del luogo, dell'ora e delle modalità di esercizio del reato; infine anche delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge¹⁰³.

d) *l'indicazione delle conclusioni delle parti;*

(Preambolo). Introdotta con la riforma del codice nel 1989, richiamando la dinamica del contraddittorio tipica del dibattimento, la sentenza deve contenere le conclusioni formulate dalle parti, quelle dell'accusa e della difesa, con le rispettive richieste nei confronti

dibattimento con formazione in esso della prova, nell'assenza di prove precostituite (anche se vi sono delle deroghe), e nella *presunzione delle prove*, ossia nel diritto dell'imputato a ricercarle e dedurle; inoltre nello *status libertatis* dell'imputato rimesso esclusivamente al giudice e, infine, nella valutazione preliminare di ammissibilità del rinvio a giudizio rimessa per i reati più gravi al giudice dell'udienza preliminare. Gli aspetti tipici del modello inquisitorio, che sono rimasti in vigore, riguardano l'ingerenza del giudice nella ricerca e nella formazione della prova (con poteri suppletivi ed integrativi rispetto alla parti), la preminenza del pubblico ministero nella fase investigativa, la formazione anticipata della prova per gli atti irripetibili, non rinviabili o urgenti, e ancora, l'utilizzabilità di documenti scritti precostituiti in sede extra-penale e di prove assunte in altri processi, nonché l'ammissibilità della custodia cautelare; in questo senso M. Mercone, *Diritto Processuale Penale*, Simone, Napoli 2008, pp.33-35.

¹⁰³ Tecnicamente, l'imputazione è l'atto che instaura il processo F. Cordero, *Procedura penale*, op. cit., p. 46.

dell'imputato. Per la giurisprudenza tale indicazione deve essere una esposizione soltanto sommaria delle conclusioni di ciascuna delle parti¹⁰⁴.

*e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*¹⁰⁵;

(Parte espositiva). Un ruolo importante riveste il dovere, da parte del giudice, di motivare la decisione finale, in fatto e in diritto, per rendere conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati in forza delle prove poste a base della decisione stessa (art. 192 co. 1, c.p.p.).

Se manca la motivazione, la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 125 co. 3, c.p.p.

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

(Parte espositiva). Sul piano strettamente normativo, il dispositivo costituisce un requisito essenziale insieme all'indicazione degli articoli di legge applicati. Il testo, redatto e firmato dal presidente, si esprime mediante decisione imperativa; dunque si tratta di una disposizione stabilita per volontà del giudice, nel caso concreto. «La sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo» (co. 3). L'indicazione degli articoli di legge applicati assume valore non solo per il carattere di controllabilità intorno all'esattezza della motivazione in diritto, dopo che è stata individuata la norma da applicarsi al caso, ma anche per mettere in rilievo la legge che il giudice dichiara nel caso concreto.

g) la data e la sottoscrizione del giudice;

(Parte conclusiva). In relazione all'esteriorizzazione della sentenza, inserite alla fine del documento, la data e la firma del giudice chiudono l'elenco degli adempimenti che il giudice deve rispettare, puntualmente, per formare l'atto finale. «Se manca la sottoscrizione del giudice» la sentenza è nulla, ai sensi del co. 3.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. In caso di morte o di altri impedimenti, le modalità di sottoscrizione cambiano secondo le regole previste dal co. 2.

Formato il documento, una norma di controllo prevede la correzione della sentenza, in particolare «se occorre completare la motivazione insufficiente oppure se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546» (art. 547 c.p.p.).

¹⁰⁴ Cfr. D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale*, op. cit., p. 234.

¹⁰⁵ La disposizione, oltre a delimitare uno dei requisiti essenziali, introduce una serie di indicazioni attinenti alla forma compositiva del testo della sentenza. In particolare, la rilevanza degli elementi probatori, la distinzione tra fatto e diritto e la concisione espositiva del linguaggio.

§ 3.1 Gli aspetti formali

Il processo di formazione della sentenza penale segue un percorso normativo ordinato; comprende diversi momenti, se analizzato da un punto di vista temporale, e concerne diversi aspetti, se esaminato in relazione alle caratteristiche del modo in cui si giunge alla decisione finale.

Il primo momento è costituito dalla deliberazione della sentenza «subito dopo la chiusura del dibattimento» (art. 525 co.1 c.p.p.); in questa fase il procedimento prende forma e si sostanzia nella decisione finale espressa dal giudice. In relazione al modo di procedere, è fondamentale il carattere di continuità che lega queste due fasi dell'iter processuale; in particolare, sotto il profilo temporale è rilevante sia il principio di immediatezza sia quello di concentrazione della deliberazione della sentenza, subito dopo la chiusura del dibattimento e senza interruzione se non in caso di assoluta impossibilità¹⁰⁶ (art. 525 co. 3 c.p.p.), dal punto di vista dell'organo giudicante, invece, è importante la presenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento stesso, a pena di nullità assoluta dell'atto¹⁰⁷.

Anche l'articolo 526 co. 1 c.p.p. concorre ad assicurare una linea di continuità tra la chiusura del dibattimento ed il momento della deliberazione.

Spostata l'attenzione sul compendio probatorio, formatosi nel contraddittorio tra le parti durante la fase dibattimentale, la norma stabilisce che «il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento»¹⁰⁸.

Invero, la prova costituisce l'elemento fondamentale che, nel processo di formazione della decisione, produce informazioni utilizzabili per l'accertamento della verità dei fatti¹⁰⁹. Considerata la sua funzionale importanza per la conclusione del processo, gli aspetti specifici

¹⁰⁶ La sospensione dell'atto deliberativo è disposta dal presidente con ordinanza, solo in casi eccezionali. Il giudice sospende la deliberazione in corso e procede agli adempimenti necessari, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (art. 528 c.p.p.), quando ha ad oggetto la lettura in camera di consiglio del verbale d'udienza redatto col mezzo della stenotipia (secondo l'art. 135 co. 2 c.p.p.), oppure l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, Cfr. C. Morselli, *La sentenza penale, op. cit.*, p. 236.

¹⁰⁷ I giudici titolari, se impediti, devono essere sostituiti dai giudici supplenti, i quali hanno assistito al dibattimento. I provvedimenti già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati (art. 525 co.2 c.p.p.).

¹⁰⁸ Questo stesso principio viene riaffermato in una nuova disposizione introdotta nell'articolo 526 c.p.p., la quale stabilisce che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore» (art. 526 1-bis c.p.p.). Dettata soprattutto a garanzia e tutela del contraddittorio, questo limite di utilizzabilità delle prove, imposto dalla legge al giudice, risponde alla finalità di coordinare ed adeguare l'art. 526 c.p.p. al modello costituzionale, nel settore del contraddittorio, modificato con l'accoglimento dei principi del giusto processo (vedi art. 111 co. 4 Cost.) Cfr. C Morselli, *La Sentenza penale, op. cit.*, p.70.

¹⁰⁹ Cfr. M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 139-140.

del procedimento probatorio saranno trattati più estesamente nella parte sostanziale di questo lavoro, in particolare nella parte sulla motivazione.

Riguardo al modo di procedere, se il Giudice è a composizione multipla - il c.d. Collegio - in relazione al percorso e ai criteri da seguire, l'art. 527 c.p.p. indica la composizione dell'organo giudicante e l'ordine delle singole questioni sulle quali decidere (co. 1); descrive il modo in cui avviene la votazione (co. 2) e il criterio di formazione della maggioranza nelle singole deliberazioni, quando si manifestano più di due opinioni (co. 3).

Conclusa la deliberazione, il secondo momento rilevante del processo di formazione della sentenza penale comprende una serie di atti concernenti la sua redazione, la sua pubblicazione e, per ultimo, il suo deposito.

La redazione della sentenza rappresenta l'operazione in cui il presidente del collegio prima redige e firma il dispositivo che riepiloga la decisione e chiude la sequenza; dopo stila una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata (art. 544 co. 1 c.p.p.)¹¹⁰. Il passo successivo è la pubblicazione in udienza della sentenza, attraverso la pronuncia mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente oppure di uno dei giudici del collegio (art. 545 co. 1 c.p.p.). Alla lettura del dispositivo segue quella della motivazione, la quale «può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva» (art. 545 co. 2 c.p.p.)¹¹¹.

La norma di chiusura della parte sul giudizio regola il deposito della sentenza in cancelleria, immediatamente dopo la sua pubblicazione o, altrimenti, nei termini previsti per la redazione della motivazione. Il documento, completo di firma del pubblico ufficiale addetto e della data del deposito, giunge alla sua formazione definitiva (art. 548 co. 1 c.p.p.).

¹¹⁰ Nella prassi, soprattutto quando si tratta di processi celebrati con rito ordinario, complessi, con più imputati, il Giudice da lettura del dispositivo e si riserva di depositare la motivazione entro un periodo di tempo che può variare da 15 a 90 giorni (art. 544 c.p.p. 1 e 2 co.), ulteriormente prolungabili attraverso la separazione dei procedimenti nei confronti di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, su autorizzazione del Presidente del Tribunale, fino a 180 giorni (art. 544 c.p.p. co. 3) nel caso in cui la condanna riguardi, tra gli altri, i procedimenti per i delitti previsti dall'art. 51. co. 3 bis c.p.p. che rientrano a pieno titolo nella previsione dell'art. 407 c.p.p. co. 2, lettera a, *anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà* (art. 533 co. 3 bis c.p.p.).

¹¹¹ Poiché la pubblicazione prevista dall'art. 545 co. 2 c.p.p. equivale a notificazione della sentenza «per le parti presenti o per le parti che devono considerarsi presenti all'udienza» e da quel momento decorrono i termini perentori - 15 giorni - per l'eventuale impugnazione, è ormai prassi per il Giudice rinviare il deposito della motivazione. Esso al contrario di quanto possa apparire, è un principio di economia ed efficienza del processo, soprattutto se complesso, o con più imputati, perché da un lato, consente alle parti di avere maggiore tempo per organizzare un'impugnazione della decisione, dall'altro, rende possibile per il Giudice, soprattutto monocratico, affrontare più processi.

L'ultimo degli adempimenti è l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza¹¹², notificato in ogni caso all'imputato contumace e comunicato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Nel proseguo dell'iter processuale, questo atto è importante per la successiva, ed eventuale, fase di impugnazione della sentenza emessa.

§ 3.2 *Gli aspetti sostanziali*

La sentenza penale, per definizione, è un atto complesso (cfr. *infra*, par. 1). Gli aspetti fondamentali, concernenti sia lo svolgimento delle sue attività, regolate proceduralmente nel tempo e nello spazio, sia il contenuto della decisione stessa, rappresentano la trama e l'ordito di ogni vicenda processuale.

Il corpo centrale della sentenza è costituito dal dispositivo, per quanto riguarda la parte dichiarativa, e dalla motivazione, per la parte argomentativa. Queste due unità, rispettivamente nell'ordine di antecedente e susseguente¹¹³, costituiscono una *diade* all'interno della quale è fondamentale la distinzione tra il contesto della decisione e quello della motivazione, in cui i rispettivi atti sono regolati dalla legge in modo specifico¹¹⁴.

In dottrina, se *decidere* designa l'atto di volontà equivalente al disporre; *motivare* rappresenta un atto empiricamente osservabile. In particolare la motivazione, se intesa come *segno linguistico*, è il discorso del giudice che espone le ragioni della decisione, giustificando ogni proposizione fissata nel dispositivo, allo scopo di rimuovere dubbi ed esitazioni nei confronti di chi dovrà subire le conseguenze della decisione stessa, oppure dovrà controllarla per verificarne la legittimità o la giustizia, e quindi rilevare eventuali lacune ed errori nell'argomentazione¹¹⁵.

¹¹² In particolare, l'art. 548 co. 2 c.p.p. prevede che «quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice “non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia”, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto d'impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza».

¹¹³ Nell'articolazione del rapporto tra antecedente e susseguente, in riferimento al dispositivo ed alla motivazione della sentenza, la scansione muta in dipendenza del modello logico o cronologico assunto. In dottrina si è rilevato che la motivazione costituisce il presupposto di tipo logico del dispositivo. Infatti, la motivazione contiene gli elementi di tipo storico, ricostruttivo, logico ed argomentativo, mentre il dispositivo quelli di tipo assiologico e statutivo. Sul punto Cfr. C. Morselli, *La sentenza penale, op. cit.*, p. 141.

¹¹⁴ Secondo Amodio riferirsi alla «[...] struttura normativa della motivazione significa innanzitutto segnalare l'autonomia del dovere di motivare rispetto al dovere di decidere. Le norme che il giudice applica ai fini dell'accertamento del dovere di punire sono diverse da quelle che regolano il comportamento diretto ad esporre i motivi della decisione» E. Amodio, *Motivazione della sentenza penale, Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, pp. 181-257 1977, p. 197.

¹¹⁵ La definizione di motivazione come entità linguistica contribuisce a superare il punto di vista secondo il quale *motivare significa ragionare, nel senso che i motivi appartengono alla sfera della psiche del giudice*. Nella dottrina giuridica, questo modo di intendere il fenomeno della motivazione come un processo psicologico naturale, che si svolge nella mente del giudice, ha rivestito un peso rilevante. A detta di molti, la *fallacia mentalistica* è del tutto inadeguata a dar conto del processo di formazione delle ragioni del decidere negli organi

Secondo un approccio rigorosamente normativo, le norme processuali rappresentano per la motivazione, intesa tanto come atto processuale quanto come costruzione del discorso argomentativo del giudice, la struttura che regola in modo preciso ed articolato le premesse, i canali e le tappe della sequenza argomentativa.

Dal punto di vista della successione temporale, come si è già detto durante il corso della trattazione, la redazione dei motivi segue la stesura, e poi la lettura in udienza, del dispositivo cosicché il contenuto del discorso giustificativo del giudice si costruisce sulla base dei punti tracciati nel dispositivo e, rispettivamente, ogni statuizione contenuta nel dispositivo deve trovare adeguato riscontro nella motivazione¹¹⁶.

La struttura della decisione, per definirsi completa, deve contenere *all'inizio* della sentenza una parte introduttiva, la premessa di fatto, e *alla fine* la data e la sottoscrizione del giudice, da cui emergono la dimensione temporale e quella cognitiva della deliberazione. Sopra ogni parte, l'intestazione "In nome del popolo italiano" è la formula che indica la fonte del potere giurisdizionale.

Mediante un ulteriore criterio di partizione della sentenza, si individuano nel corpo del testo i rispettivi *capi e punti* i quali formano la cosiddetta *questione*.

In procedura penale, si definiscono capi d'imputazione le sintesi del rapporto tra l'evento considerato come fatto significativo giuridicamente e le norme di riferimento, rispetto alle quali il diritto sostanziale qualifica una condotta come penalmente rilevante e, come tale, la sottopone alle possibili alternative decisionali; la sentenza contiene tanti capi quante sono le accuse rivolte al singolo imputato. I punti, invece, si definiscono come le varie posizioni assunte dal giudice nell'affrontare e risolvere le varie questioni riguardanti ogni singolo capo; ne costituiscono un esempio, l'applicazione di aggravanti e la misura della pena. Tuttavia, la determinazione del significato di questi due elementi rimane ancora un problema assai controverso ed ancora discusso in dottrina giuridica¹¹⁷.

collegiali, nei quali necessariamente la discussione in camera di consiglio fa assumere ai motivi la dimensione di fatti osservabili, elementi del discorso espresso dai vari componenti a sostegno del proprio voto" *Ivi*, pp. 214-215.

¹¹⁶ Secondo la dottrina tradizionale, la sentenza è il risultato di un ragionamento, in cui, nei termini del sillogismo, la motivazione contiene le premesse e il dispositivo la conclusione. Gli studiosi che rifiutano questa concezione sostengono che il ragionamento svolto nella motivazione è semplicemente una razionalizzazione in funzione della decisione. Il giudice, quindi, decide in parte ispirandosi ad intuizioni emotive ed in parte in base a considerazioni e a scopi pratici; una volta stabilita la conclusione egli trova poi un'argomentazione ideologico-giuridica adeguata a giustificare la decisione.

¹¹⁷ Cfr C. Morselli, *La sentenza penale, op. cit.*, p. 104; F. Cordero, *Procedura penale, op. cit.*, p. 862.

Dopo aver menzionato gli elementi fondamentali del testo della sentenza penale, ogni parte della struttura decisionale, ordinatamente, sarà descritta alla luce delle indicazioni, precise ed articolate, fornite direttamente dal testo normativo.

§ 3.2.1 La premessa di fatto

Nella cosiddetta *premesse di fatto* si riportano gli elementi del processo *non contestati*, quelli sui quali non si pone alcun problema di valutazione probatoria. In questa parte introduttiva, il giudice non deve «giustificare» le proprie scelte, ma «riferire» le attività svolte da sé, dalle parti e dagli altri organi. In premessa sono riportati non solo le generalità dell'imputato e delle altre parti private, ma anche il contesto nel quale si colloca il fatto, lo stato dei luoghi, i protagonisti della vicenda e le altre indicazioni che valgono ad identificarli.

Inoltre, a seconda del caso esaminato, sono compresi anche gli elementi di prova che non costituiscono oggetto di discussione; può trattarsi delle modalità esecutive di operazioni di polizia giudiziaria come gli appostamenti, i pedinamenti, le perquisizioni o gli arresti, ed anche i documenti o gli esiti di verifiche documentali operati nel corso degli accertamenti investigativi.

Dal punto di vista dell'esposizione dei fatti non contestati, di regola, la sequenza descrittiva segue un ordine cronologico, dando la precedenza ai fatti anteriori.

Ulteriori elementi compresi nella parte introduttiva della sentenza sono la notizia di reato, che coincide con l'imputazione, e lo svolgimento del processo, quindi l'indicazione delle conclusioni delle parti. La menzione della notizia di reato si traduce in un'esposizione sintetica del contenuto dell'atto che la contiene, allo scopo di consentire la comprensione delle ragioni per le quali le indagini hanno portato ad attribuire la responsabilità di un determinato fatto criminoso all'imputato nei confronti del quale è stata formulata l'accusa. Tuttavia, se da un lato l'inclusione dei fatti non contestati nella premessa consente di alleggerire nel complesso la motivazione, in cui verranno riportate solo le questioni realmente in discussione nel processo, dall'altro lato l'esposizione di quei fatti che costituiscono oggetto di valutazione deve essere collocata nella parte argomentativa della motivazione, e non anche in premessa, secondo il principio di economia espositiva.

Dopo la presentazione di ciascuna persona imputata e del fatto oggetto di imputazione, è necessario riferire nella parte introduttiva anche di alcuni passaggi fondamentali del procedimento, dal ricorso ad eventuali procedimenti speciali alla menzione dell'eventuale applicazione di misure cautelari personali e/o reali nei confronti degli imputati, ed anche delle

modifiche e della cessazione di esse, dove avvenute¹¹⁸. Inoltre si dovrà dare indicazione della contumacia dell'imputato nel giudizio e dell'eventuale presenza di parti civili costituite; della scelta di riti alternativi; dello svolgersi del dibattimento in una o più udienze; della formulazione di contestazioni suppletive e delle conclusioni delle parti, anche con rinvio a quanto riportato nel verbale dibattimentale o nell'intestazione della sentenza.

§ 3.3 La motivazione

I riferimenti normativi

Il carattere obbligatorio della motivazione, ed anche la struttura, il modo come deve essere formata e le finalità emergono dalle regole e dai principi fissati nel testo normativo.

A partire dalla Costituzione, l'art. 111 co. 6 Cost. stabilisce il dovere di motivare nella formula, generale ed impositiva, secondo cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

Nel codice di procedura penale, l'art. 125 co. 3 impone, a pena di nullità, la motivazione della sentenza, oltre che dell'ordinanza emessa nel procedimento e del decreto nei casi in cui lo prescrive la legge¹¹⁹. Con esclusivo riferimento alla sentenza penale, un'ulteriore fonte prescrittiva dell'obbligo di motivazione si individua nell'art. 192 comma primo c.p.p., secondo il quale «il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati».

Per quanto attiene alla redazione della motivazione, in particolare, l'art. 544 c.p.p. stabilisce che «è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto», subito dopo la deliberazione (co. 1), e prosegue nel regolare i passi successivi, di cui uno relativo al modo di provvedere nei casi in cui non sia possibile procedere alla redazione dei motivi in camera di consiglio, «non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia» (co. 2), l'altro in relazione alla complessità della motivazione in fase di stesura, o per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni. «Il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia», (co. 3).

¹¹⁸ *Le misure cautelari personali* consistono nella limitazione, o soppressione temporanea, della libertà relativa sia alla sfera personale della persona indagata o imputata (cosiddette misure coercitive), sia alla sfera giuridica (cosiddette misure interdittive). Le misure cautelari personali sono solo quelle tipiche, espressamente previste ed applicabili nei casi e nei modi previsti negli artt. 272-315 c.p.p. *Le misure cautelari reali*, invece, comportano la indisponibilità temporanea di cose, mobili o immobili (sottoposte a sequestro conservativo o preventivo), sotto il profilo giuridico e talvolta anche sotto quello fisico-materiale. Le misure cautelari reali sono disciplinate dagli artt. 316-325 c.p.p.

¹¹⁹ Sentenza, ordinanza e decreto appartengono alla categoria degli atti e provvedimenti del giudice. È la legge che stabilisce quale forma debba rivestire l'atto, nei singoli casi (art. 125 c.p.p. co. 1).

Secondo l'ordine di esposizione, la lettura della motivazione, la quale può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva, segue quella del dispositivo (art. 545 c.p.p. co. 2).

Per completare il profilo della struttura normativa della motivazione, il contenuto dell'art. 546 co. 1 lett. e c.p.p., già menzionato tra i requisiti essenziali della sentenza, indica gli elementi necessari per procedere alla formazione del discorso che giustifica le scelte racchiuse nel dispositivo¹²⁰.

Richiamati in linea generale i principi normativi attinenti la motivazione, subentra in maniera particolareggiata l'analisi di tutti gli elementi fondamentali, in ordine alla forma interna della struttura e al processo di composizione del testo.

A La struttura della motivazione (in particolare, art. 546 c.p.p.)

Le componenti essenziali, quelle che danno forma e valore al corpo della motivazione sono: - *i motivi di fatto e di diritto*. I due termini, fatto e diritto, costituiscono i temi su cui si fonda il discorso del giudice diretto a giustificare la decisione. Posto che la motivazione deve essere risultato di esame e valutazione del contenuto delle prove, l'enunciazione del fatto è la componente propriamente espositiva del contenuto degli elementi di prova utilizzati ai fini dell'accertamento¹²¹. La motivazione in diritto, invece, è la componente valutativa attraverso la quale il giudice perviene ad individuare la norma di legge da applicare nel caso concreto; questa concerne l'esposizione dei criteri di valutazione sul materiale probatorio, sul loro significato dimostrativo in tema di ricostruzione dei fatti e, solo in via eventuale, sulle questioni di rilevanza giuridica dei fatti stessi.

B Le prove poste a base della decisione stessa

L'indicazione delle prove è l'elemento necessario ma non sufficiente, come verrà spiegato nel corso dell'analisi dell'art 192 c.p.p., ad integrare la struttura della motivazione. Dopo che il tema oggetto del processo è stato definito¹²², in ogni procedimento di carattere

¹²⁰ La norma relativa dispone: "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie".

¹²¹ Nella motivazione in fatto, «non basta che il giudice esponga genericamente le prove assunte nel processo o affermi che è pervenuto all'accertamento del fatto sulla base della deposizione di Tizio, del risultato della perizia svolta da Caio o della perquisizione domiciliare effettuata dalla polizia giudiziaria, è necessario, altresì, che sia indicato il contenuto della deposizione testimoniale, il parere del perito o l'esito della perquisizione, e cioè la proposizione probatoria che scaturisce dall'assunzione del mezzo di prova. Dal rapporto tra "fatti probatori" e "fatti accertati" deriva la controllabilità del discorso giustificativo del giudice» E. Amodio, *Motivazione della sentenza penale, op. cit.*, p. 208.

¹²² «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza» (art.187 co. 1 c.p.p.). «Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende

epistemico¹²³, ha importanza decisiva la scelta del metodo con cui vengono selezionate, controllate e utilizzate le prove rilevanti¹²⁴ che servono sia a verificare fatti e circostanze comprese nell'imputazione sia, in particolare, a dimostrare la verità delle conclusioni.

Per ammettere la prova il giudice procede attraverso una verifica in chiave negativa¹²⁵, escludendo, in ordine al principio di legalità, le prove espressamente vietate dalla legge e, in riferimento all'utilità e alla rilevanza, le prove manifestamente superflue e irrilevanti per la decisione¹²⁶; non sono ammesse neanche le prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c.p.p. co. 1).

Dopo che è stata ammessa la prova deve essere acquisita, e cioè elaborata, formata, costruita, secondo i principi fissati dall'art. 111 della costituzione. Peculiarmente, nel sistema processuale vigente prevalentemente accusatorio, l'acquisizione della prova si realizza nel contraddittorio mediante l'esame diretto, condotto dalla parte che lo ha richiesto, e il controesame effettuato dall'altra parte. Il contraddittorio per la prova si svolge durante l'udienza preliminare e nella fase di istruzione dibattimentale, in condizione di parità dinanzi ad un giudice terzo e imparziale¹²⁷. Invece, nei casi in cui la formazione della prova non può aver luogo in contraddittorio, «per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» interviene direttamente la disposizione legislativa.

C Le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie

Secondo il principio di logicità, a fronte dell'esistenza di due tesi contrapposte su una questione, accusa e difesa, la legge impone al giudice non solo la dimostrazione della

l'applicazione di norme processuali» (art.187 co. 2 c.p.p.). Inoltre, se vi è costituzione di parte civile, sono oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. Sul punto cfr. M. Mercone *Diritto Processuale Penale, op. cit.*, p.348; D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, *Elementi di Diritto processuale penale, op. cit.*, pp. 81-82

¹²³ Il termine *epistemico* si riferisce, in questo contesto, a un insieme strutturato di attività finalizzate a conseguire conoscenze veritiere dei fatti rilevanti per la soluzione di una controversia. L'attenzione verso la dimensione epistemologica del diritto, e del processo in particolare, viene sollecitata non solo da noti epistemologi, interessati in materia di decisioni giudiziarie, ma anche in ambito giuridico, con iniziative egualmente importanti volte ad approfondire la funzione epistemica del processo. Sul punto cfr. M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, op.cit.*, p.135-139.

¹²⁴ Sono rilevanti tutte le prove potenzialmente utili per l'accertamento dei fatti, *ivi.*, p. 140. La rilevanza misura il grado di pertinenza dei fatti e delle circostanze da provare rispetto al nucleo essenziale dell'imputazione D. Siracusano, G.Tranchina, E.Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale, op. cit.*, p. 82.

¹²⁵ *Ivi.*, p. 95-97.

¹²⁶ A tal proposito, nel codice di procedura penale è specificato che: «le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti» art.190 co. 1 c.p.p.

¹²⁷ Nel precedente sistema processuale, a carattere inquisitorio, il contraddittorio non era il momento di formazione della prova ma rappresentava il momento in cui le prove, già acquisite e cristallizzate nella precedente fase istruttoria, venivano valutate.

fondatezza della tesi accettata, ma anche la confutazione della tesi opposta. Ne deriva che il giudice, nella motivazione, deve rendere conto anche degli elementi introdotti dalla difesa e valutarli in raffronto all'assunto accusatorio.

Senza l'obbligo di dover prendere in considerazione tutti gli elementi presentati dalla difesa, e neanche tutti quelli disponibili nel processo, è sufficiente che il giudice indichi le fonti sulle quali intende fondare il proprio convincimento, disattendendo gli elementi logicamente incompatibili con la decisione adottata¹²⁸.

Poiché, il tema della prova è un punto centrale per il processo e per la sentenze che ne consegue, si elencheranno sommariamente gli elementi essenziali secondo i quali si definisce e si valuta la prova.

§ 3.4 La nozione di prova

La prova può essere definita quel «procedimento logico che dal fatto noto ricava l'esistenza del fatto da provare». Il termine prova, sul piano squisitamente giuridico, rinvia, sostanzialmente a quattro diversi significati: a) *fonte di prova*, cioè tutto quanto sia idoneo a fornire risultati apprezzabili per la decisione del giudice; sotto qualunque forma essa si presenti: documento, persona, un oggetto¹²⁹; b) *mezzo di prova*, cioè strumento con il quale si acquisisce al processo un elemento utile per la decisione del Giudice – es. una intercettazione; c) *l'elemento di prova*, cioè il «dato grezzo» che deriva dalla fonte di prova, ma non ancora valutato dal giudice; d) *risultato probatorio*, che il Giudice deve ricavare dall'esame e dalla valutazione di ciò che precede¹³⁰. La valutazione dei mezzi di prova comporta l'accertamento del fatto storico e la eventuale responsabilità penale di chi lo ha commesso. È, quindi, necessario sapere cosa si debba provare processualmente. Quale fatto si debba provare è previsto dall'art. 187 co. 1 e 2 c.p.p. secondo cui «sono oggetto di prova i fatti riferiti all'imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena o della misura di sicurezza»; ma anche «i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

¹²⁸ Citando per intero il richiamo della giurisprudenza: «non occorre che il giudice di merito dia conto nella motivazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le *fonti di prova* di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato» (Cass. pen. sez. VI, 24/10/1997, Todini).

¹²⁹ Art. 65 co. 1 c.p.p.

¹³⁰ Art. 192 co. 1 c.p.p.

§3.5. *La nozione di indizio*

Il termine “indizio” o c.d. “prova logica”, designa quel *procedimento logico, attraverso il quale dalla circostanza indiziante (fatto provato) si ricava, con l'utilizzo di massime d'esperienza o leggi scientifiche, l'esistenza del fatto storico da provare*¹³¹.

§3.6. *La massima d'esperienza*

Con l'espressione massima d'esperienza i giuristi intendono un evento *che si verifica nella maggior parte dei casi*. Si tratta di una *regola di comportamento*, ricavabile dal fatto che «*in casi simili, vi è un identico comportamento umano*».

In base a questo ragionamento è possibile accertare giudiziariamente un fatto storico con un certo grado di probabilità¹³².

Secondo la definizione canonica, le massime d'esperienza sono «*definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo e dalle sue circostanze singole, guadagnate mediante l'esperienza, ma autonome rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono tratte, e oltre i quali pretendono valere per altri casi*»¹³³. Esse svolgono una funzione «*topico-euristica*»¹³⁴ che amplia il ventaglio di prospettive d'indagine per il Giudice, fornendogli una serie di *topoi* che quest'ultimo impiegherà quali premesse decisionali rispetto alle questioni che dovrà affrontare nella decisione¹³⁵.

¹³¹Secondo la Cassazione “gli indizi sono le prove c.d. logiche o indirette attraverso le quali da un fatto certo si risale attraverso massime d'esperienza ad uno incerto” (cfr. Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, in *Cass. pen.*, 1996, p. 467). La giurisprudenza ha, inoltre, elaborato il requisito della certezza della circostanza indiziante: la Corte di Cassazione ha affermato che la prova critica non può essere fondata su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito e non accertato come realmente verificatosi (cfr. Cass., sez. I, 20 ottobre 1994, Olivieri, in *Arch. n. proc. Pen.*, 1995, p. 668). L'indizio, quindi, è diverso dalla prova diretta; quest'ultima è caratterizzata da una diretta rappresentatività del fatto da provare e, pertanto, consente in via immediata la conclusione sulla sussistenza o meno del fatto medesimo. Sul punto cfr. D. Siracusano, G. Tranchina, E Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale*, op. cit., p.101.

¹³² La massima d'esperienza si distingue dal *fatto notorio*, in quanto quest'ultimo accadimento individuale è storicamente precisato (o precisabile) e non il frutto di ipotizzate regole generali. Nell'ambito di una impostazione sillogistica della questione, i fatti notori troverebbero posto solo nella premessa minore, mentre le massime d'esperienza occuperebbero quella maggiore. Cfr. G. UBERTIS, *Digesto delle discipline penalistiche*, sez. *Diritto processuale penale*, Utet, Torino, 1995⁴, p. 311. La differenza tra massima d'esperienza e mera congettura, si ricava invece, dal fatto che nel primo caso il dato è già stato o viene comunque sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta del fatto che esso si verifica con probabilità alta, mentre nel secondo caso tale verifica non è possibile, visto che essa rientra tra le possibilità. Questo fatto determina l'impossibilità di sottoporre la massima ad una verifica empirica e quindi ad una sua dimostrazione (cfr. Cass., Sez. I, 22 ottobre 1990, in CED Cass., n. 186149).

¹³³G. Ubertis, *Digesto delle discipline penalistiche*, op. cit., p. 308.

¹³⁴M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova 1975, p. 247.

¹³⁵Cfr. F. Cavalla, *Topica giuridica*, Enciclopedia del diritto, XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 738; G. De Luca, *Logica e metodo probatorio giudiziario*, «Scuola positiva» Rivista di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano 1964, p. 52.

Si tratta, quindi, di giudizi ipotetici dal contenuto generale, indipendenti dal caso concreto che si decide nel processo e dalle singole circostanze che lì si dibattono. Tali capacità giudizio si acquistano con l'esperienza, ma restano autonomi nei confronti dei singoli casi, dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre ai quali devono valere per nuovi casi. Il processo decisionale, che ne discende, ha il carattere della probabilità e non della certezza; in assenza di una valida prova rappresentativa non esiste altra possibilità di accertamento.

a) La costruzione del discorso argomentativo (in particolare, art. 192 c.p.p.)

Posto che *motivare* significa rendere esplicito il criterio di valutazione della prova adottato per affermare la sussistenza del fatto imputato, l'attenzione deve concentrarsi sugli elementi necessari a costruire lo schema argomentativo della motivazione. Il riferimento è contenuto nell'art. 192 del c.p.p., comma primo¹³⁶.

Innanzitutto, gli elementi di prova, e cioè quelli che sono stati indicati come rilevanti dal giudice allo scopo di accertare il fatto, diventano oggetto di valutazione.

Tra gli elementi di prova raccolti ed i risultati raggiunti (nel linguaggio della giurisprudenza, rispettivamente fatti probatori e fatti accertati) si colloca la regola, ossia il criterio di valutazione adottato per dare ragione del verificarsi di un fatto rispetto all'elemento probatorio preso in considerazione. Nella traccia ricostruita, oltre agli elementi specifici vengono indicati, in successione, anche le rispettive fasi del processo di formazione del discorso di giustificazione della decisione.

In questa sequenza, cosiddetta *trifasica*, si colloca il modulo fondamentale dello schema argomentativo della sentenza, ossia la modalità con cui l'argomentazione della stessa procede e si riproduce in ciascuno dei passaggi della motivazione e per ciascuno dei punti in discussione nel processo¹³⁷. Il problema si pone nel momento in cui bisogna descrivere ed interpretare il procedimento attraverso il quale il giudice valuta la prova.

¹³⁶Il contenuto della norma di cui si fa menzione stabilisce che: "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".

¹³⁷In sede di legittimità della correttezza della motivazione, la giurisprudenza afferma che oggetto del controllo è il comportamento dei giudici di merito, e cioè il fatto di aver esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, di aver correttamente interpretato gli elementi probatori e, infine, di aver applicato le regole della logica nell'argomentazione. (Cass. Pen., sez. V, 24/6/1996, Battaglia; nello stesso senso sez I, 10/2/1998, Scutto).

b) Il procedimento di argomentazione

Superato in dottrina il modello del sillogismo giuridico di tipo rigorosamente deduttivo¹³⁸, l'argomentazione della sentenza si sviluppa secondo un procedimento di tipo *abduttivo*, in cui a partire dal fatto noto si tende a risalire al fatto ignoto da provare, che è antecedente al primo e ne costituisce la causa oppure, in senso più esteso, è associato al primo e ne spiega il verificarsi, mediante una regola probabilistica¹³⁹.

Le inferenze che consentono di collegare le informazioni disponibili, ossia le prove, alle ipotesi che si tratta di confermare fondano la loro validità e attendibilità sui criteri di valutazione che vengono impiegati per porre in essere questa connessione. In ordine di rilevanza, rispetto al tipo di regola adottata, è possibile distinguere diversi tipi di inferenze probatorie. Peculiarmente, l'inferenza che viene formulata sulla base di una regola generale, di carattere universale come le leggi scientifiche, è definita di tipo *nomologico-deduttiva*; questo tipo di inferenza è in grado di attribuire alla sua conclusione un valore conoscitivo di certezza deduttiva vera e propria.

Quando il criterio di inferenza si basa su elementi di prova derivati dalla comune esperienza e corrispondenti a generalizzazioni che non sono universali ma caratterizzate da un alto livello di probabilità (le massime di esperienza di cui si è detto in precedenza), confermato da un alto grado di frequenza statistica, l'inferenza è definita di tipo *nomologico-deduttiva* e il valore conoscitivo della conclusione che ne deriva è altamente attendibile.

Nella maggior parte dei casi, ossia tutte le volte che non è possibile fare direttamente ricorso a prove scientifiche, di carattere universale, oppure a regole di natura logica, di carattere quasi-universale, la regola adottata assume la forma della *massima di esperienza*, secondo la quale nella ricorrente compresenza di due fatti, al verificarsi di uno corrisponde la sussistenza dell'altro in forza di ciò che comunemente avviene nella realtà. Le conclusioni che possono derivare da questo tipo di procedimento non sono considerate per tutti valide allo stesso modo, e a questo proposito la dottrina sembra essere divisa in due. Per alcuni il fondamento di una massima basata sul senso comune può collocarsi nei più vari aspetti dell'esperienza umana, fondando inferenze capaci di produrre conclusioni deduttivamente

¹³⁸Nell'accezione classica, il modello sillogistico-deduttivo prevede che data una regola, la quale funge da premessa maggiore (ad esempio, *il furto è un reato*), e dato un fatto, il quale assume la posizione di premessa minore (*Tizio ha rubato*), si giunge ad applicare la norma al caso particolare traendone la conclusione (*Tizio deve essere punito*). Una tale conclusione si connota essenzialmente nel ricondurre un elemento, attraverso la regola, ad una categoria predicativa più generale. La regola in questione può essere di natura logica o scientifica.

¹³⁹L'argomentazione giudiziaria, come qualsiasi argomentazione pratica, non assume la regola da applicare come premessa di un sillogismo (ad esempio, *non può essere commesso un omicidio senza ordine del capomafia*), bensì come regola di inferenza o criterio di giustificazione del passaggio dal fatto (*Tizio è un capomafia*) alla decisione-conclusione (*Tizio ha ordinato l'omicidio di Caio*) Enciclopedia del diritto, 1970, vol. XLI, p.1317.

certe o almeno vicine alla certezza. Il problema che si pone per le prove fondate sull'applicazione della massima di esperienza riguarda l'enunciazione e la giustificazione di essa nella motivazione. Nella maggior parte dei casi la regola probatoria adottata è validamente enunciata attraverso la sua applicazione al caso concreto. Una volta resa identificabile, e quindi diffusa e consolidata nell'esperienza comune, l'adesione alla regola avviene implicitamente senza bisogno di essere giustificata, altrimenti, se manca il carattere di evidenza, la giustificazione interna, e cioè l'applicabilità della massima al caso esaminato, deve essere espressamente fornita¹⁴⁰.

Per altri, le conclusioni che si possono trarre da questo tipo di inferenza presentano un grado variabile, ma non particolarmente elevato di attendibilità, poiché una massima può essere condizionata da giudizi di valore, può essere facilmente falsificabile da una molteplicità di esempi contrari, oppure può non corrispondere affatto agli eventi o ai comportamenti che il giudice deve accertare¹⁴¹.

Infine, possono presentarsi situazioni in cui l'inferenza si basa su pseudo-regole, ossia generalizzazioni spurie derivate da pregiudizi di genere, di razza, di religione, e di qualsivoglia altro carattere, che sono diffusi in un certo ambiente sociale e in un determinato momento storico e che, tuttavia, non trovano alcun fondamento nella realtà empirica. Questo tipo di inferenza, data la scarsa valenza degli elementi conoscitivi su cui si fonda, non produce conclusioni apprezzabili¹⁴².

Nel procedimento di argomentazione, in generale, il giudice è libero di valutare la prova secondo il proprio convincimento, in virtù del potere discrezionale che gli è stato conferito dal legislatore, anche se di fronte ad alcuni tipi di prova è vincolato dai criteri predeterminati dalla legge. In particolare, quando la prova è un indizio, ossia una prova indiretta che attiene ad un fatto diverso da quello oggetto di prova e che, considerato isolatamente, non determina alcuna premessa rilevante ai fini della decisione, il codice di procedura penale dispone che

¹⁴⁰ Zaza spiega il fondamento dell'utilizzabilità della massima d'esperienza in questi termini: "Si tratta di una regola che non è il giudice ad esperire in prima persona. Egli piuttosto ne recepisce il risultato in quanto già acquisito nella diffusa e consolidata esperienza umana, e quindi nel senso comune, il quale, non a caso è indicato dalla giurisprudenza come parametro di giudizio in sede di legittimità sulla correttezza delle massime di esperienza adottate nella motivazione della sentenza di merito, ravvisando illogicità di quest'ultima quando si è fatto ricorso a massime che sono manifestamente contrarie al senso comune"; C. Zaza, *la sentenza penale*, op. cit., p.37.

¹⁴¹ "Il concetto di massima d'esperienza nasce dalla confusione tra generalità e generalizzazione", in cui si tende ad attribuire un carattere di generalità, e talvolta anche di universalità, a mere generalizzazioni come luoghi comuni, pregiudizi e stereotipi che, nella maggior parte dei casi, sono prive di fondamento M. Taruffo, *La semplice verità*, op. cit., p.61.

¹⁴² Per una trattazione più estesa dei criteri di inferenza, *ivi*, pp. 209-218.

l'esistenza del fatto da provare non può essere desunta a meno che gli indizi siano "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 c.p.p., comma secondo) ¹⁴³.

c) I criteri di esposizione dell'argomentazione

Con riferimento ad uno specifico tema tratto dall'imputazione, il tipo di prova e il modo come viene organizzata nel testo la successione di ciascun elemento incidono sull'esposizione degli argomenti della motivazione.

In uno schema argomentativo generale, i principali criteri di esposizione si definiscono l'uno ipotetico, l'altro *analitico*.

Il criterio ipotetico consiste nel trarre dall'ipotesi d'accusa, con un ragionamento di tipo rigorosamente deduttivo, tutte le conseguenze della stessa per poi verificare la loro coerenza con i fatti accertati. Nella motivazione della sentenza, questo modo di procedere presenta diverse difficoltà sia a causa della numerosità ed eterogeneità degli elementi probatori che possono essere acquisiti durante il processo, sia a causa della dispendiosità, sul piano testuale, di tutta la serie di raffronti tra le possibili implicazioni dell'ipotesi d'accusa e gli elementi di fatto disponibili. Questo tipo di argomentazione, sebbene poco privilegiato come tecnica espositiva nella parte della motivazione, si rivela efficace nei casi in cui l'ambito probatorio è delimitato e ristretto ad un numero ridotto di elementi da esaminare.

Il criterio analitico, invece, risponde validamente alle esigenze di valorizzazione del significato specifico dei singoli elementi, di economia espositiva e di garanzia della correttezza dei risultati acquisiti. Seguendo il modo di procedere di questo tipo di argomentazione, ciascun elemento di prova viene prima ordinato e selezionato rispetto all'attinenza con i temi di prova che si traggono dall'imputazione; poi la valutazione analitica di tutti quegli elementi, in tal modo ordinati e selezionati, si traduce indirettamente in una verifica del fatto da accertare. La fondatezza dei risultati acquisiti viene determinata in base al valore complessivo dei dati esaminati.

Sebbene l'argomentazione analitica sia priva, nel suo contenuto testuale, del riferimento ad una ipotesi soggetta a verifica, in essa possono essere individuati ulteriori criteri ordinatori di carattere generale in base ai quali organizzare l'esposizione degli argomenti.

Di regola, quando tra le prove riconducibili ad un determinato tema, alcuni elementi tendono a prevalere sugli altri o per la loro estensione rispetto al tema considerato, o per la

¹⁴³ In particolare, gli indizi sono considerati *gravi* se dotati di una rilevante contiguità logica con il fatto oggetto di prova; sono precisi se specifici e univoci rispetto al fatto da provare; sono concordanti se confluiscono tutti verso un'unica direzione, e cioè verso l'oggetto da provare. M. Mercione, *Diritto Processuale Penale, op.cit.*, p. 344; D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, *Elementi di diritto processuale penale, op. cit.*, pp. 101-102.

loro natura diretta, oppure per il loro carattere di decisività, l'argomentazione probatoria è costruita su queste stesse prove che si mostrano all'evidenza come predominanti, mentre le altre vengono esaminate di seguito. Invece, quando tra le prove relative al tema esaminato non si registra una così elevata difformità nel valore probatorio, l'argomentazione procede esaminando gli elementi in ordine crescente rispetto alla forza del loro significato, giungendo al risultato con quelli che appaiono più convincenti. In tema di priorità nell'ordine di esposizione, in generale, prima vanno esaminati gli elementi a carico dell'imputato e poi quelli a discarico; prima le prove dirette e poi quelle indirette; prima le prove documentali, cronologicamente presentate, e poi quelle testimoniali o di altro genere.

Posto che si tratta soltanto di indicazioni di carattere generale, l'ordine così esposto può essere soggetto a variazioni, dettate dalle caratteristiche delle fattispecie concrete.

In uno schema argomentativo di tipo lineare, costituito generalmente da prove dichiarative, il principio di ordine espositivo prevede l'esposizione del contenuto della prova, come primo atto da compiersi, poi la valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante e dell'eventuale attendibilità estrinseca. Nel primo caso si valuta la veridicità dei fatti oggetto della dichiarazione, in base alla idoneità e alla sincerità del dichiarante nel riportare i fatti avvenuti in sua presenza. La regola spesso utilizzata per esaminare questo tipo di prova è la massima d'esperienza. Nel secondo caso, l'attendibilità estrinseca è la valutazione della sussistenza di elementi di prova che, ricollegandosi al contenuto della dichiarazione, rafforzano la credibilità del fatto dichiarato. Il carattere eventuale è determinato dal richiamo legislativo quando previsto, in particolare dall'art. 192 co.3 c.p.p., o da altri riferimenti normativi, solo per le dichiarazioni provenienti dall'imputato o da altri soggetti sottoposti ad indagini per lo stesso fatto giudicato o per fatti connessi o collegati ad essi. In ordine all'esposizione, prima di esaminare l'attendibilità, quando più dichiarazioni hanno come oggetto il medesimo fatto è opportuno riportare in sequenza ciascun fatto dichiarato in base alla concordanza dell'uno in relazione agli altri.

Lo schema di argomentazione cambia quando le prove da valutare sono di tipo indiretto, e cioè dimostrative di fatti che non coincidono con l'oggetto del tema di prova, ma dai quali è possibile pervenire ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti che viceversa attengono direttamente al tema.

In ordine al modo di procedere, all'esposizione degli elementi di prova indiretta segue prima la valutazione sul loro risultato immediato e poi la valutazione sul significato del risultato acquisito in relazione alla dimostrazione del fatto da provare. Posto che l'effetto dimostrativo delle prove indirette è di tipo probabilistico, lo schema argomentativo viene

arricchito da ulteriori elementi indizianti, di tipo riduttivo ed individualizzante, allo scopo di restringere i possibili fatti ignoti¹⁴⁴.

In ordine alla tecnica espositiva, generalmente, prima si procede ad esporre e valutare le prove indirette ad effetto riduttivo, e di seguito quelle ad effetto individualizzante; quando gli indizi riduttivi sono molteplici, o quando gli stessi determinano aree di possibilità fra loro solo parzialmente disponibili, è opportuno iniziare dalla prova a più ampio spettro per concludere con la prova maggiormente restrittiva. Nella motivazione che segue lo schema argomentativo basato su prove indirette, all'esposizione del contenuto di questi elementi e alle valutazioni sul loro significato, è opportuno far seguire l'esposizione dell'allegazione difensiva, dove esistente, e la rispettiva valutazione.

Esclusivamente nei casi indicati dalla legge, la struttura e l'ordine degli argomenti della motivazione possono subire modifiche e assumere forme differenti, altrimenti la parte risulta essere viziata, e la sentenza di conseguenza sarà definita nulla o invalida, a seconda delle gravità rilevate¹⁴⁵.

d)La redazione della motivazione e gli obblighi normativi

In dottrina, l'espressione *modo di motivare* si usa per esprimere un giudizio relativo alla validità del discorso giustificativo del giudice. I riferimenti normativi, a tal proposito, guidano la composizione di questa parte argomentativa, nel rispetto dei principi di necessaria motivazione, di completezza e di logicità. In particolare, dal contenuto dell'art. 606 co. 1 lett. e c.p.p. è possibile rilevare i caratteri obbligatori e indefettibili della motivazione. La *mancanza*, la *contraddittorietà* o la *manifesta illogicità* rappresentano i motivi per i quali il testo risulta viziato, e quindi è ammissibile il ricorso in cassazione *della motivazione*, se il *vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato*¹⁴⁶.

A parte il dovere di motivare la sentenza, di cui si è già discusso, il giudice è obbligato:

¹⁴⁴Si definiscono *riduttivi* gli indizi il cui effetto si esplica nel restringere i possibili fatti ignoti, quelli derivati dal risultato immediato della prova, ad un ambito ristretto e numericamente contenuto. Essi si distinguono, a sua volta, in *personali*, quando delimitano l'ambito dei possibili soggetti autori del fatto criminoso, e *fattuali* quando l'area individuata è ristretta ai possibili accadimenti. Si definisce *individualizzante* la prova che indica un determinato fatto come quello che con maggiore probabilità è associato al risultato della prova.

¹⁴⁵Nei casi in cui la struttura tipica del discorso giustificativo del giudice tende a restringersi o ad essere semplificata, il tipo di motivazione si definisce *sommatoria*. Ad esempio, le cause estintive o di improcedibilità del reato, le questioni relative al trattamento sanzionatorio, il tema di riconducibilità del fatto all'imputato, e altri, sono caratterizzati da una forma di esposizione dei motivi che si discosta dal modello di struttura generale.

¹⁴⁶L'articolo menzionato, collocato nelle disposizioni generali del titolo III del libro nono, relativo alle impugnazioni, nella parte seconda del codice, è stato novellato con legge 46/2006 e stabilisce che: «Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: [...] mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

- a giustificare i singoli punti della decisione, i quali costituiscono le componenti integranti della sentenza nel suo complesso;

- a rendere noti i passaggi argomentativi, necessari perché la decisione sia comprensibile e verificabile;

- a esaminare tutti gli elementi, o almeno quelli più rilevanti e dotati del requisito della decisività, raccolti nel corso del processo.

L'esplicitazione dei criteri utilizzati per la valutazione degli elementi acquisiti non è compresa tra gli obblighi imposti dai principi generali, e quindi non costituisce causa di omessa motivazione.

In difetto degli elementi esaminati, invece, si definisce *travisamento del fatto* il vizio causato o dalla presenza nella motivazione di fatti palesemente esclusi dal dispositivo, oppure dalla mancanza degli elementi di fatto definiti nei punti del dispositivo.

In riferimento al modo in cui si opera la scelta di esporre i singoli passaggi del procedimento argomentativo, la motivazione si definisce *implicita* quando nel testo si richiama implicitamente ad altri punti nei quali un'argomentazione ugualmente valida è stata esplicitamente esposta.

La giurisprudenza individua una forma di incompletezza della motivazione quando il testo, apparentemente completo, invero rappresenta il risultato di un esame sommario e superficiale degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, senza un'approfondita disamina logico-giuridica. Una motivazione cosiddetta *apparente* è possibile riconoscerla dall'uso nel testo di formule generiche e stereotipate.

Guardando complessivamente all'interezza del testo argomentativo sono necessari i seguenti caratteri logici: la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata (art. 546 co.1, lett. e, c.p.p.) e quindi la congruenza interna degli argomenti e la coerenza complessiva tra la concatenazione di ciascuna delle proposizioni giustificative e la decisione assunta.

La motivazione in cui sia assente anche soltanto uno dei requisiti sopra citati, per definizione, è *contraddittoria*. La giurisprudenza ha precisato che tale carattere emerge nella sentenza sia quando uno stesso elemento di fatto viene valutato, in diversi punti della motivazione, in modo incoerente ed inconciliabile, sia quando si registra incongruenza tra valutazioni relative a dati di fatto diversi; ponendo in essere un insanabile contrasto tra argomentazione e decisione.

§ 3.7 Il dispositivo

Nell'atto conclusivo di ogni processo di natura penale, *proscioglimento* e *condanna o esiti diversi* costituiscono le tre alternative di decisione del giudice nei confronti di una o più persone imputate.

Con giudizio di merito, il contenuto del dispositivo ha la funzione di produrre effetti giuridici costitutivi; in particolare può provvedere a determinare, dal punto di vista sostanziale della decisione, l'assoluzione, e cioè il proscioglimento dall'accusa, mentre per motivi processuali può dichiarare l'obbligo di non doversi procedere; altrimenti afferma la responsabilità penale dell'imputato, in ordine ad uno o più reati oggetto di imputazione e di contestazione, e quindi stabilisce la pena e le eventuali misure di sicurezza in proporzione al tipo di reato. La sentenza, quindi, si prefigura come «un tipico atto linguistico performativo, nel senso che, attraverso le parole del dispositivo, il giudice non soltanto dice, ma fa anche qualcosa, modificando mondi giuridici»¹⁴⁷.

Per ogni aspetto considerato, il codice di procedura penale definisce le premesse decisionali, disciplina il modo di dover procedere e regola le forme ed il contenuto della decisione stessa.

La successione delle rispettive norme, allo stato attuale, è strutturata ed organizzata nel modo che segue.

§ 3.7.1 La sentenza di proscioglimento

L'art. 529 c.p.p. stabilisce che «se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo» (comma primo), e continua, in estensione a questa regola, prevedendo che lo stesso giudice deve provvedere in egual modo sia quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente sia quando è contraddittoria (comma secondo).

L'art. 530 detta una disciplina analitica della sentenza di assoluzione. Nel primo comma, l'elenco delle formule di proscioglimento, *se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione*, costituiscono tutti i possibili motivi che giustificano la pronuncia di assoluzione del giudice. Seguendo un ordine decrescente, la legge dispone le formule causali sulla base del grado di distacco dell'imputato dalla vicenda processuale. In particolare, l'assoluzione «perché il fatto

¹⁴⁷ F M. Iacoviello, *Motivazione della sentenza penale*, Enciclopedia del Diritto, ag. IV, Giuffrè, Milano 2000, p. 751.

non sussiste» insieme alla formula che segue «perché l'imputato non lo ha commesso» devono applicarsi quando mancano gli estremi del fatto-reato, e cioè la condotta, l'evento ed il rapporto di causalità; invece, quando manca il carattere di punibilità del reato, il dolo o la colpa, la formula di assoluzione appropriata è «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». Infine, quando viene accertata la sussistenza di una causa di esclusione della punibilità dell'imputato, le formule alle quali ricorrere sono le ultime due previste nella serie, e cioè «perché il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione». Il rapporto tra la decisione assunta e la formula adottata si esplicita nella clausola finale che dispone il dovere da parte del giudice di indicare la causa nel dispositivo.

Nel secondo comma, sul piano probatorio, è stabilito che *il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova*, collegata ad una delle cause di cui si è detto al comma primo. In ciascun caso, il contenuto della sentenza è determinato da una regola di giudizio dettata dal legislatore, e cioè una formula legale che diventa premessa della decisione del giudice limitando la sua autonomia nell'ambito del giudizio «Quando disposizione di legge e dispositivo di sentenza coincidono, lo spazio che occupa il giudice viene ridotto [...]. Il provvedimento emanato risulta essere un prodotto a quattro mani in cui il giudice, per elaborare la sua sentenza, deve regolare il quadrante dell'orologio della decisione con le lancette segnate dal legislatore e disegnate in *formulas*»¹⁴⁸. Per quanto riguarda il modo di procedere, tale regola intende *spiegare il noto mediante l'ignoto*, e cioè trarre la certezza negativa connessa con la pronuncia di assoluzione dal vuoto degli elementi di prova. Il terzo comma, invece, racchiude un meccanismo di risoluzione del dubbio attraverso la determinazione di una regola dettata, anche in questo caso, dal legislatore a favore dell'imputato nell'ipotesi di incompleta iniziativa probatoria. Infatti, la regola statuisce che «il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione a norma del comma primo» sia se sussiste la prova che il fatto di reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità «ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse». A chiusura dell'art. 530 c.p.p., nel quarto comma, una disposizione di carattere eventuale sulla sentenza di assoluzione, ossia solo nei casi previsti dalla legge, stabilisce che il giudice può applicare misure di sicurezza. Rigorosamente in linea con il principio di legalità, con tale norma, la natura della sentenza assume un carattere bivalente, e cioè l'imputato esce dal processo ma è sottoposto ad altro vincolo¹⁴⁹.

¹⁴⁸ C. Morselli, *La sentenza penale*, op. cit., p. 85.

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 249.

L'art 531 prescrive *nuovamente* al giudice di emettere sentenza di non doversi procedere, «enunciandone la causa nel dispositivo», quando il reato è estinto come nel caso di morte del reo (art. 151 c.p.), oppure per prescrizione (art. 157 c.p.) e, comunque, ad eccezione di «quanto disposto dall'art. 129 co. 2 c.p.p.»¹⁵⁰. La disposizione estende la prescrizione al giudice anche nei casi in cui si presenta il dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato (comma secondo).

Il repertorio delle sentenze di proscioglimento viene completato dalla norma prevista sulle conseguenze giuridiche. Intitolato «provvedimenti sulle misure cautelari personali»; l'art. 532 prevede che il giudice *ordini* la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e *dichiari* la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

«La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionata della pena» (art. 532 co. 2 c.p.p.).

§ 3.7.2 La sentenza di condanna

Colpevolezza, condanna e pena costituiscono gli elementi distintivi sui quali si fonda il contenuto dell'art. 533 sulla sentenza di condanna dell'imputato. «Al di là di ogni ragionevole dubbio»¹⁵¹, il giudice afferma la penale responsabilità della persona su cui muove l'accusa se questa risulta colpevole del reato contestatogli, e quindi applica la pena e le eventuali misure di sicurezza, (comma primo).

La l. n. 46 del 20 febbraio 2006 ha modificato sensibilmente l'art. 533 c.p.p. prevedendo, in particolare, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento in primo grado e le declaratorie di illegittimità costituzionale delle norme relative alla facoltà di appello del Pubblico Ministero. Nella parte relativa ai presupposti per l'emissione di una sentenza di condanna ha modificato l'originaria previsione della pronuncia di condanna legata esclusivamente alla provata colpevolezza dell'imputato, con la prescrizione che la stessa debba essere provata «*al di là di ogni ragionevole dubbio*». Traduzione letterale di quella propria del diritto anglosassone, la formula «*Beyond any reasonable doubt*», per una folta schiera di processualisti italiani rappresenta efficacemente la *regola princepe del giudizio*

¹⁵⁰Il contenuto dell'articolo menzionato prevede che: «quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».

¹⁵¹Sul piano della valutazione degli elementi di prova, sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento risultano essere regolate in maniera diversa. Se le prime impongono al giudice di accertarsi del pieno fondamento probatorio della tesi d'accusa, nel senso che la prova della colpevolezza dell'imputato deve essere integra, completa; le seconde, invece, data la regola di giudizio imposta dal legislatore possono pronunciarsi anche nei casi di insufficienza probatoria.

penale. Essa si pone idealmente quale ulteriore specificazione del dettato costituzionale, che sancisce la presunzione d'innocenza nei confronti del cittadino. La nuova prescrizione accentua, nell'ambito della metodologia della prova penale, il *ruolo della scienza come coadiutrice e garante della* decisione giudiziaria. Il nuovo art. 533 c.p.p. sancisce così il rigore scientifico nella valutazione della prova, che diviene regola assoluta tenuto conto dei diritti personali messi in gioco nel processo penale. Se la riforma dell'art. 533 c.p.p., non ha rivoluzionato la disciplina concreta della valutazione della prova, ha, però, inciso in modo significativo su di essa, nella misura in cui il ragionevole dubbio è diventato centro d'imputazione dell'unitarietà concettuale in materia della prova penale, producendo l'effetto di rideterminare l'assetto delle regole di valutazione della prova verso una ancora più stringente qualificazione della prova. In e senso, probabilità logica ed incompatibilità logica ne costituiscono esplicazioni operative, consentendo di motivare *in modo logico ed obiettivo* la decisione e di renderla controllabile. In tal modo «il principio del ragionevole dubbio si rende compatibile con quello di necessaria motivazione»¹⁵², impedendo che il libero convincimento del giudice si trasformi in arbitrio.

Nei casi in cui la condanna riguardi più reati, il giudice, per ciascuno di essi, *stabilisce* e quindi *determina* la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione, (comma secondo). Volgendo l'attenzione sul significato di quest'ultima prescrizione normativa, la disposizione regola un meccanismo di garanzia e di sicurezza che pone le premesse sia per venire a conoscenza dei criteri utilizzati dal giudice, sia per controllare, successivamente, se questi ha fatto un corretto uso dei poteri discrezionali accordati dalla legge in materia di applicazione della pena¹⁵³. Nei casi previsti, inoltre, detta disposizione statuisce che il giudice deve dichiarare il condannato come delinquente oppure contravventore abituale o professionale o per tendenza.

Sussistendo i requisiti normativi, il giudice deve provvedere con una sentenza di condanna anche quando ritiene di dover concedere all'imputato alcuni benefici, come la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato penale (comma terzo).

Per le sentenze di condanna, inoltre, il legislatore ha fissato una nuova clausola.

¹⁵² C. Zaza, *Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale*, Giuffrè, Milano 2008, p. 180.

¹⁵³ Al riguardo, mantenendo un rapporto di proporzione tra la gravità dell'offesa e la misura della sanzione nei limiti fissati dalla legge, il giudice fa uso di un potere discrezionale corretto dall'obbligo «di indicare i motivi che giustificano l'uso» dello stesso (art. 132, co.1 c.p.p.) e di valutare e di calibrare la gravità agganciata ad una tipizzazione degli elementi di giudizio (art. 133 c.p.p.).

Fondata sul regime di separazione, la disposizione stabilisce che per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se connessi con altri reati, il giudice nel pronunciare la sentenza può disporre la separazione dei rispettivi procedimenti nei casi in cui ciascuno dei condannati, o sempre lo stesso, si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. (co. 3 bis).

Tra le conseguenze della sentenza di condanna risultano poste a carico del condannato sia le spese processuali in relazione ai reati cui la condanna si riferisce (art. 535 comma primo c.p.p.), sia quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (art. 535 comma terzo c.p.p.).

In ordine a quanto previsto dal contenuto dell'articolo 535 nel comma secondo, la regolazione delle spese stabilisce che: - i condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese; i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

Posto che questa disposizione è indefettibile, nei casi di omissione, la sentenza viene rettificata a norma dell'art. 130 c.p.p.¹⁵⁴.

Come effetto della condanna, v'è la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, su uno o più giornali designati *eventualmente* dal giudice nel corpo del dispositivo. Tale contenuto è correlato ai casi previsti dall'art. 36 c.p. (art. 536 c.p.p.)¹⁵⁵. La norma conclusiva della sezione relativa alla sentenza di condanna prescrive l'accertamento della falsità di un atto o di un documento, e quindi l'obbligo della dichiarazione nel corpo del dispositivo (art. 537 co. 1 c.p.p.). Nello stesso articolo è ordinata la cancellazione, totale o parziale a seconda delle circostanze, e la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, se ne è il caso e con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. Tali iniziative non vengono ordinate «quando possono essere pregiudicati gli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento» (co. 2). Un altro aspetto rilevante della disposizione riguarda la possibilità di impugnazione della sentenza di condanna, a seguito della pronuncia sulla falsità di un atto o un documento, «anche autonomamente e con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione» (co. 3). In conclusione, è fissato che le

¹⁵⁴ Il contenuto della norma menzionata dispone che: «la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione».

¹⁵⁵ Il contenuto della norma menzionata dispone che: «[...]La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata».

medesime disposizioni dell'articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento (co. 4).

Con la sentenza di condanna il giudice decide anche sulle questioni civili (capo III), in particolare sulla domanda di restituzione e di risarcimento del danno su richiesta parte civile nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, provvedendo «altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice» (art. 538 c.p.p.). Il capo della decisione relativo agli interessi civili può contenere l'ordine di pubblicazione della sentenza di condanna come riparazione del danno, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'art 543 c.p.p.

4 Aspetti strutturali del procedimento

§ 4.1 Le fasi e i gradi di giudizio

L'attuale sistema di diritto processuale penale, di tipo prevalentemente accusatorio, si basa sulla distinzione tra gli atti investigativi compiuti dagli organi inquirenti, e cioè sia la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o sotto la direzione dell'ufficio del pubblico ministero, sia da quest'ultimo personalmente e gli atti giurisdizionali, posti in essere dopo l'esercizio dell'azione penale in sede di svolgimento del giudizio, sia esso ordinario o speciale. L'azione penale è, quindi, uno strumento procedurale che realizza l'istanza rivolta da una parte al giudice allo scopo di far valere, nel processo, un interesse sostanziale di cui il soggetto è titolare o, per la cui tutela, è legittimato ad agire. Nella medesima sede del processo penale, pertanto, oltre l'azione penale principale, volta ad accertare se l'imputato sia colpevole o meno e a determinare la rispettiva sanzione; positiva o negativa che sia essa non può non essere decisa dal Giudice. Possono essere esercitate, inoltre, azioni complementari di tipo esecutivo, di sicurezza, di prevenzione; oppure azioni di tipo civile o amministrativo-penale¹⁵⁶.

- Nella fase investigativa, detta *pre-processuale*, si procede con una serie di indagini finalizzate a formulare l'imputazione. Gli atti delle indagini preliminari costituiscono le fonti di prova raccolte in ordine alle ipotesi di colpevolezza dell'indagato. Gli strumenti (o attività) procedurali diretti ad individuare e assicurare al processo le fonti di prova si distinguono in mezzi tipici di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni) e in mezzi atipici, questi ultimi non vengono contemplati dal codice ma derivano dalla prioritaria esigenza di ricerca della verità materiale. In questa fase la prima figura che si pone all'attenzione è giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) che esercita le proprie prerogative

¹⁵⁶Cfr. M. Mercone, *Diritto Processuale Penale*, op. cit., pp.23-25.

quando sia sollecitato ad intervenire, nel corso delle indagini, da parte della magistratura inquirente soltanto in relazione a determinati atti (richiesta di intercettazioni, o loro convalida; richiesta di misure cautelari personali e reali) di cui autorizza il compimento e ne valuta la correttezza, esercitando un ruolo di controllo sulla loro legalità.

Terminata la fase delle indagini, si aprono due possibili scelte per il pubblico ministero: richiedere l'archiviazione, o il rinvio a giudizio degli indagati; di riflesso, giudice per le udienze preliminari (GUP) emetterà nel primo caso decreto di archiviazione, o imporrà un supplemento d'indagine, o in casi estremi un rinvio a giudizio coattivo (quindi anche contro il parere della pubblica accusa); nel secondo caso, invece, il GUP convenendo con la richiesta del pubblico ministero, emetterà il decreto di rinvio a giudizio, oppure il non luogo a procedere. L'adozione del decreto di rinvio a giudizio, il procedimento acquista carattere processuale. Le risultanze delle indagini acquisiranno così la forma di *prova* da assumere e valutare nel corso del processo.

- Nella fase giurisdizionale, detta *processuale*, la redazione dell'atto formale di imputazione costituisce il momento iniziale dell'azione penale, sia perché l'indagato assume la qualità di imputato, nei confronti del quale un giudice è chiamato a decidere sulla eventuale innocenza o condanna, in ordine al fatto di reato che gli è stato imputato, sia perché il «tempo» del processo inizia a decorrere. Il primo stadio del processo è l'*udienza preliminare* in cui è previsto l'esame accurato della fondatezza dell'accusa, prima di giungere all'eventuale giudizio dibattimentale (ordinario). L'udienza preliminare costituisce, pertanto, un filtro tra le indagini preliminari e il dibattimento; in questa fase non il Giudice competente (GUP) pone la propria attenzione sul materiale indiziario/probatorio pervenuto dalle indagini per appurare la fondatezza dell'imputazione. Dopo aver vagliato il compendio indiziario/probatorio, il giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) decide se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, e quindi stabilire se l'iter processuale debba proseguire oppure arrestarsi. Nel primo caso, il giudice emette un decreto che dispone il giudizio dibattimentale, elencando le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono; altrimenti pronuncia una sentenza di non luogo a procedere (N.L.P.), con l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda¹⁵⁷. Nel caso

¹⁵⁷ La sentenza di N.L.P. è pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare quando si riscontrano le seguenti cause: l'innocenza dell'imputato, la sua non punibilità e l'improcedibilità dell'azione penale; in particolare, la prova indiziaria può essere insufficiente, contraddittoria o non adatta a sostenere l'accusa in sede dibattimentale. Se la sentenza di N.L.P. non viene annullata dalla Cassazione, quando sopraggiungono o sono scoperte nuove fonti di prova, il pubblico ministero può richiedere al G.I.P. di revocare la sentenza e richiedere direttamente il rinvio a giudizio, se le prove sono state già acquisite, oppure la riapertura delle indagini, e quindi decidere nuovamente se domandare al giudice l'archiviazione o il rinvio a giudizio. *Ivi*, p. 419.

in cui venga emesso il decreto che dispone il rinvio a giudizio, lo stato del processo *predibattimentale*, compreso a partire da questo momento fino alla data stabilita per la prima udienza dibattimentale dinanzi al giudice collegiale, è caratterizzato da una serie di attività, delle parti e del giudice, preliminari al dibattimento¹⁵⁸. In termini tecnici, mentre l'udienza indica lo spazio di tempo entro cui si svolge l'attività dibattimentale, che può essere pubblica oppure segreta, e cioè prevedere la partecipazione delle sole parti (udienza camerale), la centralità del dibattimento consiste nella trattazione di un processo, caratterizzata dalla «concentrazione» di esso in uno o più giorni stabiliti (e cioè una o più udienze), e dalla oralità e pubblicità dell'udienza¹⁵⁹. Lo stato *dibattimentale* del processo include i seguenti momenti: gli atti introduttivi alla sua effettiva apertura; l'istruzione dibattimentale quale momento di formazione delle prove attraverso l'attività dialettica tra le parti, allo scopo di dimostrare la verità o il modo di essere di un determinato fatto oppure di una sua circostanza; e in ultimo, la discussione finale in cui le parti formulano ed illustrano, in punto di fatto e di diritto, le rispettive conclusioni¹⁶⁰. Al Presidente del collegio giudicante spetta la funzione di mantenere la disciplina nel corso dell'udienza e quella di direzione del dibattimento. Nel ruolo di arbitro imparziale egli esercita il controllo sul rispetto delle regole processuali e sulla correttezza e lealtà delle parti. Subito dopo la chiusura del dibattimento, segue la decisione del giudice e la pronuncia della sentenza mediante la lettura del dispositivo, e contestualmente o successivamente della motivazione, in merito alla colpevolezza oppure all'innocenza di una o più persone imputate.

¹⁵⁸La serie di atti preliminari comprende: 1) la notifica del decreto di rinvio a giudizio destinata all'imputato contumace; 2) il deposito del fascicolo con gli atti utilizzabili per il dibattimento, presso la cancelleria del giudice, 3) la modificazione eventuale della data dell'udienza dibattimentale, anticipandola o posticipandola in considerazione di giustificati motivi; 4) l'eventuale assunzione urgente di prova, se l'atto non è rinviabile al dibattimento; 5) il deposito in cancelleria della lista dei testi, dei periti e dei consulenti, delle persone di cui le parti intendono chiedere l'esame, con la indicazione sia delle circostanze su cui deve vertere l'esame stesso, entro un termine perentorio, sia dei capitoli di prova; 6) l'immediato proscioglimento dibattimentale, disposto dal giudice a causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione, oppure per mancata opposizione del P.M. e dell'imputato, i quali devono essere sentiti dal giudice prima dell'adozione della sentenza di proscioglimento predibattimentale. *Ivi*, pp. 423-424.

¹⁵⁹Il carattere di concentrazione della trattazione dibattimentale di un determinato processo consiste nello svolgimento cronologicamente ristretto di tutte le sue attività, comportando: a) tendenzialmente, l'esaurimento della trattazione in un'unica udienza o, altrimenti, in udienze ravvicinate; b) sempre, l'immediata deliberazione della decisione, completa di motivazione contestuale dove possibile, seguita dalla pubblica lettura del suo contenuto in udienza. *Ivi*, p. 426.

¹⁶⁰La dichiarazione di apertura al dibattimento avviene mediante la lettura dell'imputazione, che fissa l'oggetto del giudizio, e quindi l'inizio dell'attività delle parti, soltanto dopo la verifica della costituzione regolare del contraddittorio e dopo la soluzione delle questioni preliminari inerenti a contestazioni di ordine procedurale sollevate dalle parti. Durante la fase di apertura e nel corso dello stesso dibattimento possono insorgere altre questioni, sia attinenti agli aspetti sostanziali sia a ulteriori vizi procedurali. Le prime sono definite questioni pregiudiziali, antecedenti di una controversia, e quindi logicamente prioritarie da risolvere rispetto alla questione principale dell'azione penale. Le seconde sono definite questioni incidentali, quali *incidenti*, invero presunte violazioni, che si verificano all'interno del dibattimento. *Ivi*, pp. 427-432.

Gli stadi del processo menzionati, compresa la decisione, appartengono al primo grado di giudizio¹⁶¹ all'esito del quale può accadere che imputato, pubblico ministero, o entrambi, facciano *appello*, determinando così l'incardinamento di un nuovo processo di merito. Il giudizio di appello costituisce uno stadio eventuale ed intermedio del processo rispetto ad un ulteriore grado di giudizio, quello di cassazione, in cui si discute sulla legittimità del procedimento che ha portato alla decisione di merito¹⁶². Questo tipo di giudizi rientrano nel sistema delle impugnazioni e, in particolare, costituiscono i mezzi ordinari mediante i quali le parti chiedono ad un giudice sovraordinato di far valere i vizi, di fatto e di diritto, della sentenza che è stata già pronunciata. Il tipo di procedimento segue, per ciascuno, gli stessi passaggi del procedimento di primo grado¹⁶³.

Al termine di ogni rispettivo processo, la sentenza di appello, estesa sia agli aspetti di fatto sia a quelli di diritto, conferma, riforma oppure annulla con rinvio la sentenza di primo grado; la sentenza di cassazione invece, limitata ai soli vizi di legittimità, può contenere la pronuncia di inammissibilità o rigetto del ricorso; l'annullamento totale o parziale, con o senza rinvio al giudice di merito; oppure la rettificazione di errori materiali. Tutte le decisioni conseguite assumeranno il carattere di irrevocabilità.

§ 4.2 Tipologia di procedimenti speciali

Lo schema di procedimento presentato, si riassume nella sequenza usuale di: 1) indagini preliminari; 2) udienza preliminare; 3) dibattimento (eventuale); 4) appello; 5) ricorso per cassazione.

¹⁶¹ In termini tecnici, i gradi (primo, secondo o terzo) del procedimento sono definiti come gli stadi del processo che indicano la successione dei giudizi in ordine alla medesima fatto di reato.

¹⁶² La denominazione di *ricorso per cassazione* si riferisce al tentativo dell'imputato ricorrente di ottenere cioè l'annullamento (cassazione) della sentenza impugnata per difetto di legittimità della decisione del giudice di merito. Ad esso può contrapporsi, o concorrere con motivazioni opposte, quello del Procuratore Generale che mira ad ottenere l'annullamento con rinvio ad altro giudice, rimettendo così la questione ad un nuovo Giudice di merito. Il giudizio di cassazione può essere di secondo o di terzo grado, a seconda se sia stato celebrato o meno il giudizio di appello. In particolare sono assoggettabili a ricorso per cassazione a) tutte le sentenze pronunciate in appello; b) le sentenze di primo grado non impugnabili con l'appello; c) le sentenze di primo grado appellabili, se e quando nessuna delle parti interessate si avvale dell'appello, ma ricorre direttamente in cassazione.

¹⁶³ In particolare, in appello si hanno la fase predibattimentale e quella dibattimentale. Nella prima, il presidente emette decreto di citazione nei confronti dell'imputato e delle altre parti private, inoltre fa notificare ai difensori l'avviso della data di udienza specificando se camerale o pubblica. Nella fase dibattimentale avviene la trattazione del processo, distinta nei seguenti passaggi: prima gli atti introduttivi, poi quelli preliminari, l'eccezionale attività di istruzione probatoria, e infine la discussione e la deliberazione della decisione. Anche in Cassazione, l'attività procedurale inizia con l'arrivo della sentenza impugnata, dell'atto di gravame e del fascicolo processuale. Segue la trattazione del gravame ad una sezione singola (composta da cinque magistrati) oppure alle sezioni unite (composte da nove magistrati), solo per questioni di speciale importanza o necessità. Possono verificarsi, poi, la riunione di più procedimenti separati oppure la separazione di più processi già riuniti, se ne sussistono le esigenze, e infine la discussione dibattimentale, sia essa pubblica o camerale, che terminerà con la sentenza della cassazione.

Questo ordine costituisce il modello processuale di *giudizio ordinario* rispetto al quale si definiscono le diverse tipologie di procedimenti speciali.

Il carattere di specialità deriva dalla «soppressione» di alcune di queste fasi o gradi del giudizio, per semplificare, snellire e velocizzare il procedimento medesimo.

In particolare, a seconda dei casi, mancano l'udienza preliminare oppure il dibattimento, o l'appello; il ricorso per cassazione non può essere soppresso in nessun caso perché protetto dalla Costituzione (art. 111, co. 7). In considerazione dei vantaggi previsti per l'imputato – in particolare la consistente riduzione di pena - sono definiti giudizi premiali.

In questa sede si terrà conto esclusivamente di quelli che sono stati oggetto della ricerca.

Qui di seguito, per ciascuno di questi procedimenti speciali si riporterà, in breve, la definizione e le caratteristiche più importanti.

- *Il giudizio abbreviato*, previsto dagli artt.438-442 c.p.p., configura un tipo di procedimento predibattimentale premiale; il suo carattere speciale è dato dalla decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, da parte del rispettivo giudice in una udienza camerale. Se l'imputato viene condannato, la natura premiale del giudizio abbreviato opera una riduzione di un terzo della pena che sarebbe altrimenti applicata; lo stesso procedimento è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo¹⁶⁴.

Il presupposto principale del giudizio abbreviato è la richiesta, volontaria e unilaterale, dell'imputato il quale, implicitamente, rinuncia alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare, e quindi alla formazione della prova in sede dibattimentale, consentendo l'utilizzazione degli atti investigativi come prova. Il termine iniziale per la richiesta è quello della formulazione dell'imputazione e, dopo che il procedimento sia ordinario o speciale è stato avviato, il termine finale è segnato dal momento prima della sua effettiva trattazione in cui è possibile convertire in abbreviato il rito instaurato; in particolare nel rito ordinario, il termine finale della richiesta di giudizio abbreviato è segnato dalla formulazione delle conclusioni delle parti in sede di udienza preliminare, e in ogni caso prima dell'apertura del dibattimento. Con la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato può subordinare quella di integrazione delle prove se, allo stato degli atti, queste risultano in parte incomplete e tendenzialmente più favorevoli alle ragioni dell'accusa che non della difesa, rischiando di compromettere l'esito della decisione finale¹⁶⁵.

¹⁶⁴«In tal caso, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 30 anni di reclusione, e all'ergastolo con isolamento diurno quello senza isolamento».

¹⁶⁵In sede di giudizio abbreviato, l'acquisizione di ulteriori prove deve essere contenibile nei limiti sia della necessità, ai fini della decisione, sia della natura di tale procedimento, che deve restare essenzialmente allo stato degli atti. Il tipo di limitazioni non violano il diritto di difesa dell'imputato perché questi, che è l'autore della

Dopo aver disposto l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, previo controllo di tutti i presupposti, il giudice per le indagini preliminari può procedere alla decisione di merito, adottando i parametri di valutazione usuali per il giudice dibattimentale. La sentenza di proscioglimento o di condanna è sempre assoggettabile al ricorso per cassazione; invece la sua appellabilità è limitata ai casi previsti dalla legge.

- Il *patteggiamento*, o *applicazione della pena su richiesta delle parti*, è anch'esso un procedimento speciale di tipo pre-dibattimentale e premiale. In particolare, la sua richiesta è ammissibile negli stadi che precedono il dibattimento, prima della chiusura dell'udienza preliminare; mentre la richiesta di applicazione della pena può intervenire anche prima dell'azione penale, nella fase delle indagini preliminari. L'accordo sul rito e sulla pena da parte del pubblico ministero e dell'imputato, presuppone un'implicita ammissione di colpevolezza, rispetto alla quale in dottrina restano le posizioni discordanti. La scelta del rito del patteggiamento, tuttavia, arreca alcuni vantaggi sia sotto l'aspetto procedurale, favorendo lo snellimento dell'iter del processo, sia sotto l'aspetto sostanziale in termini di riduzione della pena. Allo scopo di indurre l'imputato a richiederlo o ad accettarne la proposta del pubblico ministero, il codice predispone come incentivo la riduzione premiale della pena fino al limite di un terzo, e inoltre consente la rispettiva sospensione condizionale, previa verifica della inesistenza di ostacoli giuridici ed esattezza nel merito della previsione di futura astensione da reiterazioni criminose. Il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena spetta al giudice preposto per la decisione, tenuto conto anche dell'entità della pena comminata.

In ordine al modo di procedere nel merito del patteggiamento, all'udienza fissata per la decisione la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato è facoltativa, non avendo nulla da aggiungere all'accordo stipulato. Verificata la correttezza dei presupposti del medesimo accordo, il giudice ha l'onere di decidere allo stato degli atti pronunciando sentenza di applicazione della pena patteggiata; altrimenti, se di diverso avviso, ha il dovere di rigettare la richiesta delle parti, non potendo modificare né integrare d'ufficio l'imputazione, e quindi prosegue secondo il rito ordinario o altro rito speciale.

Va poi menzionato il c.d. Concordato in appello, previsto dall'art. 599 co. 4 c.p.p. L'imputato, avvalendosi di tale disposizione rinuncia ai c.d. gravami di appello, ottenendo

scelta del rito, è già a piena conoscenza di tutti gli atti relativi alle indagini espletate e depositate dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. Altresì, lo stesso imputato può revocare la sua richiesta se, da parte del pubblico ministero nel corso di acquisizione di nuove prove, l'imputazione viene modificata oppure vengono contestate circostanze aggravanti o reati connessi. *Ivi*, pp.463-464.

così una consistente riduzione, pari ad un terzo, della pena rispetto a quella comminata nel primo grado di giudizio¹⁶⁶.

§ 4.3 Distinzione delle autorità giurisdizionali che pronunciano la sentenza

Secondo un criterio di concentrazione piramidale, per cui ad una molteplicità di organi di primo grado corrisponde un solo giudice di appello, e alla pluralità di organi in grado di appello corrisponde, al vertice, la Corte di cassazione, i giudici incaricati ad emettere la sentenza per tipo di procedimento e grado sono, rispettivamente: il Tribunale collegiale, composto da un presidente e due giudici, per il giudizio di primo grado nel procedimento ordinario. Il Tribunale ha competenza residuale, poiché ad esso compete giudicare i reati per i quali non siano competenti la C. di Assise e il Giudice di pace; il Tribunale monocratico, rappresentato dal G.U.P. nel caso di giudizio abbreviato, di patteggiamento; la Corte di assise, che è un'articolazione del Tribunale, composta da due giudici di carriera e dai sei giudici popolari (comuni cittadini). Per la determinazione della competenza, il codice di procedura penale - art. 5 - prevede un criterio quantitativo di ordine generale, attribuendo alla C. di Assise principalmente i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché i delitti di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale, istigazione al suicidio e tendenzialmente ogni delitto doloso se dal fatto derivi la morte di una o più persone¹⁶⁷. La Corte d'appello, composta da tre giudici, è competente per il giudizio di secondo grado, in riferimento sia alle sentenze dibattimentali del Tribunale monocratico sia a quelle del Tribunale collegiale; la Corte d'assise d'appello, che è un'articolazione autonoma della Corte di appello, è preposta per le sentenze della Corte di assise e del G.U.P. se relative, queste ultime, a reati di competenza della Corte di assise; la Corte di Cassazione, che è l'organo supremo della giustizia ordinaria, ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, decide, quindi sui profili di legittimità.

5 Sul sapere sociologico-giuridico: la prospettiva d'indagine

In questo lavoro l'analisi del procedimento che regola e definisce il processo di formazione della decisione è finalizzata all'individuazione, nella sentenza penale, di quegli elementi testuali che si presentano in maniera *regolare* in ogni tipo di processo e che valgono

¹⁶⁶Il legislatore tra le norme del c.d. «pacchetto sicurezza» introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, nr. 92 e convertito dalla legge 24 luglio 2008, nr. 125 ha previsto, all'art. 2, l'abrogazione del 4 comma del 599 c.p.p.

¹⁶⁷Con d.l. del 10.2.2010 il catalogo delle competenze è stato ulteriormente ampliato, prevedendo i reati di rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati.

temporalmente per periodi alquanto lunghi, materialmente per situazioni differenti e socialmente per una pluralità di persone¹⁶⁸.

Sulla base di una lettura critica dello schema di riferimento dell'azione definito da Parsons¹⁶⁹ e, in particolar modo, in relazione a una concezione sistemica del procedimento studiata da Luhmann, l'attenzione si concentra sulla sentenza intesa come il risultato di un sistema di azioni sociali di tipo particolare.

Le componenti elementari di questo sistema-procedimento sono son gli specifici ruoli, ad esempio, di giudice, di avvocato, che intervengono nel processo, sia la situazione definita come un complesso di oggetti di orientamento, aventi natura sociale, fisica o culturale¹⁷⁰. La caratteristica più importante nel processo, inteso nel suo insieme come un canale di comunicazione, è il rapporto con la complessità esterna ed interna al sistema; la totalità delle possibilità che si presentano dinanzi all'esperienza effettiva viene ridotta, sia attraverso una selezione dei fatti rilevanti sia per mezzo della creazione di strutture, e cioè di una generalizzazione di aspettative di comportamento, che definiscono i confini concretamente riconoscibili del sistema e che, all'interno di esso, guidano il comportamento selettivo dei soggetti, senza determinarne l'esito.

La decisione finale, infatti, è il risultato di una serie di elementi che si combinano tra loro, oppure si escludono, si aggiungono e si modificano in un sistema aperto nei confronti delle varie possibilità di situazioni e di comportamento¹⁷¹.

Mediante regole che riguardano l'introduzione dei temi, l'ammissione di persone e la motivazione comportamentale di ciascuna, il procedimento viene delimitato e acquista una relativa autonomia, che lo differenzia dalla «storia generale» fino al momento in cui viene presa una decisione.

Il procedimento si sviluppa, così, come una storia decisionale autonoma in cui ogni decisione parziale dei singoli partecipanti si trasforma in un fatto, pone premesse decisionali

¹⁶⁸ N. Luhmann (2000), *Organizzazione e decisione*, Mondadori, Milano 2005, pp. 101-120.

¹⁶⁹ «Lo schema di riferimento riguarda l'orientamento di uno o più soggetti agenti [...] in vista di una situazione che include altri soggetti agenti. Essendo relativo alle unità di azione e di inter-azione, lo schema è di tipo relazionale [...]». T. Parsons, *Il sistema sociale*, op. cit., p. 10.

¹⁷⁰ In termini di azione, è opportuno distinguere le tre classi fondamentali, comprese nell'universo degli oggetti. In particolare, un *oggetto sociale* è un soggetto agente (*alter*); gli *oggetti fisici* sono unità empiriche che non interagiscono con il soggetto, né gli "rispondono", essi sono i mezzi e le condizioni della sua azione; gli *oggetti culturali* sono le idee, le credenze, i simboli espressivi o i modelli di valore, ossia gli elementi simbolici della tradizione culturale considerati dal soggetto come oggetti situazionali che non vengono interiorizzati come elementi costitutivi della sua personalità *Ivi*, p. 12.

¹⁷¹ Qualsiasi comunicazione viene accettata come informazione che apre, incrementa o esclude determinate possibilità, definisce le persone agenti ed il loro passato rilevante; *vincola*, e limita lo spazio di decisione; cfr. N. Luhmann, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, op. cit., p. 37.

per gli altri partecipanti e, attraverso una serie di passi selettivi, struttura la situazione riducendo l'incertezza.

Se si guarda questa concezione alla sentenza, intesa come il risultato di un procedimento con queste caratteristiche, il punto fondamentale su cui indagare è l'individuazione, nella sentenza, di quegli *altri* elementi che, insieme alle norme giuridiche generalizzate, rendono sociologicamente significativo il documento, dai punti di vista temporale, materiale e sociale.

Le acquisizioni dottrinali sul concetto di sentenza penale costituiscono la chiave di lettura e di interpretazione sociologica del processo come sistema delimitato da regole generali, caratterizzabile da una storia decisionale autonoma e in cui il comportamento dei partecipanti al procedimento, definiti come ruoli, deve poter essere scelto entro un ventaglio di possibilità predefinite.

La descrizione di queste possibilità, da una prospettiva sociologica, rientra nel carattere empiricamente controllabile del processo/procedimento come esito di una *tipizzazione* di corsi d'azione, in cui: "Il carattere processuale del significato risiede [...] nella necessità della reiterazione dei comportamenti (per definire un uso) e gli accadimenti (per definire osservazioni). Il suo carattere procedurale consiste invece nell'essere strutturato attraverso regole che consentono di interpretare quei comportamenti e quegli accadimenti"¹⁷². La descrizione sono in tanto possibili in quanto rimangono vincolate e veicolate da uno specifico *linguaggio* (quello giuridico) che le struttura rispetto ad una particolare attribuzione di senso che prelude alla decisione¹⁷³. In termini generali, le decisioni sono osservazioni di distinzioni (cioè di possibili alternative) che assumono come loro limiti i vincoli di possibilità; la forma "alternativa", il ventaglio di possibilità predefinite, fa di un'osservazione una decisione¹⁷⁴. Su un piano fattuale, ricondotto al meccanismo del procedimento/processo (penale), il decisore (il giudice) si colloca sul piano dell'osservatore di distinzioni, sulla base delle pre-osservazioni che caratterizzano il processo come storia di decisioni (le scelte operate dagli attori nell'esercizio ognuno del proprio ruolo processuale), per un altro verso, distingue le osservazioni in una cornice condizionata dal quadro normativo di riferimento (il codice di rito). Riguardo al metodo e alla tecnica più adeguati, il percorso da seguire è stato descritto nel capitolo precedente e si rivela utile per discernere, entro la struttura regolata di ogni sentenza, quegli elementi che descrivono *proceduralmente* e in maniera significativa la storia

¹⁷²C. Pennisi, *Istituzioni e cultura giuridica. I procedimenti come strutture di comunicazione*, op. cit., pp. 112-113.

¹⁷³Ivi, p. 113.

¹⁷⁴«Le alternative sono particolari tipi di distinzioni; come ogni distinzione, esse prevedono due lati, però presuppongono che *entrambi i lati della distinzione siano raggiungibili, cioè che entrambi i lati possano essere indicati*». N. Luhmann, *Organizzazione e decisione*, op. cit., p. 109.

del processo, dall'atto di imputazione a quello di decisione del giudice. Esso delinea i due piani dell'analisi. Da un lato, le regole giuridiche definiscono la struttura del processo, dall'altro, l'uso che di esse viene fatto, sulla base delle alternative che si presentano e delle scelte compiute dalle parti interagenti, definisce il carattere sociologicamente significativo del processo stesso.

Le regole giuridiche che strutturano il procedimento e il processo sono principalmente quelle che l'ordinamento pone e sulle cui basi entrambi fondano la propria legittimazione giuridica e sociale. Questa struttura procedurale riveste così una valenza euristica, nella misura in cui rende possibile la lettura delle condizioni di possibilità di decisione di ciascun attore. Essa è istituzionalizzata giuridicamente e assume rilevanza sociologica perché delle regole che essa pone si può e si fa un uso strategico. Più il procedimento e il processo sono strutturati, sia sul piano delle regole sia sul piano della distinzione tra questione di fatto e questione di diritto, concettualizzate nella teoria dell'azione come ambiti elaborati secondo criteri autonomi, meno la contestazione della decisione finale che interviene alla loro conclusione (la sentenza) potrà essere generalizzata ad altri ambiti del sistema sociale (culturali, politici, etc.) e sarà legittimata socialmente.

La storia autonoma del processo di formazione della decisione è una storia di regole che delimitano i confini entro i quali le assunzioni di ruolo, in senso sociologico - che rappresentano una unità variabile del sistema - si muovono in funzione di un proprio interesse, nel tentativo di impedire che sia presa una decisione contraria all'obiettivo strategicamente perseguito, in una situazione di incertezza su quale tra le possibili alternative decisionali cadrà la scelta giuridicamente rilevante¹⁷⁵.

Rispetto alla giurisprudenza che si analizza in questo lavoro, quello che sembra determinare una incessante riproposizione del conflitto, che attraverso il procedimento/processo dovrebbe, invece, essere oltremodo ridotto, è proprio il fatto che le categorie "fatto" e "diritto" non sono così autonomizzate reciprocamente da consentire di presentare ciascun processo come l'unica occasione che è, in modo singolare e individuale, possibile costruire. Soprattutto nel caso di imputazioni per i delitti di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e per quella derivata giurisprudenzialmente di concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa questa situazione appare in tutta evidenza, probabilmente perché la costruzione giuridica della fattispecie penalmente rilevante non si fonda su una costruzione dogmatica, ma su canoni di derivazione sociologica visto che,

¹⁷⁵Cfr. N. Luhmann, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, op. cit., pp. 76-83.

perché sussista la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa riferita anche allo svolgimento di attività in sé lecite si richiede una modalità di azione particolare dell'associazione, ossia il clima di intimidazione e omertà dello specifico contesto sociale.

Un altro dei problemi potrebbe risiedere nel modo in cui le storie individuali degli imputati, gli unici soggetti del processo, che per status o ruoli acquisiti fanno assumere al processo quella dimensione di paratesto di cui si è detto (*infra*, 49 n.) e testimoniano come «i campi delle premesse di diritto e delle premesse di fatto non siano socialmente separati»¹⁷⁶. Il fatto che accada, produce, di conseguenza, anche l'*argomento* che è al centro dei processi e delle sentenze che ne derivano. E proprio l'*argomento* sarà il tema del prossimo capitolo.

¹⁷⁶*Ivi.*, p. 63.

CAP. III

LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI TIPO MAFIOSO

Premessa

In questo capitolo, la prima parte considera la letteratura sulla criminalità organizzata in riferimento ai delitti previsti tra quelli dell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. attorno ai quali si è costituita la giurisprudenza analizzata; la seconda parte, invece, tenta una ricostruzione, anche da un punto di vista sociologico, delle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali, attraverso l'analisi dei singoli delitti menzionati.

Una ricostruzione di cosa sia stato scritto sul tema della criminalità organizzata, di tipo mafioso in particolare, in questa sede ha il solo scopo di evidenziare come il suo sviluppo sia legato alle medesime vicende che hanno «regolato» l'aspetto della legislazione sul fenomeno in base alle emergenze che si sono susseguite negli anni e all'orientamento che sostanzialmente è stato dato ad esse dalle agenzie istituzionali, in particolar modo la magistratura. Il riferimento immediato è al libro di Angela Bedotto che ha curato la più recente rassegna bibliografica sul tema per gli anni che vanno dal 1945 al 1993¹⁷⁷. L'importanza di questo tipo di ricognizione è certamente legato al taglio cronologicamente orientato che essa assume nell'indicazione della produzione bibliografica. Questo orientamento permette una valutazione secondo un profilo storico della presenza/assenza di produzione su temi da parte delle varie discipline scientifiche. Sulla base di quanto evidenziato dall'autrice, possiamo distinguere un primo periodo di assenza totale di pubblicazioni nei due anni successivi alla conclusione della seconda guerra mondiale (1945-1947), in cui dal punto di vista fattuale la mafia ha consolidato il proprio potere capitalizzando più che il contributo militare alla conclusione del secondo conflitto mondiale in Italia, l'opera di controllo sociale operata nel periodo immediatamente successivo, anche attraverso l'infiltrazione della Democrazia cristiana, ormai partito di maggioranza nell'Italia repubblicana¹⁷⁸; un secondo periodo, gli anni '50, dominato dall'impostazione politica del tema e dalla ristampa di alcune tesi di operatori del diritto (un giudice) come Giuseppe Guido Loschiavo che, con V. Manzini, è stato uno dei primi a sostenere la perseguibilità del reato di

¹⁷⁷ A. Bedotto (a cura di), *Mafie: panorama Bibliografico* (1945-1992), Franco Angeli, Milano 1994.

¹⁷⁸ Cfr. *Ivi.*, p. 37.

associazione mafiosa, caratterizzata da una ben definita struttura gerarchica¹⁷⁹. La fine degli anni '50 e i primi anni '60 – in concomitanza con l'istituzione della prima commissione antimafia – è l'epoca in cui la sociologia e l'antropologia culturale producono ricerche sul tema e da questo momento la sociologia diviene in assoluto la disciplina che più si occupa del fenomeno, anche con ricerche sulle condizioni sociali delle aree a maggiore penetrazione mafiosa con ricerche sul terreno orientate alle più varie teorizzazioni, che culmineranno alla fine degli anni '70 con la ricerca di Ferrarotti¹⁸⁰. Un altro aspetto che si coglie nella letteratura sociologica e criminologica dei primi anni '80 è l'adozione di categorie analitiche utilizzate nell'analisi delle attività illecite della criminalità nordamericana. Sul piano giuridico gli eventi storici (la strage nella borgata palermitana di Ciaculli) e istituzionali (costituzione della commissione Antimafia) dei primi anni '60 saranno il principio motore dello sviluppo della letteratura sul tema. Come ha ricordato Guido Neppi Modona nell'introduzione del libro della Bedotto, l'approvazione della l. 575 del 31.05.1965, che estendeva le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e il divieto di soggiorno agli indiziati di appartenere all'associazione mafiosa nelle regioni meridionali, sollecitava l'intervento della dottrina e della stessa giurisprudenza finalizzati a dare in concreto una definizione dell'associazione di tipo mafioso¹⁸¹. Un ulteriore sviluppo del profilo giuridico istituzionale seguirà all'introduzione, nei primi anni '80, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale, ma anche a causa delle ragioni contingenti che caratterizzeranno l'intero decennio successivo (c.d. guerre di mafia e gli omicidi di molti rappresentanti delle istituzioni per i quali saranno imputati appartenenti a Cosa nostra, l'organizzazione mafiosa che più di tutte ha caratterizzato quel periodo). In questa retrospettiva spicca per la scarsa presenza la ricerca storica¹⁸². Secondo Nicola Tranfaglia l'assenza è dovuta ad un pregiudizio antropologico che ha relegato per lungo tempo il problema mafia all'ambito esclusivamente siciliano e alla specificità della ricerca storiografica sempre restia ad interrogare fonti troppo

¹⁷⁹Cfr. G.G. Loschiavo (1933), *Il reato di associazione per delinquere nelle provincie siciliane*, Bianco, Roma, ristampa 1962, pp. 137-139.

¹⁸⁰ A. Blok, *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*. Harper & Row, New York 1974; J. Schneider, P. Schneider, "Culture and Political Economy in Western Sicily", Academic Press, New York 1976; D. Dolci, *Banditi a Partinico*, La Terza, Bari 1955; F. Ferrarotti, *Rapporto sulla mafia: da costume locale a problema dello sviluppo nazionale*, Liguori, Napoli, 1978.

¹⁸¹ G. Neppi Modona, *Le risposte giuridico-istituzionali alle mafie. Ma dov'erano la società e la politica?* pp. 17-30, A. Bedotto (a cura di), *Mafie: panorama bibliografico*, op. cit., p.19.

¹⁸² S. F. Romano, *Storia della mafia. Mito e realtà, caratteri sociali e influenze politiche del potere segreto della mafia dalle lontane origini a oggi*, Sugar, Milano 1963 e G. Falzone, *Histoire de la Mafia*, Fayard Paris 1973; ed. it. *Storia della Mafia*, Flaccovio, Palermo 1973; sono le uniche due opere di una certa importanza.

vicine nel tempo e gravide di implicazioni politiche¹⁸³. A cavallo tra la fine degli anni '80 e primi anni '90, comunque, la storiografia prendendo spunto dalle acquisizioni giudiziarie che lumeggiano l'esistenza di un'organizzazione strutturata e gerarchizzata con interessi economici a cavallo tra mercati legali ed illegali, inizia a produrre le proprie ricerche¹⁸⁴. L'irrompere di questa dimensione del «mercato» nella valutazione della struttura stessa dell'organizzazione mafiosa ha fatto entrare in gioco anche la scienza economica che fino a quel momento era stata nel complesso assente dalla scena¹⁸⁵. La dimensione del «mercato» con i suoi corollari relativi alla scelta razionale e la valutazione del consumo di beni privati, pubblici, e, soprattutto posizionali, ha influenzato anche l'analisi sociologica che ha abbozzato inizialmente, e poi definito uno dei paradigmi di lettura ed interpretazione del fenomeno che più ha segnato il dibattito in ambito sociologico, ma non solo, che considera la mafia siciliana un'industria della protezione, attuata mediante l'estorsione¹⁸⁶. Utilizzando, invece, la rassegna critica fatta da Umberto Santino sulla letteratura che riguarda l'associazione per delinquere di tipo mafioso si può procedere ad una prima partizione sulla base di due quadri principali¹⁸⁷. Fino agli anni '80 del secolo scorso a dominare era quello culturalista, che associava ai tratti famigliari e all'ambiente in cui essi si erano formati alcuni caratteri capaci di spiegare quale preminenza essi avessero rispetto ad altre possibili cause e il perché dell'esistenza e dello sviluppo del fenomeno in alcune aree della Sicilia e del meridione in particolare. Lo spartiacque rispetto al secondo quadro interpretativo basato sulla dimensione organizzativa si è collocato tra due episodi terroristico mafiosi verificatisi agli inizi della prima metà degli stessi anni – omicidio del consigliere istruttore Rocco Chinnici e del prefetto Carlo Alberto Dalla chiesa - e l'arresto e la successiva decisione di alcuni componenti dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra - Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno - di collaborare con la magistratura e le forze di polizia. Da quel momento l'attenzione scientifica si è spostata sulla dimensione organizzativa e sulla sua definizione determinando un mutamento di paradigma per cui se «[...] Prima tutto si riduceva a dati di

¹⁸³ Cfr. N. Tranfaglia, *Le "mafie" italiane e la ricerca storica*, pp. 7-15, A Bedotto (a cura di), *Mafie: panorama bibliografico, op. cit.* Questo ritardo di attenzione verso il tema è stato ribadito di recente da Ciconte, secondo il quale il contributo della storiografia sul fenomeno mafioso – e delle mafie in generale- è esiguo anche in termini di produzione scientifica; cfr. B. Bongiovanni, N. Tranfaglia, (a cura di), *Dizionario storico dell'Italia Unita*, Bari-Roma, La Terza, 2007. E. Ciconte, voce: mafie V, p. 275.

¹⁸⁴N. Tranfaglia, *La Mafia come metodo nell'Italia contemporanea*, La Terza, Bari 1991. S. Lupo, *Storia della mafia*, Donzelli, nuova edizione, Roma 1996. F. Renda, *Storia della mafia*, Sigma Edizioni, Palermo 1997.

¹⁸⁵Data 1993 la pubblicazione collettanea in cui il tema viene affrontato a tutto tondo da questa disciplina. S. Zamagni (a cura di), *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, Il Mulino, Bologna 1993.

¹⁸⁶Cfr. D. Gambetta, *La mafia siciliana un'industria della protezione mafiosa*, Einaudi, Torino 1992.

¹⁸⁷U. Santino, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubettino, Soveria Mannelli 2006. Quella tracciata da Santino è la rassegna più recente sugli studi di criminalità organizzata di tipo mafioso.

carattere culturale, dimenticando che da varie fonti era possibile ricavare informazioni serie sull'esistenza di una struttura organizzativa; ora si riduce tutto all'organizzazione, dimenticando i fattori culturali e sociali che hanno avuto e continuano ad avere una notevole importanza»¹⁸⁸. Lo stesso autore concentra la propria attenzione su quelli che appaiono i due principali paradigmi: quello giuridico-criminologico, che, dal nostro punto di vista, interpreta il fenomeno mafioso a partire dall'approvazione della l. 575 del 31.05.1965, la cui applicazione ha definito nel concreto alcune delle categorie che la successiva introduzione nell'ordinamento, nel 1982, dell'art. 416 bis c.p. sul delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ha fatto propri - che Santino, invece, considera il punto di avvio della riflessione; quello economico imprenditoriale, incentrato, invece, sulla scelta razionale (la mafia come impresa) orientato dalle conoscenze giudiziarie che nella seconda metà degli anni '80 avevano permesso alla magistratura inquirente, anche attraverso i mafiosi che avevano scelto di percorrere la via della collaborazione con lo Stato, di ricostruire i meccanismi e l'organizzazione di Cosa nostra siciliana.

1. Il paradigma giuridico criminologico

Gli operatori del diritto, in particolare i giuristi, hanno discusso e discutono tuttora degli elementi che caratterizzano l'associazione mafiosa sul piano delle definizioni normative, altrettanto hanno dovuto fare i giudici per dotarsi, sulla scorta dell'esperienza maturata con la vicenda terroristica, di un bagaglio di metodo in grado di permettere la decisione a partire da una disposizione che non sembra aver rispettato quel livello di tassatività comunemente ritenuto necessario per permettere l'individuazione di quei parametri in grado di assicurare la corrispondenza tra fatto e fattispecie penale, costringendo i penalisti ad uno sforzo ermeneutico ed interpretativo in senso giustificativo della particolarità dell'associazione mafiosa, o ad una critica serrata delle refluenze sul diritto sostanziale procedurale della scelte di politica criminale¹⁸⁹. In un primo momento, la maggior parte delle critiche e dei dibattiti ha riguardato i tratti distintivi dell'organizzazione mafiosa rispetto a quelli della semplice organizzazione criminale di malfattori: struttura stabile, omertà, intimidazione e assoggettamento; le caratteristiche fondamentali per definire la condotta del partecipe nel

¹⁸⁸U. Santino, *La mafia come soggetto politico*, Centro Impastato, Palermo 1994.

¹⁸⁹Per il primo aspetto cfr. G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova 1993⁴; G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano 1995. Per una critica alla legislazione emergenziale Cfr. S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, E.S.I., Napoli 2000²; L. Stortoni, *Criminalità organizzata e Legislazione di emergenza*, «Dei Delitti e delle Pene» n. 3, 1992, pp. 38-50.

reato di associazione mafiosa¹⁹⁰. In alcuni casi è stata presa in considerazione la dimensione normativa riferibile all'organizzazione mafiosa, come ordinamento giuridico autonomo¹⁹¹. In secondo momento l'attenzione si è spostata su quelle condotte che pur non differenti per gravità, ma percepite all'esterno come meno gravi della partecipazione, hanno riguardato il coinvolgimento di persone che per *status acquisiti* erano contigui all'organizzazione mafiosa e che la elaborazione giurisprudenziale ha definito come concorrenti eventuali nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso¹⁹². Un altro tema «caldo» è stato quello della legislazione extrapenale delle misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali, che come vedremo hanno costituito un laboratorio della legislazione penale, ma allo stesso tempo sono state occasione di inasprimenti della dialettica tra operatori del diritto quali magistrati -ma anche all'interno della stessa magistratura- e giuristi ben visibile nella dottrina più recente, profondamente in contrasto con la giurisprudenza di merito¹⁹³. In sintesi le critiche hanno riguardato sia la politica criminale, sia il diritto sostanziale, sia quello procedurale, che delle scelte di politica criminale sono i primi a risentire gli effetti.

Rispetto alla politica criminale intesa come «l'insieme organizzato di *mezzi e strumenti* che, in coerenza con un quadro di *principi* di riferimento, persegue lo scopo di contrastare il fenomeno sociale della criminalità»¹⁹⁴ gli orientamenti nel contrasto della criminalità organizzata sono fondamentalmente: mancata codificazione penale a favore di una produzione legislativa di tipo speciale che ha caratterizzato la legislazione di contrasto al fenomeno a partire dagli anni 60; differenziazione delle tecniche di tutela penale a seconda della materia su cui essa agisce, dando vita a veri e propri sottosistemi; uso simbolico della pena ed espansione dell'area del penalmente rilevante; implementazione delle misure di prevenzione in direzione della sfera patrimoniale; introduzione di norme premiali in funzione probatoria¹⁹⁵. Un ulteriore specifica caratteristica della politica criminale attuata nei confronti

¹⁹⁰Per una riflessione articolata sul tema dell'associazione per delinquere e di tipo mafioso cfr. S. Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano, 2009³, pp. 226-250; *id.* *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Giuffrè, Milano 2009², pp. 60-79, in cui l'autore ha ulteriormente specificato e sistematizzato il proprio tentativo di superamento del nesso di causalità in direzione del paradigma funzionalista in ambito penale.

¹⁹¹G. Fiandaca, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, «Il Foro Italiano» CXX, n. 2, parte v-3, 1995, pp. 21-28. Le affermazioni dell'autore, sul punto, sono in netta contrapposizione a quanto ritenuto da Gambetta, *La mafia siciliana un'industria della protezione mafiosa*, *op. cit.* pp. VII-XIV.

¹⁹²Una ricostruzione in C. Visconti, *Contiguità alla mafia*, Torino, Giappichelli 2003. Sul rapporto «controverso» tra partecipazione e concorso eventuale cfr. S. Canestrari, F.M. Iacoviello, G.I. nsolera (2009), *Il concorso esterno in associazione mafiosa*, «Criminalia 2008», Annuario di scienze criminali, pp. 261-293.

¹⁹³Sul versante della dottrina A. Mangione, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Milano, Cedam 2001,

¹⁹⁴F. Palazzo, *La politica criminale nell'Italia repubblicana*, p. 851-890, L. Violante (a cura di) *Storia D'Italia*, Annali n. 12, Einaudi Torino 1997, p. 851.

¹⁹⁵Cfr. *Ivi.*, pp.873-875

della criminalità organizzata è quella di aver differenziato nettamente il trattamento penitenziario a carico dei detenuti per reati di criminalità organizzata rispetto a quelli detenuti per altri reati. Se per questi ultimi resta valido il principio rieducativo della pena, per i primi il trattamento penitenziario si è fatto sempre più duro, sempre più orientato alla neutralizzazione e spinto da una convinzione di fondo circa l'impossibilità di un recupero alla convivenza civile di questa categoria di soggetti, fatto salvo il caso in cui decidano di collaborare con la giustizia; caso in cui otterrebbero benefici anche maggiori, in termini di libertà di movimento, rispetto ad un qualunque detenuto sottoposto ad un regime carcerario normale.

Senza un atto di chiara dissociazione (teoricamente) o di collaborazione con l'autorità giudiziaria (praticamente) si presume, quindi, che il legame con l'associazione non venga meno e conseguentemente permanga intatta, anche dopo decenni di carcerazione, la pericolosità sociale del detenuto.

Prendendo spunto da quest'ultimo esempio di politica criminale in campo penitenziario, su cui si tornerà, è possibile evidenziare come essa finisca per ripercuotersi sulla scelte procedurali e sugli aspetti sostanziali del Diritto penale. Nell'ordine, l'applicazione del regime differenziato si fonda su un principio di pericolosità del detenuto basato sul tipo di reato che ha commesso (di criminalità organizzata e spesso tra quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.). Nel caso si tratti di un mafioso, questa pericolosità sulla base della legislazione e soprattutto della giurisprudenza di legittimità non cessa nemmeno dopo anni di carcere, essa è sempre attuale.

Quest'attualità della pericolosità sociale, vale sia per il processo penale, sia per quello di prevenzione, pur nella reciproca autonomia - in quanto il primo riguarda una condotta di *partecipazione* all'associazione (ruolo attivo e definito anche da riconoscimenti interni all'associazione), mentre, rispetto alla stessa fattispecie criminosa, il secondo tipo di processo fa riferimento ad una fattispecie indiziaria di *appartenenza* (una condizione di fatto, al di là dei meccanismi che definiscono la il contributo partecipativo come essere stati inseriti ufficialmente nell'associazione) a tale associazione; entrambi fanno, però, riferimento al medesimo fenomeno associativo per cui mutuano i propri elementi strutturali dalle caratteristiche del fenomeno criminale che, a sua volta, è il risultato di definizioni che la politica criminale fa prevalere di volta in volta quando affronta il fenomeno.

Se, la pericolosità sociale qualificata è strettamente legata ai caratteri che la politica criminale considera tipici delle associazioni di tipo mafioso: forza intimidatrice; omertà; vincolo associativo per il conseguimento dei fini che si prefigge e dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà anche degli stessi associati e dei terzi; allora

l'elemento ontologico dell'associazione di tipo mafioso si trasferisce nel modello legale sia del reato associativo, sia delle misure di prevenzione, che ne terranno conto, ciascuno nei propri ambiti di competenza procedimentale.

Questo meccanismo, del c.d. «*doppio binario*», ha fatto sì che la definizione delle caratteristiche peculiari del fenomeno criminale abbia dato luogo sia alla presunzione di pericolosità prevista dall'articolo 275, co. 3, c.p.p., riguardo al reato associativo, sia ad un'apposita giurisprudenza in tema di misure di prevenzione, costruita sulla massima d'esperienza della permanenza della pericolosità sociale negli affiliati all'associazione di tipo mafioso.

I contenuti della giurisprudenza sul punto (v. per tutte, Cass. Sez. VI, 23 marzo 1999 n. 950, ric. Riela L. e altri) ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione antimafia centrano il proprio ragionamento sul quadro indiziario (diverso ed autonomo rispetto e quello richiesto dall'articolo 192, comma 2, c.p.p. nel processo penale) ed attribuiscono al soggetto la qualità di appartenente ad un'associazione mafiosa, riferendosi, in un meccanismo di osmosi senza fine, ai canoni probatori ormai collaudati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul concetto di pericolosità qualificata, nel quadro indiziario di partecipazione nel processo penale. Secondo questi orientamenti, gli specifici elementi sintomatici dell'appartenenza di un individuo ad un certo tipo di sodalizio mafioso implicano di per sé una latente e permanente pericolosità sociale; tanto che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire concreti e elementi che attestino il recesso personale del soggetto da quella organizzazione ovvero la disintegrazione del sodalizio. Se questi elementi non sono rinvenibili, la partecipazione (penalmente rilevante) o l'appartenenza (rilevante nel processo di prevenzione) è ritenuta sempre sussistente.

La conseguenza è, in questi casi, che non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (cfr., da ultimo, Cass. Sez. VI, 16 aprile 2009 n. 16030, ric. Vitale); per cui la Cassazione giunge alla conclusione che il requisito dell'attualità della pericolosità sociale si deve considerare necessariamente implicito a causa dell'attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una consorteria criminosa di tipo mafioso¹⁹⁶.

¹⁹⁶In questo senso Cass. Sez. VI, 16 aprile 2009 n. 16030, ric. Vitale; Cass. Sez. II, 19 dicembre 1996, Bontempo Scavo; Cass. Sez. I, 27 gennaio 1998 n. 461, La Rocca e altri; Cass. Sez. I, 19.5.1995, rv. 201756; Cass. 31.3.1995, Cafai, rv. 201459; Cass. Sez. V, 20.10.1993, Alfano, rv. 196297.

La Corte di Cassazione affermando il principio di permanenza della pericolosità sociale, anche nelle more di una carcerazione rigida come quella prevista dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, ha contribuito in modo rilevante alla stigmatizzazione di fatto e ad alimentare il determinismo antropologico negativo che anima la tesi dell'irrecuperabilità di questa categoria di detenuti, sia nella fase delle misure cautelari, sia in quelle della detenzione vera e propria. Su queste basi la forma carceraria della neutralizzazione può continuare all'infinito. A meno che, come forse sta accadendo, nuove scelte di politica criminale come quelle contenute nel pacchetto sicurezza del 2008 e del 2010 ridefinendo gli obiettivi di contrasto alla criminalità organizzata in direzione di un aumento delle pene e di una maggiore capacità di aggressione dei patrimoni illeciti, nella loro forte azione simbolica non finiscano per liberare da alcuni meccanismi in cui gli stessi giudici, più o meno consapevolmente, si sono ritrovati negli anni. Il pacchetto sicurezza del 2008 ha previsto, infatti, in tema di misure di prevenzione la possibilità di una misura di prevenzione patrimoniale slegata dall'attualità della pericolosità del soggetto, che fino ad allora era stata condizione essenziale per la sua possibile applicazione. Alcuni Tribunali «liberati» dal carico morale hanno quindi dichiarato cessata la pericolosità di soggetti che hanno subito il trattamento carcerario di massima sicurezza di cui al 41 bis OP, rimarcando come una lunga detenzione abbia di fatto ridotto se non annullato la loro pericolosità sociale, ma hanno comunque dato corso alla misura patrimoniale. La legge n. 136, del 13 agosto 2010, ha inserito lo smaltimento illegale di rifiuti tra quelli previsti nell'art. 51.co. 3 bis c.p.p. determinando quindi una esclusività di competenza sia d'indagine che i giudizio, e sottoponendo questo delitto ad un regime procedurale differente rispetto a quello in cui era collocato in termini temporali e rispetto agli strumenti d'indagine. Questi due casi mostrano come la politica criminale influenzi sia il diritto sostanziale sia quello procedurale.

2 Il Paradigma Imprenditoriale/organizzativo

Il paradigma imprenditoriale, elaborato già dagli anni '60 negli Stati Uniti¹⁹⁷, è stato ripreso in Italia nella prima metà degli anni '80 dall'analisi di tipo sociologico, partendo dal presupposto che nel decennio precedente Cosa nostra avesse spostato i propri interessi verso altre forme di accumulazione, sostituendo al controllo del latifondo quello del mercato

¹⁹⁷A. Block, *East side west side: organizing crime in New York 1930-1950*, University College Cardiff press, Cardiff 1980, «Enterprise syndicates, as the term suggests take their structures from the necessities of participating in particular illegal enterprises. Power Syndicate, on the other hand, are loosely structured, extraordinarily flexible associations centered around violence and deeply involved in the production and distribution of informal power. As such their only real activity can be encompassed by the term extortion» p. 13

edilizio nelle grandi città del Meridione e il traffico degli stupefacenti. La mafia, quindi, si sarebbe trasformata in un soggetto imprenditore e produttivo, la cui azione, però, determinava con il proprio operare nel mercato effetti distorsivi dei normali processi di sviluppo¹⁹⁸. Questa linea di ricerca ha attratto, con sfumature diverse, anche altri sociologi che hanno sottolineato come le attività economiche delle organizzazioni criminali siano contemporaneamente impegnate sia sul mercato legale sia su quello illegale¹⁹⁹, o come esse siano in grado di offrire servizi e assicurare le transazioni in società in cui scarseggia la fiducia e in cui proprio l'organizzazione mafiosa agisce come «industria della protezione privata», sfruttando un particolare carattere della fiducia, il suo essere un bene posizionale²⁰⁰. In questo scenario, l'estorsione assume il valore della contropartita della prestazione offerta dall'organizzazione mafiosa. Altri studiosi si sono dedicati soprattutto a declinare il paradigma organizzativo, analizzando le relazioni degli affiliati all'associazione mafiosa come *contratti di status* e legami di fratellanza rituale, enfatizzandone gli aspetti tradizionali che ne metterebbero in discussione la futura esistenza delle organizzazioni criminali come Cosa nostra siciliana e la 'Ndrangheta calabrese, fino a preconizzare una crisi irreversibile per l'incapacità di riadattare continuamente questo tratto agli effetti della modernità²⁰¹. Altri hanno indirizzato la loro attenzione alla possibilità di rintracciare nella letteratura un modello organizzativo di tipo professionale capace di costituire la matrice di riferimento delle organizzazioni di tipo mafioso come Cosa nostra²⁰².

¹⁹⁸Cfr. P. Arlacchi, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, il Mulino, Bologna 1983 id. *I costi economici della grande criminalità*, in Confesercenti, *L'impresa mafiosa entra nel mercato. L'evoluzione della criminalità organizzata e i suoi rapporti con il potere economico*, F. Angeli, Milano 1985, pp. 29-37.

¹⁹⁹R. Catanzaro, *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova 1988, pp. 119-137.

²⁰⁰Sul concetto di bene posizionale come elemento caratterizzante il rapporto tra mafiosi e, soprattutto, componenti del mondo imprenditoriale cfr. D. Gambetta, *Trust, making and breaking cooperative relations*, Basil Blackwell, Oxford 1988 –ed. it. *Le strategie della fiducia. Indagini sulla razionalità della cooperazione*, Einaudi, Torino 1989, p. 203-214. Per un approccio differente rispetto alla questione della fiducia sul tema della criminalità di tipo mafioso cfr. R. Catanzaro, *La mafia tra Mercato e Stato*, pp. 138-152 *Una proposta di analisi*, G. Fiandaca, C. Costantino (a cura di), *La Mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Laterza Roma-Bari 1994.

²⁰¹L. Paoli, *Fratelli di mafia. Cosa Nostra e 'Ndrangheta*, Il Mulino, Bologna 2000. id. *Mafia e mutamenti di paradigma*, «POLIS», XV, 2, pp. 341-362, 2001. Sul tema rileva la critica di Santoro, che considera il concetto di *fratellanza* come una manifestazione parziale e storicamente situata di una categoria sociologica generale rappresentata dal *Bund*, un'unità sociale a cui appartenere per scelta affettiva e totale ma che contemporaneamente configura anche un rapporto di tipo societario, in forza del fatto che si aderisce ad esso volontariamente, per scelta cfr. M. Santoro, *La voce del Padrino, Mafia, cultura, politica*, Ombre corte, Verona 2007, pp. 104-111.

²⁰²A. La Spina, *Mezzogiorno mafia legalità debole*, il Mulino, Bologna 2006, pp.38-56. L'autore si rifà alla classificazione di Mintzberg che distingue: Struttura semplice; Burocrazia meccanica, struttura divisionale, o organizzazione diversificata; adhocrazia ed, infine la burocrazia professionale o organizzazione professionale in cui rientrerebbero le organizzazioni mafiose come Cosa nostra. Critico sul punto Santoro, che ritiene che questo tipo di modellizzazione faccia venire meno il contributo della teoria sociologica strettamente intesa e la sua capacità di conciliare il connotato ultimo delle professioni, riconducibile al carattere politico del lavoro, che una

La ricerca etnografica ha analizzato i processi di trasformazione del fenomeno mafioso, attraverso uno sguardo antropologico che, per l'impossibilità di un'osservazione dall'interno, si è avvalsa soprattutto di documentazione giudiziaria e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia²⁰³. Forme di osservazione partecipante erano state sperimentate in passato, in tempi in cui dominava l'idea di mafia come mentalità senza organizzazione, soprattutto dagli antropologi, con soggiorni in comunità della Sicilia occidentale (A. Blok a Contessa Entellina) anche ripetendo la ricerca in tempi successivi e cambiando radicalmente il giudizio (i coniugi J. e P. Schneider -1976 e 2003 - a Palermo).

Rilevanti le ricerche sulla questione di genere, divise però sul ruolo delle donne in universo criminale dominato dalle figure maschili. Una orientamento vede nella monocultura maschile dell'organizzazione mafiosa l'esercizio sulle donne, al di là del loro *status* - siano esse madri, mogli, o figlie di mafiosi- della «signoria territoriale» un controllo totalizzante che sfrutta in modo ambivalente il concetto di famiglia²⁰⁴; l'altra che, superando la visione di una mafia chiusa e conclusa nel proprio universo, del proprio assetto formale caratterizzato da rigidi schemi organizzativi sessualmente caratterizzati e ne mostra, invece, utilizzando un'ampia rassegna stampa, come essa pur mantenendo una decisa connotazione di genere, quello maschile, non disdegna un assetto variabile, in ragione delle esigenze contingenti, che include a pieno titolo anche le donne al proprio interno, anche e soprattutto quando si tratti di occultare sotto una veste di liceità le attività imprenditoriali, ed i beni in generale degli associati²⁰⁵. Si tratta di posizioni che, pur nella distinzione che le caratterizza, non sono antitetiche e che forse possono trovare, con le dovute cautele, un punto di mediazione e ricongiungimento nella categoria analitica della «pseudo emancipazione femminile»²⁰⁶.

Non sono mancati i contributi degli storici. Tra più attivi, quelli della scuola catanese e palermitana. Le ricerche in questo settore sono state indirizzate ad esplorare i prodromi e l'eziologia della nascita del fenomeno che nelle forme dei rapporti e delle relazioni trasversali e funzionali che ne caratterizzeranno lo sviluppo può datarsi all'Unità d'Italia anche se non sono mancate analisi e giudizi che retrospettivamente ne hanno individuato precondizioni già

classificazione di tipo manageriale, esclusivamente economica, come quella di Mintzberg fa venire meno. M. Santoro, *La voce del padrino*, op. cit. p. 119-121.

²⁰³Tra le più recenti cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, B. Mondadori, Milano 2007, pp. 89-91. A. Dino (a cura di), *Pentiti*, Roma, Donzelli 2006; id. *Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, La Zisa, Palermo 2002.

²⁰⁴R. Siebert, *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano 1994, pp. 47-48.

²⁰⁵A. Puglisi, *Donne, Mafia e Antimafia*, DG, Trapani 2005, pp. 96-105.

²⁰⁶O. Ingrascì, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, op. cit. p. 84-91, p. 89.

nel XVI secolo²⁰⁷. Se si guarda alle date delle pubblicazioni, che si concentrano in maggioranza tra la seconda metà degli anni '80 e i primi anni '90, agli autori, soprattutto alla loro provenienza non solo accademica, ma natale, non appare errata la considerazione che un ruolo forte abbia giocato l'impegno civile, una certa conoscenza della questione per avere vissuto in contesti in cui il fenomeno si è manifestato con maggiore violenza, e forse la possibilità di alimentare un circuito virtuoso informativo con gli ambienti giudiziari e investigativi. Si tratta comunque di una minoranza che sulla scorta delle inchieste giudiziarie e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sull'organizzazione mafiosa per eccellenza Cosa nostra ha dedicato la propria ricerca a documenti a cavallo tra la caduta del regno borbonico e l'Unità, convogliando anche l'interesse e l'impegno di altri studiosi e non disdegnando alcune incursioni, secondo metodo e logica storiografica, su fatti del recentissimo passato²⁰⁸. Un primo risultato, in questo settore, è venuto dalla pubblicazione di un numero doppio della rivista Meridiana nel 1990, in cui sono stati raccolti alcuni interventi capaci di fornire una chiave di lettura dell'eziologia delle tre organizzazioni mafiose operanti in Italia – Camorra napoletana, Cosa nostra siciliana e 'Ndrangheta calabrese – soprattutto rispetto a Cosa nostra siciliana ed ai suoi cambiamenti²⁰⁹. A questi interventi si aggiungono poi quelli che riguardano altre mafie come camorra e "ndrangheta identificate *tout court* con l'associazionismo mafioso siciliano, che invece ha dato vita ad altre formazioni (la *Stidda* nel gelese e i *Paghiari* nell'agrigentino, i *cursotti* e i *carcagnusi* a Catania). Successivamente sono state pubblicate due opere sistematiche sulla mafia che rappresentano anche due modi di osservare il fenomeno e di scelta delle fonti²¹⁰. Nel primo caso è accentuata la dipendenza in termini d'immaginario all'organizzazione mafiosa come organizzazione criminale e le fonti interrogate sono spesso quelle degli apparati di controllo e repressione; nell'altro caso quello che si sostiene è, sostanzialmente, l'impossibilità di parlare direttamente di un'associazione segreta, per definizione impenetrabile, e la convinzione che si possa parlare di essa solo di riflesso indagando il contesto. Su queste basi gli studi storici hanno evidenziato da un lato,

²⁰⁷P. Pezzino, *Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso*, Aymard M., Giarrizzo G. (a cura di), *La Sicilia*, Einaudi, Torino 1987, pp. 903-982. O. Cancila, *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo*, Sellerio, Palermo 1984. Quest'ultimo autore, ragionando sui familiari del Sant'Uffizio ne intravedeva «una delle più grosse organizzazioni di tipo mafioso che mai abbiano operato nell'isola fino ai nostri giorni», p. 30.

²⁰⁸S. Lupo, *Sciascia e Andreotti, L'antimafia e la politica la mafia, la storia d'Italia*, Donzelli, Roma 1996. id. *Che cosa è la mafia*, Donzelli, Roma 2007.

²⁰⁹*Mafia*, Meridiana, nn. 7-8 settembre 1989, gennaio 1990 P. Pezzino, *La tradizione rivoluzionaria siciliana e invenzione della mafia*, pp. 45-69. R. Mangiameli, S. Lupo, *Mafia di ieri, mafia di oggi*, pp. 17-40.

²¹⁰S. Lupo, *Storia della mafia*, Donzelli, nuova edizione, Roma 1996. F. Renda, *Storia della mafia*, Sigma Edizioni, Palermo 1997. Successivamente, la storiografia mafiologica si è arricchita di altre due opere sistematiche: G. C. Marino, *Storia della mafia*, Newton & Compton, Roma 1997 più attenta ai fenomeni sociali e Jhon Dickie, *Cosa Nostra, storia della mafia siciliana*, Laterza, Bari 2005.

quanto le scoperte della magistratura avessero precedenti storici sia rispetto alla organizzazione, sia rispetto a quel coacervo di rapporti che legava mafiosi e classi dirigenti e produttive, che si è manifestato anche a livello istituzionale, con una «certa reciprocità di favori»²¹¹ ponendo l'accento sulla genesi del "paradigma mafioso" e sui rapporti con le istituzioni e la politica. In epoca recente, la storiografia rivolto la propria attenzione sui legami «strutturali» che hanno legato sin dalle origini mafia americana e siciliana, e come questi rapporti si siano rivelati anche occasione di scontri armati, vere e proprie guerre, per la ridefinizione del controllo delle rote della droga verso l'America²¹².

Gli economisti italiani hanno analizzato l'economia mafiosa ponendosi in particolare il problema della persistenza del sistema mafioso, inteso come modello di attività economica socialmente inefficiente e del suo rapporto con lo sviluppo²¹³. La mafia costituirebbe ostacolo allo sviluppo locale poiché influirebbe sui consumi attraverso l'offerta di beni e servizi illeciti, sui risparmi a causa delle estorsioni, sui costi di transazione particolarmente elevati, che impediscono l'ingresso e la costituzione di nuove imprese, deprimendo così gli investimenti²¹⁴. Questo insieme di effetti negativi sarebbe espressione di economia «assistita» a gestione politico sindacale, formula con cui si sintetizza un rapporto bidirezionale tra la struttura socio-economica e le organizzazioni mafiose che si istituzionalizzano²¹⁵. Questa posizione è stata poi problematizzata in tempi più recenti per spiegare i successi di alcune imprese e della loro capacità al contesto²¹⁶. La questione economica rinvia soprattutto alla distinzione analitica dell'esistenza di legami tra due modelli di economia: quella legale e quella illegale e alle implicazioni che derivano dal loro rapporto. In questo senso appare una chiave di lettura interessante quella proposta da quell'area della criminologia che ritiene superati i classici paradigmi sociologici e criminologici sulla nozione di crimine organizzato che incentrano la loro analisi su differenti categorie di *deficit* non permettono un'analisi del crimine organizzato «delle “normali” relazioni tra soggetti nel mercato e internamente alle

²¹¹P. Pezzino, *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*, F. Angeli, Milano 1990.

²¹²S. Lupo, *Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008*, Einaudi, Torino 2008. l'autore sostiene che «non c'è, e non c'è mai stata mafia se non nell'intreccio tra l'una e l'altra», p. 5, e che la documentazione a sostegno delle sue tesi confermi quanto già aveva prospettato nella sua *storia della mafia*, op. cit., riguardo al fatto che le spiegazioni sui sanguinosi conflitti degli anni 60 e dei primi anni 80 siano stati certamente dei conflitti per affermare l'egemonia, ma soprattutto sul commercio di stupefacenti verso l'America, pp. 261-271..

²¹³S. Zamagni (a cura di), *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, op. cit. pp. 9-10.

²¹⁴M. Centorrino, *Economia assistita da mafia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995, pp. 67-71.

²¹⁵*Ivi*, pp. 31-33. id. M. Centorrino, G. Signorino, *Criminalità e modelli di economia locale*, in S. Zamagni (a cura di), *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, op. cit. pp. 75-93, p. 82.

²¹⁶M. Centorrino, A. La Spina, G. Signorino, *Il nodo di Gordio*, Il Mulino, Bologna 1999.

«ordinarie» condizioni di impresa» e che sia, invece, necessario ribaltare la prospettiva²¹⁷. Secondo questo nuovo paradigma sono l'eccesso di opportunità «che non incontrano sanzioni» i caratteri che le sono peculiari²¹⁸. La criminalità organizzata esiste là dove sia possibile individuare un rapporto tra imprese definite ufficialmente come illecite e «la formazione socio-economica di quel contesto»²¹⁹. Questa interconnessione è alla base di una interdipendenza tra imprese legali e illegali, di un reciproco scambio di servizi e di beni ed una mutua promozione imprenditoriale, tanto che si può teorizzare un rapporto di tipo «simbiotico»²²⁰. Quella simbiotica sarebbe l'ultima di tre fasi: quella predatoria, ad alto tasso di violenza per eliminare la concorrenza ed affermare il controllo del territorio; quella parassitaria, in cui si sviluppa una «interazione corruttiva»²²¹ con i settori legali degli apparati istituzionali e di potere i quali si servono dei suoi servizi illegali. Questo secondo livello pone le premesse per un rapporto di tipo simbiotico in cui la vita stessa del sistema legale dipende dall'esistenza di quello illegale, senza soluzione di continuità, su un piano più politico in cui lo Stato e le organizzazioni criminali sono legate da un reciproco bisogno, per cui può accadere che «[...] Organized crime now possesses tools once reserved for nation-states»²²². Questa nuova situazione impone la rinuncia ad una teoria unica sull'eziologia del crimine e l'adesione a quella che si definisce, in antitesi, l'anticriminologia²²³.

In tempi recenti si segnala una ripresa dell'approccio culturalista che aveva subito una battuta d'arresto a partire dall'affermarsi della «teoria economica della mafia» e del paradigma imprenditoriale di riferimento. Le tematiche culturali grazie, in particolare, al

²¹⁷ V. Ruggiero, *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, «Dei delitti e delle pene», n. 3 1992, p. 10. L'autore con la definizione di deficit si riferisce alle classiche interpretazioni causali della devianza «criminale»: Lombroso, oltre che per la dimensione atavica, nel caso di carente presenza dello stato e assenza di stigma; Durkheim, nel caso di occupazione criminale come differenziazione anomica del lavoro; Merton, nel caso di una reinterpretazione della discrasia tra mete socialmente condivise e mezzi legittimi per acquisirli; La Scuola di Chicago, nel caso della disorganizzazione e della devianza culturale; Sutherland, nel caso dell'apprendimento selettivo di comportamenti devianti; Cohen, Cloward e L. Ohlin, nel caso delle sub-culture. Cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente, in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla disciplina carceraria*, Napoleone, Roma 1971. E. Durkheim, *Le regole del metodo sociologico*. R. K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna 1971. R. Cloward, L. Ohlin, *Delinquency and opportunity*, the free press of Glencoe, Illinois 1960. A. Cohen, *The concept of Criminal organization*, *The British Journal of Criminology* II, Vol. 17, pp. 97-111.

²¹⁸ V. Ruggiero, *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, *op. cit.*, p. 25.

²¹⁹ *Ivi.*, p. 14.

²²⁰ *Ivi.*, p. 27.

²²¹ A. Jamieson, *Le organizzazioni mafiose*, p. 461-491, L. Violante (a cura di) *Storia D'Italia*, Annali n. 12, Einaudi Torino 1997, p. 462.

²²² P.A. Lupsha, *Transitional Organized Crime versus the Nation State*, «Transitional Organized crime», Vol. 2, n. 1, Spring 1996, pp. 21-48, p. 23

²²³ V. Ruggiero, *Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, 1999.

contributo di C. Geertz,²²⁴ hanno ripreso ad interessare la ricerca sociologica e sociostorica quali strumenti di studio e analisi anche della mafia, considerandola come una forma storica, dotata di specificità culturale condizionata di agire politico e rimettendo, così, al centro il concetto di cultura e la sua capacità di fornire elementi per definire orizzonti di senso e strategie di azione²²⁵. Un insieme di simboli e significati pubblicamente disponibili, a cui bisogna riconoscere, inoltre, dimensioni simboliche, affettive, morali e cognitive che strutturano l'universo di senso del mafioso e che per questo assumono una valenza politica che si mostra innanzitutto come linguaggio dal quale discende la diretta conseguenza che la stessa protezione mafiosa dovrebbe essere ricondotta più che all'interno di una cornice di tipo economico-impreditoriale ad un sistema di relazioni sociali più complesse²²⁶.

In certa misura, quello della capacità di costruire e tesaurizzare le "relazioni esterne", in cui però è determinante l'assunzione di un paradigma economico, è stato fatto proprio dal filone di studi che evidenzia il portato del concetto di capitale sociale. Secondo alcuni sociologi il concetto di capitale sociale permette di spiegare la capacità di radicamento delle organizzazioni mafiose anche al di fuori dei confini delle aree di origine²²⁷. Un esempio di questo approccio è la ricerca di svolta da Sciarrone che individua il concetto di capitale sociale come una risorsa di cui i mafiosi sarebbero fortemente dotati grazie alle loro relazioni con altri attori appartenenti spesso a cerchie sociali distinte e sostanzialmente prive di relazioni reciproche. I mafiosi costituirebbero, con i soggetti che interessano, dei «legami ponte» a densità variabile in grado di sfruttare i «buchi strutturali» delle reti relazionali che esistono tra queste cerchie ed in tal modo riuscirebbero a «[...] cumulare i vantaggi che derivano dai legami deboli (estensione e diversificazione della rete) e quelli che derivano dall'alta densità dei reticoli (controllo delle relazioni). I mafiosi sono più interessati a ottenere la cooperazione di altri soggetti, per cui tendono a privilegiare, più che l'acquisizione di informazioni nuove ed esclusive, il controllo delle relazioni che le veicolano.»²²⁸. Attraverso questo *network* di relazioni ad assetto variabile, altamente coeso internamente e caratterizzato da legami forti, ma, allo stesso tempo, altamente capace di aprirsi all'esterno, attraverso una rete di legami deboli, le organizzazioni mafiose sono riuscite a radicarsi nei territori di origine

²²⁴C. Geertz, *Interpretations of culture*, Basic Books, New York 1973, trad. It. *Interpretazioni di culture*, Il Mulino, Bologna 1982. pp. 401-411.

²²⁵M. Santoro, *La voce del Padrino, Mafia, op. cit.*, p. 25.

²²⁶*Ivi.*, p. 48. Su questa produzione simbolica una posizione simile in L. Paoli, *The pentiti's contribution to the conceptualization of the mafia phenomenon*, pp. 264-285, V Ruggiero, N. South, I. Taylor (edited by), *The New European Criminology*, Routledge, Oxon 1998.

²²⁷R. Sciarrone, *Mafie vecchie e mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 1998.

²²⁸*Ivi.*, p. 50.

e ad espandere la loro attività ed il controllo del territorio anche in aree diverse del Paese²²⁹. Questa tesi si è arricchita nel tempo di nuove categorie analitiche quale è quella del potere²³⁰. I mafiosi sarebbero in possesso di una accentuata capacità di azione politica tesa soprattutto alla ricerca di potere. Inteso come relazione²³¹ che sarebbe secondo l'autore la caratteristica più importante dell'agire mafioso. Questo filone di ricerca, inaugurato da Sutherland, ripreso da Ruggiero, è stato adottato come modello di analisi dell'agire mafioso da molti studiosi del fenomeno criminale²³². R. Piselli, ha fatto notare che un'interpretazione di queste dinamiche di sviluppo del capitale sociale estremizzate possono divenire un esempio di passaggio verso le relazioni di tipo mafioso²³³.

Un'ulteriore conseguenza dell'applicazione di questo concetto alle organizzazioni di tipo mafioso ha portato all'utilizzo delle categorie analitiche utilizzate da Block (*infra*, 22 n.) per definire la possibilità di un assetto variabile delle organizzazioni criminali fortemente gerarchizzate come Cosa nostra. Secondo questo approccio al tema, è possibile definire la distinzione due tipi di criminalità organizzata: un primo tipo, il cui tratto prevalente è la finalità della stessa organizzazione, cioè il raggiungimento di un obiettivo razionalmente contingentemente definito (es. una rapina, l'acquisto di sostanze stupefacenti e la successiva vendita) e spesso vincolato temporalmente; un secondo tipo, invece, che ha caratteristiche simili al primo, dal punto di vista degli obiettivi perseguiti – arricchirsi in modo illecito – ha una struttura stabile ed esercita, però, un controllo del territorio in cui le attività illecite sono svolte anche dalle organizzazioni del primo tipo. Il primo tipo è inquadrabile nella categoria analitica di *enterprise syndicate* per la sua logica di azione «[...] logica della concorrenza, della organizzazione di forme di circolazione di merci, ancorché merci illecite.»²³⁴; il secondo tipo è, invece, riconducibile alla categoria del *power syndicate* il cui carattere distintivo rispetto al primo tipo è quello specificamente politico di un gruppo criminale organizzato che controlla il territorio«[...] Perché qualunque gruppo che controlla un territorio ha bisogno di

²²⁹ Sciarrone concentra la propria analisi sulla capacità di espansione della 'ndrangheta in Piemonte, ma alla luce dei fatti di cronaca sembra possibile uno stesso giudizio anche per altre regioni, soprattutto la Lombardia.

²³⁰ R. Sciarrone, *Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso*, «Stato e Mercato» XVII, n. 3, Il Mulino, Bologna 2006.

²³¹ M. Weber (1922), *Economia e società*, II voll., Vol. I, Edizioni di comunità, Milano 1986, p. 207.

²³² E.H. Sutherland, *White-Collar Criminality*, «American Sociological Review» V, 1940, pp. 1-12, *id. Is "white Collar Crime" Crime?*, «American Sociological Review» X, 1945, pp. 132-139, *id. White Collar Crime*, Yale University Press, New Haven 1983, trad. It. *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano 1987. Per una recente pubblicazione sul tema rinvio a A. Dino (a cura di), *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, Mimesis, Milano 2009.

²³³ A. Bagnasco, F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Bologna, Il Mulino 2001.

²³⁴ R. Catanzaro, *La mafia tra mercato e stato: una proposta di analisi*, pp. 142-148, G. Fiandaca, C. Costantino (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 143.

un certo grado di centralizzazione, di norme di comando, di apparati di forza»²³⁵. Questa distinzione permetterebbe di spiegare eventuali conflitti tra organizzazioni criminali dei due differenti tipi, mossi per la loro diversa natura da intenti contrapposti, e le dimensioni dello scontro tra le organizzazioni criminali del secondo tipo, a cui è riconducibile la Mafia siciliana, e lo Stato in competizione per il controllo del territorio e per il riconoscimento dell'esercizio legittimo della violenza. La distinzione tra i due tipi di organizzazioni criminali ha portato ad un'ulteriore distinzione secondo la quale anche quei gruppi criminali con le caratteristiche di *power syndicate* al loro stesso interno possono prevedere, di fatto, che i loro appartenenti si dedichino ad attività illecite in maniera indipendente dal gruppo di riferimento, anche associandosi a soggetti estranei e che di questo modello si trovi traccia anche nella storia dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra. In essa l'unità base, la famiglia non esclusivamente di sangue, con la sua struttura tradizionale, garanzia di stabilità nel tempo in termini di esercizio del potere, della creazione di legami ad assetto variabile, di cooptazione controllata dei nuovi appartenenti, del controllo del territorio attraverso l'imposizione/protezione estorsiva sarebbe il *power syndicate*, mentre la rete degli affari, le relazioni tra gli attori portatori di differenti interessi, accomunata da altrettanti obiettivi, consenso sociale, l'esercizio di potere politico istituzionalizzato, arricchimento sarebbero già presenti nell'ottocento²³⁶.

3. Paradigmi generalizzanti

Come hanno evidenziato Paolo Jedelowski e Renate Siebert nell'introduzione del libro di Santino, che ha guidato questa ricostruzione dei paradigmi interpretativi del fenomeno mafioso, questi sono anche il frutto di una costruzione sociale, poiché «nella definizione stessa dell'oggetto dell'analisi, infatti, entrano a far parte esperienze, punti di vista, giudizi di valore e posizioni politiche in senso lato che stanno a monte e che si radicano nell'orizzonte di senso, prima di tutto, di chi osserva»²³⁷. In questo senso ogni punto di vista tenderà a privilegiare aspetti particolari. Sembra utile a temperare questo limite il tentativo di costruire un paradigma capace di superare la visione frammentaria per approdare ad un modello

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶S. Lupo, Storia della mafia, op. cit. pp-262-267. Rispetto all'utilizzo delle categorie analitiche di *power syndicate* e *enterprise syndicate*, rileva la critica radicale di U. Santino, *Dalla mafia a le mafie*, op. cit., pp. 126-128. L'autore fa notare, con le parole di Block stesso, *East side, West side*, op. cit., p. 129 e p. 249, come si siano fraintese le condizioni che danno vita ai due tipi di crimine e come, soprattutto, queste categorie non possano affatto applicarsi a Cosa nostra visto che letteralmente il *power syndicate*, da una prospettiva strettamente organizzativa, è disorganizzato, informale, molto flessibile. Lupo ha ribadito la possibilità di utilizzo delle due categorie nelle successive edizioni del suo libro.

²³⁷P. Jedelowski e R. Siebert nell'introduzione al libro *La mafia le mafie*, op. cit. p. XI.

analitico composito, interdisciplinare o transdisciplinare, in grado di porsi quale sintesi delle complesse interazioni tra elementi di vario genere (attori, contesti, tempo), in grado di mostrare e cogliere la complessità del fenomeno.

Secondo il paradigma della complessità" il termine mafia rinvia «un insieme di organizzazioni criminali che agiscono all'interno di un contesto relazionale e si configura come sistema di violenza e illegalità finalizzato all'accumulazione del capitale e all'acquisizione e gestione di posizione di potere, si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale»²³⁸, questa definizione implica due considerazioni di fondo. La prima: il polimorfismo del fenomeno mafioso è determinato dalle sue varie caratteristiche: uso della violenza, strumentale al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione, e nella sua forma più cruenta, l'omicidio, esprime l'essenza strategica delle scelte del gruppo mafioso e ne rappresenta «una modalità d'intervento sul quadro sociale e politico»²³⁹, esercizio del potere attraverso un dominio pressoché totale, di tipo dittatoriale, sulle attività che si svolgono nell'ambito territoriale su cui l'organizzazione esercita la propria Signoria territoriale, negando il diritto statale²⁴⁰; codice culturale caratterizzato da una forte complessità, capace di sintetizzare al proprio interno forme culturali e sub culturali diversissime ma tutte utili all'adattamento ai cambiamenti sociali economici e politici²⁴¹; la seconda: Una transcultura che ha consentito all'organizzazione mafiosa di mantenere legami a più livelli con il resto della società e di costruire e consolidare consenso, caratterizzato da una rete di rapporti in cui il mutuo riconoscimento per fini utilitaristici, tra gruppi criminali, da un lato, e varie componenti della società, dall'altro, sembra alimentarsi senza fine.

Ulteriori analisi, inseribili all'interno di questo terzo paradigma, hanno riguardato il tentativo di costruire una teoria generale delle forme della criminalità organizzata, secondo cui è utile rappresentare la mafia come un sistema, utilizzando un approccio metodologico di tipo deduttivo²⁴². Essa rappresenta una delle forme di *agire sociale* della modernità²⁴³ e la sua essenza consiste nel cercare di essere un potere invisibile, segreto, e totalitario; in quest'ultimo carattere essa sembra riproporre i principi di organizzazione del regime

²³⁸U. Santino, *Mafia, mafie, crimine transnazionale*, «Concetti Chiave» n. 7, pp. 70-77, Asterios, Trieste 2002, p. 71.

²³⁹U. Santino, *L'omicidio mafioso*, G. Chinnici, U. Santino, *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 a oggi*, Franco Angeli, Milano 1989, p. 195. Id. *Dalla mafia alle mafie*, op. cit., p. 270.

²⁴⁰*Ivi*, 276-280.

²⁴¹*Ivi*, 285-287.

²⁴²Cfr. F. Armao, *Il sistema mafia. Dall'economia-mondo al dominio locale*, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 15-18.

²⁴³*Ivi*, p. 23.

nazional-socialista tedesco.²⁴⁴ Le mafie si inserirebbero in un flusso di lunga durata che si identifica con la storia del capitalismo e sulla base di uno schema trifasico di tendenziale sviluppo dipendenza-indipendenza-prevalenza rispetto al controllo delle risorse²⁴⁵.

4 Una ricognizione dei delitti previsti dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p.

Tutto il precedente dibattito ha fatto da sfondo più o meno diretto ed esplicito alla costruzione dell'apparato normativo con il quale il sistema giuridico e l'organizzazione giudiziaria hanno dato corpo, animato, controllato e interpretato la politica criminale.

L'art. 51 co. 3 bis c.p.p. costituisce il prisma attraverso cui ricostruire questa elaborazione normativa perché intreccia, come si vedrà, piano sostantivo, piano processuale e piano argomentativo in modo peculiare. Per mostrare questo intreccio, appare utile procedere ad una ricognizione dei delitti dei reati previsti dall'art. 51. Co. 3 bis. c.p.p. e delle politiche di contrasto nei loro confronti, in modo da rendere possibile una loro ricostruzione alla luce degli obiettivi da esse raggiunti, dello stretto rapporto tra esigenze di politica criminale, mutamenti di tipo giuridico, e trasformazioni dettate da pressioni provenienti dall'opinione pubblica. La sequenza ricognitiva segue l'ordine di apparizione nel codice di procedura penale. Verranno esaminati in prima istanza l'associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, e il traffico di stupefacenti; seguiranno, poi, il traffico di tabacchi lavorati esteri e il gruppo di reati introdotti nel 2003 che hanno quale oggetto la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, la vendita di schiavi e il reato associativo finalizzato alla realizzazione degli stessi.

§4.1 Inserimento dei delitti nell'art. 51, co.3 bis c.p.p. tra tempo e pressioni dell'opinione pubblica

La sequenza non è solo temporale è anche di tipo gerarchico, dipende cioè dalla capacità con cui il tema del contrasto nei confronti di questi reati è stato imposto al legislatore, all'agenda politica, dagli eventi spesso tragici che hanno preceduto queste assunzioni di responsabilità. All'interno dell'art. 51, co. 3 bis c.p.p. «convivono» reati che attentano a differenti beni giuridici. Ordine pubblico, nel caso del 416 bis; il patrimonio, nel caso del sequestro a scopo di estorsione; ordine pubblico e salute pubblica, nel caso del traffico di stupefacenti; l'integrità e il monopolio dell'imposizione fiscale, nel caso del traffico di

²⁴⁴ Organizzazione monistica; atomizzazione dell'individuo; proliferazione delle élite; trasformazione della cultura in propaganda; uso strumentale della violenza. *Ivi.*, pp. 90-92.

²⁴⁵ *Ivi.*, pp.117-118.

tabacchi lavorati esteri (TLE); la personalità individuale, nel caso della riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, alienazione di schiavi e associazione finalizzata alla realizzazione di questi reati.

In tema di vittimizzazione, questi reati, accompagnati e preceduti da quelli di matrice terroristica, hanno di fatto comportato l'ammissione che rispetto ad un certo mondo criminale non si può, per riprendere le parole di Garland, che accettare l'idea che «[...] riguardo agli effetti dannosi della condotta criminosa: l'imperativo è quello di assistere le vittime, contenere i costi, affrontare la paura e ridurre il senso di insicurezza della gente, non d'intervenire sul reato in sè»²⁴⁶. Proprio la tragica esperienza del terrorismo ha determinato una forte pressione da parte dei gruppi di opinione, soprattutto le vittime degli attentati e i loro familiari, che hanno ottenuto una risposta in termini di normazione a loro favore con previsione di risarcimenti di tipo economico e riconoscimenti pubblici del danno che era stato loro arrecato. Lo stesso tipo di trattamento è stato rivolto in seguito alle vittime, ed ai loro parenti, di agguati mafiosi o delle loro attività.

Nella maggior parte dei casi l'introduzione dei reati in argomento e delle leggi collegate nel nostro ordinamento è stata preceduta, in estrema sintesi, da tre percorsi concomitanti: la tematizzazione istituzionale dell'esistenza e della problematicità del fenomeno, con l'istituzione di apposite commissioni parlamentari; la successiva «giuridicizzazione» del problema culminata con l'introduzione o con la modifica della norma nel codice penale; l'emergere di fenomeni di mobilitazione debolmente consolidati in forme associative dotate di una capacità d'incidenza non irrilevante²⁴⁷.

§4.2 Criminalità organizzata e di tipo mafioso e legislazione di emergenza

E' ormai ampiamente condivisa la tesi secondo la quale la maggioranza dei provvedimenti legislativi adottati con finalità di contrasto alle mafie siano stati fatti propri dal legislatore sull'onda dell'emergenza²⁴⁸. Occorre specificare quest'aspetto ribaltando la prospettiva: il

²⁴⁶D. Garland; *La politica del controllo*, Il Saggiatore, Milano 2003, p. 256.

²⁴⁷È il caso della legge 7 marzo 1996, n. 109, legge d'iniziativa popolare promossa dall'associazione "Libera", che ha apportato modifiche significative in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati promuovendo un utilizzo di questi ultimi per fini sociali (art. 2 *undecies*, n. 3 lettera a).

²⁴⁸È questa della legislazione di emergenza una prassi antica. inaugurata con le leggi speciali del 1875 dalla destra Storica; consolidata dalla sinistra all'atto del suo insediamento nel 1895-96, con il commissariato; proseguita con la dittatura fascista e soprattutto con la legge 15.7.1926, n.1254 nel cui preambolo era espressamente citata la situazione di emergenza per l'ordine pubblico «[...] Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire all'autorità di Pubblica Sicurezza nelle provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, poteri straordinari per la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità dei cittadini»; decretava all'art. 1: «le persone designate dalla pubblica voce come capeggiatori, partecipi, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose alla

costituirsì dell'emergenza si pone quale elemento strumentale alla decisione da parte dello stato di affrontare la questione mafia, così come accade generalmente per qualunque evento che possa mettere in discussione la legittimità della rappresentanza conferita ai componenti del gruppo dirigente in ogni stato di diritto. Ciò accade per almeno due motivi: da un lato la necessità di contrastare un concorrente del monopolio dell'uso legale della forza; dall'altro perché l'assenza di una reazione determinerebbe sul piano simbolico una caduta di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica da parte dell'esecutivo, che gioco forza pone al centro della propria agenda politica il problema che assume in quel dato momento la forma di un'emergenza, tanto che generalizzando questo atteggiamento possiamo dire che uno dei caratteri principali della stessa attività Politica in materia di controllo sociale si limita «ad aspettare delle crisi che scaturiscono da una società che si va sviluppando autonomamente»²⁴⁹.

§4.2.1 Emergenza e paratassi legislativa

La politica espressiva, in senso sociologico, dello stato ogni qualvolta si verificano eventi che ne mettano in discussione autorità e consenso -che turbano l'ordine sociale- rappresenta un costante²⁵⁰. Si spiega così, nell'oscillazione pendolare tra impegno ed oblio, quella sorta di paratassi legislativa, eccettuata la breve parentesi del 1990-991 su cui torneremo in seguito, che sembra essere la cifra dell'impegno istituzionale contro la mafia. In linguistica la paratassi può rappresentare tanto una correlazione sintattica tra proposizioni indipendenti tra loro e coordinate attraverso l'uso di connettori logici nella -forma di coordinazione per polisindeto-, quanto un insieme di proposizioni che si susseguono tra loro, per semplice affiancamento, senza che questo dia vita ad alcun rapporto di dipendenza sintattica -relazione per asindeto- tipica di un linguaggio semplice e popolare, essa crea l'effetto stilistico di velocità e immediatezza comunicativa²⁵¹. La legislazione antimafia ne rappresenta un esempio traslato, infatti: i provvedimenti sono emanati ogni volta che il fenomeno si ripresenta sulla scena; si

sicurezza pubblica possono essere, dal capo dell'Ufficio di pubblica Sicurezza del circondario, con rapporto scritto, denunciate, in stato di arresto, per essere assegnate al confino di polizia». Si trattava della prova tecnica che di lì a poco avrebbe trovato esplicito riconoscimento nel Regio decreto legge del successivo 6 novembre, meglio conosciuto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che oltre a restare parte fondante dell'ordinamento repubblicano, seppur «depurato» di quegli articoli palesemente incostituzionali, fornirà la base -si vedano il capo III ed il capo V del titolo VI - per la definizione delle misure afflittive nei confronti dei soggetti giudicati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica dalla legge 1423 del '56 e successivamente per coloro che fossero indiziati di fare parte di un'associazione mafiosa come previsto dalla legge 31.5.1965, n. 575.

²⁴⁹N. Luhmann, *Stato di diritto e sistema sociale*, Guida, Napoli 1990, p. 77.

²⁵⁰Cfr. R. De Giorgi, *L'economia dell'incertezza: ordine e conflitto tra sistema Politico e Sistema giuridico*, pp. 73-82; in A. Tarozzi (a cura di) *Stato di Emergenza*, Franco Angeli, Milano 1983.

²⁵¹Cfr. M. Dardano, P. Trifone (a cura di), *la nuova Grammatica della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 1997, p. 391; G.L. Beccaria (a cura di), *Dizionario di Linguistica e di filologia, metrica, retorica*, Einaudi, Torino 2004², p. 418.

tratta, in prima battuta, di decreti legge, il cui carattere di velocità e immediatezza comunicativa è palese trattandosi di legislazione d'urgenza composta da pochi articoli redatti in forma sintetica; spesso assolutamente non coordinati con la legislazione precedente, o che si affiancano ad essa in palese concorrenza²⁵².

Dalla legislazione di emergenza, deriva la maggior parte delle norme di contrasto alla criminalità di tipo mafioso -e le uniche di una qualche efficacia per contrastare l'invasione del settore economico da parte della criminalità organizzata, che in Italia ha finito per identificarsi con la sua più sofisticata ed articolata espressione: la criminalità di tipo mafioso²⁵³.

§ 4.3 L'associazione per delinquere di tipo mafioso: profilo storico

Data 1962 il primo segnale di una ripresa del tema a livello istituzionale, rappresentato dall'approvazione di un ordine del giorno firmato dai deputati dell'assemblea regionale siciliana, in cui si chiedeva la costituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno mafioso²⁵⁴. Il biennio '62-63 coincide con quella che gli atti giudiziari e i rapporti di polizia, che costituiscono la gran parte del materiale di ricerca sul fenomeno mafia, hanno ribattezzato «prima guerra di mafia». La Commissione Parlamentare sul fenomeno mafioso fu costituita nel dicembre dello stesso anno, ma non si riunì mai a causa della fine anticipata della legislatura avvenuta nel febbraio 1962. Il giugno seguente prese il via la seconda Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia; il 30 giugno la guerra tra le famiglie di Cosa nostra divenne fonte di forte allarme sociale a seguito della c.d. strage di Ciaculli²⁵⁵. La Commissione con il suo lavoro contribuì alla promozione del disegno di legge destinato a segnare una prima timida ma significativa svolta in tema contrasto al fenomeno.

²⁵²Già l'emanazione della legge 575 del 1965 con il suo riferimento all'associazione mafiosa, non tipizzata penalmente all'interno del codice è un esempio. Un altro esempio eclatante è quello delle misure cautelari reali e delle misure di prevenzione patrimoniali.

²⁵³In realtà l'indifferente utilizzo del termine criminalità organizzata per indicare il crimine organizzato e l'associazione mafiosa comporta una sorta di circolarità viziosa per cui si definiscono mafie organizzazioni criminali che non hanno tratti tipici dell'organizzazione mafiosa così come definiti dalla letteratura sull'argomento, e viceversa; per un'analisi storica del concetto e le sue influenze sul piano dell'interpretazione economica cfr A. Becchi, *Criminalità organizzata, paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose*, Roma, Donzelli 2000; pp. 29-86; per le conseguenze che derivano dall'utilizzo del termine mafia quale appellativo per organizzazioni criminali di matrice etnica cfr. S. Beccucci, M. Massari, *Globalizzazione e criminalità*, Laterza, Roma -Bari 2005, pp. 69-72.

²⁵⁴Cfr. F. Renda, *Storia della mafia*, Sigma op. cit., p. 361.

²⁵⁵Borgata palermitana in cui, il 30 giugno 1963, l'esplosione di un'auto imbottita di esplosivo causò la morte di sette tra ufficiali sottufficiali e militari appartenenti all'arma dei carabinieri, guardie di Pubblica Sicurezza e all'esercito. In realtà l'auto esplose in territorio di Gibilrossa, come trascritto sulla prima pagina del giornale di Sicilia del 1 luglio 1963, e si trattò del secondo attentato avvenuto nella stessa giornata, e con le medesime modalità; infatti, nelle prime ore della mattinata del 30 giugno un'altra giuletta era esplosa alle porte di Villabate, uccidendo due fornai, ma mancando il suo vero obiettivo: il mafioso Giovanni Di Peri. Il Giornale di Sicilia riporta la notizia dei due attentati come fondo della prima pagina -rimandando la cronaca e il pezzo di commento alla decima pagina- occupata, invece, in gran parte dalla notizia dell'elezione al soglio pontificio di

Nel maggio del 1965, venne approvata la prima fondamentale legge antimafia, la nr. 575, che oltre ad estendere ai Procuratori della Repubblica il potere di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione del divieto o obbligo di soggiorno per gli indiziati di appartenere alla mafia, introdusse nel nostro ordinamento la categoria criminologica dell'associazione di tipo mafioso²⁵⁶. Avere dato nome alla «cosa» ma non aver definito in alcun modo i parametri attraverso i quali fosse giuridicamente possibile individuarla ha di fatto determinato una necessaria supplenza di tipo giurisdizionale che con il tempo e la prassi applicativa le ha dato una connotazione semantica; ponendo così le basi che porteranno, dopo un travagliato percorso, all'introduzione nel codice penale del reato di associazione mafiosa, avvenuta nel '82 (traduzione in una delle categorie giuridiche positivizzate di quei modelli ermeneutici frutto in larga misura della precedente creazione giurisprudenziale in tema di misure di prevenzione, a cui il legislatore si è riferito). La legge del '65 non prevedeva, però, alcun provvedimento finalizzato al contrasto dell'infiltrazione della criminalità nel settore dell'attività d'impresa pur essendo questi caratteri certamente attribuibili al fenomeno.

§ 4.3.1 La stagione del terrorismo come incubatore della legislazione antimafia

L'azione repressiva delle agenzie di contrasto al crimine fu così dura che l'organizzazione, nella Sicilia occidentale, lacerata al proprio interno dalla guerra tra opposte fazioni decise di sciogliersi. Seguirono a questa fase repressiva alcuni processi che tennero impegnati numerosi dei più importanti appartenenti all'organizzazione mafiosa per alcuni anni²⁵⁷; intanto all'emergenza mafia si sostituì, negli anni '70, quella del terrorismo.

Giovan Battista Montini. Sul valore e il significato di quell'attentato cfr. J. Dickie, *Cosa nostra, storia della mafia siciliana*, op. cit., p. 324, che lo giudica l'atto conclusivo della prima guerra di mafia; per una analisi più articolata dei motivi S. Lupo, *Storia della Mafia, la criminalità organizzata in Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, op. cit.; per una valutazione sulla distonia tra progresso della coscienza politica -approvazione della legge sull'istituzione della prima Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in epoca repubblicana (20 dicembre 1962) ed efferatezza della violenza mafiosa- rinvio a F. Renda, *Storia della mafia*, op. cit. pp. 371-373. Sulle modalità dell'agguato esplosivo si veda M. Davis, *Breve Storia dell'Autobomba*, Einaudi, Torino 2007, pp. 48-53.

²⁵⁶Fino ad allora, ai sensi della L.1423/56, tale potere era prerogativa esclusiva dei Questori, previa diffida; all'art. 1 si legge: "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose". L'istituto del soggiorno obbligato in regioni diverse da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, si è rivelato uno dei clamorosi errori nella lotta alla mafia avendo contribuito a spostare la frontiera dell'insediamento mafioso in regioni fino a quel momento al riparo da questo tipo di criminalità Umbria, Toscana, e Lazio in particolare; per la Lombardia e il Piemonte deve aggiungersi il flusso migratorio determinato dalla richiesta di manodopera da parte del complesso industriale di tipo fordista, che oltre ad attrarre forza lavoro da impiegare ed organizzare attrasse anche «forza criminale» già organizzata.

²⁵⁷La storiografia dà come acquisito tale scioglimento, da ultimo S. Lupo, *Quando la mafia trovò l'america*, Einaudi, Torino 2008, p. 234, 8 n e 9 n. Appare opportuno segnalare, però, che la fonte di riferimento sono le prodezze dei collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Calderone Antonino; la spiegazione appare riduttiva. Dal 1964 al 1969 la maggior parte dei mafiosi più importanti fu costretta alla «sbarra» nel processo di Catanzaro, e in tale periodo, dal giugno '63 al maggio '68, si contarono solo due omicidi di chiara matrice

E' all'interno di questa legislazione che possiamo rintracciare un modello di politica criminale che continuerà a caratterizzare il contrasto al fenomeno che è oggetto dell'analisi, sia sul piano della repressione penale vera e propria, sia su quello «patrimoniale»; il primo embrionale strumento di lotta ai patrimoni illeciti, per esempio, si materializzò il 22 maggio del 1975. Il Parlamento, sotto la pressione dell'attacco terroristico, approvò la legge nr. 152 introducendo ulteriori «*Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*». Oltre ad una ferrea limitazione dell'istituto della libertà vigilata, ad un corposo allungamento dei tempi di prescrizione dei reati, essa segnava un affievolimento delle garanzie costituzionali attraverso una limitazione delle libertà personali, determinata dalla possibilità per la polizia giudiziaria di procedere nei confronti di una o più persone ritenute sospette, alla perquisizione personale ed eventualmente del mezzo di trasporto e/o al fermo di polizia per 48 ore, della cui applicazione si dava notizia al solo Procuratore della Repubblica. L'art. 22 della legge prevedeva la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni personali per i soggetti che si fossero trovati nelle condizioni previste dagli artt. 18 (nei confronti dei quali si applicavano le disposizioni della legge n. 575) e 19 (che estendeva l'applicazione della legge n. 575 ai soggetti indicati nell'art 1, nn. 1 e 2, della legge 27.12. 1956, nr. 1423, la prima legge in materia di misure di prevenzione personale) della stessa legge escludeva tassativamente, però, una eguale misura per i beni «destinati all'attività professionale o produttiva»²⁵⁸. Il mercato e le imprese godevano ancora di statuto di «extraterritorialità» penale, ma un primo timido tentativo di sottoporre ad una qualche misura i patrimoni dei soggetti sottoposti alla legislazione di prevenzione era stato fatto.

mafiosa; sul punto cfr. G. Di Lello *Giudici*, Flaccovio, Palermo 1994, p. 105; fatti i dovuti distinguo, potrebbe trattarsi della medesima condizione di pax mafiosa che si verificò nel corso del maxi-processo iniziato nel '86. Per scioglimento si dovrebbe, quindi, intendere che i rapporti di tipo gerarchico si allentarono e, adottando lo schema indicato da Lupo, tra *power syndicate* e *enterprise syndicate* prevalse in quel periodo il secondo: per cui i singoli mafiosi trattarono i loro affari illeciti, soprattutto stupefacenti, in modo autonomo stipulando accordi ad assetto variabile con soggetti al di là ed al di qua dell'Atlantico. Sarebbe, altrimenti molto difficile comprendere come mai subito dopo la fine delle vicende processuali, che videro la maggioranza degli imputati assolti, essi si siano reinseriti nel traffico di stupefacenti e abbiano ripreso la belligeranza interrotta qualche anno prima. Il riferimento agli stupefacenti è necessario, poiché proprio alla luce dei dati che provengono dall'ultimo lavoro di Lupo sembrano esserci pochi dubbi sia sul coinvolgimento di Buscetta nel traffico di stupefacenti, sia sul fatto che la cd. prima guerra di mafia – tra il 1961 e 1963 - e la seconda – dal 1981 al 1982 - siano state innescate da interessi confliggenti nel traffico degli stupefacenti; Lupo, *ivi*, p. 26. I dubbi sul reale coinvolgimento di Tommaso Buscetta, peraltro, erano presenti anche tra i componenti del pool; come racconta G. Di Lello, *Giudici*, *op. cit.*, p.171.

²⁵⁸Per una visione complessiva dei provvedimenti legislativi in materia di misure di prevenzione, della giurisprudenza fondamentale, della dottrina, rinvio a P.V. Molinari, U. Papadia, *Le Misure di Prevenzione*, Milano, Giuffrè 2002.

§ 4.4 Verso un modello decisionale in tema di criminalità organizzata e di tipo mafioso

Oltre che per i significativi «passaggi al limite» dell'incostituzionalità, la legge 'Reale' rappresenta un buon esempio anticipatorio del modello decisionale in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso perché in essa possono distinguersi i medesimi piani interconnessi: quello Politico, e quello giudiziario.

Il piano Politico, in questa fase, é caratterizzato da una convergenza dell'arco costituzionale verso un'alleanza sui temi dell'ordine pubblico²⁵⁹; quello legislativo, a partire da questo momento si materializza nell'area penale quel fenomeno di «inflazione legislativa e di disfunzione del linguaggio legale espressione della capacità regolativa e condizionante della legge *attraverso* un'infinità di leggi d'eccezione, d'emergenza e di occasione, prodotte per un uso politico e congiunturale del diritto penale idoneo soltanto ad esorcizzare i problemi»²⁶⁰. La fase dell'emergenza fu avviata dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, con cui l'esecutivo allungava i termini della custodia preventiva (un anno per i delitti puniti con pene inferiori nel massimo a venti; due anni per delitti le cui pene previste siano superiori a venti anni o per l'ergastolo) e dalla legge n. 497 dell'ottobre dello stesso anno con cui si aumentavano le pene nei confronti dei responsabili di sequestro di persona a fini di estorsione e sostanzialmente si dava piena validità processuale agli atti, interrogatori degli indiziati compresi, compiuti dalla polizia giudiziaria. Come è stato fatto notare «A questo tipo di legislazione, con inquietante pendolo tra provvedimenti pericolosamente restrittivi e parziali restaurazioni della legalità, verrà affidata la sorte dei diritti di libertà negli anni che seguiranno»²⁶¹.

Il baricentro della tutela legale delle libertà si sposta decisamente sul versante giudiziario. Il ruolo della magistratura diviene centrale; ad essa viene esplicitamente delegata dal Parlamento una funzione di supplenza che si concretizza con «un ampliamento di poteri motivato con esigenze di sicurezza pubblica che trascina con sé soprattutto una riduzione delle garanzie della libertà personale. Si determina così «[...] una netta personalizzazione della funzione; e si assiste poi ad un mutamento della cultura giudiziaria, sempre più incardinata nell'emergenza»²⁶². Tale rafforzamento potrà contare, da un lato, sulla disfunzione del linguaggio legale che affligge, tra gli altri, la legislazione penale e soprattutto quella

²⁵⁹Per cogliere questa unitarietà d'intenti da parte del PCI rinvio a D. della Porta, H. Reiter, *Polizia e protesta - L'ordine pubblico dalla liberazione ai no global*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 257-264.

²⁶⁰L. Ferrajoli, *Lo stato di diritto fra passato e futuro*, 349-386; P. Costa, D. Zolo (a cura di) *Lo Stato di diritto - Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano 2002, p.364.

²⁶¹S. Rodotà, *Libertà e diritti in Italia, dall'Unità ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1997, p. 116.

²⁶²*Ivi*, p. 120.

speciale²⁶³; per non allontanarci troppo dall'oggetto della nostra ricerca, in questo senso è sufficiente riconsiderare il co. 3 bis dell'art. 51 c.p.p. un genuino prodotto di tale legislazione «trapiantato» nel codice di rito in cui la «tentazione dell'ipotassi ad oltranza non trova resistenza»²⁶⁴ e, dall'altro, sull'avvio di un processo di riconoscimento politico del ruolo di magistrato nella sfera pubblica che culminerà negli anni '90 con il gruppo dei magistrati milanesi impegnato nell'*affaire* tangentopoli e quelli palermitani, appunto, sul versante del contrasto alla mafia²⁶⁵.

5 L'associazione per delinquere di tipo mafioso: profilo storico

Nell'ottobre del 1982, dopo che la Sicilia aveva scontato l'ennesima guerra di mafia, riportando alla ribalta il problema, e dopo gli omicidi in danno di rappresentanti delle istituzioni, fu approvata la legge 646, c.d. Rognoni -La Torre²⁶⁶. La legge introdusse nel codice penale l'articolo 416 bis e contestualmente, tra gli altri, anche gli artt. 2 bis, 2 ter, nella legge n. 575 del 1965. I due articoli prevedevano le speciali indagini di tipo patrimoniale (art. 2 bis), e il sequestro dei beni, comprese le imprese (art. 2 ter), di proprietà o nella disponibilità, anche indiretta, dei soggetti indicati dall'art. 1 della Legge citata. Legittimati (art. 2) ad attivare le indagini patrimoniali e alla proposta di sequestro erano il Procuratore della Repubblica, il Questore, e alla neonata figura dell'Alto Commissario per il coordinamento alla lotta contro la mafia²⁶⁷. La valutazione degli elementi e l'eventuale

²⁶³Cfr. L. Ferrajoli, *Lo stato di diritto fra passato e futuro*, op. cit. L'autore attribuisce alla indeterminatezza semantica delle norme una dissoluzione del linguaggio penale trasformato «in intricati labirinti, formule oscure e polisense, frutto di solito compromissorie o peggio di affidare le scelte normative all'applicazione giudiziaria» p. 364.

²⁶⁴B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia -divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino 2001, l'autrice lo definisce: «un esempio lampante», p. 100.

²⁶⁵Cfr. A. Pizzorno, *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, La Terza, Bari-Roma 1998, pp. 56-63, di cui appare valida la messa in evidenza dello stretto rapporto tra sistema mediatico, con la sua capacità di creare dei simboli, attraverso riconoscimenti pubblici anche ai magistrati, alcune volte prescindendo dalle loro reali capacità e competenze, perché funzionali all'occupazione dello spazio mediatico-comunicativo come personaggi pubblici, e dall'altra i magistrati che sembra cerchino proprio attraverso i media il riconoscimento di quel ruolo; quasi che la legittimità dei loro atti e del loro potere derivi non più e non solo dal rispetto del principio di legalità ma anche dal consenso tributato dall'opinione pubblica. Sulla questione del rapporto controverso tra legittimità e consenso nel caso dell'ordinamento giudiziario cfr. C. Pennisi, *Atti del Congresso di Magistratura Indipendente*, Maiori 15-17 ottobre 1995, in «Legalità e Giustizia» nn. 1-2-3-1996, pp. 226-236.

²⁶⁶L'on. Pio La Torre morto anche lui, come Dalla Chiesa, per mano della mafia, qualche tempo prima, proprio per essersi fatto portavoce della necessità di introdurre sul piano legislativo efficaci strumenti di contrasto patrimoniale e nel codice penale un articolo che rendesse possibile la contestazione del reato di associazione mafiosa. Fu il promotore del disegno di legge n. 1581/80 da cui furono riprese la maggior parte delle norme che diedero vita alla legge 646/82 e l'ispiratore della relazione di minoranza della commissione antimafia del 1978.

²⁶⁷istituito dalla legge n. 726 dell'ottobre dello stesso anno, che aveva convertito il decreto legge -il n. 629-emanato dall'esecutivo appena tre giorni dopo l'omicidio del prefetto Dalla Chiesa, recante «*Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*».

decreto di sequestro spettava al Tribunale. Anche le imprese entravano di diritto nel mirino dell'attività di contrasto.

Nelle intenzioni dell'esecutivo, la nuova figura dell'Alto Commissario avrebbe dovuto coordinare tutte le attività di indagine, soprattutto nel campo economico, e di informazione sulla criminalità mafiosa; per il raggiungimento del primo di questi obiettivi all'Alto Commissario vennero attribuiti particolari ed autonomi poteri di indagine presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche e gli istituti di credito pubblici e privati, e la facoltà di avvalersi oltre che degli organi di polizia tributaria, nell'espletamento delle proprie funzioni anche di proprio personale reclutato tra quello delle varie forze di polizia e della P.A. in genere. Sul secondo versante, la novità di maggior rilievo era la possibilità di dare corso ad intercettazioni preventive senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e il coordinamento con il servizi segreti sia civile, sia militare che entravano ufficialmente nell'agone della lotta alla mafia. Le aspettative andarono ben presto deluse²⁶⁸. Nel novembre 1988 con la legge n.486, fu tentata un'opera di ristrutturazione e di rilancio delle sue funzioni, che prevedeva persino la possibilità di affidare incarichi ad esperti esterni alla P.A.²⁶⁹.

a) L'amministratore giudiziario. Nascita di una figura fortemente orientata ai valori sociali

Nel giugno 1989, fu emanato un ennesimo decreto legge convertito nell'agosto dello stesso anno, con alcune importanti modifiche integrative, che regolava le competenze e le modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e/o confisca in applicazione delle leggi antimafia ponendo le basi per la soluzione degli annosi problemi legati alla perdita di numerosi posti di lavoro in aziende sottoposte a sequestro giudiziario e per le quali la normativa precedente permetteva ai soggetti nominati dal competente Tribunale di esercitare

²⁶⁸Al di là dei facili entusiasmi della prima ora, il ruolo e l'attività svolta dall'Alto Commissariato rappresentò più un'espressione simbolica che una rivoluzione in termini efficienza e coordinamento, tanto che venne più volte messo in discussione per la distanza tra aspettative e risultati attesi. Il 31 dicembre 1992 intervenne formalmente la sua soppressione. Le sue prerogative furono suddivise tra i Prefetti, il Capo della Polizia ed il Direttore della neonata Direzione Investigativa Antimafia, istituita nel frattempo con D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, con il preciso obiettivo di servire da supporto investigativo alla nuova struttura della Magistratura competente in questo settore: la Direzione Nazionale Antimafia, e delle 26 Direzioni Distrettuali; strutture periferiche corrispondenti ad altrettanti distretti giudiziari formate da sostituti procuratori della repubblica, a loro volta coordinati dai procuratori capo dei distretti giudiziari.

²⁶⁹art. 1-*octies*. - 1. per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'alto commissario, il ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca. 2. il compenso agli esperti è determinato con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro.

esclusivamente la mera funzione di custodi²⁷⁰. L'impatto di questa figura si rivelò altamente positivo, tenuto conto del fatto che soprattutto i professionisti che assunsero l'incarico di amministrare imprese «mafiose» – avvocati civilisti e dottori commercialisti in particolare – affrontarono non poche difficoltà, rappresentate sia dalle minacce provenienti dal lato delle organizzazioni criminali, sia dalle resistenze fraposte soprattutto dal mondo bancario, che rasentando il paradosso, in maniera sistematica rifiutava di continuare a finanziare le imprese sequestrate dallo Stato, riuscendo però ad amministrarle secondo parametri di legalità, rispetto dei diritti dei lavoratori e di efficienza che hanno mostrato negli anni come sia possibile, anche situazioni ambientali complesse come quelle in cui sono stati chiamati a confrontarsi, amministrare e far crescere imprese. Si deve anche alla loro opera se il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale -pari 700 milioni di euro- fa del Tribunale sez. misure di prevenzione l'impresa più grossa della Sicilia. Il decreto in argomento era uno stralcio del disegno di legge²⁷¹ che l'esecutivo aveva presentato alcuni mesi prima ed intitolato «*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*»²⁷², successivamente convertito nella legge 19 marzo 1990, n. 55. Le innovazioni previste dal disegno di legge erano per lo più indirizzate a modificare e a rafforzare le leggi n. 575/65 e 646/82; esse, infatti, riguardavano la materia delle misure patrimoniali, i procedimenti relativi alla concessione di finanziamenti, di contributi, e di incentivi di varia natura, nonché la previsione di norme sulla trasparenza degli enti locali, da quel momento sottoposti al vincolo di trattare esclusivamente con soggetti fisici o giuridici provvisti della certificazione antimafia, e che oltre alle modifiche ad alcuni dei delitti qui presi in considerazione inaugurava, più sulla spinta dell'armonizzazione adottata a livello europeo che per sua volontà, la strategia della trasparenza in materia di transazioni

²⁷⁰La legge 4 agosto 1989, n. 282, nel convertire il d.l. 14 giugno 1989, n. 230, che aveva sancito la nascita della figura dell'amministratore giudiziario, in sostituzione della figura del semplice custode, ha introdotto una modifica all'art. 1 tesa ad imporre alla nuova figura, una volta nominato dal Tribunale, di amministrare il patrimonio e le aziende eventualmente presenti non solo con l'intento di conservarlo, custodirlo, ma «*anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni*».

²⁷¹Il disegno legge accoglieva in larga misura quanto proposto nella precedente legislatura dalla stessa Commissione parlamentare d'inchiesta «sul fenomeno della mafia» istituita nel 1982, e prorogata con legge del 1986, nel tentativo di armonizzare la legislazione sul fenomeno, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedì il dibattito in sede parlamentare.

²⁷²Presentato alla Camera dei deputati il 5 novembre 1988 (atto n. 3325), il disegno legge rappresentava la volontà dell'esecutivo di reagire ai tragici eventi succedutisi proprio quel periodo, che si era aperto con una stagione di omicidi di rappresentanti delle: istituzioni politiche -omicidio dell'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, 12 gennaio; agenzie anticrimine -omicidio dell'assistente capo della polizia di stato Natale mondo, 14 gennaio; giudiziarie -omicidi del giudice Alberto Giacomelli, a Trapani, del giudice Antonio Saetta e del proprio figlio, sulla strada statale CI-Ag; e della c.d. Società civile -omicidio del sociologo Mauro Rostagno, alle porte di Trapani- nel mese di settembre dello stesso anno.

finanziarie²⁷³. Strategia basata «[...] sulla creazione di una serie di strumenti che dovrebbero consentire alle autorità impegnate nel contrasto *alla criminalità organizzata* di ricostruire a posteriori le operazioni finanziarie, in modo tale da poter risalire da esse allo scambio illegale originario. La trasparenza in questo senso deve quindi intendersi come evidenza documentale: sono trasparenti quei flussi che lasciano traccia»²⁷⁴, ma anche nuove fattispecie di reato economico/finanziari quali riciclaggio; e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita²⁷⁵.

b) Al carcere una sola funzione: neutralizzazione

Oltre a quanto si è detto, in forza di un emendamento, fu introdotta una modifica anche all'ordinamento penitenziario, ambito originariamente escluso dal disegno di legge. In particolare, in deroga a quanto previsto dalla c.d. legge «Gozzini»²⁷⁶, all'articolo 30 ter o.p. che regolava la materia della concessione dei permessi premio ai detenuti, venne introdotto l'art. 13 del d.d.l. che aggiunse un nuovo comma, 1-bis²⁷⁷. La novella risultava così

²⁷³Cfr. entrata in vigore della direttiva 88/361 CE del Consiglio, che dotava il mercato europeo di una piena dimensione finanziaria, realizzando quanto previsto dall'art. 67 del trattato istitutivo delle Comunità europee; Linee guida del comitato di Basilea, organismo rappresentativo delle banche centrali dei G10 (più Lussemburgo), per le regolamentazioni bancarie e di vigilanza del 12 dicembre 1988, per ciò che attiene l'identificazione della clientela da parte degli intermediari bancari; Convenzione ONU del 19 dicembre dello stesso anno, "*contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*", e ratificata in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328, tesa a punire la conversione e il trasferimento di denaro e altre utilità derivanti dal traffico e dalla produzione di stupefacenti (art. 1 lettere b e c); decisione del G7 di Parigi, del 14-16 luglio 1989, per la costituzione del Gruppo di Azione Finanziaria Intergovernativo sul riciclaggio dei capitali (GAFI), il cui scopo è elaborare *standard* validi a livello internazionale per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e le sue 40 raccomandazioni, rivedute ed aggiornate una prima volta nel 1996 e poi nel 2003, furono elaborate proprio nel 1990. Per un'analisi recente ed articolata sui soggetti, prassi e sulle norme che regolano la materia cfr. Quaderni giuridici della Banca d'Italia, n. 60, XXXIII, 2008; soprattutto i primi due capitoli, pp.35-38

²⁷⁴Per un approfondimento si rinvia a S. Giacomelli, G. Rodano, *Economie sporche*, Donzelli, Roma 2001, p. 121 e ss. corsivo di chi ha redatto. Gli autori elencano sommariamente i principali strumenti legislativi impiegati: 1) limiti all'impiego di moneta «anonima» per importi superiori a 20.000.000 delle vecchie lire; 2) canalizzazione delle operazioni finanziarie; 3) creazione di archivi in cui siano registrati i soggetti fisici e giuridici titolari di rapporti con gli enti obbligati indipendentemente dalla somma movimentata. Generalità di chi ha fatto l'operazione ed eventuale soggetto per cui è eseguita l'operazione; 4) obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Dando vita ad un «serbatoio di informazioni ritenute rilevanti ai fini di "polizia"». Per il riferimento alla legislazione europea Cfr. raccomandazioni GAFI.

²⁷⁵Rispettivamente, art. 23, che modificava il vecchio 648 bis c.p. e art. 24 che introduceva l'articolo 648 ter c.p.

²⁷⁶Si tratta della legge 1 ottobre 1986, n. 663, con cui si potenziava l'organo preposto alla decisione, si rilanciavano e si ampliavano le misure alternative alla detenzione già previste con la legge 26 luglio 1975, n. 354. Le più importanti modifiche riguardarono l'istituzione del Tribunale di Sorveglianza (in sostituzione della semplice Sezione del Tribunale ordinario), quindi una magistratura specialistica con competenza esclusiva sulla concessione e sulla revoca delle misure alternative, quali: l'affidamento in prova; la semi libertà; la detenzione domiciliare, misura introdotta dalla stessa legge. Per una sintesi cfr. Fanchiotti V., *le misure alternative*, pp. 237-247, M. Barbagli, U. Gatti (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino 2002.

²⁷⁷Il testo dell'emendamento, proposto dal Governo, recitava: "Nell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito, dopo il primo comma, il seguente: "Per i condannati per i reati indicati nell'art. 340, ultimo comma del c.p.p., devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata" (Camera dei deputati, X legislatura, seconda commissione, seduta del 28 settembre 1989, p. 14).

formulata: «Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». La previsione di cui all'art. 13 della legge n. 55/90, in apparenza marginale, rappresentò il punto di partenza per una serie di provvedimenti normativi di emergenza - rispetto ai quali non furono ininfluenti le pressioni provenienti dagli Stati Uniti, che avevano deciso di intraprendere una serrata lotta alla «cosa nostra» americana, e la diplomazia tedesca - che fecero registrare un notevole inasprimento della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata, sia sul piano penale che processuale, ma soprattutto su quello dell'esecuzione penale che ha di fatto trasformato i condannati per delitti di criminalità organizzata, ai quali non sia stato riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia, in soggetti per i quali è implicitamente riconosciuta l'impossibilità e impraticabilità «di ogni tentativo di recupero attraverso la pena»²⁷⁸. Il successivo articolo 14, invece, estendeva la possibilità d'indagine e di eventuali richieste di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, previste per gli appartenenti alle associazioni mafiose, anche agli indiziati di appartenere ad associazioni criminose dedite al traffico di stupefacenti, ed al sequestro di persona - a cui si sono aggiunti nel tempo altre fattispecie delittuose, quali: contrabbando di tabacchi lavorati esteri; estorsione, usura, riciclaggio, frode informatica, alle associazioni per delinquere finalizzate alla tratta, di schiavi, tratta di persone; acquisto e o alienazione di schiavi e/o di persone, nonché alle singole fattispecie testé elencate.

²⁷⁸G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano 2004, p. 427. Sulle pressioni internazionali cfr. R. Scarpinato, «Cosa Nostra, storia e avvenire della mafia», «MicroMega», n. 3 2004, p. 11 ss. L'autore riporta alcune parti significative delle testimonianze rese da due ex ministri della Giustizia del nostro paese, Martinazzoli e Martelli, durante il dibattimento del processo penale a carico del senatore a vita Giulio Andreotti. L'on. Mino Martinazzoli, ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Craxi, dal 1983 al 1986, ha ricostruito una serie di incontri istituzionali che ebbe con esponenti qualificati del governo americano, i quali gli anticiparono che in previsione del crollo del regime sovietico, che essi ritenevano probabile nell'arco di pochi anni, il governo americano aveva posto tra le priorità assolute la lotta al traffico della droga ed alla criminalità mafiosa. Per dimostrare tale volontà politica gli era stato quindi proposto che l'Ambasciatore americano in Italia fosse presente alla prima udienza del maxi processo; proposta che Martinazzoli rinviò al mittente ritenendo che in tal modo si rischiasse di caricare il processo di una eccessiva valenza politica simbolica. Deponendo come teste nello stesso dibattimento. Claudio Martelli, vice presidente del consiglio nel VI governo Andreotti, in carica dal luglio '89 all'aprile '91, e poi ministro di Grazia e Giustizia ad *interim* dall'aprile '91, ha ricordato le pressioni esercitate dal governo americano su quello italiano affinché approvasse una legge in favore dell'incentivazione del fenomeno dei collaboratori di giustizia, che nell'esperienza americana si era rivelato determinante per il contrasto alla criminalità organizzata. Lo stesso Ministro ha ricordato che dopo la caduta del muro di Berlino il cancelliere tedesco Kohl subordinò pubblicamente l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea al varo di una rigorosa normativa antimafia, per scongiurare il pericolo che a seguito dell'abbattimento delle barriere interstatali i capitali mafiosi invadessero gli altri stati europei. Analoghe pressioni vennero formulate da alcuni vertici politici francesi. Si può affermare, quindi, che pressioni diplomatiche e processi di unificazione economica dello spazio europeo di cui di è detto in precedenza abbiano avuto un peso non indifferente nelle politiche di contrasto all'organizzazione criminale di tipo mafioso.

c) Una figura controversa

Sempre nel 1990, furono emanate le prime norme sulla tutela dei collaboratori di giustizia, con l'introduzione nel testo unico sugli stupefacenti dell'attenuante speciale per coloro che resisi responsabili del più grave reato di traffico di stupefacenti si fossero decisi a collaborare con gli organi inquirenti²⁷⁹. Il 20 ottobre 1990, con la legge n.302 fu previsto un indennizzo per le vittime e i superstiti di attentati terroristici o di tipo mafioso. In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso la svolta è dell'anno successivo, in coincidenza con l'omicidio del giudice Rosario Livatino. Sotto le pressioni della magistratura più impegnata in quelle indagini, il governo emanò il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito in legge, la Legge 82²⁸⁰, con cui istituzionalizzava le figure del collaboratore e del testimone di giustizia nei processi contro Cosa nostra e le mafie in generale; a distanza di qualche mese, nel giugno dello stesso anno, il decreto legge n. 152, convertito nella legge 203, introduceva l'attenuante speciale dell'art. 8 per tutti coloro che si fossero decisi a collaborare e rinunciare ad ogni forma di attività criminale, riducendo la pena da un terzo alla metà, ma nel precedente art. 7, la stessa legge introduceva un'aggravante ad effetto speciale che negli anni avrebbe trovato larga applicazione nei processi di criminalità organizzata di tipo mafioso, su cui ritorneremo. L'aggravante ex art. 7 consente di aumentare la pena da un terzo alla metà per coloro che si rendano responsabili di un qualunque reato avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., oppure che il reato sia commesso al fine di agevolare la stessa associazione²⁸¹.

²⁷⁹Si tratta del comma 7 dell'art. 74 del DPR 309/90

²⁸⁰In realtà la questione delle collaborazioni era già stata affrontata dal legislatore con il d.l. 15/12/1979, n. 625 e convertito senza sostanziali modificazioni dalla legge 6/2/1980, n. 15, intitolato «*misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e la sicurezza pubblica*» durante la lotta al terrorismo; l'art. 4 prevedeva, infatti, che «*per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, fatto salvo quanto disposto nell'art. 289 Bis del codice penale, quando uno dei concorrenti (nel reato), dissociandosi, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente la autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (nel reato), la pena è ridotta della metà.*». In tema di lotta alla mafia una certa sensibilità era stata anticipata dalla stessa legge 486/88 di cui si è detto in precedenza; infatti all'art. 1-ter -2 *l'alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.*

²⁸¹Per una approfondita analisi sul tema dei collaboratori di giustizia si veda in particolare il saggio di S. Riolo, *La legislazione premiale antimafia*, pp. 3-37; in A. Dino (a cura di), *Pentiti, op. cit.*

6 Dalla paratassi alla strategia

Nel 1991, a quella che è stata definita paratassi legislativa sembra sostituirsi una visione strategica e animata da una architettura basata sul concetto di centralizzazione e coordinamento degli apparati investigativi e di quelli giudiziari, sulla differenziazione in tema di esecuzione penale dei regimi carcerari, tra «comuni» e «speciali»; in tema di competenza all'esercizio dell'azione penale; in tema di controllo e trasparenza degli organi politico-amministrativi. Nell'anno in esame furono emanati ben tredici provvedimenti normativi, fra decreti legge e leggi²⁸². Essi affrontavano, oltre alle questioni di inasprimento della fase esecutiva della pena, ottenuto attraverso la sostanziale eliminazione dei benefici previsti dalla legge «Gozzini» nei confronti di coloro che fossero stati condannati per i reati che interessano la nostra ricerca, sia questioni sostantive, quali: istituzione dei servizi centrali investigativi, riconoscimento e tutela delle figure dei testimoni e dei collaboratori giustizia e contemporanea introduzione dell'aggravante speciale che aumentava da un terzo alla metà le pene nei confronti di coloro che si fossero resi responsabili di delitti avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare l'associazione stessa; provvedimenti per un'ulteriore limitazione dell'uso del contante, già presi in considerazione con decreti legge precedenti²⁸³, sia problemi contingenti, ma trascurati²⁸⁴; scioglimento e commissariamento dei consigli comunali, provinciali, e regionali in caso di infiltrazione e condizionamento mafioso²⁸⁵. Alla fine del '91, oltre all'istituzione della nuova Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso furono modificate alcune norme del codice di procedura penale ed in particolare fu aggiunto il co. 3 bis all'art.51, trasferendo alle procure distrettuali la competenza sui procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416- bis, sequestro di persona a scopo di estorsione, e traffico di stupefacenti, oppure finalizzati ad agevolare l'associazione di tipo mafioso; nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione fu istituita la Direzione Nazionale Antimafia e nei distretti di Corte di Appello le Direzioni Distrettuali

²⁸²Anche in questo caso la situazione dal punto di vista della recrudescenza del fenomeno non era meno inquietante di altre fasi già attraversate, se si tiene conto del fatto Cosa nostra aveva posto fine all'esistenza di Antonino Scopelliti sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione e dell'imprenditore palermitano Libero Grassi; simboli il primo dell'accusa in sede di giudizio di ultima istanza nel c.d. Maxi processo, il secondo della solitaria ed isolata ribellione al racket imposto dall'organizzazione mafiosa.

²⁸³Nel primo caso, i dd. ll. 12 gennaio 1991, n. 5; 13 marzo 1991, n. 76, e 13 maggio 1991, n.152, convertito con legge n. 203 del luglio successivo che introdusse definitivamente nell'ordinamento l'aggravante ex art. 7 e i benefici in favore dei collaboratori di giustizia ex art. 8. Nel secondo caso al d.l. n. 143 del maggio '91.

²⁸⁴per riportare in carcere cinquanta appartenenti a Cosa nostra, rimessi in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare, il Governo fu costretto ad intervenire con un decreto legge (n. 60 del 01/031991) in cui diede l'interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di rito, modificando -in senso estensivo- durata e termini della custodia cautelare. Una ricostruzione di questa vicenda in termini giuridici in Guido Neppi Modona «siamo ancora all'emergenza» La Repubblica, 2 marzo 1991.

²⁸⁵Cfr. d.l. 31 maggio 1991, n. 164 convertito il 22 luglio dello stesso anno con la legge n. 221.

Antimafia²⁸⁶, furono istituiti il Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata e la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). il Consiglio avrebbe dovuto realizzare il coordinamento delle forze in campo attraverso il controllo politico del ministro dell'interno che lo presiedeva²⁸⁷, mentre la D.I.A., oltre a sostituirsi all'Alto commissariato e ad indagare in proprio su delitti commessi o riconducibili all'associazione mafiosa, avrebbe dovuto coordinare le indagini di polizia giudiziaria condotte anche dalle altre agenzie di contrasto²⁸⁸. Questa strategia, pur non ottenendo tutti i risultati sperati, ha certamente contribuito a porre dei capisaldi alla più recente lotta alla mafia. Sui motivi che portarono a tale ribaltamento di prospettiva ha certamente inciso la figura umana e professionale di Giovanni Falcone e del gruppo di magistrati che con lui hanno condiviso l'esperienza del pool antimafia, ma è chiaro che anche altri fattori hanno contribuito alla realizzazione di quel progetto complessivo. La situazione geopolitica, più la dissoluzione dell'Unione Sovietica che la caduta del muro di Berlino; una pressione esterna sia dal lato americano sia proveniente dai partner aderenti alle Comunità Europee in vista della ratifica del trattato di Maastricht e dell'unione monetaria, un quadro politico interno caratterizzato dalla perdita di centralità della Democrazia Cristiana.

§ 7. Nuova emergenza

L'ennesima fibrillazione del sistema, la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Falcone, ispiratore di molti di quei provvedimenti di cui si è appena detto, la moglie, e gli agenti di scorta, determinarono l'approvazione del decreto legge n. 306 del giugno 1992,

²⁸⁶ Cfr. d.l. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con legge del 1992, n. 8.

²⁸⁷ Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 novembre 1991, n. 345 convertito con legge 30 dicembre 1991, n. 410 gli altri componenti sono i vertici delle forze di polizia e dei servizi d'informazione e sicurezza. L'art. 2 individua nel potere di definizione adeguamento ed indirizzo delle linee guida per l'attività di prevenzione del crimine e dell'attività investigativa il contrasto, la ragione della sua istituzione.

²⁸⁸ La legge 410 individua i compiti della nuova struttura, infatti all'art. 3 n. 1[...] *assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.* al n.4 dello stesso articolo è sancita la sovraordinazione della DIA rispetto alle altre forze di polizia per lo specifico settore delle indagini antimafia vista la previsione che «*tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti.* Ed in oltre l'ultimo capoverso dello stesso comma recita «*Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1 gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.*».

convertito dal Parlamento nell'agosto successivo nella legge nr. 356²⁸⁹. Questa legge introduceva, a completamento del quadro precedente, una serie di norme capaci di aumentare incisivamente le potenzialità di contrasto della criminalità organizzata²⁹⁰, ma soprattutto sembrava perseguire per la prima volta, con diversa e più organica prospettiva, un disegno strategico nella lotta all'infiltrazione nel mercato ad opera di quest'ultima. La legge nr. 356 introduceva, infatti, l'art. 3 *quater* nella legge nr. 575.

L'art. 3 *quater* prevede la possibilità che compiuti gli accertamenti previsti ex art. 2 bis, qualora questi non portino alla richiesta del sequestro delle imprese, ma mantengano una validità di fondo capace di far emergere indizi sufficienti di un condizionamento illegale dell'attività dell'impresa, i soggetti legittimati ex art. 2 della Legge 575 del 1965, (Procuratore della Repubblica, Questore, Direttore della DIA) possono richiedere al Tribunale l'applicazione della misura della sospensione degli organi dall'amministrazione dell'impresa. Nel caso di prognosi favorevole, il Tribunale emette un decreto di sospensione e nomina un amministratore giudiziario con il compito di amministrare le imprese nel periodo massimo di 18 mesi entro i quali decide della confisca (art. 3 *quiquies*) nel caso in cui siano confermati i sufficienti indizi, o della restituzione agli aventi diritto, nel caso non sia dimostrato l'assoggettamento o sia cessata l'intimidazione. Sempre in questo ambito si colloca l'introduzione dell'art. 12 *sexies* del d.l. 356/92 che prevede la confisca in caso di condanna definitiva per i reati di cui all'art. 51 co. 3 bis, di tutti i beni mobili e immobili per i quali il condannato non sia in grado di dimostrare la lecita provenienza. A conclusione del percorso di negazione di qualunque beneficio in fase di esecuzione della pena, sempre nel medesimo atto legislativo fu previsto che i benefici potessero essere riconosciuti solo nel caso di collaborazione da parte dei detenuti, mentre con l'art. 19 s'introdusse la sospensione del regime carcerario ordinario per i detenuti condannati per i reati di associazione di tipo mafioso: l'art. 41 bis o.p.²⁹¹.

²⁸⁹Nella seconda metà del mese di luglio si era consumata un'altra strage; infatti, il 19 era stato ucciso il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo Paolo Borsellino e con lui erano periti quattro poliziotti della sua scorta.

²⁹⁰Importanti modifiche al codice di procedura penale, tra le quali la possibilità di acquisire agli atti del dibattimento verbali e sentenza irrevocabili di altri procedimenti penali; deferimento dell'obbligo di comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria; possibilità di eseguire perquisizioni per interi blocchi di edifici come al tempo del terrorismo; modifiche all'ordinamento penitenziario come l'espresso divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata, fatta eccezione per la liberazione anticipata; abolizione dell'Alto Commissariato «antimafia»; autorizzazione agli appartenenti alla D.I.A e ai Servizi Centrali Investigativi delle altre forze di Polizia ad effettuare colloqui investigativi con detenuti ed internati negli istituti penitenziari (art.16); l'introduzione del co. 2 nell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (art. 19).

²⁹¹Il testo originario recitava: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell'interno, il ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei

a) Legislazione a scopi sociali e ridefinizione della normativa sui collaboratori di giustizia

Gli anni successivi hanno registrato l'entrata in vigore della legge 109 del 1996 che, come detto in apertura, è frutto di un disegno di legge d'iniziativa popolare, promossa dall'associazione Libera. Nel 1998, in aggiunta a quanto previsto nel 1990, con la legge n.302, il legislatore ha previsto l'assunzione obbligatoria delle vittime e dei superstiti di attentati terroristici o di tipo mafioso nella pubblica amministrazione²⁹². Nel 1999, sono stati approvati due provvedimenti di grande importanza: la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e la legge n. 512 del dicembre dello stesso anno che ha istituito il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura al quale possono accedere sia i singoli soggetti che abbiano subito un tale sopruso, sia gli appartenenti ad associazioni istituite in difesa di coloro che si rifiutino o si ribellino all'imposizione del racket o di prestiti a tasso usurario. Nel 2001, a distanza di quattro anni dalla presentazione del progetto di legge alle camere, entrava in vigore la legge di riforma sulla disciplina dei collaboratori di giustizia: la legge n. 45. L'intento dichiarato già nella *Relazione di accompagnamento* del 1997 era di porre rimedio alle distorsioni e le aberrazioni registrate nella pratica in materia di protezione e gestione dei collaboratori così da poter fare affidamento su criteri «[...] maggiormente rigorosi, sia quanto all'ambito dei soggetti cui possono applicarsi i benefici e la misure di protezione, sia quanto alle garanzie di trasparenza dei meccanismi che presiedono all'intera procedura»²⁹³. I miglioramenti apportati dalla novellazione della legge originaria possono riassumersi brevemente: a) al fine di garantire genuinità alle dichiarazioni dei collaboranti è reso obbligatorio che questi ultimi nel momento in cui decidono di offrire il loro apporto informativo e di conoscenza sul fenomeno del quale sono stati attori debbano entro 180 giorni dalla loro manifestazione di volontà, devono rendere dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di tutte le notizie utili e i fatti e le circostanze di cui sono a conoscenza che saranno attestate nel c.d. Verbale illustrativo della collaborazione; verbale che si conclude con la dichiarazione finale del collaboratore di non essere in possesso di nessun'altra informazione, anche non direttamente collegata ai fatti di cui ha abbia già riferito, che riguardi singoli soggetti o gruppi criminali. b) Separazione del sistema premiale da quello tutorio. c)

confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». La «platea» dei detenuti è in realtà più ampia trattandosi di tutti quelli previsti dall'art. 4 bis o.p. ma la maggioranza riguarda detenuti per partecipazione all'associazione mafiosa.

²⁹² Legge 23 novembre 1998, n. 407.

²⁹³ Ivi, p.12. Relazione al disegno di legge n.2207, p. 116.

Graduazione delle misure di protezione sulla base del rischio potenziale che i collaboratori possono correre in ragione delle loro dichiarazioni. d) Disciplina dei criteri per la concessione, la revoca e la modifica dei benefici penitenziari. e) Regolamentazione dei presupposti per la revoca della custodia cautelare²⁹⁴.

b) Istituzionalizzazione della neutralizzazione, aumento delle pene ed espansione dell'area extrapenale.

Nel 2002, l'articolo 41 bis, co. 2, è stato definitivamente introdotto nell'ordinamento penitenziario²⁹⁵. Nel 2008, sono state emanate importanti norme in materia di misure di prevenzione; quelle che seguono sono alcune tra le più importanti: si è separato il procedimento di misura di prevenzione personale da quello patrimoniale; è ora possibile aggredire il patrimonio illecitamente costituito nel tempo da un indiziato di appartenenza alla associazione mafiosa anche se deceduto; si è ampliato il catalogo dei reati per cui è potenzialmente applicabile la misura di prevenzione patrimoniale²⁹⁶; si è concentrata nelle mani delle procure distrettuali il potere d'iniziativa per tutte le misure patrimoniali, che prima erano invece di competenza delle procure del circondario. La stessa legge ha inasprito ulteriormente l'entità delle pene, già aumentate con la legge 251 del 2005, così che «in meno di tre anni, dunque, l'entità delle pene previste dall'art. 416 bis del c.p. è sostanzialmente raddoppiata, pur in presenza di uno dei reati per cui l'attitudine a irrogare in concreto sanzioni severe non è mai mancata da parte dei giudici»²⁹⁷.

§ 7.1 Le misure di prevenzione erette a sistema

Nelle pagine precedenti si è fatto spesso riferimento alle misure di prevenzione. L'importanza di questo sistema di norme è duplice: istituisce un campo extrapenale nel quale dare vita a prassi e linguaggi non attribuibili direttamente al campo penale, quasi si trattasse di un terreno di sperimentazione sul quale costruire la complessa e talvolta fragile trama dello strumento normativo antimafia; costituisce uno strumento complementare e supplementare

²⁹⁴Ivi, pp.12-37; sul tema cfr. C. Ruga Riva, *il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano 2002.

²⁹⁵Legge 23 dicembre 2002, n. 279.

²⁹⁶Stando alle prime pronunce dei tribunali -Tribunale di Reggio Calabria procedimento n. 54/08 RMP del 12 settembre 2008; Tribunale di Napoli proc. n. 195/07 RMP del 23 settembre 2008, e dalla Cassazione, Sez. I pen. n. 472/09, Ausilio, inedita, del 4 febbraio 2009, la soppressione dell'art 14 della legge 55/90 ha di fatto ampliato il catalogo dei delitti per cui può chiedersi l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, compresi i reati contro la pubblica amministrazione. In questo senso e criticamente per il pericolo che deriva da tale ampliamento cfr. P. Giordano, *Senza controllo sull'effettiva applicazione la filosofia dell'inasprimento non basta*, in «Guida al Diritto» XV, 32, pp.79-81.

²⁹⁷Ivi, pp. 93-95.

all'azione penale in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso. Non è questa la sede per discutere dei risultati, ma è certo importante fare chiarezza sul legame tra elaborazione sociologica e sua letterale strumentalizzazione nel campo penale proprio attraverso l'utilizzo di alcune sue definizioni.

I risultati deludenti ottenuti sul piano del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta dettati da un approccio giudiziario al fenomeno mafioso secondo il presupposto, criminologicamente corretto, della sovrapponibilità fra associazione mafiosa e associazione per delinquere comportava conseguenze fuorvianti sul piano della prova della condotta penalmente rilevante, determinando l'assoluzione, quasi sempre per insufficienza di prove, degli imputati²⁹⁸. Questa costante impotenza dell'azione penale nei confronti degli associati mafiosi spinse la parte più sensibile della classe politica, come è stato rilevato in precedenza, ad approvare la legge 31.5.1965, n. 575 ed estendere l'applicazione delle misure di prevenzione agli "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose" «[...] inaugurando, di fatto una politica di controllo della criminalità mafiosa che liberava i giudici e le forze di polizia dai vincoli dogmatici che ne limitavano l'operato nel diritto penale vero e proprio»²⁹⁹. L'introduzione nell'ordinamento giuridico della categoria criminologica dell'associazione mafiosa non portava con sé alcuna definizione o riferimento a parametri tali da permetterne una chiara e stringente individuazione, rinviava la stessa definizione dell'oggetto all'applicazione che ne avrebbero fatto gli organi di polizia e la magistratura inquirente, e soprattutto all'interpretazione «creativa» della giurisprudenza. Giurisprudenza che inizialmente si limita a rimarcare l'univocità di significato dell'espressione *associazione mafiosa* nel linguaggio comune, ed evidenzia come a tale univocità abbia contribuito sostanzialmente la sola elaborazione concettuale della sociologia³⁰⁰. Lo sforzo ulteriore fu rappresentato dall'individuazione di alcuni parametri.

§ 7.2 I caratteri salienti dell'associazione mafiosa

Il primo parametro che caratterizza l'associazione mafiosa è quello della sua capacità d'intimidazione sistematica che in un ambiente dominato dalla mafia «ove le prepotenze sono elevate a regola di vita» può manifestarsi anche attraverso semplici atteggiamenti «pur in

²⁹⁸ Cfr. G. Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano 1984, pp. 10-13.

²⁹⁹ R. Scarpinato, *La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue nuove forme di manifestazione: l'analisi sociologica, l'accertamento giudiziario e l'applicabilità della normativa di prevenzione ai nuovi fenomeni criminali*. relazione CSM, incontro studio sulle misure di prevenzione patrimoniale, Roma 28/29 aprile 2005.

³⁰⁰ Su questa prima giurisprudenza cfr. G. Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, op. cit., pp. 23-26.

manca di gesti espliciti d'intimidazione»³⁰¹. Il secondo parametro si rintraccia in una sentenza del 1967 che non riconoscendo lo stato di necessità quale discriminante per l'imputato di favoreggiamento personale che si era rifiutato di rivelare i nomi dei mafiosi che gli avevano amputato una mano, poiché non riteneva rassicurante la protezione dello stato³⁰². Un terzo parametro individuato dalla giurisprudenza di merito come sintomo della mafiosità fu «l'uso di mezzi intimidatori per assicurarsi il monopolio dei trasporti in una determinata zona»³⁰³. La prima definizione giurisprudenziale complessiva dell'organizzazione mafiosa è invece del 1974; si deve considerare associazione mafiosa «ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri in modo da creare una condizione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme d'intervento punitivo dello stato»³⁰⁴.

E' attraverso una molteplicità di sentenze ed ordinanze in tema di applicazione di misure di prevenzione, quindi, che si costruisce il paradigma di riferimento per la proposta legislativa che porterà all'introduzione dell'art. 416 bis c.p. nell'ordinamento giuridico statale. Per ciò che attiene alla funzione complementare delle misure di prevenzione quello che si vuole evidenziare è che l'aspetto economico come finalità ultima del reato di associazione mafiosa non trova una reale e puntuale punizione nell'area penale, ma quasi esclusivamente nell'ambito delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale che prevedono un regime probatorio attenuato e consentono, sulla base questa volta di un fenomeno di «osmosi» e di autonomia tra i due procedimenti, (penale misure di prevenzione); l'utilizzo dei risultati del procedimento penale in sede di applicazione delle misure di prevenzione e il richiamo agli ulteriori elementi indizianti emersi durante le indagini patrimoniali nel procedimento penale.

8 Il Sequestro di persona a scopo di estorsione

§ 8.1 Cenni storici

La figura delittuosa del sequestro di persona era già presente nel codice Zanardelli del 1889, sotto la denominazione di ricatto³⁰⁵. L'introduzione del codice penale in epoca fascista

³⁰¹ *Ivi*, p. 24.

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ivi*, p. 25.

³⁰⁴ *Ivi*, p. 26.

³⁰⁵ L'art. 410 c.p. che prevedeva anche l'autonoma figura dell'intermediario art. 411, colui che portava messaggi sia scritti che verbali idonei a conseguire il ricatto V. Manzini, *Trattato di diritto Penale Italiano IX*, Utet, Torino 1984⁵, p. 471.

nella sua originaria versione individuava la fattispecie del sequestro come atto finalizzato allo scopo di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione ed era punito con la pena della reclusione da 8 a 15 anni; pena che aumentava nei minimi e nel massimo edittale da 12 a 18 anni nel caso in cui i sequestratori avessero conseguito materialmente il profitto.

Fin dalla sua comparsa nel codice penale, il delitto di sequestro di persona è stato inserito fra i delitti contro il patrimonio³⁰⁶. Il deciso aumento numerico dei casi di sequestro in Sardegna, nella seconda metà degli anni '60 e, soprattutto tra il 1970 e il 1974, l'estensione a quasi tutta la penisola del fenomeno dovuta all'affiancarsi di motivazioni di carattere ideologico, affatto differenti rispetto al tradizionale fine patrimoniale³⁰⁷, ne hanno fatto «Un tipico delitto italiano»³⁰⁸.

§ 8.2 Sequestri «isolati» nell'isola: il caso Sardegna

Tra il 1960 e il 1968 il numero di sequestri in Sardegna aveva raggiunto la cifra di 70 sequestrati, portando il tema all'attenzione del Parlamento che decise di insediare un'apposita commissione d'inchiesta istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, comportarono una serie di modifiche legislative³⁰⁹. La prima, del 1974, da un lato aumentava le pene, per cui nel caso dell'ipotesi principale si passava dagli originari 8-12 a 10-20, mentre nel caso del materiale conseguimento dell'illecito profitto da parte dei sequestratori la pena veniva ulteriormente aumentata da un minimo di 12 ad un massimo di 25 anni³¹⁰. Si prevedeva anche un'attenuante capace di ridurre notevolmente la pena base, nel caso in cui una collaborazione del sequestratore oppure di un complice in senso lato avesse permesso la liberazione del sequestrato senza che fosse stato pagato il riscatto³¹¹. La competenza del giudizio fu trasferito dalla Corte di assise al Tribunale. I risultati di questa politica penale si rivelarono assolutamente fallimentari, negli anni 1975-1978 si verificarono 227 sequestri, quasi un terzo del totale dei sequestri eseguiti tra il 1969 e il 2008. Il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, ad

³⁰⁶Si riflette in questa scelta un orientamento politico ideologico di stampo liberale che considera lo stretto legame tra proprietà e sua potenziale conservazione e trasmissione agli eredi quale elemento prioritario anche rispetto al singolo individuo (rivedere)

³⁰⁷Il 18 aprile 1974 viene sequestrato, a Genova, dalle Brigate Rosse, il giudice Mario Sossi, Cfr. R. Curcio, *La mappa Perduta*, Sensibili alle foglie, Roma 1994, p. 49; è il primo sequestro politico.

³⁰⁸cfr. E. Cicone, *Un delitto italiano: il sequestro di persona*, 185-215, Storia d'Italia, L. Violante (a cura di), *La criminalità*, annali n. 12, Torino, Einaudi 1998, p. 188.

³⁰⁹Camera dei Deputati, V Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, Relazione alla Commissione, relatore sen. Medici, Doc. XXIII, n. 3, 29 marzo 1972, p. 29.

³¹⁰L. 14 ottobre 1974, n. 497 «nuove norme contro la Criminalità organizzata».

³¹¹In questo caso la pena applicata era quella prevista per il solo delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p.: reclusione da 6 mesi a 8 anni.

opera della Brigate Rosse, comportò modifiche sostanziali della struttura dell'art. 630 c.p. che fu: «rivoluzionato con l'emanazione in tutta fretta da parte del governo del d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) convertito, con modificazioni, con legge 18 maggio 1978, n. 191»³¹². La maggiore novità fu l'introduzione dell'art. 289 bis, sui delitti a scopo di terrorismo o eversione, nella sezione dei delitti contro la personalità dello Stato, considerata preminente rispetto alla semplice tutela del patrimonio³¹³. Modifiche importanti furono apportate all'art. 630 c.p. di cui fu modificata la rubrica eliminando l'ipotesi delittuosa di sequestro a scopo di rapina; le pene furono ulteriormente aumentate, passando nell'ipotesi principale da un minimo di 25 ad un massimo di 30 anni di reclusione, unica pena prevista, quest'ultima, nel caso in cui durante il sequestro fosse intervenuta la morte dell'ostaggio. Nuove ed ulteriori modifiche furono apportate con la legge 30 dicembre 1980, n. 894; in particolare, furono previste delle diminuzioni di pena (riduzione della pena pari a un terzo) nei casi di dissociazione e di fattiva collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la liberazione dell'ostaggio da parte dei concorrenti nel reato; inoltre, si spostava ancora il baricentro del bene tutelato verso la libertà personale del sequestrato, piuttosto che sul bene protetto originariamente e principalmente dall'ordinamento: il patrimonio. Essa prevede, infatti, che in caso di morte dell'ostaggio sia applicata la pena dell'ergastolo. Lo scontro su quale fosse il bene protetto dall'ordinamento oltre ad essere occasione di forte dialettica in campo dottrinale e giurisprudenziale ha avuto forti ripercussioni anche sui profili operativi; infatti, nel corso degli anni, soprattutto con riferimento, al pagamento del riscatto da parte della famiglia dell'ostaggio, l'atteggiamento della magistratura inquirente ha mostrato una forte discrezionalità di valutazione³¹⁴. Facendo leva su quanto previsto dall'art. 219 c.p.p. circa l'obbligo della polizia giudiziaria di impedire ulteriori conseguenze del reato, i magistrati emettevano un provvedimento di sequestro preventivo dei beni e delle attività (in senso economico) che avrebbero costituito il «prezzo della liberazione»³¹⁵ ciò comportava, in presenza di medesime condizioni, trattamenti differenziati a seconda della regione in cui si verificavano i sequestri, anche nello stesso

³¹²Commissione Parlamentare Antimafia, XIII Legislatura -Relazione sui sequestri a scopo di estorsione (Relatore: Sen. A. Pardini)- doc. XXIII n. 14, del 7 ottobre 1998, p. 105.

³¹³Al di là dei riferimenti normativi, ogni volta che il termine terrorismo viene citato in questa ricerca fa riferimento: «alla attività di quelle organizzazioni clandestine di dimensione ridotte, che attraverso un uso continuo e quasi esclusivo di forme di azione violenta, mirano a raggiungere scopi di tipo prevalentemente pratico»; definizione operativa data da D. Della Porta, *Il terrorismo di sinistra*, Bologna, il Mulino, 1990, p. 19.

³¹⁴Nella relazione di accompagnamento alla Legge 152/91 (doc. AC 5735) si legge: «Nella concreta applicazione delle disposizioni si assiste tuttavia, a oscillazioni nel comportamento dall'autorità giudiziaria, attualmente divisa su due posizioni: da una parte, i sostenitori della necessità di bloccare i beni della famiglia del sequestrato; dall'altra, coloro che ritengono tale misura discutibile sotto altri profili.» p. 2.

³¹⁵D. Brunelli, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Cedam, Padova 1995.

periodo, o del magistrato responsabile del caso, anche nella stessa Procura. Ciò comportava forti tensioni sia in ambito istituzionale che in ambito sociale³¹⁶. Nella convinzione che fosse necessaria una uniformità di trattamento il governo emanò il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 convertito nella legge n. 82. che prevede che l'ufficio del Pubblico Ministero debba obbligatoriamente richiedere al Giudice il sequestro dei beni «appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, ai familiari e ai parenti e affini conviventi» e di propria iniziativa possa procedere al sequestro dei beni di persone diverse da quelle di cui si è detto, qualora abbia il «fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente, o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima»³¹⁷. Dal 1969 al 2008, sono state sequestrate in Italia, a scopo di estorsione, 702 persone (cfr. tabella 1)³¹⁸.

³¹⁶Cfr. G. Bolacchi, *Il sequestro come fatto sociale*, Dattena, Cagliari 1998.

³¹⁷*Ivi*, p. 33.

³¹⁸Dal 1 gennaio 1969, fino al 18 febbraio 1998, si è tenuto conto dei dati forniti dalla Commissione Parlamentare Antimafia, XIII Legislatura -Relazione sui sequestri a scopo di estorsione (Relatore: Sen. A. Pardini) doc. XXIII n. 14, del 7 ottobre 1998- a cui erano stati forniti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione Centrale della polizia Criminale, Servizio Contrasto criminalità Organizzata- pp. 34-35. Questi dati, come detto esplicitamente, non tengono conto dei sequestri c.d. «a scopo politico» che ammontano a 20, di cui 18 compiuti da organizzazioni di sinistra e 2 attribuiti a organizzazioni di destra; per questi ultimi cfr. E. Ciconte, *Un delitto italiano: il sequestro di persona* in Storia d'Italia, L. Violante (a cura di), *La criminalità organizzata, op.cit.*, pp.194-195. Il dato è stato ricavato dall'esame della cronologia delle azioni di ogni singola organizzazione armata di sinistra fin dalla loro nascita, così come catalogate in R. Curcio, *La mappa perduta*, sensibili alle foglie, Roma 1991, pp. 1-75. Questa esclusione appare arbitraria poiché da un lato, non tutti i sequestri di persona a scopo di estorsione, hanno questa finalità, ma sono finalizzati invece alla soppressione della vittima; dall'altro, non tutti i sequestri «politici» hanno finalità di contrattazione con lo stato finalizzata ad ottenere un riconoscimento politico appunto, ma spesso, invece, sono serviti per il finanziamento dell'organizzazione, consentita dall'estorsione di un ricatto per la liberazione della vittima. Per gli anni successivi al '98, sono state consultate le annate 1998-2008 dei quotidiani: Giornale di Sicilia e La Repubblica. In questa sede sono presi in esame solo i sequestri che hanno avuto vasta eco nazionale: a causa della durata, per l'entità del riscatto richiesto e/o pagato, o per la sorte toccata al soggetto sequestrato, e per l'attenzione dedicata dai media. Non sono stati censiti, invece, i cosiddetti "sequestri lampo" che da una sommaria ricostruzione a posteriori non sembra siano stati tenuti in considerazione neanche dalla stessa commissione.

TAB. 1 Sequestri di persona a scopo di estorsione in Italia (1969 2008)

| ANNO | NUMERO PERSONE SEQUESTRATE |
|------|----------------------------|
| 1969 | 3 |
| 1970 | 9 |
| 1971 | 14 |
| 1972 | 8 |
| 1973 | 18 |
| 1974 | 41 |
| 1975 | 62 |
| 1976 | 47 |
| 1977 | 75 |
| 1978 | 43 |
| 1979 | 66 |
| 1980 | 40 |
| 1981 | 44 |
| 1982 | 51 |
| 1983 | 42 |
| 1984 | 19 |
| 1985 | 9 |
| 1986 | 18 |
| 1987 | 14 |
| 1988 | 14 |
| 1989 | 10 |
| 1990 | 7 |
| 1991 | 12 |
| 1992 | 7 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 4 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 1 |

Fonte: nostra elaborazione su dati della Commissione parlamentare Antimafia e quotidiani Unione Sarda, La Repubblica.

Nell'arco di questi quarant'anni, solo negli anni recenti non sono stati registrati eventi; infatti, escluso l'anno 1998, non si sono registrati sequestri negli anni 2002, 2003, 2005 e 2008.

Si tratta della più alta percentuale riscontrabile nel mondo occidentale e rispetto ad altri paesi in cui ha avuto in passato un forte impatto³¹⁹ presenta delle sostanziali differenze: 1) forte concentrazione territoriale dei gruppi criminali dediti al sequestro. 2) una specializzazione su base subculturale, quasi esclusiva di alcuni gruppi di criminalità organizzata. Gli studi in questo particolare settore della criminalità hanno evidenziato che per le finalità perseguite siano vittimizzate particolari categorie: industriali, appartenenti ai ceti delle professioni, commercianti, imprenditori, dirigenti di azienda, o componenti del nucleo familiare originario e/o affini. Dal punto di vista del genere sono prevalenti i sequestri in cui la vittima è di sesso maschile (70% dei casi), dal punto di vista socio-demografico le classi di età più rappresentative sono quelle tra i 20-29 e quella 50-59. le donne adulte rappresentano il 20%, mentre la popolazione minorenni rappresenta 9%.

§ 8.3 Concentrazione territoriale e ragioni storico culturali

La regione in cui si sono consumati più sequestri è la Lombardia, 161, seguono la Calabria (128) e la Sardegna (108); molto distaccate, ma significative per il nostro discorso, Lazio (65), Piemonte (40) Sicilia (29) e Toscana (26). Tra i gruppi criminali che maggiormente hanno praticato il sequestro di persona a scopo di estorsione, sardi e calabresi costituiscono per ragioni storiche – si tratta di regioni in cui tale attività è invalsa dalla seconda metà del XIX sec. – quelli maggiormente rappresentati. Fino agli anni '70, il sequestro era, infatti, considerato un problema fortemente connotato spazialmente: interessava esclusivamente alcune aree della Sardegna interna, della Calabria, e della Sicilia. Nel periodo 1974-1983 si sono consumati i $\frac{3}{4}$ dei sequestri portati a termine nell'intero periodo preso in considerazione, con un picco di 75 sequestri nel 1977. Come è stato sottolineato da Marongiu³²⁰, a partire dal '83, questo periodo di espansione ha subito una inversione di tendenza sia in termini quantitativi – riduzione significativa del numero, che tocca il suo minimo nel '90, con soli

³¹⁹ K.E. Alix, *Ransom Kidnapping in America, 1874-1974*, Carbondale, South Illinois University Press 1978. L'autore ha stimato in 1703 i casi di sequestro di persona negli Stati Uniti nel periodo preso in esame, p.166. L'unità di rilevazione è rappresentata dagli articoli di giornale pubblicati dal *New York Times* dal 1851 al 1974; ad essa, inoltre, si affianca il tentativo di comprendere come l'esperienza del caso Lindbergh, del 1932, e successivamente del caso Hearst, verificatosi nel 1974, avessero modificato l'atteggiamento dell'opinione pubblica e permesso l'approvazione di una più severa legislazione in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, tanto da farlo divenire reato federale e punibile con la pena capitale.

³²⁰ P. Marongiu, *I sequestri di persona*, M. Barbagli, U. Gatti (a cura di), *La Criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 91-102. In questo saggio l'autore riporta un numero maggiore di sequestri a scopo di estorsione riferiti alla Sardegna, 119, che dai dati ricavati dalla nostra analisi sembrerebbero ricomprendere alcuni «sequestri lampo» ed alcuni tentati sequestri effettuati tra il 1999 ed il 2002. Id. P. Marongiu, F. Paribello, *Il sequestro a scopo di estorsione*, in P. Marongiu (a cura di), *Criminalità e Banditismo in Sardegna: fra tradizione e innovazione*, Carocci, Roma 2004, pp. 109-133.

sette sequestri di persona a scopo di estorsione- sia in termini spaziali – fortissima contrazione nelle regioni di espansione e consolidamento nelle zone tradizionali.

Tab. 2. Sequestri di persona a scopo di estorsione in Italia per Regione (1969 2008)

| REGIONE | NUMERO SEQUESTRI |
|----------------|-------------------------|
| Lombardia | 161 |
| Veneto | 35 |
| Emilia-Romagna | 18 |
| Marche | 1 |
| Calabria | 128 |
| Campania | 27 |
| Liguria | 11 |
| Basilicata | 1 |
| Sardegna | 108 |
| Sicilia | 29 |
| Umbria | 5 |
| Lazio | 65 |
| Toscana | 26 |
| Abruzzo | 3 |
| Piemonte | 40 |
| Puglia | 22 |
| Trentino | 2 |

Fonte: nostra elaborazione su dati della Commissione parlamentare Antimafia e quotidiani *Unione Sarda*, *La Repubblica*.

L'espansione territoriale ha motivazioni di tipo differente, ma è principalmente legata alle profonde trasformazioni economiche e sociali venutesi a creare con i processi di migrazione da Sud a Nord dell'Italia. Questo processo ha determinato, oltre che lo spostamento di una larghissima maggioranza di popolazione animata dal desiderio di cambiare in meglio, ed in modo lecito, la propria esistenza grazie alle potenziali occasioni offerte dal processo di industrializzazione avviatosi nel nord del paese, il consolidamento di gruppi criminali provenienti dalle regioni meridionali. Si parla di consolidamento perché nel caso di 'ndrangheta, camorra, e Cosa nostra siciliana alcune teste di ponte erano state stabilite già in precedenza con l'invio al soggiorno obbligato di personaggi di spicco di queste organizzazioni criminali in regioni come Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, e Veneto. Lo strumento legislativo del soggiorno obbligato, come un incubatore, determinò l'infiltrazione in aree sostanzialmente immuni dalla presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso e di organizzazioni criminali così strutturate. I numerosi soggiornanti obbligati s'inserirono nel tessuto socio economico nel quale erano stati costretti e stabilirono relazioni, anche con la criminalità locale. La migrazione consentì un ulteriore rafforzamento creando tutte le

condizioni necessarie per ottenere sostegno più o meno volontario dalla rete comunitaria venutasi a creare tra immigrati delle stesse aree di migrazione nei centri industriali. Come emerge dalle numerose inchieste svolte in quegli anni alle figure semi permanenti nel territorio si aggiungono i cosiddetti «pendolari», veri e propri criminali in trasferta che usufruendo delle informazioni in possesso dei «soggiornanti obbligati» portavano a compimento i loro progetti criminali in aree differenti da quelle di provenienza³²¹. Particolarmente attiva in questo senso era l'organizzazione calabrese che, fidando nella sua struttura organizzativa, trasferiva il sequestrato in zone su cui deteneva il controllo pieno del territorio - in particolare la zona dell'Aspromonte calabro - e una significativa collaborazione della comunità locale. Zone di elezione del sequestro nella fase di «settentrionalizzazione»³²² dell'attività della 'ndrangheta sono state la Lombardia e il Piemonte, in cui la maggior parte dei sequestri sono imputabili ai calabresi, seguiti a distanza dai siciliani che, peraltro, in molteplici occasioni, soprattutto nei primi anni '70, hanno dato vita ad accordi con 'ndrine che operavano in quelle aree³²³.

Nel caso dei siciliani e di Cosa nostra in particolare, si è già detto, l'abbandono di questa attività illecita è stato precoce rispetto alle altre organizzazioni, anche perché prima di altri gruppi criminali Cosa nostra ha scoperto³²⁴ il vantaggioso *business* degli stupefacenti. In generale la letteratura sul tema concorda sul fatto che la pratica del sequestro avrebbe incrinato un generico consenso nel territorio siciliano³²⁵. Non è questa la sede per un'analisi

³²¹I fascicoli giudiziari e di polizia contengono particolareggiate informazioni sulle biografie dei soggetti sottoposti alla misura di prevenzione di tipo personale. Cfr. Rapporto Criminalpol della Lombardia, Lazio e Sicilia, «Bono Giuseppe + 154» del 7 febbraio 1983. Relazione della Commissione Antimafia, X Legislatura

³²²P. Marongiu, *I sequestri di persona*, op. cit. p. 94.

³²³L'associazione «mista» più famosa è stata quella capeggiata dal boss Luciano Leggio detto Liggio, che portò a termine numerosi sequestri tra Piemonte e Lombardia, fino al suo arresto, avvenuto a Milano nel 1974. cfr., E. Ciconte, *Un delitto italiano, il sequestro di persona*, op. cit., pp.197-198.

³²⁴Cfr. A. Jannazzo, *La palla al piede della mafia*, «Mondo operaio», 8-9, pp. 49-54, 1992. L'autore offre un interessante riferimento all'imprenditorialità della mafia, soprattutto della sua capacità di delocalizzazione e specializzazione delle funzioni tipiche delle imprese che agiscono nel mercato globale. In questo senso non sorprende la coincidenza temporale che vede il rifinanziamento della cassa per il mezzogiorno e la scelta di cosa nostra di dare corso alla produzione e al traffico dell'eroina. Da un lato si riconvertono i vecchi, affidabili, canali attivi per il traffico di tabacchi verso il nuovo business degli stupefacenti; dall'altro il finanziamento della spesa pubblica nel meridione è l'occasione per la saldatura di quell'interesse economico e politico tra classe dirigente locali e mafiosi. Sono poli di Perroux "agglomerazione di tipo industriale-urbano, capace di intensificare la crescita economica inducendo consumi diversificati a consumi crescenti, facendo sorgere bisogni collettivi sempre più vasti determinando, in aggiunta ai normali profitti, rendite di posizione" la pietra miliare, il referente teorico dello sviluppo delle politiche regionali. Per i modelli di spesa cfr. G. Melis, 185-218, R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, Donzelli, Roma 2001.

³²⁵Storici, Sociologi, giornalisti, hanno fatto propria la tesi dei collaboratori di giustizia che la magistratura e la stessa commissione antimafia (cfr. audizione del collaboratore Antonino Calderone, atti Commissione Parlamentare Antimafia, audizione del..., pp. 278 e ss. in particolare p. 281, 11 seduta ha ritenuto plausibile, giudiziariamente, tenuto conto dell'attendibilità degli stessi collaboratori. Cfr. E. Ciconte, *Storia criminale. la resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubettino, Soveria Mannelli 2008.

approfondita della questione, ma vale la pena di interrogarsi sul possibile mancato consenso. Organizzazioni criminali come quelle mafiose si differenziano da quelle comuni proprio per la loro capacità di intrattenere relazioni con vaste componenti del mondo imprenditoriale, politico e con i ceti delle professioni; a partire da questo dato, su cui c'è un consenso unanime tra gli studiosi, parlare di «sconvenienza» del sequestro significa esprimere la preoccupazione di incrinare rapporti intrattenuti o potenzialmente intrattenibili con soggetti che appartengono ai gruppi vittimizzati che, con tutti i distinguo del caso, sono spesso complici se non addirittura partecipi a pieno titolo, con ruoli di primo piano, delle stesse organizzazioni criminali mafiose. Assumendo tale prospettiva è possibile ipotizzare che i sequestri consumati nell'Isola siano stati più strumenti di scontro tra gruppi in lotta per l'affermazione dell'egemonia sull'intera organizzazione³²⁶, che strumenti di illecito arricchimento per le stesse; il che, ma potrebbe certo trattarsi di un caso, farebbe coincidere la loro cessazione con la fine della seconda guerra di mafia che portò i Corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano al potere. L'ultimo sequestro di chiara amatrice mafiosa in Sicilia, è stato quello del gioielliere palermitano Emanuele Fiorentino, mentre l'ultimo in assoluto, non di matrice mafiosa, è stato quello dell'imprenditore agricolo Giuseppe Licari, nel 2006³²⁷.

Per quanto riguarda il terzo gruppo criminale, ribattezzato l'anonima sarda, le cause dell'espansione verso territori allogeni sono soprattutto di carattere economico e sociale. Le caratteristiche della migrazione sarda dei primi anni settanta sono quelle di una manodopera poco qualificata che si concentra nel triangolo industriale, soprattutto Torino³²⁸, a cui si affiancano la corrente migratoria «[...] prevalentemente costituita da un ceto medio impiegatizio inserito nel settore burocratico- terziario[...]»³²⁹ diretta verso la capitale e quella di pastori, soprattutto barbaricini, verso le campagne laziali, ma anche in regioni come l'Umbria e, in particolare, la Toscana. Quest'ultimo flusso migratorio si è verificato per quel

³²⁶Calderone sul rapimento dell'imprenditore Cassina, p. 315 e ss. Sequestro dell'enologo Franco Madonia, 8 settembre 1974, genero di un notevole morrealese più volte indagato per fatti di mafia, ma mai condannato (Giuseppe Garda); il sequestro, avvenuto il primo luglio 1975, del professor Campisi, docente di criminologia all'università di Palermo, era uscito dall'abitazione paterna di Sciacca, diretto nella cartiera di Menfi, amministrata dalla società ISCA, e di cui il padre era il maggiore azionista; il rapimento, avvenuto il 17 dello stesso mese, dell'imprenditore Luigi Corleo, suocero dell'esattore Ignazio Salvo, a sua volta incriminato per associazione mafiosa insieme al cugino Nino, ucciso nel '92 da cosa nostra.

³²⁷ Sequestro avvenuto nell'ottobre del 1985 e conclusosi nell'agosto del 1987, con la liberazione dell'ostaggio. La vicenda giudiziaria è ricostruita nelle Sentenze n. 390 e 391/2000 del GUP di Palermo, entrambe tra quelle oggetto della ricerca. L'ultimo sequestro in assoluto, non di matrice mafiosa però, è stato quello ai danni dell'imprenditore agricolo Giuseppe Licari, nel 2006, conclusosi con la morte dell'ostaggio.

³²⁸Cfr. N. Rudas, *L'emigrazione sarda: caratteristiche strutturali e dinamiche*, «Studi emigrazione», 34, 1974, p. 201. M.L. Gentileschi (a cura di), *Sardegna emigrazione, Il bilancio migratorio*, Ead, Edizioni della Torre, Cagliari 1995, pp. 34-35.

³²⁹G. Sanna, *L'emigrazione della Sardegna*, Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana, 2006, <http://www.asei.eu>

meccanismo di sostituzione tipico delle migrazioni: l'attrazione esercitata dal processo d'industrializzazione nei confronti di coloro che erano impiegati nelle aziende zootecniche in queste zone, capace di innescare un processo di ridefinizione dei loro percorsi di vita in direzione di una mobilità verticale, di tipo economico, determinò l'abbandono del loro precedente impiego in quel settore; per cui, venute meno figure locali si fece ricorso alle capacità e alla cultura plurisecolare dei pastori barbaricini i quali, dopo essersi insediati, sono stati capaci di sviluppare autonomamente proprie aziende in quelle terre nelle quali si erano presentati come semplici pastori. Oltre ad interessare la zona di Civitavecchia e del viterbese nel Lazio, le direttrici pastorali hanno penetrato la Maremma toscana e il senese. Rudas quantifica la presenza sarda nella provincia di Siena in 5.000 unità nel periodo compreso fra il 1955 e il 1969. Invece i capi di bestiame trasferiti, sempre negli stessi anni, sarebbero stati 100.000³³⁰. La loro inclinazione a riprodurre meccanismi e relazioni basate su codici culturali assolutamente chiusi e praticabili in contesti geograficamente simili a quelli di provenienza ha fatto sì che queste comunità abbiano riprodotto anche la pratica del sequestro di persona quale espressione tipica della cultura di appartenenza³³¹.

In letteratura, e nei commenti degli esperti si attribuisce la diminuzione dei sequestri all'introduzione della legge n. 82/ del 15 marzo 1991, sul blocco dei beni del sequestrato. Questa affermazione di una così diretta correlazione non appare confortata dalle statistiche che sono state riportate in precedenza; infatti; come già notato, il calo è iniziato nei primi anni '80 è sembra più appropriata la tesi di chi sostiene un rapporto di causa-effetto con la legge 894/80, che ha sostanzialmente esteso ai sequestratori che avessero collaborato, i benefici previsti per i c.d. «terroristi pentiti»³³².

9 L'associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti

Qualche anno fa un accademico, giurista impegnato anche professionalmente, rispetto al suo lavoro come difensore di ufficio, notava che: «Un altro settore in cui la campagna di "*law and order*" ha colpito duro è quello del consumo e traffico di sostanze stupefacenti. Da avvocato poco avvezzo a difendere imputati di reati "di droga", provo autentico stupore nel vedere persone arrestate per detenzione a fini di spaccio di qualche decina di grammi di cocaina, ristrette in custodia cautelare e a rischio di condanne draconiane (da 8 a 20 anni).

³³⁰N. Rudas, *L'emigrazione sarda: caratteristiche strutturali e dinamiche*, op. cit., p. 257.

³³¹G. Bolacchi, *Il sequestro come fatto sociale*, Dattena, Cagliari 1998.

³³²Cfr. L. Concas, *L'area del silenzio: riflessioni sul sequestro di persona*, pp. 133-136, P. Marongiu (a cura di), *Criminalità e Banditismo in Sardegna: fra tradizione e innovazione*, op.cit. M. Barbagli, M. Santoro, *Le basi Morali dello Sviluppo. Capitale sociale, criminalità e sicurezza in Sardegna*, AM&D, Cagliari 2004, M. Barbagli, *Delitti vecchi e nuovi*, p. 213.

Stupefacente (la pena, non la sostanza) è la sanzione prevista per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: pena non inferiore a ventiquattro anni per i capi, a dieci per i meri partecipanti; si arriva addirittura alla pena minima non inferiore a 24 anni nel caso di associazioni armate con più di dieci associati. Una pena più pesante dell'omicidio volontario»³³³. E le cose non vanno meglio nel raffronto con le altre figure delittuose di tipo associativo, infatti: «[...] Tra l'altro, la produzione, cessione ecc. di droghe "pesanti" era punita meno severamente dalle precedenti normative: l'art. 6 l. 1041/1954 prevedeva la pena della reclusione da tre a otto anni (ossia il vecchio massimo era pari al minimo odierno); la l. 685/1985 la pena da 4 a 15 anni (il minimo risultava dimezzato rispetto a quello attuale, il massimo di un quarto più basso). Analoghe considerazioni valgono per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Qui, i livelli di pena sono più o meno equivalenti all'omicidio volontario, ed enormemente più alti rispetto alla violenza sessuale ad altri gravi reati contro la persona e il patrimonio. Anche il raffronto con altre fattispecie associative (416 c.p., pena della reclusione da tre a sette anni per i capi, da uno a cinque per i partecipi; 416-bis c.p., da quattro a nove anni per i capi, da tre a sei anni per i partecipi; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, da tre a otto anni per i capi, da uno a sei anni per i partecipi) dimostra la clamorosa sproporzione della pena prevista per la fattispecie in esame rispetto a queste ultime. Al controllo di ragionevolezza e proporzione interno al sistema penale nazionale si affianca, attraverso il disposto dell'art. 117 Cost. l'obbligo di conformarsi agli obblighi comunitari».

Basterebbero le righe che precedono per chiarire quale sia la situazione in Italia, ma è meglio andare per gradi. Il mercato della droga è un tipo di mercato illegale, in cui beni e servizi scambiati sono o strettamente regolati o proibiti dalla gran parte degli Stati nazionali e/o dalla legislazione internazionale, poiché considerati lesivi della dignità della persona, del benessere e della sicurezza sociale.

La definizione è frutto di una creazione artificiale dovuta a scelte di politica criminale fatte dal legislatore alla scala internazionale e introdotte successivamente a quella nazionale. Poiché questi mercati sono considerati il risultato di una operazione di sostituzione e di fornitura di specifici beni e servizi, che per la loro natura possono determinare effetti distruttivi sulla società³³⁴. In questa arena si confrontano concorrenti di ogni paese interessato

³³³C. Ruga Riva, *Droga ed Immigrazione: Il diritto penale ingiusto e il ruolo dei pratici*, «il Foro Verbanese» VI, nr. 20, 2005, p. 5.

³³⁴Cfr. P. Arlacchi, *Some observations on illegal markets*, pp. 203-216, V. Ruggiero, N. South, I. Taylor (edited by), *The New European Criminology. Crime and social order in Europe*, Routledge, Oxon 1998. traduzione di chi scrive.

alla produzione, alla distribuzione, degli stupefacenti. Alla ricchezza di analisi sui paesi produttori, sui consumatori, sulle politiche di riduzione del danno, sulle strutture preposte a farsi carico della cura e del recupero dei consumatori sembra non corrispondere un'eguale interesse per le organizzazioni che si occupano del controllo e della distribuzione illegale degli stupefacenti.

Occorre precisare che si fa riferimento non tanto al tipo di organizzazioni criminali che si confrontano sul mercato internazionale della produzione e distribuzione degli stupefacenti (di volta in volta i cartelli colombiani, le triadi cinesi, l'ndrangheta, i *Telebani* afgani) le quali presentano caratteristiche affatto differenti di aggregazione, poiché possono essere legate da uno sforzo cooperativo animato da una solidarietà organica Durkheimiana, come è stato fatto notare, che permette ai gruppi etnici, religiosi, politici di ridurre i costi di transazione in questo specifico mercato³³⁵. quanto alle strutture che agiscono alla scala locale, a partire dagli anni '70 molti gruppi criminali si sono impegnati sul mercato degli stupefacenti italiano.

Una rendita di posizione è stata costituita da organizzazioni criminali già preesistenti che hanno sfruttato questa nuova opportunità di guadagno; prima fra tutte, come si è detto (*infra* p. 83), Cosa nostra siciliana, i cui interessi nel traffico di stupefacenti risalgono agli anni "50, alla quale negli anni 70 si sono affiancate le 'ndrine calabresi. I decenni successivi hanno visto inserirsi una miriade di piccole organizzazioni anche di altre realtà territoriali (Europa dell'Est, Africa, Asia). In sostanza, anche in Italia il mercato degli stupefacenti funziona in modo analogo a quello di molti altri paesi occidentali.

Alla base di questa omologazione risiedono interventi normativi di carattere internazionale che hanno reso omogenee le legislazioni in materia, a partire dall'art. 35 in cui si è prevista la creazione di organismi centrali per il coordinamento delle attività di contrasto al fenomeno e la cooperazione internazionale tra gli Stati aderenti, l'art. 36 sui profili penali comuni, della convenzione ONU sugli stupefacenti, approvata nel 1961 e dei successivi emendamenti introdotti nel 1972. In ambito nazionale si segnala l'approvazione della l. n. 685 del 22.12.1975, che si caratterizzava come un dettato normativo sensibile al dibattito interno che attraversava il paese e qualificava la tossicodipendenza come una patologia rispetto alla quale prevedeva percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione. Sul piano del contrasto al traffico di stupefacenti, recependo le indicazioni della convenzione ONU, disponeva l'istituzione della Direzione Antidroga (D.A.D.) divenuta operativa a partire dal successivo luglio del 1976 e

³³⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 207-208.

indicava, art. 71, tutti i casi in cui si configurava un'ipotesi di reato in tema di stupefacenti³³⁶. Essa ha costituito il riferimento per la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ed ha imposto un modello basato su tre pilastri, quello della cooperazione internazionale, di cui si è detto, della profilassi e prevenzione sanitaria e del coordinamento delle attività di contrasto alle condotte rilevanti penalmente. Essa ha avuto, quindi, un carattere meno afflittivo rispetto alla legislazione precedente e a quella soprattutto successiva, non considerando punibile il consumo e la detenzione ad uso personale. Nel 1990 la legge 685 è stata ampiamente modificata dalla l. 162 e sostituita successivamente dal testo unico approvato con DPR n. 309/90, che ha criminalizzato gli aspetti ritenuti non punibili dalla precedente legge del 1975³³⁷. Ulteriori interventi sono stati improntati ad un sostanziale irrigidimento in senso punitivo del consumo e della detenzione a fini personali, agendo soprattutto sui meccanismi del controllo amministrativo³³⁸. Questo isomorfismo del mercato ha reso le pratiche illecite in questo settore identiche. I caratteri generali delle organizzazioni che si interessano di questo business sono: minimizzare il rischio, attraverso la parcellizzazione delle informazioni e dei rapporti con i fornitori e/o i clienti; alta frammentazione e divisione funzionale del lavoro specializzazione delle organizzazioni attive in questo mercato; alta obsolescenza delle organizzazioni a causa della minaccia delle agenzie di contrasto³³⁹. Queste caratteristiche ed alcune evidenze empiriche di cui si è detto permettono di ipotizzare un modello di azione in questo tipo di mercato. In esso perde senso l'idea di un operato coordinato e vincolato dall'appartenenza ad un'organizzazione strutturata e capace di svolgere un ruolo politico, come le organizzazioni mafiose³⁴⁰. La trasformazione del mercato in direzione di una concorrenza monopolistica in cui anche per ingenti quantitativi di stupefacente possono essere piccole organizzazioni ad attivarsi. Una distinzione idealtipica dei gruppi attivi in questi settori si riferisce a: gruppi parentali; gruppi capeggiati da un leader

³³⁶ Che, trasformata successivamente in Servizio centrale Antidroga (1981) con la legge di riforma della Polizia di Stato, oggi ha assunto la denominazione di Direzione Centrale Servizi Antidroga D.C.S.A. L'art. 71 recitava: «Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'art. 12[...].»

³³⁷ Nonostante il referendum del 1993 avesse determinato l'abrogazione delle norme repressive che vietavano l'uso personale (non terapeutico) delle sostanze stupefacenti L'entrata in vigore della legge 49/2006, ha sostanzialmente ripristinato l'impianto legislativo precedente al referendum ed ha affievolito la distinzione tra consumatori occasionali, tossicodipendenti e spacciatori.

³³⁸ Due i principali strumenti: riunione delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope e annullamento della distinzione tra droghe pesanti e leggere; riduzione della modica quantità prevista per l'uso personale. Forte pressione per i S.E.R.T nelle segnalazioni e inviti per colloqui obbligatori.

³³⁹ L. Paoli, *Il mercato delle droghe*, pp.81-107, M. Barbagli (a cura di) *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2003, p. 99.

³⁴⁰ R. Catanzaro, *La mafia tra mercato e stato: una proposta di analisi*, op. cit. p. 163.

carismatico con una minima stabilità temporale; gruppi laschi di soggetti, composti da un minimo di tre ad un massimo di dieci persone, che si associano per la realizzazione di un singolo progetto³⁴¹. L'aumento dei consumi di stupefacenti ha modificato sensibilmente le caratteristiche delle organizzazioni criminali si assiste al moltiplicarsi di consumatori e piccoli spacciatori³⁴². Il reato legato all'economia delle droghe assume quindi, il carattere di *reato di sintesi* perché riunisce la criminalità "la criminalità di strada, opportunistica dequalificata, con la criminalità professionale, che a sua volta si sostanzia nelle attività di programmazione, produzione e smercio all'ingrosso"³⁴³. Tutto quello che si è descritto avviene in un mercato illegale in cui, lo ripetiamo, in cui prevalgono orientamenti proibizionistici³⁴⁴.

10 Il Contrabbando di tabacchi Lavorati esteri

Sin dalla fine della seconda guerra mondiale più organizzazioni criminali hanno preso parte a questa lucrosa attività³⁴⁵.

In prima fila le famiglie mafiose palermitane e la camorra napoletana. In un'ottica d'integrazione per specializzazioni, la prime hanno recuperato i mercati e la seconda ha operato nel settore della logistica e del trasporto. In questa fase ha preso quota anche la doppia affiliazione³⁴⁶, un vero e proprio sistema di cooptazione all'interno delle famiglie mafiose di esponenti della camorra. Come ha sottolineato la Commissione Parlamentare Antimafia, Cosa nostra ha sfruttato questo settore illecito di arricchimento a partire dagli anni '50, e fino agli anni '70 ne ha mantenuto il monopolio. Poi, gli stessi canali sono diventati importanti per il più lucroso traffico di stupefacenti, e gli stessi soggetti che provvedevano al riciclaggio dei proventi di questo traffico sono stati impiegati per offrire i medesimi servizi di riciclaggio di narcodollari. Agli inizi dagli anni '80 nel mercato di TLE si sono inseriti i pugliesi. Le ragioni che hanno comportato questo cambiamento sono di ordine interno e di ordine internazionale; il blocco dei traffici di TLE sulla via del Tirreno hanno spinto soprattutto le associazioni camorristiche a spostare i propri affari verso le coste pugliesi, facilmente raggiungibili con

³⁴¹L. Paoli, *Il mercato delle droghe*, op. cit., p. 103-105.

³⁴²V. Ruggiero, *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp.158-165.

³⁴³V. Ruggiero, *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, op. cit., p.18.

³⁴⁴Cfr. A. Becchi, M. Domanda e offerta nel mercato internazionale dei narcotici: effetti della proibizione, pp.297- 345, S. Zamagni (a cura di), *Mercati illegali e mafie*, op. cit.

³⁴⁵Commissione Parlamentare Antimafia, XIII Legislatura, doc. XXIII, n. 56, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, relatore on. Mantovano, del 6 gennaio 2001.

³⁴⁶Cfr. E. Ciconte, *Storia criminale. la resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, op. cit., pp. 196-197. Attraverso questo sistema, cosa nostra aumentava il suo controllo sulle altre organizzazioni di tipo mafioso ed accresceva il proprio potere. Lo stesso meccanismo era presente nel rapporto tra Cosa nostra ed 'ndrangheta, ma qui i casi potevano contarsi sia dal lato della prima sia della seconda, a testimoniare uno spirito di cooperazione paritario.

piccoli scafi riforniti di casse di sigarette di contrabbando, ma anche di stupefacente e di armi, da navi provenienti dalle coste dell'Albania ed in transito nell'Adriatico³⁴⁷. Le vicende che hanno accompagnato la fine della federazione Jugoslava hanno definitivamente mutato il quadro di riferimento, infatti la gran parte degli organizzatori del grosso traffico di sigarette ha spostato le proprie basi operative nella repubblica montenegrina dove i rapporti più stretti sono tenuti dalla mafia pugliese, la sacra corona unita, che attualmente sembra quella meglio introdotta, tra le mafie italiane, in questo settore e dalla camorra, anche se non mancano i rapporti con le 'ndrine calabresi³⁴⁸.

Per quanto riguarda la mafia siciliana, non sembra che il settore sia oggetto di particolare attenzione da parte di Cosa nostra, ormai da molti anni, come emerge dalle indagini³⁴⁹. La relazione della commissione ha evidenziato, però, che non solo gli stessi individui, ma anche le stesse piazze di riciclaggio: Svizzera in particolare³⁵⁰; sono rimasti immutati con il passare dei decenni. La decisione italiana di introdurre la figura del reato associativo finalizzato al traffico di TLE ha come punto di partenza la convinzione, espressa dalla commissione stessa, che trattandosi di un reato che ha «respiro» internazionale, in cui le strategie sono definite da organizzazioni criminali operanti in vari paesi anche extraeuropei, sia meglio concentrare la competenza delle indagini nelle mani delle procure distrettuali antimafia³⁵¹. Quello che si evince dalla lettura degli atti parlamentari e che più che una preoccupazione per l'ordine e la sicurezza pubblica sia, invece, il danno erariale ad aver spinto il legislatore a modificare la legislazione³⁵². Dalla data di approvazione della legge di modifica dell'art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43, avvenuta nel 2001, la Guardia di Finanza ha sequestrato in Sicilia modesti quantitativi di TLE, come si evidenzia nella tabella che segue; ciò non significa che non sia transitato altro TLE sull'isola, ma è indice che il mercato non è quello regionale e che se a ciò si associano i dati relativi agli arresti effettuati per questo genere di

³⁴⁷Cfr. Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, p. 72. Con la chiusura del porto franco di Tangeri - che dalla fine della II Guerra Mondiale in poi era stato il centro di tutti i traffici illeciti - e con il passaggio (1959-1960) di tale sito sotto il controllo della monarchia marocchina - le multinazionali del tabacco avevano trasferito i depositi nei porti olandesi e jugoslavi. Ciò aveva favorito l'abbandono, da parte dei contrabbandieri napoletani, della «via tirrenica», e un maggior interesse per la cosiddetta «via adriatica», che vedeva la Puglia luogo ideale per lo sbarco delle sigarette, destinate, all'epoca, al mercato campano.

³⁴⁸Cfr. *ivi*, pp. 56-63.

³⁴⁹Cfr. dal punto di vista giudiziario le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, annate dal 2000 al 2007; dal punto di vista della polizia giudiziaria, le relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia diffuse nello stesso periodo.

³⁵⁰*Ivi*, p. 69.

³⁵¹Cfr. atti della Camera dei deputati, relazione della II Commissione Permanente Giustizia sul disegno legge 6333 bis, relatore on. Miraglia del Giudice, datata 7 dicembre 2000.

³⁵²Cfr. atti della Camera dei deputati, presentazione del progetto di legge n. 6333, presentazione dell'on. V. Visco, del 14 settembre 1999, in cui i riferimenti alla criminalità organizzata sono strumentali al recupero dell'Iva.

reati negli stessi anni, nei quali sono praticamente assenti siciliani appartenenti a Cosa nostra, si spiega la presenza di un solo procedimento giudiziario divenuto irrevocabile negli anni oggetto della ricerca.

TAB. 3 Sequestri di TLE in Sicilia (2001 2008)

| ANNO | KG. TLE SEQUESTRATI |
|------|---------------------|
| 2001 | 72 |
| 2002 | 12 |
| 2003 | 417 |
| 2004 | 116 |
| 2005 | 894 |
| 2006 | 294 |
| 2007 | 189 |
| 2008 | 845 |

Fonte: elaborazione su dati della Guardia di finanza

11. La tratta di persone

Tra gli articoli del codice penale ricompresi nel 51 co. 3 bis, c.p.p. la sezione relativa ai delitti contro la personalità individuale³⁵³ è quella maggiormente rappresentata; infatti, sono di competenza delle procure distrettuali: la riduzione e il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); la tratta di persone (art. 601 c.p.); l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione dei tre delitti appena elencati. L'architettura penale è stata realizzata attraverso l'introduzione delle novella al vecchio art. 600 c.p., e dei due reati citati con la legge n. 228 del 2003. La legge è il frutto dell'introduzione nel nostro ordinamento delle raccomandazioni previste dal protocollo aggiuntivo della Conferenza sulla criminalità organizzata tenutasi a Palermo nel 2000³⁵⁴.

§ 11.1 L'evoluzione storica

Il codice Zanardelli riteneva già passibile di incriminazione chi si fosse reso responsabile del reato di riduzione in schiavitù. L'art. 145 del codice penale del 1889 recitava sotto la rubrica «plagio»: «Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è

³⁵³F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 12-36. G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Trattato di diritto penale. S. Aprile, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*. Parte speciale, Vol. VI. Cedam, Padova 2006, pp. 3 e ss.

³⁵⁴D. Mancini, *Traffico di migranti e tratta di persone. Tutela dei diritti umani e tecniche di contrasto*, Franco Angeli Milano 2008, p.146-153. S. Fachile, F. Nicodemi, M. Conti Nibali, G. Alteri, *La tratta di persone in Italia*. Vol. 2. *Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*; S. Fachile, *La riduzione in schiavitù e la tratta di persone nella letteratura giuridica italiana*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 13-50. Per la bibliografia selezionata sul tema cfr. F. Carchedi, I. Orfano (a cura di), *La tratta di persone in Italia*. Vol. 1. *Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento*, Franco Angeli, Milano 2007, pp.70-73.

punito con la reclusione da dodici a venti anni". La norma, deficitaria sul piano della tassatività e della determinatezza, esprimeva la volontà del legislatore di conformarsi ad un principio fondamentale del diritto, sancito dal Congresso di Vienna del 1815 che qualificava la schiavitù come contraria al diritto delle genti e alla morale internazionale, ribadito dal trattato di Londra del 1841, dalla conferenza di Brussell del 1880 e dalla conferenza di Berlino del 1888, che riprendevano le dichiarazioni dei diritti individuali scaturite dalle rivoluzioni americana e francese³⁵⁵. Come sottolinea Resta, la multiforme categoria dell'asservimento della persona veniva ricondotta dalla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 145 del codice Zanardelli³⁵⁶ in un unico alveo, mentre la dottrina era divisa tra chi nel tentativo di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie incentrava la propria elaborazione sull'espressione "condizione analoga " riferendola alle condizioni giuridiche assimilabili alla schiavitù e chi, fedele alle intenzioni del legislatore, riferiva le proprie formulazioni dottrinali alle situazioni di "mero fatto" caratterizzate dall'assoggettamento servile di una persona ad un'altra. Questo confronto tra giuristi ha dominato il dibattito interno, in sintonia con quanto accadeva a livello internazionale, a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. L'accordo sul contrasto alle pratiche di schiavitù sancito dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926³⁵⁷, il cui art. 1 definisce la "schiavitù" come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi» pur evidenziando la propensione verso l'orientamento giuridico, non risolveva la questione. Di questo orientamento «maggioritario» risentì, però, la struttura del nuovo codice penale italiano.

Nel codice penale italiano del 1930, fu introdotto, sia l'art. 600 c.p.- sostanzialmente una fotocopia del 145 se eccettua la riduzione di pena³⁵⁸ – con intestazione della rubrica non più "plagio", ma riduzione in schiavitù. Nella stessa sezione, la I, del nuovo codice trovano posto l'art. 601 "tratta e commercio di schiavi", l'art. 602 "alienazione e acquisto di schiavi" e l'art. 603 c.p. sul reato di plagio: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da indurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». In questo modo, mentre nel primo caso venivano sanzionate le condotte che fisicamente riducevano un soggetto in schiavitù; nel secondo (art. 603 c.p.), oggetto della sanzione era l'aggressione psichica nei confronti del soggetto tesa ad annullare ogni sua volontà. La formulazione così

³⁵⁵F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 27-29.

³⁵⁶*Ivi*, p. 29.

³⁵⁷approvata in Italia con regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1723.

³⁵⁸Art. 600 c.p."Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 15 anni", pena ridotta rispetto a quella prevista dall'art. 145, reclusione da 12 a 20 anni.

predisposta provocò la disapplicazione dell'art. 600 c.p. poiché la schiavitù come condizione di diritto, già da tempo bandita dall'ordinamento italiano, poteva riferirsi esclusivamente a fatti commessi all'estero ai danni di cittadini italiani³⁵⁹, mentre 603 c.p. comportava esiti problematici nel suo effettivo utilizzo proprio a causa della sua formulazione.

§ 11.2 I valori Costituzionali

Con l'avvento della Repubblica, un ulteriore limite dell'interpretazione c.d. "di fatto", priva cioè di apprezzabilità giuridica, secondo la dottrina prevalente fu ravvisato nella violazione del principio di riserva assoluta di legge in materia penale, e quindi gli artt. 1 c.p. e 14 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, e dal dettato costituzionale dell'art. 25, co. 2. L'orientamento che concepiva la schiavitù come una esclusiva condizione di diritto veniva però contraddetto a livello internazionale dalla Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 settembre 1956³⁶⁰, ma la giurisprudenza di legittimità³⁶¹, incurante di quella realtà continuò a ricondurre tutti gli eventi di assoggettamento di fatto al solo reato di plagio previsto dall'art. 603 c.p.

Soltanto nel 1981, la Corte Costituzionale³⁶², dichiarata costituzionalmente illegittima la norma per la sua imprecisione e indeterminatezza, in quanto in contrasto proprio con l'art. 25, co. 2, della Costituzione «[...] fece riaprire il dibattito sul reale contenuto della nozione di schiavitù di cui all'art. 600 c.p. »³⁶³. Secondo il parere della Corte, l'art. 600 c.p. era idoneo a perseguire sia l'assoggettamento di diritto, sia quello di fatto, nei limiti previsti dalla

³⁵⁹Cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto Penale Italiano*. Vol. VIII, Utet, Torino 1986⁵, pp. 662 e ss.

³⁶⁰Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, ratificata con L. 20 dicembre 1957, n. 1307. Parte 1- Pratiche analoghe alla schiavitù - art 1 le "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù": a) schiavitù per debiti, cioè lo stato o la condizione risultante dal fatto che un debitore si è impegnato a fornire a garanzia di un debito i suoi servizi personali o quelli di qualcuno sul quale ha autorità, se l'equo valore di questi servizi non è destinato alla liquidazione del debito ovvero la durata di questi servizi non è limitata né il suo carattere definito; b) servitù della gleba, cioè la condizione di chiunque è tenuto in base alla legge, alla consuetudine o ad un patto, a vivere e lavorare su una terra che appartiene ad un'altra persona ed a fornire a quest'ultima, dietro compenso o gratuitamente, determinati servizi, senza poter cambiare la sua condizione; c) ogni istituto o pratica in forza della quale: 1) una donna, senza che abbia diritto di rifiutare, è promessa o data in matrimonio mediante una contropartita in specie o in natura versata ai genitori, al suo tutore, alla sua famiglia, o ad ogni altra persona o gruppo di persone; 2) il marito di una donna, la famiglia o il clan di quest'ultimo hanno il diritto di cederla ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; 3) la donna può, alla morte del marito, esser trasmessa per successione ad altra persona; d) ogni istituzione o pratica in vista della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato, sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona e del lavoro di detto fanciullo o adolescente.

³⁶¹Con tale termine si intendono le sentenze emesse della Corte di cassazione.

³⁶²Corte Cost., sent. 6 agosto 1981, n. 96. La Corte, dopo aver ricostruito analiticamente sia l'etimologia della parola plagio che originariamente coincideva con quella di riduzione in schiavitù, sia l'introduzione del reato di plagio nel diritto interno con significato lessicale completamente innovato rispetto alla tradizione ed aver mostrato la differenza con altre realtà del diritto europeo, mostrava come, trattandosi di un condizionamento psicologico, lo stesso fosse inapplicabile.

³⁶³S. Fachile, *La riduzione in schiavitù e la tratta di persone nella letteratura giuridica italiana*, op. cit. p. 15.

convenzione del 1956. Gli effetti sulla giurisprudenza di legittimità furono immediati: interpretazione in termini tassativi dell'elenco previsto dall'art. 1 lett. d) della convenzione del '56, che non aspirava invece a proporsi come catalogo delle possibili forme attribuibili al delitto di riduzione in schiavitù³⁶⁴. Dalla seconda metà degli anni '80, alcune Corti di merito orientarono le loro pronunce sulle indicazioni della Corte costituzionale, e condannarono gli imputati per aver ridotto in schiavitù i propri figli sfruttandoli con il fine di fargli commettere dei reati contro il patrimonio e/o pratiche di accattonaggio, considerando tali pratiche determinate dal potere di soggezione di fatto esercitato nei confronti dei minori argati. Il nuovo indirizzo interpretativo venne fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, nel caso *Ceric*, giunse ad affermare esplicitamente: «essendosi ormai tradotto il concetto di schiavitù in una nozione storica e culturale, il significato della locuzione "condizione analoga" può essere determinativamente recepito dai destinatari del precetto penale come espressivo della condizione di un individuo che - per via dell'attività di altri esplicata sulla sua persona - venga a trovarsi (pur conservando nominativamente lo status di soggetto dell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto o ne disponga, similmente al modo in cui - le conoscenze storiche, confluite nell'attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività - il "padrone", un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo»³⁶⁵ pertanto, la schiavitù e le condizioni analoghe ad essa possono essere costituite sia da situazioni di diritto che di fatto³⁶⁶.

Lo sforzo ermeneutico fatto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, successivamente alla sentenza *Ceric*, s'indirizzò verso l'elaborazione di principi in grado di delimitare e specificare semanticamente la nozione di schiavitù in campo penale, ciò avvenne attraverso alcune pronunce che affermarono: l'irrilevanza della genesi del potere di signoria esercitato dal reo, da cui conseguisse la riduzione in schiavitù anche nel caso in cui chi ne fosse stato vittima avesse dato il proprio consenso all'ingresso in un'organizzazione criminale, o accettato volontariamente di svolgere attività illecite oppure illegali; la rilevanza penale della condotta nel caso in cui questa fosse stata idonea a realizzare una sostanziale *reificazione* della persona offesa, per cui la sua condizione materiale di schiavo, o il fatto che nei suoi confronti fosse possibile esercitare un qualunque potere di disposizione, consentiva al reo di esercitare nei confronti della vittima un potere corrispondente a quello di proprietà. Nella fase di transizione

³⁶⁴In dottrina, cfr. A. Di Martino, «*Servi sunt, immo homines*». *Schiavitù e condizione analoga nell'interpretazione di una sentenza di una corte di merito*, CXIX «*Foro Italiano*», II, 1994, pp. 298-306, p.299.

³⁶⁵Cass. Pen. Sez. Un., *Ceric*, 20 novembre 1996, «*Foro italiano*» II, 1997, pp.324 ss.

³⁶⁶Una sintetica ed esaustiva cronaca degli eventi in S. Fachile, *La riduzione in schiavitù e la tratta di persone nella letteratura giuridica italiana*, op. cit. pp. 16-17, nn. 19 e 20. Sullo stesso tema cfr. F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù*, op. cit., pp.34-36.

dalla vecchia alla nuova formulazione dell'art. 600 c.p. la Corte di Cassazione arrivò a ritenere penalmente rilevante non solo la condotta tesa all'assoggettamento esclusivo, ma anche la compressione significativa delle libertà personale posta in essere mediante la privazione della capacità di determinarsi autonomamente³⁶⁷. Questo percorso della Cassazione è stato agevolato dallo scenario comunitario e internazionale³⁶⁸.

a) L'ambito comunitario

In ambito di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, l'adozione dell'azione comune del 1997 da parte del Consiglio per armonizzare la legislazione dei paesi membri dell'Unione nel contrasto della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei minori³⁶⁹. l'anno successivo, un piano d'azione comune dello stesso Consiglio e della Commissione finalizzato all'introduzione di misure idonee alla introduzione di norme minime capaci di delineare gli elementi costitutivi e le sanzioni nei confronti dei responsabili di tratta di persone e sfruttamento sessuale dei minori, che il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel maggio 1999, all'art. 29, ha ritenuto obiettivo di primaria importanza nella cooperazione di polizia e giudiziaria. Nell'ottobre dello stesso anno, il consiglio europeo di Tampere ha considerato prioritario il contrasto a queste pratiche criminali³⁷⁰. Nell'ottica della convergenza e armonizzazione del quadro legislativo va ricordata la Decisione quadro del luglio del 19 luglio 2002 sulla lotta al traffico di essere umani e quella del 22 dicembre del 2003, diretta al contrasto dello sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

b) L'ambito Internazionale

Nella stessa direzione, sul piano internazionale, si colloca la convenzione di Varsavia promossa dal Consiglio di Europa, nel maggio del 2005, ed entrata in vigore il primo febbraio

³⁶⁷Cass. Pen. Sez. III, Xhakja, 5 maggio 2004, «Cassazione Penale» 3, p. 786, sentenza emessa in epoca successiva all'introduzione della nuova normativa, ma secondo la disciplina precedente; possibilità, questa, dovuta dell'effetto della successione delle leggi nel tempo e del contenuto della vecchia norma che è sostanzialmente il medesimo di quello dell'art. 600 c.p. novellato dalla legge 228/2003, quindi le due norme si pongono in regime di continuità, ma temporalmente tutti i procedimenti per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge - cioè prima dell'ottobre 2003 - verranno giudicati e puniti facendo riferimento al vecchio dettato normativo.

³⁶⁸Per un approfondimento cfr. D. Mancini, *Traffico di migranti e tratta di persone*, op. cit., pp. 67-70.

³⁶⁹97/154/GAI: Azione comune del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 63 E del 4.3.1997, pp. 2-6.

³⁷⁰Consiglio Europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere, Sez. IV «Gestione flussi migratori» punti 22, 23, 26, e Sez. IX «Potenziamento della cooperazione contro la criminalità», punto 48; reperibile sul sito del Parlamento Europeo all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#a. Anche la carta dei diritti fondamentali del trattato di Nizza, art. 5, ribadisce la proibizione della tratta di persone e la schiavitù.

del 2008, il cui aspetto innovativo è costituito dal riferimento al principio di tutela dei diritti umani, dal monitoraggio indipendente esercitato dallo stesso Consiglio d'Europa sull'applicazione delle norme nei singoli paesi aderenti e dal fatto che il contrasto alla tratta di essere umani prescinde dall'esistenza di un'organizzazione criminale che la ponga in essere³⁷¹. In quest'ultimo elemento si rinviene la maggiore portata, simbolica più che effettiva, della convenzione di Varsavia rispetto alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel 2000. La convenzione ONU – nel caso specifico, il protocollo addizionale sulla prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare donne e bambini, al quale si affianca quello sul contrasto del traffico di migranti via mare, o via aria - è stata ratificata dal Parlamento italiano nel 2006, ma l'adesione ha condizionato in modo significativo le modifiche legislative apportate al diritto interno nel 2003³⁷².

12 La riforma

La legge n. 228, infatti, ha modificato gli artt. 600, 601 e 602, ha introdotto una nuova figura di reato associativo finalizzata alla commissione di quei reati, così da poter inserire i reati in argomento tra quelli previsti dall'art. 51 co 3 bis, c.p.p., trasferendo le competenze del giudice inquirente, passate dalle procura ordinarie alle direzioni distrettuali antimafia; ha modificato la competenza giudicare passata dalle corti di assise ai Tribunali³⁷³. Un dato di grande valore è il fatto che alle modifiche apportate all'impianto di contrasto sul piano penale si sono affiancate misure legislative altrettanto importanti sul piano della protezione delle

³⁷¹ Art. 3: «promozione e protezione delle vittime di tratta devono essere assicurate senza discriminazioni basate sul sesso; la razza; il colore; la lingua; la religione; le opinioni; l'origine nazionale o sociale; L'appartenenza ad una minoranza nazionale; la ricchezza; la nascita o su qualunque altro tipo di condizione o status attribuito.»

³⁷² Camera dei Deputati, XIV Legislatura (AC 1255) lavori preparatori, disegno di legge presentato dall'on. A. Finocchiaro, il 9 luglio 2001, Come emerge dai lavori preparatori, le priorità erano quelle di adeguare il testo codicistico dell'art. 600 all'orientamento giurisprudenziale successivo alla sentenza della Corte Costituzionale del 1981, ma soprattutto quella di «riprodurre nel nostro codice una definizione di schiavitù coerente con gli atti internazionali adottati[...]Gli stati membri dell'Unione europea hanno adottato in occasione della Conferenza interministeriale tenutasi all'Aja il 26 aprile 1997, il proprio impegno[...]nella lotta al traffico di esseri umani[...]Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 24 febbraio 1997, una Azione comune che obbliga fra l'altro gli stati membri a criminalizzare il traffico e a proteggere adeguatamente i testimoni, nonché ad assistere le vittime della tratta. [...] è stata approvata il 12 dicembre 2000[...] la convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale[...]», p. 2.

³⁷³ «La forma del reato associativo è stata scelta per ossequio al principio di tipicità, e per affidare le indagini alla Direzione Nazionale Antimafia ed alle sue articolazioni territoriali (le Direzioni Distrettuali, n.d.a.) al fine di favorire il coordinamento delle indagini anche con organi inquirenti di altri Paesi attesa la natura transnazionale del fenomeno criminale[...]» *Ivi*, p. 3.

vittime di questi delitti, ponendo l'Italia ed un esiguo numero di altri stati europei all'avanguardia nelle politiche penali in questo particolare settore³⁷⁴.

a) L'art. 600 c.p.

nella sua nuova formulazione l'art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù: «*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". I problemi di tassatività e precisione della norma che affliggevano la formulazione dell'art.600 c.p. di vecchio conio sono riemerse per la nozione di "soggezione continuativa", mentre appare chiaro il riferimento al protocollo addizionale di Palermo nella parte che descrive analiticamente quali siano le modalità di ottenimento della soggezione continuativa³⁷⁵, ma non il contenuto, che secondo l'interpretazione di Mancini dovrebbe intendersi nella nozione di «*abuse of vulnerability*» come elaborata nel protocollo addizionale di Palermo e, successivamente nella decisione quadro dell'Unione europea del 19 luglio 2002³⁷⁶. Dalla lettura del testo della norma si possono ricavare alcuni degli scopi perseguiti dalla riduzione in schiavitù: Lo sfruttamento a fini sessuali, quello finalizzato a sfruttamento ai fini del lavoro, quello relativo allo sfruttamento dei minori e quello dello sfruttamento per i prelievo di organi. Non si tratta di un

³⁷⁴ Cfr. M. Conti Nibali, G. Alteri, *La legislazione nazionale, comunitaria e internazionale per la lotta alla tratta e la tutela delle vittime*, p. 127.; S. Fachile, F. Nicodemi, M. Conti Nibali, G. Alteri, *La tratta di persone in Italia*. Vol. 2. *op. cit.* Nel 2007; solo altri sette paesi dell'Unione si erano dotati di una legge *ad hoc* a protezione delle vittime di questo tipo di crimini.

³⁷⁵ Cfr. S. Scarpa, *Trafficking in Human beings. Modern slavery*, Oxford University press, Oxford 2008, pp.123-131. S. Fachile, *La riduzione in schiavitù e la tratta di persone nella letteratura giuridica italiana*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 13-50. M. De Ioris, *la via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova legge n. 228 del 11 agosto 2003 e il suo impatto sulla situazione esistente*, «Diritto e Formazione» n. 11, 2003, pp.1554 e ss.

³⁷⁶ Cfr. D. Mancini, *Traffico di migranti e tratta di persone. op. cit.*, p.134.

catalogo esaustivo, poiché la reificazione di un essere umano comporta tendenzialmente un uso che dipende delle necessità contingenti.

b) L'art. 601 c.p.

L'art. 601 c.p. Tratta di persone .- *Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

c) L'art. 602 c.p.

L'art. 602 -- *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

d) Il reato associativo

art. 416, co 6, c.p. - *Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

A fronte di questo apparato normativo che sembra coprire potenzialmente ogni aspetto della questione, le ricerche recenti in questo settore hanno evidenziato alcune difficoltà: di conoscenza dell'ampiezza del fenomeno; di applicazione delle norme; in particolare quelle a tutela delle vittime; di selettività dell'azione di contrasto al fenomeno criminale; di sua differenziazione, ma non separabilità immediata, dal fenomeno collaterale dell'immigrazione clandestina.

Sull'ampiezza del fenomeno una recente ricerca ha evidenziato come le fonti da cui trarre le informazioni per «dimensionare il fenomeno» sono raccolte da una pluralità di organismi non coordinati a livello centrale, o che spesso, pur appartenendo alla medesima struttura, non condividono le stesse procedure di rilevazione; che adottano basi di calcolo non omogenee; la scarsa standardizzazione e informatizzazione delle basi dati disponibili; peraltro la situazione è resa più complicata dal fatto che il patrimonio informativo esistente è scarsamente pubblicizzato o difficilmente accessibile ai ricercatori; la stessa pubblicazione dei dati sconta ritardi significativi per un fenomeno in continua evoluzione; infine, i dati sono riferibili esclusivamente alla parte emersa del fenomeno, e la maggioranza di essi riguarda lo sfruttamento per scopi sessuali, ad oggi il tipo di tratta più visibile ed apparentemente più consistente in termini quantitativi³⁷⁷. Un riscontro di quest'ultima evidenza empirica è offerto dall'applicazione dell'art. 13 della legge 228/2003 che consente la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18 della 286/98. La maggior parte di coloro che ne hanno fatto richiesta sono donne in qualche modo legate allo sfruttamento ed alla tratta per fini sessuali³⁷⁸. Da una rilevazione operata da chi scrive nel medesimo periodo della ricerca e mirata ad una descrizione empirica dell'andamento dei rilasci di soggiorni per motivi umanitari è emersa una plastica corrispondenza rispetto a quanto già descritto dalle ricerche citate. Nella maggioranza dei casi ad essere interessate al rilascio di questa tipologia di permessi sono donne, prevalentemente provenienti dall'est europeo – Romania in particolare – seguite da una minoranza proveniente dalla Nigeria. Gli uffici interessati dalla ricerca sono state le 19 Procure della Repubblica attive sul territorio Siciliano e le nove Questure dei capoluoghi di provincia. Ai Procuratori della Repubblica, poiché rientra tra le loro facoltà, è stato richiesto di comunicare quante fossero state le eventuali richieste di parere circa l'opportunità di fornire un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o le proposte fatte direttamente e finalizzate a tale rilascio che le stesse hanno inviato ai Questori competenti. Ai Questori, invece, è stato richiesto di quantificare il numero dei permessi rilasciati sempre ai sensi della medesima legge. Su 19 uffici di Procura hanno dato risposta affermativa 3; 2 hanno interpretato la norma in senso restrittivo dichiarandosi incompetenti perché la tipologia dei delitti di tratta e riduzione in schiavitù proprio ai sensi del 51.co 3 bis c.p.p., reati di stretta pertinenza delle Procure Distrettuali ed in particolare della D.D.A. hanno

³⁷⁷F. Carchedi, I. Orfano (a cura di), *La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento*. Vol.1. A. Italia, D. Bonardo, *Le dimensioni della tratta di persone in Italia*, p. 326, pp. 309-326, Franco Angeli, Milano 2007.

³⁷⁸Cfr. F. Prina, *La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime*, Franco Angeli, Milano 2007.

dichiarato di non aver dato alcuna parere o fatto alcuna proposta; hanno dato risposta negativa 7, non hanno risposto in 6. Tra le Questure, nessuna risposta hanno dato Agrigento e Siracusa; Ragusa è in assoluto la questura ad aver rilasciato più permessi -50. Purtroppo non è dato conoscere l'eventuale numero dei permessi rilasciati dalla Questura di Agrigento -che pur essendo stata contattata più volte tra il settembre del 2009 e il maggio del 2010 non ha mai risposto- ma la relazione diretta che lega lo sbarco dei migranti in zone geograficamente di competenza dei due Uffici di polizia. Modesta la cifra dei pareri rilasciati dalle Procure. Messina e Palermo si sono avvalse di questa facoltà; Catania ha dichiarato di aver espresso pareri in tal senso, ma di non essere in grado di fornire dati quantitativi poiché per questo genere di attività non è prevista alcuna procedura di archiviazione. Un dato interessante dal punto di vista sociologico si rintraccia nelle risposte di alcuni Procuratori che evidenziano una lettura di fondo del problema orientata da una cultura giuridica che tende ancora ad interpretare, nonostante le profonde modifiche dell'art. 600 nell'ampliare la sfera delle possibili applicazioni, il problema della riduzione in schiavitù, o la tratta, secondo una logica di genere e a considerare la questione penalmente rilevante solo sotto l'aspetto dello sfruttamento della prostituzione. Le vittime sono donne, anche minorenni, mentre il reato che coloro che le riducono in schiavitù sono in larghissima maggioranza uomini. Un esempio è la risposta del Procuratore della repubblica di Gela. Esso riveste un duplice carattere di importanza, perché il magistrato in questione è una donna con grande esperienza di criminalità organizzata ed è unanimemente considerata all'interno della categoria a cui appartiene un magistrato di grande professionalità e sensibilità. Nella risposta alla nostra richiesta la dottoressa LOTTI, dopo aver dato atto che il proprio ufficio non ha avanzato richieste o dato pareri per la concessione dei permessi di soggiorno, scrive: «Va tenuto presente, al riguardo, che il territorio di Gela non è storicamente interessato in modo significativo a fenomeni di immigrazione femminile connessi a dinamiche di sfruttamento della prostituzione, [...]»³⁷⁹.

A conclusione della ricognizione può apparire più aderente il paragone con la figura del prisma attribuita all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. Attraverso l'inserimento, ormai continuo, dei delitti ricompresi in questo articolo si tengono insieme, come si è cercato di mostrare, piano sostantivo che può sintetizzarsi nell'insieme di strumenti che hanno consentito, principalmente sul piano repressivo, di affrontare il problema; piano processuale, con l'insieme di regole particolari che hanno permesso il tentativo di definizione delle fattispecie penali, e che a loro

³⁷⁹ Lettera della Procura di Gela, n. prot. 1514/2009, datata 6 ottobre 2009.

volta hanno rideterminato le regole sostanziali e procedurali in grado, in un moto circolare, di permetterne l'applicazione; il piano argomentativo che, nel caso in esame, come si è visto, ha un valore particolare perché dal momento in cui il problema della sicurezza è divenuto elemento principale dell'agenda politica, le decisioni sugli strumenti e sulle azioni sono state sottratte alle valutazioni di tipo tecnico scientifico, per divenire decisioni di carattere esclusivamente politico a cui non sono estranee scelte «[...] più attente a seguire l'ideologia politica e il sentire popolare che ad appellarsi al sapere esperto o alle competenze delle istituzioni»³⁸⁰. Questo utilizzo strumentale ha molto a che fare con il rischio continuamente ricorrente di affievolimento dei diritti fondamentali che, al di là degli enunciati normativi, passa soprattutto attraverso le pratiche di cui si è detto.

Sono queste, in ultima istanza, le condizioni della decisione del Giudice che si materializzano nel corpo della sentenza, di cui il capitolo che segue offre alcuni elementi che ne descrivono i caratteri salienti.

380 D. Garland, *La Cultura del controllo: Crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, op. Cit., pp. 207; cfr. A. De Giorgi, *Zero Tolleranza – strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma 2000, pp. 81-85; L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero, La trasformazione dello stato penale nella società neo liberale*, Feltrinelli, Milano 2000., pp. 87-95.

CAP IV

L'ANALISI DEI DATI

Premessa

In questo capitolo vengono presentati i dati inerenti alla ricostruzione della giurisprudenza penale formatasi tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 nei Distretti del territorio siciliano, con specifico riferimento ai delitti ricompresi nell'art. 51, co 3 bis, c.p.p.³⁸¹.

L'unità di analisi, come si è detto in precedenza, è costituita dalle singole sentenze, di cui si è fatta l'enumerazione completa, emesse in ogni ordine e grado di giudizio e divenute irrevocabili nel suddetto periodo³⁸². Questo particolare tipo di sentenze, se messo a confronto con quelle che vengono emesse in generale dal sistema penale - con le quali sono in rapporto di specie e genere, nel medesimo arco di tempo e nel medesimo spazio geografico - i quattro Distretti siciliani, ne rappresenta appena lo 0,6%. In cifre, si tratta di un numero variabile tra le oltre 20058 del 2000 e le 14742 del 2006. La particolarità di questo confronto è data dal fatto che queste cifre si riferiscono a sentenze definite nei vari gradi di giudizio e non irrevocabili/definitive come quelle oggetto di analisi³⁸³.

³⁸¹ I distretti di Corte di Appello siciliani sono quattro: Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina. La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede nella città che ne è capoluogo. Il Distretto di Corte di Appello ricomprende i Tribunali ordinari, il cui ambito di giurisdizione è denominato Circondario. Il Distretto di Corte di Appello di Palermo comprende i Tribunali di Termini Imerese, Palermo, Trapani, Marsala, Sciacca e Agrigento; quello di Catania comprende i Tribunali di Caltagirone, Catania, Modica, Ragusa e Siracusa. Il Distretto di Caltanissetta comprende i Tribunali di Caltanissetta e Gela; quello di Messina comprende i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti.

³⁸² Il Ministero della Giustizia produce da lungo tempo statistiche che riguardano espressamente l'art. 51, co. 3 bis c.p.p. che, però, non fanno alcuna distinzione tra l'insieme dei procedimenti penali definiti e i procedimenti divenuti irrevocabili/definitivi. Nella previsione dell'art. 648 c.p.p., l'irrevocabilità della sentenza è determinata dall'esaurimento di tutti i possibili gradi di giudizio (sia di merito, sia di legittimità), fatta eccezione, naturalmente, per l'ipotesi residuale di un'eventuale revisione del processo. Sul perfezionamento dell'irrevocabilità della sentenza, antecedente logico della sua esecutività, cioè della capacità di produrre i suoi effetti, *cfr.* B. Lavarini, 2004.

³⁸³ A partire dall'introduzione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso avvenuta nel 1982, le innumerevoli modifiche ed integrazioni normative, soprattutto dal 1991 ad oggi, hanno determinato la continua introduzione di sempre nuovi delitti nel novero di quelli ricompresi nel 51 co. 3 bis c.p.p., fatto che rende impossibile procedere ad un confronto tra grandezze omogenee, dato che il termine «definitivi» indica che in quel grado di giudizio, rispetto all'insieme dei procedimenti penali, sono state emesse le sentenze di merito e sono stati esauriti tutti gli adempimenti, ma non esclude che sia possibile l'impugnazione, come accadrebbe, invece, se si trattasse di sentenze irrevocabili. Tra i procedimenti definiti, inoltre, trovano posto: sentenze irrevocabili per reati presi in esame in questa ricerca, ma anche per tutti gli altri reati; sentenze non definitive -la maggioranza-

L'ipotesi di fondo, lo ribadiamo, ha riguardato la possibilità di utilizzare la sentenza come strumento di analisi per una ricostruzione giuridicamente significativa e scientificamente affidabile della pratica giurisprudenziale.

Gli interrogativi principali possono riassumersi come segue: 1) se e in che misura il tipo di rito scelto incida sulla decisione finale; 2) quale sia la durata dei vari riti processuali; 3) se la scelta del rito sia riconducibile oggettivamente al reato contestato o, soggettivamente, alle peculiarità dei soggetti imputati; 4) quali siano i settori economici, politici o amministrativi, interessati dai processi; 5) quale sia la rilevanza delle attività economiche coinvolte come vittime o strumenti del reato; 6) quale sia la quantificazione, giudizialmente accertata, del danno economico prodotto; 7) quale l'estensione degli ambiti territoriali coinvolti.

In quest'ottica, rappresentare il contenuto della sentenza significa esplicitarne gli elementi fondamentali registrando la loro variabilità, partendo dal fatto che si tratta di un documento giuridico costruito attraverso la dialettica tra operatori del diritto, reinterpreto e sintetizzato da un operatore particolare, il giudice, attraverso la pronuncia del dispositivo e della stesura della motivazione. La sentenza diviene strumento di comunicazione orientato all'*interno*, ovvero verso la "comunità processuale" che, progressivamente, *impara* a "leggere", "selezionare", "scambiare" informazioni, ed all'*esterno*, in quanto *restituisce* modelli di interpretazione del suo oggetto verso la "comunità civile".

Il modo in cui questo processo si attua e si sedimenta può essere descritto attraverso un tipo di analisi della giurisprudenza come studio del diritto *nel suo farsi* oltre che da una ricognizione delle modalità di ricostruzione delle fattispecie giuridiche alla luce delle possibili variazioni interpretative e ricostruttive operate dal giudice. Questo tipo di studio permette, inoltre, sia di sfruttare il contenuto delle sentenze come fonte istituzionale di dati sul processo e sui delitti oggetto del giudizio stesso, sia di soddisfare le esigenze euristiche del ricercatore sul fenomeno indagato che la descrizione "ufficiale" dell'andamento della criminalità in Italia – basata principalmente sulle statistiche sulla delittuosità e sulla criminalità - descrive solo marginalmente. Così concettualizzata, la sentenza esprime, simbolicamente, il "linguaggio"

emesse per tutti gli altri reati per i quali sia previsto un giudizio innanzi al Giudice collegiale; sentenze, quindi, il cui oggetto è l'intero catalogo dei reati previsti dal codice di rito, per le quali sia proponibile l'impugnazione.

del processo³⁸⁴; in essa è possibile ricostruire il tentativo di una “grammatica comune di un linguaggio in cui *si risponde* a qualcuno perché e mentre *si risponde* di qualcosa”³⁸⁵.

Le informazioni, per quanto limitate nel tempo e nello spazio, risultano particolarmente significative per due ordini principali di ragioni: 1) non ci sono, al momento, analisi comparative sugli orientamenti di questo tipo di giurisprudenza dei quattro Distretti di Corte d’Appello siciliani; 2) non esiste, allo stato attuale, una sistematica e omogenea raccolta di dati informativi della risposta istituzionale al fenomeno, raccolta utile alla elaborazione di strumenti di riflessività sul fenomeno stesso.

Analiticamente, gli obiettivi che si è inteso perseguire sono: a) una descrizione delle eventuali diversità tra i diversi Distretti nella conduzione dei processi e delle eventuali differenze nella tipizzazione delle fattispecie di reato a seconda della “cultura giuridica” locale; b) la rilevazione dell’eventuale grado di incidenza delle modifiche legislative apportate nel 2003 (il c.d. patteggiamento allargato).

Il tentativo è consistito nel rappresentare il modo in cui la sentenza - e i vincoli di possibilità che ne costituiscono i confini - ricostruisce il proprio “oggetto” di giudizio; ciò privilegiando le quattro dimensioni, di cui si è trattato nel primo capitolo, che appaiono idonee ad evidenziare questo percorso e che verranno esplicitate più avanti. Le proprietà ritenute rilevanti per la ricerca sono state operativizzate in 47 variabili codificate.

1 Dati generali

Numero complessivo delle sentenze, Distretti di Corte d’Appello, tipi e gradi di giudizio

Le 721 sentenze oggetto dell’analisi possono essere sottoposte a una prima differenziazione in relazione ai tre gradi di giudizio possibili³⁸⁶.

³⁸⁴ Cfr. Resta E. (2000), *Il tempo del processo*, in «The Cardozo Electronic Law Bulletin» Vol. 6.

³⁸⁵ “ (...) qui è il confine da rimarcare tra diritto e processo. Il diritto penale deve indicare puntualmente il *qualcosa* di cui rispondere e individuare precisamente le conseguenze della responsabilità, mentre è al processo che tocca stabilire la cornice di regole del domandare e del rispondere”. *Ibidem*.

³⁸⁶ In linea generale, la competenza di primo grado è attribuita al Tribunale e alla C. di Assise. La C. di Assise, organo collegiale composto da due magistrati di carriera e da sei giudici popolari. La competenza di secondo grado spetta alla Corte di Appello per i reati giudicati innanzi al Tribunale; mentre la C. di Assise d’Appello ha competenza sulle sentenze emesse dalla C. di Assise. Per la determinazione della competenza, il codice di procedura penale - art. 5 - prevede un criterio quantitativo di ordine generale, attribuendo alla C. di Assise principalmente i delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché i delitti di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale, istigazione al

Complessivamente, il 37% delle sentenze (265) è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, il 17% (123 sentenze) dal Tribunale, il 22% (161 sentenze) dalla Corte d'Appello, il 2% (13 sentenze) dalla Corte d'Assise, e il 22% (159 sentenze) dalla Corte d'Assise d'Appello.

Nel primo grado di giudizio, delle 265 sentenze emesse dal GUP, 178 sono state pronunciate dal Tribunale di Palermo; 50 da quello di Caltanissetta, 9 da quello di Catania e 28 da quello di Messina. Delle 123 sentenze emesse dal Tribunale, 59 sentenze sono state emesse dai Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Palermo; 48 sentenze da quelli di Catania; notevolmente distanti, il Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, con 12 sentenze, e quello di Messina, con 4. Soltanto 13 sono le sentenze emesse dalle Corti di Assise, 3 da quella di Palermo, 7 da quella di Caltanissetta, 1 da quella di Catania e 2 da quella di Messina. Per quanto concerne la distribuzione delle sentenze emesse nel secondo grado di giudizio, la Corte di Appello ha emesso complessivamente 161 sentenze: 93 riguardano il Distretto di Palermo; 48 quello di Caltanissetta, 11 quello di Catania e 9 quello di Messina. Delle 159 sentenze emesse Corte di Assise di Appello: 125 sono state pronunciate a Catania, 21 a Caltanissetta, 13 a Messina e nessuna a Palermo (cfr. tabella 1).

Tab. 1 Autorità che ha emesso la sentenza in relazione al Distretto di Corte d'Appello

| Autorità che ha emesso la sentenza | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| GUP | 178 | 50 | 9 | 28 | 265 |
| Tribunale | 59 | 12 | 48 | 4 | 123 |
| Corte d'Appello | 93 | 48 | 11 | 9 | 161 |
| Corte d'Assise | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| Corte d'Assise d'Appello | 0 | 21 | 125 | 13 | 159 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

Come si evince dalla tabella 1, il 46% delle sentenze è stato emesso dal Distretto di Palermo. È possibile ipotizzare che una così alta percentuale sia collegata ad una stratificazione e sedimentazione di un orientamento culturale che ha determinato modelli interpretativi e corsi d'azione che, enfatizzando alcuni tratti sino a considerarli tipici delle organizzazioni criminali di tipo mafioso “cosa nostra”, che per la loro natura hanno creato non pochi problemi sulla tassatività della condotta (si pensi ad es. al potere intimidatorio), se per un verso hanno

suicidio e tendenzialmente ogni delitto doloso se dal fatto derivi la morte di una o più persone. Con D.L. del 10.2.2010 il catalogo delle competenze è stato ampliato, prevedendo i reati di rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati. Il Tribunale ha, invece, competenza residuale, poiché ad esso compete giudicare i reati per i quali non siano competenti la C. di Assise e il Giudice di pace. Esistono poi alcuni procedimenti speciali il cui giudizio è di competenza del GUP - si tratta di un giudice monocratico le cui sentenze possono essere impugnate o innanzi alla C. di Appello o direttamente con ricorso in Cassazione.

definito quello che oggi è considerato un paradigma di lettura del fenomeno, per un altro verso hanno concorso all'accentuazione delle differenziazioni anche rispetto all'applicazione nel singolo Distretto. Ciò su cui ci si interroga in questa sede è la possibilità che una sensibilità maturata all'interno di uno specifico contesto possa influenzare una lettura giuridicamente orientata dei fatti; le differenze rilevate, infatti, possono essere spiegate solo marginalmente in termini di densità di popolazione residente nel singolo Distretto di Corte d'Appello (cfr. tabella 2).

| <i>Tab. 2 Popolazione residente in Sicilia</i> | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Provincia | <i>Popolazione residente</i> | Superficie Km ² | densità abitanti/Km ² | Numero di Comuni |
| Palermo | 1.244.680 | 4.992,23 | 249 | 82 |
| Catania | 1.084.977 | 3.552,20 | 305 | 58 |
| Messina | 654.601 | 3.247,34 | 202 | 108 |
| Agrigento | 455.083 | 3.041,90 | 150 | 43 |
| Trapani | 435.913 | 2.460,08 | 177 | 24 |
| Siracusa | 402.840 | 2.108,80 | 191 | 21 |
| Ragusa | 313.901 | 1.614,02 | 194 | 12 |
| Caltanissetta | 272.289 | 2.124,52 | 128 | 22 |
| Enna | 173.515 | 2.561,73 | 68 | 20 |
| Totale | 5.037.799 | 25702,82 | 196 | 390 |

Dati ISTAT aggiornati al primo gennaio 2009

Nella direzione tracciata, è interessante notare il rapporto che si delinea ponendo a confronto il numero di sentenze divenute irrevocabili ogni 100.000 abitanti nei quattro Distretti di Corte d'Appello con la popolazione residente. Ad es. Messina che vanta il più alto numero di sentenze in rapporto alla popolazione residente e alla densità per Km²: 8,5 ogni 100.000 abitanti, fino alla prima metà degli anni '90 era stata considerata una provincia in cui la presenza mafiosa era quasi inesistente e che invece si è dimostrata crocevia di interessi di Cosa nostra palermitana e catanese e della 'ndrangheta calabrese, tanto estesi e penetranti da coinvolgere alti rappresentanti locali della magistratura - inquirente e giudicante - e dell'Università. Quella che nell'immaginario collettivo è la capitale di Cosa nostra, Palermo, unitamente alle altre città che compongono il Distretto di Corte di Appello, a fronte di una densità quasi identica (203 abitanti per Km² contro i 202 di Messina) presenta un numero di sentenze divenute irrevocabili pari a 1,6 ogni 100.000 abitanti (cfr. tab. 3).

Tab. 3 Sentenze per 100.000 abitanti della popolazione residente nel Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte di Appello | Popolazione residente al 1-1-2009 | Numero di sentenze | Sentenze per 100.000 abitanti |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Palermo (province di Palermo, Agrigento e Trapani) | 2.135.676 | 333 | 1,6 processi |
| Caltanissetta (Caltanissetta e Enna) | 445804 | 138 | 3 processi |
| Catania (Catania, Ragusa e Siracusa) | 1.801718 | 194 | 1,1 processi |
| Messina | 654601 | 56 | 8,5 processi |

I dati generali sono propedeutici per la lettura dei dati inerenti all'analisi delle dimensioni prescelte.

2 Dimensione *temporale*

Questa prima dimensione riguarda i c.d. *tempi della giustizia* che la sentenza riassume e ricostruisce al proprio interno; essa risulta informativa rispetto a un dibattito connotato da una retorica funzionale più a un conflitto politico, o tra "poteri", che ad un intento di comprensione ed eventuale soluzione del problema. A tal fine, sono state rilevate esclusivamente le occorrenze testuali capaci di ricostruire le differenti scansioni temporali di ogni vicenda processuale a cui le sentenze si riferivano (date relative all'iscrizione nel registro degli indagati; al rinvio a giudizio; alla conclusione dei vari gradi di giudizio e al raggiungimento dello stato di irrevocabilità della sentenza).

Attraverso la *dimensione temporale* è possibile ricostruire sia la durata dell'intero procedimento - che parte dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e termina con la data di irrevocabilità della sentenza presa in esame, sia la durata del singolo processo - che parte dalla data di iscrizione nel registro dell'autorità emittente interessata e termina con la data di irrevocabilità della sentenza - di cui la sentenza rappresenta il risultato finale. Non si è fatto ricorso alla data di rinvio a giudizio perché essa era presente solo in una minima parte delle sentenze analizzate.

§ 2.1 Durata dei procedimenti per tipo di rito scelto e Autorità emittente

La durata del procedimento (rilevata sia rispetto all'andamento generale e complessivo dei quattro Distretti siciliani, sia analiticamente in relazione a ogni singolo Distretto) è stata posta in relazione a due variabili principali particolarmente significative: il tipo di rito scelto e l'Autorità che ha emesso la sentenza.

Come si desume dalla tabella 4, in generale, la durata dei procedimenti oscilla da meno di un anno ad un massimo di 15 anni.

| <i>Tab. 4 Durata del procedimento e Distretto di Corte d'Appello</i> | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| Durata procedimento | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| meno di un anno | 22 | 5 | 4 | 0 | 31 |
| 1 anno | 41 | 14 | 3 | 5 | 63 |
| 2 anni | 49 | 24 | 12 | 3 | 88 |
| 3 anni | 53 | 27 | 12 | 7 | 99 |
| 4 anni | 71 | 20 | 20 | 9 | 120 |
| 5 anni | 35 | 16 | 17 | 8 | 76 |
| 6 anni | 27 | 15 | 19 | 2 | 63 |
| 7 anni | 16 | 8 | 18 | 7 | 49 |
| 8 anni | 7 | 2 | 9 | 3 | 21 |
| 9 anni | 4 | 6 | 12 | 3 | 25 |
| 10 anni | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 11 anni | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12 anni | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 anni | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M. I. | 2 | 1 | 59 | 0 | 62 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |


Rispetto a questo arco di tempo, tre intervalli risultano significativi. Un primo intervallo ricomprende i procedimenti tra meno di un anno e due anni (25%); un secondo riguarda i procedimenti ricompresi tra da oltre due anni a cinque anni (il 41%); un terzo intervallo comprende i procedimenti con una durata da 6 a 10 anni e interessa il 24% delle sentenze (cfr. tabella 5).

Tab. 5 Durata del procedimento

| Durata in anni dei procedimenti | Frequenza | % procedimenti | % valida | % cumulata |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|------------|
| 1< | 31 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 1= | 63 | 8,8 | 8,8 | 13,1 |
| 2≤ | 88 | 12,2 | 12,2 | 25,3 |
| 3≤ | 99 | 13,7 | 13,7 | 39 |
| 4≤ | 120 | 16,7 | 16,7 | 55,7 |
| 5≤ | 76 | 10,5 | 10,5 | 66,2 |
| ≥ 6 ≤10 | 171 | 23,7 | 23,7 | 89,9 |
| ≥ 11 ≤15 | 11 | 1,5 | 1,5 | 91,4 |
| M.I. | 62 | 8,6 | 8,6 | 100 |
| TOTALE | 721 | 100 | 100 | 100 |

Rilevando le differenze tra i vari Distretti (cfr. *infra* tab. 4), appare significativo che tra i procedimenti con una durata inferiore a 1 anno, la maggioranza (22 su 31) riguarda il Distretto di Corte di Appello di Palermo, mentre nessun procedimento si definisce in questo intervallo nel Distretto di Messina. Altro dato che rileva è che, tra i procedimenti che durano da sei a dieci anni, è il distretto di Catania a registrare i procedimenti con una durata maggiore (62 su 171). Primato che si conferma anche nell'ultima classe temporale dagli undici ai quindici anni. L'alta percentuale di mancata informazione che caratterizza il Distretto di Catania è dovuta al fatto che i parametri utilizzati risentono della sovra-rappresentazione delle sentenze della C. di Assise di Appello che non riporta quasi mai il n. RGNR (cfr. grafico sottostante).

Grafico a barre



§ 2.2 Durata dei procedimenti in relazione al tipo di rito scelto

Ponendo in relazione la durata dei procedimenti con il tipo di rito prescelto, tra i procedimenti che si concludono entro due anni (182) a prevalere sono quelli che si concludono con sentenze emesse a seguito di rito alternativo (su 144, 80 con patteggiamento e 64 con rito abbreviato) e un relativamente basso numero di sentenze (38) che si conclude con rito ordinario. Anche tra i procedimenti che si concludono entro cinque anni (477) prevalgono le sentenze emesse a conclusione di patteggiamento (180), seguite da sentenze emesse a conclusione di rito ordinario (156) e da sentenze emesse a conclusione di rito abbreviato (141). I procedimenti di durata compresa tra sei e dieci anni (171) si svolgono in prevalenza con rito ordinario (101 sentenze), con un significativo distacco rispetto a quelli svolti con patteggiamento (46 sentenze), e con una differenza maggiormente significativa rispetto a quelli svolti con rito abbreviato (22 sentenze). I procedimenti che durano da undici a quindici anni (11) si svolgono quasi totalmente con rito ordinario (8) e sensibilmente meno con rito negoziato (2 con rito abbreviato e 1 con patteggiamento) (cfr. tabella 6).

Tab. 6 Durata del procedimento e tipo di rito

| Durata procedimento | Tipo di rito | | | Totale |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 4 | 7 | 20 | 31 |
| 1 anno | 9 | 23 | 31 | 63 |
| 2 anni | 25 | 34 | 29 | 88 |
| 3 anni | 32 | 32 | 35 | 99 |
| 4 anni | 46 | 29 | 45 | 120 |
| 5 anni | 40 | 16 | 20 | 76 |
| 6 anni | 32 | 9 | 22 | 63 |
| 7 anni | 31 | 7 | 11 | 49 |
| 8 anni | 15 | 2 | 4 | 21 |
| 9 anni | 15 | 4 | 6 | 25 |
| 10 anni | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 11 anni | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mancata informazione | 33 | 1 | 28 | 62 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

Le caratteristiche relative ai singoli Distretti di Corte d'Appello presentano lo stesso andamento dei dati generali per i Distretti di Palermo e Caltanissetta e una significativa differenziazione in relazione ai Distretti di Catania e Messina.

Nel Distretto di Palermo, su 333 sentenze emesse nell'arco di tempo esaminato, tra i procedimenti che si concludono entro due anni, 52 sentenze vengono emesse a seguito di patteggiamento, 39 a seguito di rito abbreviato e 21 a seguito di rito ordinario. Anche nei procedimenti che si concludono entro cinque anni prevalgono le sentenze emesse a seguito di

patteggiamento (102), superiori di quasi un quarto rispetto a quelle emesse a seguito di rito ordinario (86), e quelle emesse a seguito di rito abbreviato (83). I procedimenti con una durata da 6 a 10 anni si concludono con un'assoluta prevalenza di sentenze emesse a seguito di rito ordinario (29), che precedono le 14 sentenze emesse a seguito di rito abbreviato, ed infine le 13 sentenze emesse a seguito di patteggiamento. I procedimenti che durano da undici a quindici anni si concludono con 5 sentenze emesse a conclusione di rito ordinario, e 1 sentenza emessa a conclusione di rito abbreviato.

Anche per quanto riguarda il Distretto di Caltanissetta le scelte dei riti appaiono sostanzialmente in linea con i dati generali. Su un totale di 138 sentenze, tra i procedimenti che si concludono entro 2 anni: 21 sentenze vengono emesse a seguito di patteggiamento; 18 a seguito di rito abbreviato e 4 a seguito di rito ordinario. Tendenza che si conferma anche per i procedimenti che si concludono entro 5 anni in cui la prevalenza di sentenze emesse a conclusione di patteggiamento corrisponde a 45 sentenze, seguite da sentenze emesse al termine di processi celebrati con rito abbreviato (33) e da sentenze emesse a conclusione di rito ordinario (28). Infine, in relazione ai procedimenti che registrano una durata tra 6 e 9 anni, a prevalere sono le sentenze emesse a conclusione di rito ordinario (22), seguite da sentenze emesse a conclusione di patteggiamento (7), e da sentenze emesse a conclusione di rito abbreviato (2). È presente una mancata informazione.

Nel Distretto di Corte d'Appello di Catania, invece, si rileva un'inversione di tendenza: un'assoluta prevalenza del ricorso al rito ordinario qualunque sia la durata complessiva del procedimento. Infatti, delle 194 sentenze emesse, tra i procedimenti che si concludono entro due anni, 13 sono state emesse a seguito di rito ordinario, 3 a seguito di rito abbreviato e sempre 3 a seguito di patteggiamento. Tra i procedimenti che si concludono entro cinque anni, sono ancora le sentenze emesse a seguito di rito ordinario a prevalere (40), seguite da sentenze emesse a seguito di patteggiamento (19), e da sentenze emesse a seguito di rito abbreviato (9). Tra i procedimenti che registrano una durata tra sei e dieci anni la prevalenza di sentenze emesse a seguito di rito ordinario rappresenta il valore più alto in assoluto (44), di seguito le sentenze emesse a seguito di patteggiamento (15) e infine un basso numero di sentenze emesse a seguito di rito abbreviato (3). I procedimenti che durano da undici a quindici anni si riferiscono a 3 sentenze emesse a seguito di rito ordinario, 1 sentenza emessa a seguito di rito abbreviato e 1 sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Le ultime due classi, nonostante l'alto numero di mancate informazioni (59) - dovuto, come detto, alla sovra-rappresentazione delle sentenze emesse dalla C. di Assise di Appello - mostrano una sensibile maggioranza di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti celebrati con rito

ordinario, nonostante sia proprio questo grado di giudizio il luogo di elezione del concordato in appello – qui generalmente ricompreso nella voce “patteggiamento”.

Il Distretto di Messina si distingue dagli altri per una netta propensione alla scelta di riti alternativi in relazione ai procedimenti definiti entro due anni (4 sentenze emesse a conclusione di processi celebrati con “patteggiamento” e 4 sentenze emesse a seguito di rito abbreviato). Per i procedimenti che si concludono entro cinque anni prevalgono le sentenze emesse a seguito di rito abbreviato (16) seguite da sentenze emesse a seguito di patteggiamento (14), e da solo 2 sentenze emesse a seguito di rito ordinario. Leggermente differente la scelta del rito in relazione ai procedimenti con una durata da sei a dieci anni per i quali si rileva un’assoluta prevalenza di sentenze emesse a seguito di patteggiamento (13), seguite da sentenze emesse a seguito di rito ordinario (6) e da sentenze emesse a seguito di rito abbreviato (3).

Vi sono, infine, 6 casi in cui i procedimenti fanno registrare una durata anomala rispetto a quelle complessivamente considerate; in 3 casi, ripartiti tra i Distretti di Palermo, Catania e Messina, i procedimenti si concludono in dodici anni. In 1 altro caso in tredici anni, e in altri 2 casi in quindici anni - tutti e 3 nel Distretto di Catania e celebrati con il rito ordinario (cfr. tabella 7).

Tab. 7 Durata del procedimento, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata procedimento | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| PALERMO | meno di un anno | 1 | 2 | 19 | 22 |
| | 1 anno | 6 | 16 | 19 | 41 |
| | 2 anni | 14 | 21 | 14 | 49 |
| | 3 anni | 20 | 17 | 16 | 53 |
| | 4 anni | 24 | 18 | 29 | 71 |
| | 5 anni | 21 | 9 | 5 | 35 |
| | 6 anni | 12 | 7 | 8 | 27 |
| | 7 anni | 8 | 4 | 4 | 16 |
| | 8 anni | 6 | 1 | 0 | 7 |
| | 9 anni | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | 10 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 11 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 15 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | M. I. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Totale | | 120 | 98 | 115 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | 1 anno | 1 | 4 | 9 | 14 |
| | 2 anni | 3 | 9 | 12 | 24 |
| | 3 anni | 6 | 8 | 13 | 27 |
| | 4 anni | 11 | 5 | 4 | 20 |
| | 5 anni | 7 | 2 | 7 | 16 |
| | 6 anni | 9 | 1 | 5 | 15 |
| | 7 anni | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 8 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 9 anni | 5 | 1 | 0 | 6 |
| | M. I. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | | 50 | 36 | 52 |
| Catania | meno di un anno | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | 1 anno | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 2 anni | 8 | 2 | 2 | 12 |
| | 3 anni | 6 | 4 | 2 | 12 |
| | 4 anni | 11 | 1 | 8 | 20 |
| | 5 anni | 10 | 1 | 6 | 17 |
| | 6 anni | 9 | 1 | 9 | 19 |
| | 7 anni | 15 | 1 | 2 | 18 |
| | 8 anni | 7 | 0 | 2 | 9 |
| | 9 anni | 9 | 1 | 2 | 12 |
| | 10 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 11 anni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 13 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 15 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | M. I. | 31 | 0 | 28 | 59 |
| Totale | | 118 | 13 | 63 | 194 |
| Messina | 1 anno | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 2 anni | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 3 anni | 0 | 3 | 4 | 7 |
| | 4 anni | 0 | 5 | 4 | 9 |
| | 5 anni | 2 | 4 | 2 | 8 |
| | 6 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 7 anni | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | 8 anni | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 9 anni | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 10 anni | 2 | 0 | 5 | 7 |
| | 11 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | | 10 | 19 | 27 |

§ 2.3 Durata dei procedimenti in relazione al tipo di Autorità che ha emesso la sentenza

Sul totale delle 721 sentenze, il 37% è stato emesso dal GUP, il 22% in eguale misura percentuale dalla Corte d'Appello e dalla Corte d'Assise d'Appello, il 17% dal Tribunale e solo il 2% dalla Corte d'Assise.

Delle 31 sentenze emesse in ogni ordine e grado di giudizio in meno di un anno rileviamo che il più alto numero di esse, 26, è stato emesso dal GUP - di queste, 18 sono state emesse nel Distretto di Corte di Appello di Palermo - per i delitti previsti dall'art. 416 bis c.p., dall'art. 74 DPR 309/90, dalla loro contestuale contestazione, e dagli artt. 110 e 416 bis c.p. Su 26, 6 sentenze riguardano delitti connessi e aggravati dall'art. 7 L. 203/91. Le sentenze emesse dal Tribunale entro un anno riguardano nel totale 4 sentenze (di cui 2 si riferiscono al traffico di stupefacenti e 2 a reati aggravati dall'art.7); solo 1 è la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello e si riferisce al medesimo tipo di imputazioni. Lo stesso discorso sembra valere sia per i procedimenti che durano 1 anno, in cui, su un totale di 63 sentenze emesse nel suddetto periodo, riscontriamo l'assoluta prevalenza di sentenze emesse dal GUP (49) (anche in questo caso le tipologie delittuose prese in esame nel periodo inferiore ad un anno si attestano su un valore che supera la metà delle sentenze emesse dal GUP - 33 per i delitti previsti dall'art. 416 bis c.p., dall'art. 74 DPR 309/90, dalla loro contemporanea contestazione, e dagli artt. 110 e 416 bis c.p.) a cui si aggiungono 6 sentenze emesse dal Tribunale - di cui 3 per associazione di tipo mafioso e 3 per delitti aggravati dall'art. 7 - e 8 sentenze emesse dalla Corte d'Appello (in cui i reati presenti sono ripartiti come prima); anche per i procedimenti che durano da due anni a quattro anni, su un totale di 219 sentenze emesse in questo arco temporale, prevalgono quelle emesse dal GUP (148), a cui si aggiungono 48 sentenze emesse dal Tribunale, 90 sentenze emesse dalla Corte d'Appello, 2 sentenze emesse dalla Corte d'Assise e 19 sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello. Per i procedimenti che si definiscono entro i cinque anni, su un totale di 477 sentenze emesse in questo arco di tempo in ogni ordine e grado di giudizio, prevalgono quelle emesse dal GUP (243), anche se il numero di quelle emesse dalla Corte d'Appello è alto (121), come è alto quello delle sentenze emesse dal Tribunale (76); in tutti e due i gradi di giudizio sono emesse sentenze che sanzionano il traffico di stupefacenti quale capo di imputazione maggiormente presente, seguito dall'associazione per delinquere di tipo mafioso. Seguono le sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello (33) e 3 sentenze emesse dalla Corte d'Assise. Tra i procedimenti con una durata da sei a dieci anni, relativi all'andamento generale dei quattro Distretti, prevalgono le sentenze emesse dalla Corte di Assise di Appello (64), seguite da sentenze emesse dal Tribunale (41), dalla Corte d'Appello

(38), dal GUP (21), ed infine dalla Corte d'Assise (7). Per i procedimenti che durano da undici a quindici anni prevalgono le sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello (5), seguite dalle sentenze emesse dal Tribunale (3), dalla Corte d'Appello (2) e dal GUP (1) (cfr. tabella 8).

Tab. 8 Durata del procedimento e Autorità che ha emesso la sentenza

| Durata procedimento | Autorità che ha emesso la sentenza | | | | | Totale |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| | GUP | Tribunale | Corte d'Appello | Corte d'Assise | Corte d'A. d'App. | |
| meno di un anno | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 1 anno | 49 | 6 | 8 | 0 | 0 | 63 |
| 2 anni | 47 | 18 | 21 | 1 | 1 | 88 |
| 3 anni | 52 | 19 | 25 | 0 | 3 | 99 |
| 4 anni | 49 | 11 | 44 | 1 | 15 | 120 |
| 5 anni | 20 | 18 | 23 | 1 | 14 | 76 |
| 6 anni | 10 | 12 | 19 | 4 | 18 | 63 |
| 7 anni | 6 | 13 | 10 | 0 | 20 | 49 |
| 8 anni | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21 |
| 9 anni | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 25 |
| 10 anni | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 11 anni | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 12 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 anni | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| M.I. | 0 | 3 | 0 | 3 | 56 | 62 |
| Totale | 265 | 123 | 161 | 13 | 159 | 721 |

Anche in questo caso, le caratteristiche relative ai singoli Distretti di Corte d'Appello denotano lo stesso andamento generale, ad eccezione del Distretto di Catania.

Per quanto riguarda il Distretto di Palermo, tra i procedimenti che si concludono entro cinque anni prevalgono quelli definiti dal GUP, che pronuncia 163 sentenze su un totale di 271 emesse in questo arco temporale per ogni ordine e grado di giudizio. I procedimenti con una durata da sei a dieci anni, su un totale di 56 sentenze emesse in questo arco temporale per

tutti gli ordini e i gradi di giudizio, denotano una sostanziale omogeneità tra il numero di sentenze emesse dalla Corte d'Appello (23) e dal Tribunale (19).

Nel Distretto di Caltanissetta, i procedimenti che si concludono entro cinque anni, 106 in totale, sono connotati dal prevalere di sentenze emesse dal GUP (48) e dalla Corte d'Appello (40). Per quanto concerne la presenza di procedimenti con una durata tra sei e nove anni, prevalgono le sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello (14 su 31 sentenze emesse in totale per questo arco di tempo in ogni ordine e grado di giudizio).

Il Distretto di Corte d'Appello di Catania mantiene la caratteristica disomogeneità rispetto agli altri tre Distretti; tra i procedimenti che si concludono entro cinque anni (68 sentenze emesse per ogni ordine e grado di giudizio), si rileva una sostanziale parità tra il numero di sentenze emesse dal Tribunale (26) e quelle emesse dalla Corte d'Assise d'Appello (25). Il numero di sentenze emesso dalla Corte d'Assise d'Appello (38), prevale invece per i procedimenti con una durata tra sei e dieci anni, su un totale di 62 sentenze emesse in questo arco temporale per ogni ordine e grado di giudizio.

Infine, con riferimento al Distretto di Corte d'Appello di Messina, per i procedimenti che si concludono nell'arco di cinque anni prevalgono nettamente le sentenze emesse dal GUP (25 su un totale di 32). I procedimenti con una durata tra sei e dieci anni vedono una prevalenza di sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello (12 su un totale di 22). Sono presenti, inoltre, due procedimenti che durano rispettivamente undici e dodici anni: il primo interessa la Corte d'Appello, il secondo la Corte d'Assise d'Appello (cfr. tabella 9).

| <i>Tab. 9 Durata del procedimento, autorità che ha emesso la sentenza e Distretto di Corte d'Appello</i> | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|--------|---|
| Distretto di Corte di Appello | Durata del procedimento | Autorità che ha emesso la sentenza | | | | | Totale | |
| | | GUP | Tribunale | Corte d'Appello | Corte d'Assise | Corte d'Assise d'Appello | | |
| Palermo | meno di un anno | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| | 1 anno | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 | |
| | 2 anni | 28 | 8 | 12 | 1 | 0 | 49 | |
| | 3 anni | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 53 | |
| | 4 anni | 37 | 7 | 27 | 0 | 0 | 71 | |
| | 5 anni | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 35 | |
| | 6 anni | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 27 | |
| | 7 anni | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| | 8 anni | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| | 9 anni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| | 10 anni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | 11 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 12 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 15 anni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | M. I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale | 178 | 59 | 93 | 3 | 0 | 333 | | |
| Caltanissetta | meno di un anno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | 1 anno | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| | 2 anni | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| | 3 anni | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 27 | |
| | 4 anni | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 20 | |
| | 5 anni | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | |
| | 6 anni | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
| | 7 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| | 8 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | 9 anni | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| | M. I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | Totale | 50 | 12 | 48 | 7 | 21 | 138 | |
| | Catania | meno di un anno | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | 1 anno | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 anni | | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 anni | | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 anni | | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | |
| 5 anni | | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 | |
| 6 anni | | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | |
| 7 anni | | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
| 8 anni | | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 9 anni | | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 10 anni | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 anni | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 anni | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 anni | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 anni | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| M. I. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 59 | |
| Totale | | 9 | 48 | 11 | 1 | 125 | 194 | |
| Messina | | 1 anno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 2 anni | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | 3 anni | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| | 4 anni | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| | 5 anni | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| | 6 anni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | 7 anni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| | 8 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| | 9 anni | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| | 10 anni | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| | 11 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 12 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | Totale | 28 | 4 | 9 | 2 | 13 | 56 | |

§ 2.4 Durata dei processi in relazione all'autorità emittente con riferimento al tipo di rito scelto

Per quanto concerne i dati generali sulla durata dei processi, (anch'essa rilevata, al pari della durata dei procedimenti, sia rispetto all'andamento generale e complessivo dei quattro Distretti siciliani, sia analiticamente in relazione a ogni singolo Distretto), questi si concludono in un arco temporale compreso complessivamente tra meno di 1 anno e 12 anni. In tutti e quattro i Distretti, senza alcuna distinzione tra ordine e grado di giudizio, oltre l'82% dei processi si conclude nell'arco dei due anni. Operando l'analisi sui differenti gradi di giudizio, la percentuale maggiormente significativa di processi definiti si rileva nell'intervallo di tempo tra uno e 4 anni, entro un arco temporale complessivo in cui, come detto, la durata dei processi oscilla da meno di un anno ad un massimo di dodici anni (cfr. tabelle 10 e 11).

Tab. 10 Durata del processo e n. di sentenze divenute irrevocabili

| | Durata del processo in anni | | | | | | | | | | | | | | Tot. |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|------|------|
| | < 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M.I. | |
| N. sent. irrevocabili | 160 | 277 | 159 | 57 | 36 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 721 |

Tab. 11 Percentuale dei processi in rapporto alla durata ed alla Autorità emittente

| Durata/ Autorità emittente | < anno | ≥1≤2 | ≥2≤3 | ≥3≤4 | ≥4≤5 | ≥5≤6 | ≥6≤7 | ≥7≤8 | ≥8≤9 | ≥8≤12 | Totale |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| GUP | 28 | 40,4 | 13,6 | 7,1 | 4,5 | 2,7 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 100 |
| Tribunale | 9,8 | 37,4 | 24,4 | 10,6 | 4,9 | 4,9 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 0,8 | 100 |
| C. di Assise | 7,7 | 15,4 | 38,4 | 7,7 | 15,4 | 7,7 | | 7,7 | | | 100 |
| C. di Appello | 15,5 | 47,2 | 27,3 | 6,8 | 3,2 | | | | | | 100 |
| C. A. di Appello | 30,1 | 29 | 27,7 | 8,2 | 3,1 | 1,9 | | | | | 100 |

Estendendo l'analisi, la durata del processo è stata posta principalmente in relazione all'Autorità che ha emesso la sentenza e, sulla base di questa distinzione, in rapporto con il tipo di rito scelto.

§ 2.5 Durata del processo in relazione all'Autorità emittente

In relazione alle singole Autorità che hanno emesso la sentenza, 248 su 265 processi incardinati presso l'ufficio del GIP/GUP si concludono entro quattro anni; di questi 248, 181 sono i processi per cui è stata pronunciata una sentenza irrevocabile nell'arco di tempo ricompreso tra meno di un anno ed un anno, 67 quelli conclusi tra due e quattro anni (cfr. tabella 12).

Tab. 12 Durata del processo incardinato presso il GUP

| Autorità emittente | Durata del processo | Frequenza | Percentuale | Percentuale valida | Percentuale cumulata |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| GUP | meno di un anno | 74 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| | 1 anno | 107 | 40,4 | 40,4 | 68,3 |
| | 2 anni | 36 | 13,6 | 13,6 | 81,9 |
| | 3 anni | 19 | 7,1 | 7,1 | 89,0 |
| | 4 anni | 12 | 4,5 | 4,5 | 93,5 |
| | 5 anni | 7 | 2,6 | 2,6 | 96,1 |
| | 6 anni | 6 | 2,3 | 2,3 | 98,4 |
| | 7 anni | 1 | ,4 | ,4 | 98,8 |
| | 8 anni | 1 | ,4 | ,4 | 99,2 |
| | 9 anni | 1 | ,4 | ,4 | 99,6 |
| | 10 anni | 1 | ,4 | ,4 | 100,0 |
| Totale | 265 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

In Tribunale, su un totale di 123 processi incardinati, 107 sentenze sono state pronunciate tra meno di un anno e quattro anni, 16 nell'arco temporale tra cinque e dodici anni (cfr. tabella 13).

Tab. 13 Durata del processo incardinato in Tribunale

| Autorità emittente | Durata del processo | Frequenza | Percentuale | Percentuale valida | Percentuale cumulata |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| Tribunale | meno di un anno | 12 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| | 1 anno | 46 | 37,4 | 37,4 | 47,2 |
| | 2 anni | 30 | 24,4 | 24,4 | 71,6 |
| | 3 anni | 13 | 10,6 | 10,6 | 82,2 |
| | 4 anni | 6 | 4,9 | 4,9 | 87,1 |
| | 5 anni | 6 | 4,9 | 4,9 | 92,0 |
| | 6 anni | 2 | 1,6 | 1,6 | 93,6 |
| | 7 anni | 3 | 2,4 | 2,4 | 96,0 |
| | 8 anni | 4 | 3,2 | 3,2 | 99,2 |
| | 12 anni | 1 | ,8 | ,8 | 100,0 |
| | Totale | 123 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

In Corte di Assise si conferma la medesima tendenza, con 11 processi, su un totale di 13, che si concludono entro quattro anni - di cui 5 definiti nel secondo anno, 1 processo che si conclude in cinque anni e un altro in sette anni; la medesima temporalità accomuna i processi

definiti in Corte di Appello, infatti, su un campione di processi interamente definito entro il quadriennio (161 in totale), 145 sono stati definiti nell'arco di due anni (cfr. tabelle 13 e 14).

Tab. 13 Durata del processo incardinato in Corte di Assise

| Autorità emittente | Durata del processo | Frequenza | Percentuale | Percentuale valida | Percentuale cumulata |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| Corte di Assise | meno di un anno | 1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| | 1 anno | 2 | 15,4 | 15,4 | 23,1 |
| | 2 anni | 5 | 38,4 | 38,4 | 61,5 |
| | 3 anni | 1 | 7,7 | 7,7 | 69,2 |
| | 4 anni | 2 | 15,4 | 15,4 | 84,6 |
| | 5 anni | 1 | 7,7 | 7,7 | 92,3 |
| | 7 anni | 1 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
| | Totale | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tab. 14 Durata del processo incardinato in Corte di Appello

| Autorità emittente | Durata del processo | Frequenza | Percentuale | Percentuale valida | Percentuale cumulata |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| Corte di Appello | meno di 1 anno | 25 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| | 1 anno | 76 | 47,2 | 47,2 | 62,7 |
| | 2 anni | 44 | 27,3 | 27,3 | 90,0 |
| | 3 anni | 11 | 6,8 | 6,8 | 96,8 |
| | 4 anni | 5 | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| | Totale | 161 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | |

Infine, la Corte di Assise di Appello presenta il numero più alto di processi definiti nel periodo inferiore ad un anno – 48 processi – su 156 sentenze emesse nei primi quattro anni (su un totale di 159 processi incardinati in questo grado di giudizio). L'alto numero di sentenze emesse nel periodo inferiore ad un anno si spiega con il ricorso al concordato in appello che sostanzialmente annulla il dibattimento (cfr. tabella 15).

Tab 15 Durata del processo incardinato in Corte di Assise di Appello

| Autorità emittente | Durata del processo | Frequenza | Percentuale | Percentuale valida | Percentuale cumulata |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| Corte di Assise di Appello | meno di 1 anno | 48 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| | 1 anno | 46 | 28,9 | 28,9 | 59,1 |
| | 2 anni | 44 | 27,7 | 27,7 | 86,8 |
| | 3 anni | 13 | 8,2 | 8,2 | 95,0 |
| | 4 anni | 5 | 3,1 | 3,1 | 98,1 |
| | 5 anni | 3 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| | Totale | 159 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Le caratteristiche relative ai singoli Distretti di Corte d'Appello ricalcano sostanzialmente quelle relative ai dati generali.

Per il Distretto di Palermo, su un totale di 178 sentenze emesse dal GUP, il maggior numero di processi, 164, trova definizione nell'arco di quattro anni con 71 processi definiti in un anno. Per le sentenze emesse dai Tribunali, la maggior parte si definisce nei tre anni, 42 su

un totale di 59. Nel caso di sentenze emesse dalla Corte d'Appello il processo ha una durata massima di quattro anni, con una prevalenza di processi definiti entro i due anni, 75 su un totale di 93.

Per quanto riguarda il Distretto di Caltanissetta, in tutti i gradi di giudizio la quasi totalità dei processi trova definizione entro i due anni. In questo arco di tempo, infatti, le sentenze emesse dal GUP sono 44 su 50; le sentenze emesse dal Tribunale, 10 su 12; le sentenze emesse dalla Corte d'Appello, su un totale di 48 sono 43; per la Corte di Assise 4 su 7 sentenze e, infine, per la Corte di Assise d'Appello sono 19 su un totale di 21.

Il Distretto di Corte d'Appello di Catania definisce entro i tre anni il numero maggiormente significativo di processi celebrati per ogni grado di giudizio. Il Tribunale - 33 sentenze su un totale di 48 - e la Corte di Assise d'Appello -107 su 125 sentenze pronunciate- entro i tre anni esauriscono la maggioranza dei loro processi. Infine, anche in riferimento al Distretto di Corte d'Appello di Messina il maggior numero di processi trova definizione nell'arco di due anni a prescindere dal grado di giudizio. L'autorità emittente che pronuncia il maggior numero di sentenze in questo arco di tempo è il GUP con 28 sentenze. La Corte d'Assise, invece, si discosta dall'andamento comune delle definizioni di processi nell'arco temporale di riferimento, ma si tratta di un bassissimo numero di processi. (cfr. tabella 16).

Tab. 16 Durata del processo in relazione al Distretto di Corte d'Appello e all'Autorità che ha emesso la sentenza

| Distretto di C. di Appello | Durata del processo | Autorità che ha emesso la sentenza | | | | | Totale |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|
| | | GUP | Tribunale | Corte d'Assise | Corte d'Appello | Corte d'Assise d'Appello | |
| Palermo | meno di un anno | 39 | 6 | 0 | 9 | 0 | 54 |
| | 1 anno | 71 | 16 | 0 | 47 | 0 | 134 |
| | 2 anni | 27 | 20 | 3 | 29 | 0 | 79 |
| | 3 anni | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| | 4 anni | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| | 5 anni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 6 anni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 7 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 8 anni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 9 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 11 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 178 | 59 | 3 | 93 | 0 | 333 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 20 | 1 | 1 | 13 | 5 | 40 |
| | 1 anno | 18 | 5 | 2 | 22 | 6 | 53 |
| | 2 anni | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 27 |
| | 3 anni | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | 4 anni | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| | 5 anni | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | 6 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 50 | 12 | 7 | 48 | 21 | 138 |
| Catania | meno di un anno | 1 | 5 | 0 | 2 | 40 | 48 |
| | 1 anno | 6 | 23 | 0 | 5 | 34 | 68 |
| | 2 anni | 1 | 5 | 1 | 3 | 33 | 43 |
| | 3 anni | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 17 |
| | 4 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| | 5 anni | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 6 anni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 7 anni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 8 anni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 9 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 9 | 48 | 1 | 11 | 125 | 194 |
| Messina | meno di un anno | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| | 1 anno | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| | 2 anni | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| | 3 anni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 4 anni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 6 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 28 | 4 | 2 | 9 | 13 | 56 |

Si delinea, quindi, l'assenza di una significativa distinzione in ordine alla durata dei processi nei quattro Distretti riferibile ai differenti gradi di giudizio.

§ 2.6 Durata dei processi secondo l'autorità emittente e il rito prescelto

Confrontando la durata dei processi in relazione all'Autorità che ha emesso la sentenza e in rapporto al tipo di rito, nel caso di processi che interessano il GUP in generale per i quattro Distretti, il 56% delle sentenze è stato emesso al termine di processi celebrati con rito

abbreviato (148 processi su 265), mentre il restante 44% a seguito di processi celebrati con patteggiamento (117 processi su 265). Se si considerano analiticamente i singoli Distretti di Corte d'Appello rispetto all'autorità giudicante, si rileva una regolarità temporale di processi definiti entro i due anni. In particolare, per il Distretto di Palermo, che presenta il numero più alto di sentenze emesse dal GUP (178 su 333), si rileva una sostanziale omogeneità tra processi celebrati con rito abbreviato e processi celebrati con patteggiamento (su 178 sentenze 87 sono state emesse al termine di processi celebrati con rito abbreviato e 91 a seguito di processi celebrati con patteggiamento). Nel Distretto di Caltanissetta, che costituisce il secondo Distretto in ordine al numero di sentenze emesse in questo grado di giudizio (50 su 138), è maggiore il numero di processi celebrati con rito abbreviato (35) rispetto a quelli celebrati con ricorso al patteggiamento (15). Anche nel Distretto di Catania, che presenta il numero più basso di processi celebrati davanti al GUP (9 su 194), quasi tutti sono celebrati con rito abbreviato (7 su 9) Il Distretto di Messina, che presenta un numero medio di processi definiti innanzi al GUP (28 su 56), conferma la medesima "tendenza" definendone 19 con ricorso al rito abbreviato e 9 con ricorso al patteggiamento (cfr. tabelle 17 e 18).

Tab. 17 Tipo di rito e durata del processo celebrato davanti al GUP

| Durata processo celebrato davanti al GUP | tipo di rito | | Totale |
|--|--------------|----------------|--------|
| | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 35 | 39 | 74 |
| 1 anno | 53 | 54 | 107 |
| 2 anni | 23 | 13 | 36 |
| 3 anni | 14 | 5 | 19 |
| 4 anni | 9 | 3 | 12 |
| 5 anni | 6 | 1 | 7 |
| 6 anni | 4 | 2 | 6 |
| 7 anni | 1 | 0 | 1 |
| 8 anni | 1 | 0 | 1 |
| 9 anni | 1 | 0 | 1 |
| 10 anni | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 148 | 117 | 265 |

Tab. 18 Tipo di rito e durata del processo davanti al GUP per Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata processo innanzi al GUP | Tipo di rito | | Totale |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | meno di un anno | 11 | 28 | 39 |
| | 1 anno | 29 | 42 | 71 |
| | 2 anni | 16 | 11 | 27 |
| | 3 anni | 12 | 5 | 17 |
| | 4 anni | 8 | 2 | 10 |
| | 5 anni | 4 | 1 | 5 |
| | 6 anni | 4 | 2 | 6 |
| | 7 anni | 1 | 0 | 1 |
| | 8 anni | 1 | 0 | 1 |
| | 10 anni | 1 | 0 | 1 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 14 | 6 | 20 |
| | 1 anno | 11 | 7 | 18 |
| | 2 anni | 5 | 1 | 6 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 1 | 1 | 2 |
| | 5 anni | 2 | 0 | 2 |
| | 9 anni | 1 | 0 | 1 |
| Catania | meno di un anno | 1 | 0 | 1 |
| | 1 anno | 5 | 1 | 6 |
| | 2 anni | 0 | 1 | 1 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 1 |
| Messina | meno di un anno | 9 | 5 | 14 |
| | 1 anno | 8 | 4 | 12 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 2 |
| Totale | | 148 | 117 | 265 |

Nel caso di processi che interessano il Tribunale, in relazione ai dati generali relativi ai quattro Distretti siciliani è netta la prevalenza del ricorso al rito ordinario (115 processi definiti su un totale di 123); inoltre, entro un triennio viene definito il maggior numero di processi in questo grado di giudizio (cfr. tabella 19).

Tab. 19 Tipo di rito e durata dei processi incardinati in Tribunale

| Durata processi celebrati in Tribunale | Tipo di rito | | | Totale |
|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1 anno | 39 | 2 | 5 | 46 |
| 2 anni | 29 | 0 | 1 | 30 |
| 3 anni | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 anni | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 anni | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 115 | 2 | 6 | 123 |

Se si confrontano questi dati generali con i singoli Distretti di Corte d'Appello, emerge una sostanziale omogeneità tra gli stessi.

Il Distretto di Palermo, che presenta in generale un numero relativamente basso di processi celebrati innanzi al Tribunale in rapporto agli altri gradi di giudizio (59 sul totale delle sue 333 sentenze), nello specifico presenta il numero più alto di processi celebrati (59 su 123),

con una definizione di processi maggiormente significativa che si attesta entro i due anni. Su 59 processi, 1 soltanto è celebrato con rito ordinario e 3 con patteggiamento.

Il Distretto di Caltanissetta, invece, che in generale presenta un numero basso di processi celebrati (12, sul totale delle 138 sentenze), nel caso specifico registra un numero altrettanto basso di sentenze emesse dal Tribunale (12 su 138); tali sentenze riguardano processi con una durata che va da meno di un anno a quattro anni, tutti celebrati con rito ordinario.

Il Distretto di Catania registra in termini generali il più alto numero di processi celebrati innanzi al Tribunale (48 su 194), e sempre in relazione allo stesso Giudice, il secondo valore più alto, dopo quello fatto registrare n dal Distretto di Palermo (48 su 123). Ad eccezione di due (uno celebrato con abbreviato e uno con patteggiamento), tutti i processi sono definiti con rito ordinario e il maggior numero di questi (31) entro i due anni.

Il Distretto di Messina, sia in termini generali sia in termini relativi, è simile al Distretto di Caltanissetta. I tribunali peloritani celebrano sia un basso numero di processi (4 su 56) sul totale di quelli celebrati nel Distretto sia un basso numero di processi rispetto a quelli celebrati in questo grado di giudizio (4 su 123); delle 4 sentenze emesse, 2 riguardano processi che durano un anno e sono celebrati con patteggiamento, 2 che trovano definizione entro i quattro anni e sono celebrati con rito ordinario (cfr. tabella 20).

Tab. 20 Tipo di rito, durata dei processi in Tribunale per Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | durata processi Tribunale | tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | meno di un anno | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | 1 anno | 13 | 1 | 2 | 16 |
| | 2 anni | 19 | 0 | 1 | 20 |
| | 3 anni | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | 4anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 5 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 8 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 anno | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 2 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catania | meno di un anno | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 anno | 21 | 1 | 1 | 23 |
| | 2 anni | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 3 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 6 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 7 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 8 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Messina | 1 anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | | 115 | 2 | 6 | 123 |

Processi celebrati in Corte d'Appello e tipo di rito

Nel caso di processi che interessano la Corte d'Appello, in relazione ai dati generali riferiti ai quattro Distretti, tutti trovano definizione entro i quattro anni; rileviamo 89 processi su 161 definiti con rito ordinario, 62 su 161 definiti con patteggiamento e 10 su 161 definiti con rito abbreviato (cfr. tabella 21).

Tab. 21 Tipo di rito e durata dei processi in Corte d'Appello

| autorità che ha emesso la sentenza | durata processo corte appello | tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Corte di Appello | meno di 1 anno | 9 | 0 | 16 | 25 |
| | 1 anno | 41 | 5 | 30 | 76 |
| | 2 anni | 27 | 3 | 14 | 44 |
| | 3 anni | 9 | 1 | 1 | 11 |
| | 4 anni | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | Totale | | 89 | 10 | 62 |

Se consideriamo analiticamente i singoli Distretti di Corte d'Appello, si rileva una generale disomogeneità tra i quattro Distretti.

Il Distretto di Palermo, in generale rispetto al totale delle sentenze emesse nel Distretto, registra poco meno di 1/3 di processi celebrati in Corte d'Appello (93 su 333), nello specifico, in relazione al numero totale di processi definiti in questo grado di giudizio, registra invece il più alto numero di processi definiti (93 su 161). Il maggior numero di sentenze viene emesso nell'arco di due anni (75 su 93) e, in relazione al tipo di rito, 52 processi su 93 vengono celebrati con rito ordinario, 21 con patteggiamento e 10 con rito abbreviato.

Anche il Distretto di Caltanissetta registra una quota di poco maggiore rispetto a quello del Distretto di Palermo di processi celebrati in Corte d'Appello (48 su 138); nello specifico, in relazione al numero totale di processi definiti in questo grado di giudizio, registra il secondo valore più alto – sempre dopo il Distretto di Palermo -di processi definiti (48 su 161). Anche per questo Distretto il maggior numero di sentenze, quasi il totale in realtà, viene emesso nell'arco di due anni (43 su 48) ma, in relazione al tipo di rito, a differenza del Distretto palermitano, 27 processi su 48 vengono celebrati con patteggiamento, 21 su 48 con rito ordinario e nessuno con rito abbreviato.

Il Distretto di Catania rappresenta un'anomalia rispetto agli altri Distretti registrando in assoluto il numero più basso di processi definiti innanzi alla Corte d'Appello in relazione alle sentenze emesse in generale nel Distretto rispetto a tutti i gradi di giudizio (11 su 194). Delle 11 sentenze, 10 vengono emesse nell'arco di due anni e 1 nell'arco di tre anni; in relazione al tipo di rito, 7 processi vengono celebrati con patteggiamento, 4 con rito ordinario.

Il Distretto di Messina, in generale rispetto al totale delle sentenze emesse nel Distretto in tutti i gradi di giudizio, registra una quota di poco superiore ad 1/6 di processi celebrati innanzi alla Corte d'Appello (9 su 56), in relazione invece al numero totale di processi definiti in questo grado di giudizio, registra il più basso numero di processi definiti (9 su 161). Come per i Distretti di Palermo e Caltanissetta, il maggior numero di sentenze viene emesso nell'arco di due anni (7 su 56) e, in relazione al tipo di rito, 7 processi su 56 vengono celebrati con patteggiamento, 2 con rito ordinario.

Come si evince dalla tabella sottostante, oltre alle differenze sopra riportate, sostanzialmente tre Distretti trattano i processi definiti in Corte d'Appello ricorrendo nel maggior numero dei casi al patteggiamento (cfr. tabella 22).

Tab. 22 Tipo di rito e durata dei processi in Corte d'Appello per Distr. di C. d'Appello

| Distretto di Corte di Appello | Durata del processo in Corte di Appello | Tipo di rito | | | Totale |
|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | Ordinario | Abbreviato | Patteggiamento | |
| Palermo | Meno di un anno | 7 | 0 | 2 | 9 |
| | 1 anno | 32 | 5 | 10 | 47 |
| | 2 anni | 17 | 3 | 9 | 29 |
| | 3 anni | 6 | 1 | 0 | 7 |
| | 4 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 2 | 0 | 11 | 13 |
| | 1 anno | 8 | 0 | 14 | 22 |
| | 2 anni | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 3 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 4 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Catania | Meno di un anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Messina | Meno di un anno | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 1 anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | 3 anni | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 4 anni | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | | 89 | 10 | 62 | 161 |

Solo uno sparuto gruppo di sentenze (13) riguarda processi celebrati dalle Corti d'Assise dei quattro Distretti siciliani e si conclude nell'arco temporale complessivo ricompreso tra meno di 1 anno e 7 anni, con una concentrazione del maggior numero di processi celebrati entro i quattro anni (9 su 13). Delle 13 sentenze emesse, 11 si riferiscono a processi celebrati con rito ordinario, mentre 2 sono appannaggio del rito abbreviato (cfr. tabella 23).

Tab. 23 Tipo di rito e durata dei processi in Corte di Assise per Distr. di C. d'Appello

| Distretto di Corte di Appello | Durata del processo in C. di Assise | Tipo di rito | | Totale |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------|
| | | Ordinario | Abbreviato | |
| Palermo | 2 anni | 3 | 0 | 3 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 1 | 0 | 1 |
| | 1 anno | 1 | 1 | 2 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 2 | 0 | 2 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 1 |
| Catania | 2 anni | 0 | 1 | 1 |
| Messina | 3 anni | 1 | 0 | 1 |
| | 7 anni | 1 | 0 | 1 |
| Totale | | 11 | 2 | 13 |

Processi celebrati in Corte di Assise di Appello e tipo di rito

Per quanto riguarda, infine, i processi celebrati dalla Corte d'Assise d'Appello, in generale per i quattro Distretti, dei 159 inseriti in matrice, 138 processi si concludono entro due anni. Di questi, 72 sono celebrati con concordato in appello (patteggiamento), 62 con rito ordinario e 4 con rito abbreviato. Il rimanente numero dei processi emessi in questo grado di giudizio (21) si conclude invece in un arco temporale che va da tre a cinque anni e riguarda esclusivamente processi celebrati con rito ordinario (cfr. Tabella 24).

Tab. 24 Tipo di rito e durata dei processi in Corte di Assise d'Appello

| autorità che ha emesso la sentenza | Durata del processo | tipo di rito | | | Totale | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------|-----|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | | |
| Corte d'Assise d'Appello | meno di 1 anno | 12 | 0 | 36 | 48 | |
| | 1 anno | 21 | 1 | 24 | 46 | |
| | 2 anni | 29 | 3 | 12 | 44 | |
| | 3 anni | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| | 4 anni | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | 5 anni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | Totale | | 83 | 4 | 72 | 159 |

In relazione ai singoli Distretti di Corte d'Appello, nessuna sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo.

Il Distretto di Caltanissetta registra la presenza di 21 processi celebrati innanzi alla Corte di Assise d'Appello su 138 sentenze emesse nel Distretto. Delle 21 sentenze, 11 sono emesse a seguito di rito ordinario e 10 a seguito di patteggiamento. Riguardo alla durata, in due anni si concludono in pratica tutti i processi (19 su 21).

Diversamente dagli altri distretti, i dati riguardanti quello di Catania rilevano la presenza di 125 processi celebrati innanzi alla Corte di Assise d'Appello su 194 sentenze emesse nel Distretto in tutti i gradi di giudizio. Dei 125 processi, 68 sono celebrati con rito ordinario, 53 con concordato in appello (patteggiamento) e 4 con rito abbreviato. Anche per quanto

concerne tale Distretto, il numero maggiormente significativo di processi si conclude, in generale, entro i due anni (107 su 125).

Il Distretto di Messina registra la presenza di 13 processi celebrati innanzi alla Corte di Assise d'Appello su 56 sentenze emesse nel Distretto in tutti i gradi di giudizio. Delle 13 sentenze, 9 sono state emesse a seguito di patteggiamento e 4 a seguito di rito ordinario. Quasi tutti i processi in questione si concludono entro i due anni (12 su 13) (cfr. tabella 25).

Tab. 25 Tipo di rito e durata del processo in Corte di Assise d'Appello per Distretto di C. d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata del processo | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
| | | Ordinario | Abbreviato | Concordato in Appello | |
| Caltanissetta | meno di 1 anno | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 1 anno | 3 | 0 | 3 | 6 |
| | 2 anni | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catania | meno di 1 anno | 11 | 0 | 29 | 40 |
| | 1 anno | 17 | 1 | 16 | 34 |
| | 2 anni | 22 | 3 | 8 | 33 |
| | 3 anni | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | 4 anni | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Messina | meno di 1 anno | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 5 anni | 1 | 0 | | 1 |
| | Totale | | 83 | 4 | 72 |

La serie di dati analizzati fino ad ora è stata funzionale ad una valutazione complessiva della misurazione della durata del processo e del procedimento. La scelta di differenziare la durata del processo rispetto a quella del procedimento è stata motivata, si ribadisce, dal fatto che il tema della durata del processo, spesso confusa con quella del procedimento, sia oggetto di aspri conflitti extragiuridici (come detto, per durata del processo si è inteso, in questa sede, il lasso di tempo intercorso dal momento in cui un determinato processo è stato incardinato dal giudice della cognizione - momento che vale a partire dal numero di registro generale che viene assegnato al procedimento in quel grado di giudizio - fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile; per durata del procedimento si è inteso, invece, il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il soggetto è stato iscritto nel registro delle notizie di reato fino alla data dell'irrevocabilità della sentenza).

La scarsa attendibilità delle poche statistiche giudiziarie, l'assenza di ricerche che abbiano messo a confronto la durata media dei processi penali rispetto al tipo di rito, ai vincoli di natura procedimentale, alle possibilità riconosciute come lecite e potenzialmente esperibili -

come tali in grado di determinare dilatazioni temporali della definizione del processo sullo specifico tema - non permettono in questa sede confronti con altri studi.

Tuttavia, è possibile trarre alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo, la differenza tra la durata dei procedimenti – che sostanzialmente include il periodo di attività delle indagini che precedono il rinvio a giudizio – e quella dei processi non presenta una divaricazione temporale particolarmente ampia, mette in luce però una notevole differenza rispetto alle previsioni normative sui tempi massimi concessi all'ufficio del PM per completare la fase delle indagini. Per i delitti presi in esame in questa ricerca è previsto un regime più ampio di attività che è pari nel suo massimo a 24 mesi, ma in questo arco di tempo si conclude solo il 25% dei procedimenti, mentre occorre attendere quattro anni perché si concluda almeno il 50% dei procedimenti e da 6 a 10 perché si concluda un ulteriore 24% (infra tabella 5). Tempi così lunghi hanno certamente spiegazioni razionali, ma possono essere accertate solo caso per caso. I termini perentori (art. 407 c.p.p.) dei due anni per la conclusione del procedimento partono dalla data in cui il nome della persona a cui è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405 co. 2 c.p.p.). Può, però, darsi il caso, molto frequente per tipologie di delitti come quelli presi in esame in questa giurisprudenza, che l'Ufficio del pubblico ministero abbia inizialmente proceduto, e per lungo tempo, ad accertamenti contro ignoti; tempi molto più lunghi dei due anni previsti dal codice di rito come limite massimo.

L'impressione che si ricava, invece, dai dati sulla durata dei processi, a seconda dei gradi giudizio, è che, in linea di massima, per le tipologie di delitti prese in esame, il processo possa assolvere la propria funzione di garanzia di un giudizio in tempi ragionevoli. Infatti, la stragrande maggioranza di essi si conclude entro i primi quattro anni. Il limite temporale prescelto di quattro anni è, nelle sentenze analizzate, il tempo massimo entro il quale sono state emesse la totalità delle sentenze irrevocabili nei processi incardinati presso la Corte di Appello.

3 Dimensione procedurale/dimensione dell'attore

La seconda dimensione analitica riguarda la “forma giuridica” della processualità temporale, ossia le caratteristiche procedurali che essa ha assunto, per quanto espresso dalla sentenza ed in base al tipo di procedimento adottato. Tale dimensione risulta informativa del rapporto tra attore e processo/procedimento, tra i vincoli delle possibilità percorribili e il risultato ottenuto; a tal fine gli *item* adoperati hanno rilevato l'eventuale emissione di provvedimenti cautelari di natura personale e/o reale; il tipo di giudizio; la presenza di parti

civili; i capi d'imputazione; la loro eventuale modifica e/o integrazione; la concessione di attenuanti speciali; l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza; l'esito del giudizio; l'eventuale condanna al risarcimento delle parti civili. La *dimensione procedurale* si articola fondamentalmente in relazione a sei variabili principali; cinque di queste attengono specificamente al rapporto imputato/processo (tipo di rito - "forma" del giudizio; tipo di imputazioni; esito del processo - in termini di condanna/assoluzione o, come vedremo, concessione di attenuanti speciali) mentre una variabile prende in considerazione la potenziale partecipazione delle "vittime" come attori del processo, ovvero in termini di possibilità processuali/procedurali previste (costituzione di parti civili).

La terza dimensione, quella dell'attore, risulta invece informativa del modo in cui si costruisce il rapporto tra il fenomeno del delitto e quello della pena. In quale misura si possa regolare questo rapporto dipende, almeno in occidente, dalla stretta legalità normativa in cui la classificazione dei comportamenti delittuosi e le eventuali e conseguenti punizioni sono riferibili esclusivamente a norme preesistenti e sono giudicati sulla base di regole procedurali che scandiscono fasi e legittimano il giudizio. Giudizio che, in linea generale, si dà sulle caratteristiche della condotta e non sulle caratteristiche dell'attore. La terza dimensione esamina, quindi, il modo in cui il processo ha restituito, attraverso la sentenza, eventuali informazioni sulle caratteristiche degli attori coinvolti: condizione occupazionale o professionale; situazione e/o capacità economica, ecc. Questa selettività dell'informazione riguarda anche l'eventuale vittima, essendo i dati presenti esclusivamente finalizzati alla ricostruzione dell'accaduto (es. coloro che hanno subito l'estorsione sono menzionati per il tipo di attività - negozio ristorante etc. - e per l'importo pagato o che avrebbero dovuto pagare). Tenuto conto che l'unità di analisi è la sentenza, gli "attori" del processo, di cui essa costituisce la decisione finale, emergono solo di riflesso. La dimensione in oggetto è riconducibile direttamente a due sole variabili: professione dell'imputato e area geografica di appartenenza; a queste si deve aggiungere la scelta del rito, nei limiti delle possibilità legittimamente riconosciute, secondo il quale essere giudicati. L'altra "faccia", quella della tutela dell'interesse pubblico, si riferisce all'eventuale costituzione e al tipo di parte civile. Questa variabile può restituire uno sguardo d'insieme del rapporto delitto-vittima; essa costituisce in senso sociologico una partecipazione al procedimento in cui l'assunzione di questo ruolo "implicito" può riferirsi sia alla vittima vera e propria, sia ad associazioni o enti che assumono su di sé la rappresentanza di un interesse collettivo e comunque più ampio di quello delle parti direttamente danneggiate. Esponendo i dati a partire dal tipo di rito prescelto per poi ritrovare questo intreccio negli esiti.

Non approfondendo in questa sede il dibattito dottrinale relativo all'antagonismo tra soggetti chiamati a difendere interessi simili (Pubblico Ministero e associazioni), si concentra invece l'attenzione sulla loro concorrenza alla realizzazione effettiva, da un lato, di tutela dell'interesse pubblico che è statutale per la parte che riguarda l'esercizio dell'accusa nel processo come pretesa esclusiva del potere di punire dello stato, e simbolica, dall'altro, quella della società civile quando siano presenti organizzazioni di rappresentanza di categoria (sindacati, associazioni antiracket, etc.). Sul secondo versante la differenziazione non è così netta se si tiene conto del fatto che possono legittimamente costituirsi anche strutture e articolazioni dell'apparato burocratico istituzionale, soprattutto nelle forme degli enti territoriali (Regioni, Provincie, Comuni) e non solo (Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma in questi casi la "costituzione" quale parte civile nei processi è quasi sempre frutto di una scelta politica – discrezionale – spesso condizionata comunque dalle pressioni esercitate dai gruppi sociali. Resta immutata la questione relativa al modo in cui due soggetti diversi – Stato e Società civile – possano considerarsi portatori e difensori del medesimo interesse generale. Come lo Stato possa avere articolato al di là della mera previsione normativa una suddivisione di fatto delle competenze mantenendo per sé il monopolio dell'esercizio della richiesta e della decisione di un'eventuale sanzione/punizione lasciando, invece, ad altri attori quello del risarcimento morale ed economico di chi si sente parte lesa seppur non direttamente coinvolto, è storia ancora da scrivere, ma poiché le associazioni di rappresentanza sono l'espressione di una categoria di interessi generali e diffusi, la loro presenza sulla scena mette in crisi il modello stato centrico di rappresentanza assoluta e totale dei cittadini³⁸⁷.

La dimensione procedurale e quella dell'attore rappresentano due punti di vista differenti del medesimo oggetto di osservazione. Spostando il fuoco dal primo al secondo termine della relazione, il rapporto tra processo e attore evidenzia le condizioni di possibilità offerte - in termini di corsi di azione - a ciascun soggetto coinvolto, in veste d'imputato e/o di vittima, a partire dal dato tecnico procedurale: la procedura riguarda sempre effetti che ricadono sull'attore e che a loro volta sono condizionati dalle sue stesse scelte.

§3.1 Il tipo di rito prescelto

Sul totale di 721 sentenze, il 41% di esse è stato emesso al termine del dibattimento, il 23% con rito abbreviato - artt. 438-442 c.p.p. - e il 36% mediante pena concordata tra le parti nella forma del c.d. patteggiamento o del concordato in appello (artt. 444 e 599 c.p.p.).

³⁸⁷Cfr. L. Ghezzi, *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*, Mimesis, Milano 2009, pp. 291-292

La scelta del rito ordinario interessa, per tutti e quattro i Distretti, il 38% delle sentenze emesse dal Tribunale, il 30% delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello, il 4% delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise, e il 28% delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello. Celebrandosi il rito ordinario innanzi al Tribunale o ad una sua sezione "specializzata" – la Corte d'Assise - la bassa percentuale di sentenze emesse in quest'ultimo grado di giudizio dà conto del fatto che, nel caso dei delitti per i quali sia competente la Corte di Assise, si ricorre molto spesso al giudizio abbreviato innanzi al GUP. Si comprende, così, la significativa differenza tra le percentuali di processi celebrati davanti alla Corte d'Assise rispetto a quelli celebrati, invece, innanzi alla Corte d'Assise d'Appello. Tenendo in considerazione i dati parziali relativi al numero totale di sentenze emesse per singoli Distretti, rispetto a questa tendenza generale relativa alla scelta del rito fa eccezione il Distretto di Catania, in cui il 61% dei giudizi viene emesso a conclusione dei processi celebrati con rito ordinario³⁸⁸. Questo dato emerge soprattutto se opera un confronto tra sentenze emesse nel medesimo grado di giudizio nei quattro Distretti.

Il rito abbreviato interessa l'89% delle sentenze emesse dal GUP, l'1% delle sentenze emesse dal Tribunale, il 6% delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello, l'1% delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise, e il 3% delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello. La presenza di sentenze emesse dalla Corte d'Assise e dal Tribunale nel caso di giudizi con rito abbreviato si spiega alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti fra l'anno 1999 e l'anno 2000 (in particolare l'art. 4 *ter* del DL. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con legge del 5 giugno 2000, n. 144) che hanno consentito la celebrazione di questo tipo di processi a carico di imputati per delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo che ne abbiano fatto richiesta prima della conclusione del dibattimento. Il 6% di sentenze emesse dalla corte di Appello si spiega, invece, alla luce del fatto che esse riflettono necessariamente le scelte fatte dall'imputato nel primo grado di giudizio in cui è stato richiesto il giudizio con rito abbreviato.

Al pari e in corrispondenza di quanto si rileva per il rito ordinario, sempre considerando i dati relativi al numero complessivo di sentenze emesse nei singoli Distretti, una differenza significativa nella scelta del rito abbreviato si rileva nel caso di un confronto tra il Distretto di

³⁸⁸ Specificamente, sul totale delle sentenze emesse per singolo Distretto, il ricorso al rito ordinario è pari, in percentuale, al: 36% (su 333) per il Distretto di Palermo; 36% (su 138) per il Distretto di Caltanissetta; 61% (su 194) per il Distretto di Catania; 18% (su 56) per il Distretto di Messina

Corte d'Appello di Catania e i restanti tre Distretti. Al contrario di questi, in cui la scelta del rito abbreviato si attesta tra il 26% e il 34%, Catania si attesta appena al 7%³⁸⁹.

La pena concordata tra le parti, altrimenti definita patteggiamento o concordato in appello, interessa il 46% delle sentenze emesse dal GUP, il 2% delle sentenze emesse dai Tribunali, il 24% delle sentenze emesse dalle Corti d'Appello, e il 28% delle sentenze emesse dalle Corti d'Assise d'Appello (cfr. tabella 26).

Tab. 26 Autorità che ha emesso la sentenza, Distretto di Corte d'Appello e tipo di rito

| Tipo di rito | Autorità che ha emesso la sentenza | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| ordinario | Tribunale | 55 | 12 | 46 | 2 | 115 |
| | Corte d'Appello | 62 | 21 | 4 | 2 | 89 |
| | Corte d'Assise | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 11 | 68 | 4 | 83 |
| | Totale | 120 | 50 | 118 | 10 | 298 |
| abbreviato | GUP | 87 | 35 | 7 | 19 | 148 |
| | Tribunale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Corte d'Appello | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Corte d'Assise | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | Totale | 98 | 36 | 13 | 19 | 166 |
| patteggiamento | GUP | 91 | 15 | 2 | 9 | 117 |
| | Tribunale | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| | Corte d'Appello | 21 | 27 | 7 | 7 | 62 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 10 | 53 | 9 | 72 |
| | Totale | 115 | 52 | 63 | 27 | 257 |

In relazione al 46% delle sentenze emesse dal GUP e tenuto conto del fatto che per i reati *ex art. 51 co 3 bis c.p.p.* non è ammesso il patteggiamento, su una percentuale così alta pesano i cosiddetti reati strumentali (es. estorsione; favoreggiamento; intestazione fittizia di beni; turbativa degli incanti) aggravati dall'art. 7 legge 203/91³⁹⁰. Al contrario, il concordato in appello della pena - le percentuali relative alle sentenze emesse dalle Corti d'Appello e alle sentenze emesse dalle Corti d'Assise d'Appello - riguarda proprio i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. La difesa degli imputati, avvalendosi della possibilità prevista *ex art. 599 co. 4*

³⁸⁹ In particolare, sul totale delle sentenze emesse per singolo Distretto, il ricorso al rito abbreviato è pari, in percentuale, al: 29% (su 333) per il Distretto di Palermo; 26% (su 138) per il Distretto di Caltanissetta; 7% (su 194) per il Distretto di Catania; 34% (su 56) per il Distretto di Messina.

³⁹⁰ Cioè avvalendosi degli strumenti e delle modalità tipiche dell'associazione mafiosa o al fine di agevolare la stessa.

c.p.p. ha ottenuto la riduzione, come si è detto ufficialmente non ottenibile in primo grado (cfr. n. 22), di un terzo della pena, rendendo di fatto possibile il patteggiamento³⁹¹.

In generale, per le sentenze emesse dal GUP (in totale 265), il 20% sul totale complessivo delle sentenze (721) viene emesso a seguito di rito abbreviato, mentre il 16% viene emesso a seguito di patteggiamento (residua un 64% emesso negli altri gradi di giudizio con rito ordinario). Analiticamente, sulle 265 sentenze emesse in questo grado di giudizio, il ricorso all'abbreviato costituisce il 56% mentre il ricorso alla pena concordata tra le parti costituisce il 44%. Estendendo l'analisi alla durata dei processi, si rileva che quando il processo ha una durata che va da meno di un anno a due anni, sono 111 su 265 le sentenze in cui il tipo di rito scelto è l'abbreviato e 106 le sentenze in cui il tipo di rito scelto è la pena concordata tra le parti; quando il processo dura da tre a cinque anni il numero di sentenze emesse in seguito a rito abbreviato è 29 mentre la scelta del patteggiamento si rileva in 9 casi (cfr. tabella 27).

Tab. 27 Durata dei processi incardinati presso il GUP e tipo di rito

| Durata dei processi incardinati presso il GUP | Tipo di rito | | | Totale |
|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 0 | 35 | 39 | 74 |
| 1 anno | 0 | 53 | 54 | 107 |
| 2 anni | 0 | 23 | 13 | 36 |
| 3 anni | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 4 anni | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 5 anni | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 6 anni | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altra autorità emittente | 298 | 18 | 140 | 456 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

391 La legge n. 134/2003 ha esteso il beneficio della riduzione pari ad 1/3 della pena inflitta al condannato ed ha abrogato il comma della legge n. 14/99 che subordinava l'accesso al giudizio abbreviato al parere vincolante del PM. Il processo con rito abbreviato può essere semplice o condizionato, caso in cui, invece, la richiesta dell'imputato è subordinata all'ammissione di integrazione probatoria utile alla decisione, da parte del giudice, di nuovi od ulteriori elementi o l'esame di testi a discolpa. Il medesimo testo ha consentito anche per questo genere di delitti, art. 444, co. 1 bis, c.p.p. l'accesso al rito alternativo della pena concordata tra le parti che consente all'imputato ed al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione che, tenuto conto della riduzione pari a un terzo, non superi i cinque anni di pena detentiva (anche nel caso che sia congiunta alla pena pecuniaria) è il c.d. "patteggiamento allargato" poiché amplia la platea di coloro che ne possono usufruire rispetto alla versione "tradizionale" che era possibile solo purché la pena detentiva non superasse i due anni, comprensiva di pena pecuniaria. Per pene più elevate, anche nel periodo considerato dalla ricerca, la difesa - avvalendosi della disposizione di cui all'art. 599, co. 4 c.p.p. - è ricorsa alla strategia della rinuncia ai c.d. gravami di appello, ottenendo così una consistente riduzione di pena rispetto a quella comminata in primo grado. Il legislatore tra le norme del c.d. «pacchetto sicurezza» introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, nr. 92 e convertito dalla legge 24 luglio 2008, nr. 125 ha previsto, all'art. 2, l'abrogazione del 4 comma del 599 c.p.p.

L'analisi delle caratteristiche relative ai singoli Distretti di Corte d'Appello, per quanto riguarda il Distretto di Palermo, mette in luce che quando il processo dura da meno di un anno a due anni il tipo di rito scelto è, su un totale parziale di 137 sentenze emesse dal GUP in questo arco di tempo, in 56 casi l'abbreviato e in 81 casi la pena concordata tra le parti; quando il processo dura da 3 a 5 anni, su un totale parziale di 32 sentenze, il numero di quelle emesse in seguito a rito abbreviato è 24 mentre la scelta del patteggiamento si riduce a 8. Per i processi conclusi entro i due anni prevale, quindi, il ricorso al patteggiamento.

Per il Distretto di Caltanissetta, quando il processo dura da meno di 1 anno a due anni, su un totale parziale di 44 sentenze emesse in questo arco di tempo, 30 sentenze sono emesse a seguito di rito abbreviato e 14 a seguito di patteggiamento; quando il processo dura da 3 a 5 anni, su un totale parziale di 5 sentenze emesse, 4 riguardano il rito abbreviato e 1 il patteggiamento.

Nel Distretto di Catania, nell'intervallo temporale tra meno di un anno a due anni, su un totale parziale di 8 sentenze emesse dal GUP in questo arco temporale, il tipo di rito scelto è in 6 casi l'abbreviato e in 2 casi la pena concordata tra le parti. Per quanto riguarda il Distretto di Messina tutte le 28 sentenze emesse dal GUP sono state pronunciate nell'ambito di processi conclusi nel periodo che va da meno di un anno a due anni, ed è prevalsa la scelta del rito abbreviato 19 casi, rispetto alla pena concordata tra le parti, 9 casi (cfr. tabella 28).

Tab. 28 Durata dei processi incardinati presso il GUP, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata GUP | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | meno di un anno | 0 | 11 | 28 | 39 |
| | 1 anno | 0 | 29 | 42 | 71 |
| | 2 anni | 0 | 16 | 11 | 27 |
| | 3 anni | 0 | 12 | 5 | 17 |
| | 4 anni | 0 | 8 | 2 | 10 |
| | 5 anni | 0 | 4 | 1 | 5 |
| | 6 anni | 0 | 4 | 2 | 6 |
| | 7 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 8 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 10 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 120 | 11 | 24 | 155 |
| Totale | 120 | 98 | 115 | 333 | |
| Caltanissetta | meno di un anno | 0 | 14 | 6 | 20 |
| | 1 anno | 0 | 11 | 7 | 18 |
| | 2 anni | 0 | 5 | 1 | 6 |
| | 3 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 5 anni | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 9 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 50 | 1 | 37 | 88 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |
| | Catania | meno di un anno | 0 | 1 | 0 |
| 1 anno | | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 anni | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 anni | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altra autorità emittente | | 118 | 6 | 61 | 185 |
| Totale | | 118 | 13 | 63 | 194 |
| Messina | meno di un anno | 0 | 9 | 5 | 14 |
| | 1 anno | 0 | 8 | 4 | 12 |
| | 2 anni | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Altra autorità emittente | 10 | 0 | 18 | 28 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

Per quel che riguarda le sentenze emesse dai Tribunali, quando il processo si conclude in un arco di tempo non superiore a due anni, 80 delle 88 sentenze emesse, sono state pronunciate al termine del dibattimento, in 2 casi l'abbreviato e in 6 casi la pena concordata tra le parti; quando il processo supera il limite temporale dei due anni, tutte le sentenze emesse si riferiscono a processi celebrati con il rito ordinario (Cfr. tabella 29).

Tab. 29 Durata dei processi incardinati presso il Tribunale e tipo di rito

| Durata tribunale | Tipo di rito | | | Totale |
|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1 anno | 39 | 2 | 5 | 46 |
| 2 anni | 29 | 0 | 1 | 30 |
| 3 anni | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 anni | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 anni | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altra autorità emittente | 183 | 164 | 251 | 598 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

Analizzando le caratteristiche relative ai singoli Distretti di Corte d'Appello, per quanto riguarda il Distretto di Palermo, quando il processo dura da meno di un anno a due anni (per 42 sentenze in tutto) il tipo di rito scelto è nell'assoluta maggioranza dei casi - 38 processi - l'ordinario, mentre una quota marginale riguarda l'abbreviato, 1 processo e la pena concordata tra le parti, 3 processi. Anche in questo caso, per intervalli di tempo superiori ai due anni (17 sentenze) il tipo di rito scelto è sempre l'ordinario. Per il Distretto di Caltanissetta, tutte le sentenze dei Tribunali (12) sono state emesse a conclusione di processi celebrati con rito ordinario, la cui durata massima è stata inferiore a quattro anni.

In linea con i precedenti Distretti, anche in quello di Catania, prevale, quando il processo dura al massimo due anni, il Tribunale in 33 casi, su un totale di 48 sentenze emesse, ha emesso le proprie sentenze a seguito di dibattimento in 31 casi, 1 caso è stato definito a seguito di rito abbreviato e d un altro con la pena concordata tra le parti. Oltre i due anni, il rito scelto è sempre l'ordinario. Il Distretto di Messina celebra in tutto 4 processi innanzi al Tribunale, 2 tra due e quattro anni con rito ordinario e 2 definiti entro un anno con patteggiamento (cfr. tabella 30).

Tab. 30 Durata dei processi incardinati in Tribunale, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata tribunale | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | meno di un anno | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | 1 anno | 13 | 1 | 2 | 16 |
| | 2 anni | 19 | 0 | 1 | 20 |
| | 3 anni | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | 4 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 5 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 8 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 12 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 65 | 97 | 112 | 274 |
| Totale | 120 | 98 | 115 | 333 | |
| Caltanissetta | meno di un anno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 anno | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 2 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 38 | 36 | 52 | 126 |
| Totale | 50 | 36 | 52 | 138 | |
| Catania | meno di un anno | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 anno | 21 | 1 | 1 | 23 |
| | 2 anni | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 3 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 6 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 7 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 8 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Altra autorità emittente | 72 | 12 | 62 | 146 |
| Totale | 118 | 13 | 63 | 194 | |
| Messina | 1 anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 8 | 19 | 25 | 52 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

In generale, per le sentenze emesse dalla Corte d'Appello, tutti i processi trovano definizione entro i quattro anni nei Distretti di Palermo, Caltanissetta e Messina, entro i tre anni nel Distretto di Catania. Rispetto ai quattro Distretti, quando il processo ha una durata che va da meno di uno anno a due anni (145 sentenze), il tipo di rito scelto è in 77 casi quello ordinario, in 8 casi l'abbreviato e in 60 casi il concordato in appello; quando il processo si conclude nell'arco temporale ricompreso tra tre e quattro anni (16 sentenze) resta ferma la preferenza del rito ordinario (12 sentenze) a fronte di 2 processi definiti facendo ricorso al rito abbreviato e 2 definiti con ricorso al concordato in appello (cfr. tabella 31).

Tab. 31 Durata processi incardinati presso la Corte di Appello e tipo di rito

| Durata dei processi incardinati presso la Corte d'Appello | Tipo di rito | | | Totale |
|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di 1 anno | 9 | 0 | 16 | 25 |
| 1 anno | 41 | 5 | 30 | 76 |
| 2 anni | 27 | 3 | 14 | 44 |
| 3 anni | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 4 anni | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Altra autorità emittente | 209 | 156 | 195 | 560 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

L'analisi delle caratteristiche dei singoli Distretti di Corte d'Appello evidenzia che il Distretto di Palermo, su un totale di 93 processi definiti in questo grado di giudizio, quando il processo ha una durata variabile tra meno di uno e due anni, il tipo di rito scelto è in 56 casi l'ordinario, in 8 casi l'abbreviato e in 21 casi il concordato in appello.; nel *range* tra tre e quattro anni si rilevano 6 processi definiti con rito ordinario e 2 con rito abbreviato.

Il Distretto di Caltanissetta, su un totale di 48 processi definiti in questo grado di giudizio, vede prevalere, quando il processo si conclude entro l'arco temporale che va da meno di un anno a due anni, la scelta del concordato in appello (27 sentenze) seguita dalla scelta del rito ordinario (con 16 sentenze); l'arco temporale che va da tre a quattro anni è ad esclusivo appannaggio della scelta del rito ordinario con 5 sentenze. Infine, non ci sono processi celebrati in questo grado di giudizio con rito abbreviato.

Il Distretto di Catania, che, come detto, definisce in questo grado di giudizio tutti i processi entro i tre anni; rispetto all'andamento registrato negli altri Distretti si differenzia in quanto definisce in Corte d'Appello soltanto 11 processi, la cui maggioranza si conclude con sentenza pronunciata alla conclusione, in 7 casi, del concordato in appello

Il Distretto di Messina definisce in tutto 9 processi in questo grado di giudizio. Per quanto riguarda il tipo di rito, a prevalere è il concordato in appello, di cui 5 emesse entro due anni dall'inizio del processo (cfr. tabella 32).

Tab. 32 Durata dei riti processuali in Corte d'Appello e tipo di rito per Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata dei riti processuali | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | meno di 1 anno | 7 | 0 | 2 | 9 |
| | 1 anno | 32 | 5 | 10 | 47 |
| | 2 anni | 17 | 3 | 9 | 29 |
| | 3 anni | 6 | 1 | 0 | 7 |
| | 4 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 58 | 88 | 94 | 240 |
| | Totale | 120 | 98 | 115 | 333 |
| Caltanissetta | meno di 1 anno | 2 | 0 | 11 | 13 |
| | 1 anno | 8 | 0 | 14 | 22 |
| | 2 anni | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 3 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 4 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Altra autorità emittente | 29 | 36 | 25 | 90 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |
| Catania | meno di 1 anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 114 | 13 | 56 | 183 |
| | Totale | 118 | 13 | 63 | 194 |
| Messina | meno di 1 anno | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 1 anno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | 3 anni | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 4 anni | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 8 | 19 | 20 | 47 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

In generale, per le 13 sentenze emesse dalla Corte d'Assise, quando il processo dura da meno di un anno a due anni il tipo di rito scelto è in 6 casi l'ordinario e in 2 casi l'abbreviato; quando il processo ha una durata superiore, viene sempre privilegiato il rito ordinario (cfr. tabella 33).

Tab. 33 Durata dei processi in Corte di Assise e tipo di rito

| Durata Corte d'Assise | Tipo di rito | | | Totale |
|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| meno di un anno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 anno | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 anni | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altra autorità emittente | 287 | 164 | 257 | 708 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

Per quanto concerne l'analisi sui singoli Distretti, l'unica cosa che rileva è il numero esiguo di sentenze emesse dalla Corte d'Assise in tutti e quattro i Distretti siciliani (cfr. tabella 34).

Tab. 34 Durata riti processuali in Corte di Assise, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Durata Corte Assise | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | 2 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Altra autorità emittente | 117 | 98 | 115 | 330 |
| | Totale | 120 | 98 | 115 | 333 |
| Caltanissetta | meno di un anno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 anno | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 44 | 35 | 52 | 131 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |
| Catania | 2 anni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 118 | 12 | 63 | 193 |
| | Totale | 118 | 13 | 63 | 194 |
| Messina | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 7 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 8 | 19 | 27 | 54 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

In generale, delle 159 le sentenze emesse dalla Corte d'Assise d'Appello nei quattro Distretti, quando il processo ha una durata da meno di un anno a due anni si rileva una prevalenza del ricorso al concordato in appello (72 sentenze), seguito dalla scelta del rito ordinario (62 sentenze), e da un numero residuo di sentenze emesse con rito abbreviato (4); oltre i due anni, (21 casi) viene sempre privilegiato il rito ordinario (cfr. tabella 35).

Tab. 35 Durata dei riti processuali in Corte di Assise di Appello e tipo di rito

| Grado di Giudizio | Durata | Tipo di rito | | | Totale |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Corte Assise di Appello | meno di 1 anno | 12 | 0 | 36 | 48 |
| | 1 anno | 21 | 1 | 24 | 46 |
| | 2 anni | 29 | 3 | 12 | 44 |
| | 3 anni | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | 4 anni | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 5 anni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Altra autorità emittente | 215 | 162 | 185 | 562 |
| | Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

L'analisi delle caratteristiche dei singoli Distretti di Corte d'Appello mostra una totale assenza di processi definiti in questo grado di giudizio nel Distretto di Palermo.

Il Distretto di Caltanissetta definisce in totale 21 processi in questo grado di giudizio, quando il processo dura da meno di un anno a due anni la scelta si ripartisce in misura quasi uguale tra il concordato in appello (10 sentenze) e il rito ordinario (9 sentenze).

Il Distretto di Catania costituisce un'anomalia assoluta rispetto agli altri tre Distretti definendo 125 processi in questo grado di giudizio. Quando il processo ha una durata compresa tra meno di un anno e due anni prevale, seppur di poco, il ricorso al patteggiamento (53 sentenze), seguito dalla scelta del rito ordinario (50 sentenze, e un residuo numero di

sentenze emesse a seguito di processi celebrati con rito abbreviato (4 sentenze); quando le sentenze vengono emesse nell'ambito di processi che durano da tre a cinque anni (18 sentenze) il rito scelto è sempre l'ordinario.

Infine il Distretto di Messina definisce 13 processi in questo grado di giudizio e quasi la totalità nell'arco di tempo tra meno di un anno e due anni, 9 a seguito di patteggiamento e 3 a seguito di ordinario (cfr. tabella 36).

Tab. 36 Durata riti processuali in Corte di assise di appello, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello e durata Corte d'Assise d'Appello | | tipo di rito | | | Totale |
|---|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | Altra autorità emittente | 120 | 96 | 117 | 333 |
| | Totale | 120 | 96 | 117 | 333 |
| Caltanissetta | meno di 1 anno | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 1 anno | 3 | 0 | 3 | 6 |
| | 2 anni | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 39 | 36 | 42 | 117 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |
| Catania | meno di 1 anno | 11 | 0 | 29 | 40 |
| | 1 anno | 17 | 1 | 16 | 34 |
| | 2 anni | 22 | 3 | 8 | 33 |
| | 3 anni | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | 4 anni | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 50 | 9 | 10 | 69 |
| | Totale | 118 | 13 | 63 | 194 |
| Messina | meno di 1 anno | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 2 anni | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altra autorità emittente | 6 | 19 | 18 | 43 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

§ 3.2 Tipo di rito e durata del processo in relazione ai tre principali capi di imputazione

In un'ottica che mira a formulare alcuni interrogativi riferibili al rapporto tra attore e processo, e in particolare a quanto il vincolo di possibilità incida sulla scelta strumentale di un tipo di "processo" piuttosto che un altro a seconda delle aspettative dell'imputato, può essere utile confrontare le scelte del tipo di rito e la durata del processo come conseguenza di tale scelta.

Questi interrogativi vengono posti in enfasi ricorrendo all'esame di tre tipologie di delitti - traffico di stupefacenti; associazione per delinquere di tipo mafioso; partecipazione eventuale nel reato associativo - che risultano particolarmente significative, nei primi due casi, anche per la frequenza con cui sono stati contestati, nel terzo caso per lo status degli imputati.

b.1) Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Per quanto riguarda i reati legati al traffico di stupefacenti, sono 139 le sentenze in cui ad almeno uno degli imputati sia stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90)³⁹²; in 41 casi si tratta di sentenze emesse al termine di un processo celebrato con il rito ordinario, in 33 casi di sentenze emesse a seguito di rito abbreviato, e in 65 casi si tratta di sentenze emesse a conclusione del c.d. patteggiamento.

Se consideriamo la durata del processo in relazione a questo specifico capo di imputazione, 129 processi trovano definizione entro i quattro anni.

Se si tiene conto, invece, del tipo di rito, 41 processi trovano definizione con rito ordinario (26 innanzi al Tribunale e 15 in Corte d'Appello), 33 processi vengono definiti in abbreviato (32 davanti al GUP e 1 soltanto in Corte d'Appello) e 65 si definiscono con patteggiamento (47 innanzi al GUP 17 in Corte d'Appello e 1 innanzi al Tribunale) (cfr. tabella 37).

Tab. 37 Durata del processo tipo di rito e Autorità che ha emesso la sentenza

| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | | Autorità che ha emesso la sentenza | | | Totale |
|--|-----------------|------------------------------------|-------|------------|--------|
| Tipo di Rito | Durata processo | GUP | Trib. | C. Appello | |
| Ordinario | meno di un anno | | 5 | 3 | 8 |
| | 1 anno | | 10 | 5 | 15 |
| | 2 anni | | 6 | 6 | 12 |
| | 3 anni | | 2 | 1 | 3 |
| | 4 anni | | 0 | 0 | 0 |
| | 5 anni | | 1 | 0 | 1 |
| | 6 anni | | 0 | 0 | 0 |
| | 7 anni | | 1 | 0 | 1 |
| | 12 anni | | 1 | 0 | 1 |
| Totale | | N.c. | 26 | 15 | 41 |
| Abbreviato | meno di un anno | 8 | | 0 | 8 |
| | 1 anno | 11 | | 1 | 12 |
| | 2 anni | 8 | | 0 | 8 |
| | 3 anni | 3 | | 0 | 3 |
| | 4 anni | 2 | | 0 | 2 |
| Totale | | 32 | N.c. | 1 | 33 |
| Patteggiamento | Meno di un anno | 8 | 0 | 4 | 12 |
| | 1 anno | 35 | 1 | 6 | 42 |
| | 2 anni | 3 | 0 | 7 | 10 |
| | 3 anni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 anni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 anni | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Totale | | 47 | 1 | 17 | 65 |

Legenda: N.c. = non classificabile

³⁹² Ma potrebbe anche darsi che questo reato sia stato contestato a più di un imputato, o a tutti gli imputati.

Per quanto riguarda la professione svolta dagli imputati per questo tipo di delitto non è possibile pervenire ad alcuna considerazione preso atto dell'alta percentuale di mancata informazione (82%). Tuttavia osserviamo che i pochi dati rilevati, la categoria professionale che emerge è quella dei commercianti (cfr. tabella 38).

Tab. 38 Capo di imputazione, tipo di rito e professione imputati

| Capo d'imputazione | professione imputati | tipo di rito | | | Totale |
|--|------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | Imprenditore | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Impiegato | | 1 | | 1 |
| | Disoccupato | 2 | | | 2 |
| | Dipendente strutturato (Medico) | | 1 | | 1 |
| | Forze di Polizia | 1 | | | 1 |
| | Commerciante | 8 | 3 | 1 | 12 |
| | Artigiano | | 1 | | 1 |
| | Autotrasportatore | 1 | 1 | | 2 |
| | Libero professionista/Commerciante | 1 | | | 1 |
| | Pastore/Bracciante agricolo | 1 | | | 1 |
| | Commerciante/Ristoratore | 1 | | | 1 |
| | Mancata Informazione | 26 | 25 | 63 | 114 |
| | Totale | 41 | 33 | 65 | 139 |

b.2) Associazione per delinquere di tipo mafioso, art. 416 bis c.p.

Sono 113 le sentenze in cui ad almeno uno degli imputati sia stato contestato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (416 bis c.p.). Rispetto alla durata del processo, 109 di essi si concludono entro i tre anni. Se si tiene conto, invece, del tipo di rito scelto, 34 sono stati definiti con rito ordinario, 23 con rito abbreviato e 46 con il rito del c.d. patteggiamento o concordato in appello (cfr. tabella 39).

Tab. 39 Durata del processo, tipo di rito e Autorità che ha emesso la sentenza

| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | | Autorità che ha emesso la sentenza | | | | | Totale |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|--------|
| Tipo di Rito | Durata processo | GUP | Trib. | C. Aassise | C. di Appello | C. A di Appello | |
| Ordinario | meno di un anno | | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| | 1 anno | | 7 | 0 | 6 | 4 | 17 |
| | 2 anni | | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| | 3 anni | | 4 | 0 | 1 | | 5 |
| | 8 anni | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | N.c. | 13 | 1 | 12 | 8 | 34 |
| Abbreviato | meno di un anno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 anno | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| | 2 anni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 3 anni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 7 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Patteggiamento | meno di un anno | 14 | 0 | | 5 | 10 | 29 |
| | 1 anno | 7 | 2 | | 6 | 2 | 17 |
| | 2 anni | 3 | 0 | | 4 | 0 | 7 |
| | 3 anni | 3 | 0 | | 0 | 0 | 3 |
| | Totale | 27 | 2 | N.c. | 15 | 2 | 46 |

Legenda: N.c. = non classificabile

In generale, le sentenze di patteggiamento per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. sono 46, di cui 29 sono state emesse nei primi gradi di giudizio (di queste 27 sono state emesse dal GUP e 2 dal Tribunale); le restanti sentenze emesse a seguito del c.d. concordato in appello nel secondo grado di giudizio sono 27 (di queste 15 sono state emesse dalla Corte d'Appello, e 12 dalla Corte d'Assise d'Appello)³⁹³.

Per quanto riguarda la professione svolta dagli imputati, anche in questo caso rileva l'alta percentuale di mancata informazione (65,5%) - e quindi l'impossibilità di pervenire a considerazioni generali. Nondimeno, si segnala, rispetto alle parziali informazioni in possesso, che per questo tipo di delitto emerge la categoria professionale degli imprenditori (cfr. tabella 40).

Tab. 40 Capo di imputazione, tipo di rito e professione imputati

| Professione imputati giudicati per il delitto di Associazione per delinquere di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) | Tipo di rito | | | Totale |
|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Libero professionista | 3 | 2 | | 5 |
| Imprenditore | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Impiegato | | | 1 | 1 |
| Dirigente Impresa privata | | | 1 | 1 |
| Libero professionista (Medico) | 1 | | | 1 |
| Forze di Polizia | | | 1 | 1 |
| Commerciante | 3 | 2 | | 5 |
| Imprenditore / Impiegato | | 1 | | 1 |
| Artigiano | 1 | | | 1 |
| Docente universitario/ Studente | | 1 | | 1 |
| Operaio | 1 | | | 1 |
| Pastore/Bracciante agricolo | | 1 | | 1 |
| Altro | | 1 | | 1 |
| Mancata Informazione | 19 | 9 | 46 | 74 |
| Totale | 34 | 23 | 56 | 113 |

b.3) Concorrente eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso

Nei tre Distretti siciliani in cui sono stati celebrati processi per questo capo d'imputazione, si rilevano in totale 28 sentenze in cui ad almeno uno degli imputati sia stato contestato il reato di concorso eventuale in associazione mafiosa (110 e 416 bis c.p.) (analiticamente si tratta di un totale di 28 sentenze e 59 imputati).

Gli imputati di tale delitto hanno fatto ricorso in 17 casi al rito ordinario, in 7 casi al patteggiamento e in 4 casi al rito abbreviato. Rispetto alla durata di questi processi, si rileva

³⁹³ Sempre considerando soltanto sentenze in cui l'unico capo d'imputazione è quello previsto dall'art. 416 bis c.p. e il tipo di rito scelto è il patteggiamento.

che 19 processi su 28 si concludono entro i tre anni, 6 tra quattro e cinque anni, 2 in otto anni e 1 si conclude in nove anni (cfr. tabella 41).

Tab. 41 Durata del processo tipo di rito autorità che ha emesso la sentenza

| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | | Autorità che ha emesso la sentenza | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Tipo di Rito | Durata processo | GUP | Trib. | C. di Appello | C. A di A | Totale |
| Ordinario | meno di un anno | | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | 1 anno | | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 2 anni | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 3 anni | | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 4 anni | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 8 anni | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 9 anni | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | N.c. | 12 | 4 | 1 | 17 |
| Abbreviato | meno di un anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 9 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Patteggiamento | Meno di un anno | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 anno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale | 7 | 0 | 0 | 0 |

Legenda: N.c. = non classificabile

Per quanto riguarda il tipo di professione - tenuto conto del fatto che nel 25% dei casi l'informazione è mancante, emergono come figure professionali connesse a questo tipo di delitto quella degli imprenditori e quella delle Forze dell'Ordine (cfr. tabella 42).

Tab. 42 Capo di imputazione, tipo di rito e professione imputati

| Professione imputati per il delitto di Concorso eventuale nel reato associativo (Artt. 110 e 416 bis) | tipo di rito | | | Totale |
|---|--------------|------------|----------------|-----------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Libero professionista | | | 1 | 1 |
| Imprenditore | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Dirigente Impresa privata | 1 | | | 1 |
| Dipendente strutturato (Medico) | 1 | | | 1 |
| Magistrato | | | 1 | 1 |
| Forze di Polizia | 4 | | 1 | 5 |
| Commerciante | 1 | | | 1 |
| Mancata Informazione | 5 | | 2 | 7 |
| Totale | 17 | 4 | 7 | 28 |

Per quanto riguarda il numero di imputati coinvolti nei procedimenti, in generale, delle 721 sentenze analizzate, il 38% riguarda processi con un solo imputato, il 34% sino a cinque imputati, il 15% fino a dieci imputati, il 6% fino a quindici imputati, il 2% fino a venti imputati e il 5% con più di venti imputati (cfr. tabella 43).

Tab. 43 Numero di imputati per classi e Distretto di Corte d'Appello

| | | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Numero imputati per classi | Un solo imputato | 128 | 66 | 66 | 14 | 274 |
| | da 2 a 5 imputati | 104 | 55 | 66 | 18 | 243 |
| | da 6 a 10 imputati | 58 | 9 | 32 | 13 | 112 |
| | da 11 a 15 imputati | 21 | 6 | 11 | 5 | 43 |
| | da 16 a 20 imputati | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| | più di 20 imputati | 15 | 1 | 14 | 4 | 34 |
| Totale | | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

Come si evince dai dati della tabella sottostante, la maggioranza dei processi, poco più del 70%, si riferisce alle classi d'imputati tra uno e cinque. Questo dato, al di là delle modifiche legislative intervenute, a partire dal 1989, che lo giustificano (ovvero la fine dei cosiddetti maxiprocessi), dà conto dell'introduzione dei riti alternativi (rito abbreviato e c.d. patteggiamento della pena) al dibattimento ordinario e, quindi, di un aumento delle possibilità offerte all'imputato – determinando, in tal modo, lo stralcio dal procedimento originario (cfr. tabella 44).

Tab. 44 Numero di imputati per classi, Distretto di Corte d'Appello e tipo di rito

| Tipo di rito | numero imputati per classi | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| ordinario | Un solo | 33 | 16 | 36 | 4 | 89 |
| | da 2 a 5 | 49 | 21 | 41 | 2 | 113 |
| | da 6 a 10 | 23 | 5 | 19 | 1 | 48 |
| | da 11 a 15 | 9 | 6 | 7 | 0 | 22 |
| | da 16 a 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| | più di 20 | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 |
| | Totale | | 120 | 50 | 118 | 10 |
| abbreviato | Un solo | 22 | 23 | 3 | 3 | 51 |
| | da 2 a 5 | 32 | 11 | 1 | 7 | 51 |
| | da 6 a 10 | 23 | 2 | 4 | 5 | 34 |
| | da 11 a 15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| | da 16 a 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | più di 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Totale | | 98 | 36 | 13 | 19 | 166 |
| patteggiamento | Un solo | 73 | 27 | 27 | 7 | 134 |
| | da 2 a 5 | 23 | 23 | 24 | 9 | 79 |
| | da 6 a 10 | 12 | 2 | 9 | 7 | 30 |
| | da 11 a 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| | da 16 a 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | più di 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Totale | | 115 | 52 | 63 | 27 | 257 |

Per quanto concerne le imputazioni, fatta eccezione per il reato di omicidio e per l'aggravante speciale dell'art. 7 che pur non essendo un reato ma una circostanza aggravante di rilevante importanza per il tipo di analisi in corso, al fine di rendere più semplice ed immediata la lettura dei dati che seguiranno si è preferito aggregare i reati oggetto dell'analisi sulla base delle distinzioni che ne fa il codice penale rispetto al bene giuridico tutelato dal diritto positivo che questi reati ledono. Ad ogni gruppo è stata attribuita una lettera identificativa. La sinossi che segue è il risultato di questa aggregazione.

Sinossi I: Ricodifica reati

| |
|---|
| A Reati contro l'ordine pubblico (Ass.ne per delinquere diretta a commettere i reati p. e p. dagli artt. 600, 601, e 602 - 416, 600, c.p. - Ass.ne di tipo mafioso -Art. 416 bis, c.p.); |
| B Reati contro la persona Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Art. 600, c.p.- Tratta di persone -Art. 601, c.p.- Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.) |
| C Reati contro l'ordine e la salute pubblica Traffico di stupefacenti e contrabbando di T.L.E. (Art. 74, DPR 309/90, e Art. 291 ter, c.p.) |
| D Altri reati contro l'incolumità e l'ordine pubblico (Scambio elettorale politico-mafioso -Art. 416 ter, c.p.- Concorso eventuale nel reato -110, 416 bis, c.p. - strage -Art. 422 c.p.) |
| E Delitti contro il patrimonio (rapina -Art. 628, c.p.- estorsione -Art. 629, c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione - Art. 630, c.p. Usura - Art. 644, c.p.- riciclaggio -648 bis, Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies, L. 356/92) |
| F Delitti contro la P.A. e della giustizia (Rivelazione segreto d'ufficio Art. 319, c.p.- art. 326, c.p. Turbata libertà degli incanti -Art. 353, c.p, Favoreggiamento personale -Art. 378, c.p) |
| G Omicidio aggravato (Art. 575, 577 c.p) |
| H Aggravante speciale (Art. 7, L. 203/91 |
| I Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67) |

In relazione al bene giuridico tutelato, il 38,3% di esse è rappresentato oltre che dai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A,C), sia quelli contro la salute pubblica (C-19% delle imputazioni), sia contro l'ordine pubblico (A-16% delle imputazioni) ed al 3% di sentenze che presenta la contemporanea contestazione dei delitti di traffico di stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso (A/C), anche quelli contro la persona (B-0,3% delle imputazioni).

Sempre in riferimento al bene giuridico tutelato, le altre categorie di delitti rilevanti dal nostro punto di vista sia come percentuale sia come caratteristiche, costituiscono il 41,7% delle imputazioni. Rispettivamente con il 26% delle imputazioni per i “delitti contro il patrimonio” (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H), lo 0,6 delle imputazioni per i “delitti contro la pubblica amministrazione e della giustizia”(F), lo 0,1% per “detenzione e porto illegale di

armi”(I), e il 6% delle imputazioni per gli “altri reati contro l’incolumità e l’ordine pubblico” (D. A/D, D/E, D/F), dato, quest’ultimo, quasi totalmente rappresentato dalla fattispecie criminosa della condotta del concorrente eventuale nel reato associativo (artt. 110 e 416 bis c.p.) -che riguarda il 80% delle imputazioni complessive -; a questi si aggiunge un 4% (H)delle imputazioni per l’aggravante speciale prevista dall’art. 7 della L. 203/91³⁹⁴. a cui si aggiunge un ulteriore 5% di delitti aggravati dallo stesso articolo (C/H, F/H, H/I).

La percentuale di uno dei delitti più frequentemente associati alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, l’omicidio, quando è direttamente connessa agli interessi perseguiti dall’associazione è pari ad un complessivo 11% - per il 4% è rappresentato dalla contemporanea contestazione del reato associativo e dell’omicidio, e per il 7% è aggravato dall’art. 7 legge 203/91. Significativa appare anche la percentuale delle altre combinazioni di delitti oggetto di analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) pari al 7% (cfr. tabella 45).

Tab. 45 Capi di imputazione aggregati per bene giuridico tutelato e Distretto di Corte d'Appello

| Capi imputazione ricodificati | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|--|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| A - Reati contro l'O.P. | 55 | 20 | 25 | 14 | 114 |
| B - Reati contro la persona | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C - Traff. Stup. Contrabb. T. I. e. | 94 | 16 | 19 | 11 | 140 |
| D - Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 16 | 10 | 6 | 0 | 32 |
| E - Delitti contro il patrimonio | 11 | 2 | 7 | 0 | 20 |
| F - Delitti contro la P. A. e la giustizia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| H - Aggravante speciale | 14 | 8 | 3 | 0 | 25 |
| I- Detenzione e porto illegale armi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/C | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| A/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A/E | 11 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| A/F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A/G | 5 | 11 | 14 | 0 | 30 |
| D/E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D/F | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C/H | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| E/H | 40 | 9 | 13 | 3 | 65 |
| F/H | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| G/H | 2 | 12 | 31 | 7 | 52 |
| H/I | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| A/C/E | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| A/E/H | 29 | 22 | 15 | 3 | 69 |
| A/F/H | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | 7 | 6 | 29 | 9 | 51 |
| Altre combinazioni | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

³⁹⁴ Le sentenze in cui i capi d'imputazione contestati (e di conseguenza quelli per cui gli imputati venivano giudicati) erano una combinazione di uno o più delitti non contemplati dalla ricerca, ma aggravati dall'art. 7 L. 203/91 sono state prese in considerazione tenendo conto esclusivamente dell'aggravante speciale.

L'applicazione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 risponde all'indicazione di politica criminale tesa ad un aumento della pena applicabile per qualunque delitto commesso con le modalità tipiche dell'associazione mafiosa o ai fini di agevolare la stessa. Nei confronti degli imputati non possono essere fatte valere le circostanze attenuanti che varrebbero a determinare una diminuzione della pena se queste fossero equivalenti o preminenti³⁹⁵; infatti, viste le percentuali che seguono, sembra avere avuto successo il tentativo di ampliare la sfera delle condotte che avessero potuto prefigurare alcune forme di contiguità alla mafia, soprattutto facendo leva sul «fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa» come riportato nel primo comma dell'art. 7. La percentuale pari al 22% è analiticamente riferibile alle combinazioni di reati contro il patrimonio (principalmente estorsioni) associati sia all'aggravante ex art. 7 L. 203/91 (il 9% sul totale delle sentenze), sia al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (il 3%) nonché ad entrambe le fattispecie (il 10% delle imputazioni complessive). I delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia (per es. turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreto d'ufficio) associati all'aggravante art. 7 L. 203/91 costituiscono il 2% delle imputazioni complessive. Il resto delle combinazioni è costituito da un "pulviscolo" di imputazioni che costituisce il 16% del totale e che dà conto del deficit di tassatività di cui si discute in dottrina circa la definizione del tipo, del grado e delle modalità di partecipazione all'associazione criminale di tipo mafioso.

Passando al tipo di rito scelto, in generale, nel 41% dei casi è quello ordinario, nel 23% l'abbreviato e nel 36% la pena concordata tra le parti.

Con riferimento alle altre categorie di delitti, a fronte di una netta prevalenza del ricorso al rito ordinario (62%), c'è, poi, una prevalenza del rito abbreviato (21%) sul patteggiamento (17%).

Anche per il delitto di omicidio, sia in relazione al reato associativo (art. 416 bis c.p.) sia in relazione all'aggravante speciale (art. 7 L. 203/91), viene privilegiata la scelta del rito ordinario (58%), segue il ricorso alla pena concordata tra le parti (27%) e il rito abbreviato (15%).

I reati contro il patrimonio, nelle varie combinazioni con il reato associativo e/o l'aggravante speciale, vedono una ripartizione piuttosto equilibrata tra la scelta del rito ordinario (39%), quella del patteggiamento (32%) e del rito abbreviato (29%).

³⁹⁵ Le uniche circostanze attenuanti riconosciute sono quelle previste dall'art. 98 c.p. (se l'imputato è un minore) e dall'art. 114 c.p. (se l'imputato ha avuto una parte marginale nella preparazione nell'esecuzione del reato).

I delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia, combinati all'aggravante speciale o al reato associativo, vedono un assoluto equilibrio tra la scelta del patteggiamento (33%), la scelta del rito ordinario (33%) e del rito abbreviato (33%).

Le restanti combinazioni tra i vari reati vedono una prevalenza del ricorso al rito ordinario (43%), seguito dal patteggiamento (35%) e dal rito abbreviato (22%) (cfr. tabella 46).

Tab. 46 Capi di imputazione aggregati per bene giuridico tutelato e tipo di rito

| Capi d'imputazione aggregati | tipo di rito | | | Totale |
|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| A - Reati contro l'ordine pubblico | 34 | 24 | 56 | 114 |
| B - Reati contro la persona | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C - Traff. Stup. e contrabbando T.L.E. | 42 | 33 | 65 | 140 |
| D - Altri reati contro l'incolumità e l'O. P. | 20 | 5 | 7 | 32 |
| E - Delitti contro il patrimonio | 16 | 2 | 2 | 20 |
| F - Delitti contro la P.A. e la giustizia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| H - Aggravante speciale e altri delitti | 12 | 8 | 5 | 25 |
| I- Detenzione e porto illegale armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A/C | 8 | 3 | 9 | 20 |
| A/D | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A/E | 7 | 5 | 7 | 19 |
| A/F | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A/G | 19 | 4 | 7 | 30 |
| D/E | 0 | 2 | 0 | 2 |
| D/F | 3 | 1 | 2 | 6 |
| C/H | 2 | 4 | 1 | 7 |
| E/H | 24 | 25 | 16 | 65 |
| F/H | 5 | 6 | 4 | 15 |
| G/H | 29 | 8 | 15 | 52 |
| H/I | 10 | 2 | 4 | 16 |
| A/C/E | 6 | 1 | 7 | 14 |
| A/E/H | 28 | 15 | 26 | 69 |
| A/F/H | 3 | 3 | 2 | 8 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | 20 | 12 | 19 | 51 |
| Altre combinazioni | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

Cfr. Sinossi I

Per quanto riguarda il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, su un totale di 149 sentenze che riguardano i due delitti ricompresi nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90), il tipo di rito scelto è in 76 casi la pena concordata tra le parti, in 38 casi il rito ordinario e in 35 casi il rito abbreviato. Sempre in riferimento al bene giuridico tutelato, le altre categorie di delitti che nel totale riguardano 46 sentenze, mostrano una netta prevalenza del ricorso al rito ordinario (28 sentenze). Nel caso di reati contro il patrimonio, nel totale 51 su 333 sentenze emesse nel Distretto, sia che ricorrano con il reato associativo sia che siano aggravati dall'art. 7, in 23 sentenze prevale la scelta del rito abbreviato, in 18 sentenze il rito ordinario e in 10 il patteggiamento (cfr. tabella 47).

Tab. 47 Capi di imputazione ricodificati per bene giuridico tutelato, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Nuovi capi imputazione | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Palermo | A - Reati contro l'ordine pubblico | 19 | 14 | 22 | 55 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E. | 19 | 21 | 54 | 94 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 10 | 1 | 5 | 16 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 8 | 2 | 1 | 11 |
| | F - Delitti contro la P.A. e la giustizia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | H - Aggravante speciale e altri delitti | 7 | 3 | 4 | 14 |
| | I- Detenzione e porto illegale armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/E | 6 | 4 | 1 | 11 |
| | A/F | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | A/G | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | D/E | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | D/F | 3 | 1 | 2 | 6 |
| | C/H | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | E/H | 10 | 21 | 9 | 40 |
| | F/H | 3 | 2 | 4 | 9 |
| | G/H | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | H/I | 5 | 1 | 3 | 9 |
| | A/C/E | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | A/E/H | 14 | 10 | 5 | 29 |
| | A/F/H | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Altre combinazioni | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Totale | 120 | 98 | 115 | 333 | |

Cfr. Sinossi I

Nel Distretto di Caltanissetta, su un totale di 41 sentenze che riguardano i due delitti ricompresi nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90), è netta la prevalenza del ricorso alla pena concordata tra le parti (20 su un totale di 41 sentenze), seguita dalla scelta del rito ordinario (12 sentenze) e dal rito abbreviato (9 sentenze). Ancora in riferimento al bene giuridico tutelato, le altre categorie di delitti, che nel totale riguardano 12 sentenze, si definiscono 5 con rito ordinario, 4 con rito abbreviato e 3 con patteggiamento.

Infine, rileva la consistente presenza di imputazioni per delitti contro il patrimonio (22), aggravati dall'art. 7 o strumentali - quali delitti scopo - all'associazione mafiosa. Di queste sentenze, 11 sono state definite con patteggiamento, 7 con il rito ordinario e 4 con il rito abbreviato (cfr. tabella 48).

Tab. 48 Capi di imputazione ricodificati per bene giuridico tutelato, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Capi imputazione ricodificati | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Caltanissetta | A - Reati contro l'ordine pubblico | 3 | 4 | 13 | 20 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E. | 7 | 4 | 5 | 16 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 4 | 4 | 2 | 10 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | H - Aggravante speciale e altri delitti | 2 | 5 | 1 | 8 |
| | A/C | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | A/E | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | A/G | 6 | 2 | 3 | 11 |
| | C/H | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | E/H | 4 | 3 | 2 | 9 |
| | F/H | 1 | 4 | 0 | 5 |
| | G/H | 5 | 2 | 5 | 12 |
| | H/I | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | A/C/E | 3 | 0 | 2 | 5 |
| | A/E/H | 7 | 4 | 11 | 22 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |

Cfr. Sinossi 1

Prendendo in considerazione il Distretto di Corte d'Appello di Catania, come già fatto rilevare, si evidenzia la netta prevalenza in ogni situazione del ricorso al rito ordinario. Infatti, su un totale di 56 sentenze che riguardano i due delitti ricompresi nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90), è netta la prevalenza del ricorso al rito ordinario (32 sentenze), seguito dal patteggiamento (21 sentenze) e dal rito abbreviato (3 sentenze). Per i reati connessi a quelli previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. ricorre l'esclusivo ricorso al rito ordinario. Notevole è il numero di sentenze in cui il capo di imputazione è l'omicidio o aggravato dall'art. 7 o strumentale - quale delitto scopo - all'associazione mafiosa. Anche per il reato di omicidio, prevale la scelta del rito ordinario. Solo i reati contro il patrimonio, nelle varie combinazioni con il reato associativo e/o l'aggravante speciale, trovano una eguale suddivisione tra il ricorso al rito ordinario (16 sentenze) e il ricorso al patteggiamento (16 sentenze). Le restanti combinazioni tra i vari reati vedono, conformemente alla tendenza già rilevata, la prevalenza del ricorso al rito ordinario (cfr. tabella 49).

Tab. 49 Capi di imputazione ricodificati per bene giuridico tutelato, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Nuovi capi imputazione | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Catania | A - Reati contro l'ordine pubblico | 11 | 1 | 13 | 25 |
| | B - Reati contro la persona | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E. | 15 | 1 | 3 | 19 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | A/C | 6 | 1 | 5 | 12 |
| | A/D | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/E | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | A/G | 9 | 1 | 4 | 14 |
| | C/H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | E/H | 10 | 0 | 3 | 13 |
| | F/H | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | G/H | 20 | 4 | 7 | 31 |
| | H/I | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | A/C/E | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | A/E/H | 6 | 0 | 9 | 15 |
| | A/F/H | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 15 | 3 | 11 | 29 |
| Altre combinazioni | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 118 | 13 | 63 | 194 | |

Cfr. Sinossi I

Se si considerano le caratteristiche relative al Distretto di Corte d'Appello di Messina, 28 sul totale delle sentenze emesse nel Distretto, che riguardano i due delitti ricompresi nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/90), è paritaria la scelta del ricorso alla pena concordata tra le parti (13 sentenze su un totale di 41) e del ricorso al rito abbreviato (13 sentenze), minimo il ricorso al rito ordinario (2 sentenze). Sono 7 le sentenze in cui il capo di imputazione è omicidio aggravato dall'art. 7 e la scelta del rito è in 4 casi l'ordinario e in 3 casi il patteggiamento. I reati contro il patrimonio sono presenti solo come capi di imputazione aggravati dall'art. 7 e si rilevano solo in 3 casi (con il ricorso al patteggiamento in 2 casi e all'abbreviato in 1 caso). Le restanti combinazioni tra i vari reati, in tutto 9 sentenze, vedono una lieve prevalenza del ricorso al patteggiamento (4 sentenze), seguito dal rito abbreviato (3 sentenze) e dal rito ordinario (2 sentenze) (cfr. tabella 50).

Tab. 50 Capi di imputazione aggregati per bene giuridico tutelato, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello | Capi d'imputazione ricodificati | Tipo di rito | | | Totale |
|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Messina | A - Reati contro l'ordine pubblico | 1 | 5 | 8 | 14 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E.. | 1 | 7 | 3 | 11 |
| | A/C | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | A/E | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | E/H | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | G/H | 4 | 0 | 3 | 7 |
| | H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/C/E | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/E/H | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | A/F/H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

Cfr. Sinossi I

§ 3.3 Esiti dei processi

Prima di iniziare questa parte dell'analisi, appare opportuno ribadire alcuni elementi: l'unità di analisi come si è detto è la sentenza; la medesima sentenza può riferirsi a più imputati ed emettere nei confronti di ciascuno o per classi di essi, sia sentenze di condanna, sia sentenze di assoluzione e/o diverse dall'assoluzione, ma comunque irrevocabili; la variabile «esiti del processo» rileva nel dispositivo di ogni singola sentenza la presenza/assenza delle modalità condanna, assoluzione e esiti diversi che sono legittimi e possibili. Ogni sentenza, quindi, potrà presentare le modalità condanna, assoluzione o esiti diversi anche contemporaneamente, e poiché è la sentenza, non gli attori/imputati, l'unità di analisi, le informazioni rilevabili saranno, per questo particolare aspetto, minori di quanto sarebbero se l'analisi fosse orientata a rilevare quanti imputati abbiano subito uno dei tre possibili esiti del processo, ma superiori al totale della popolazione esaminata, visto che potenzialmente in ognuna di esse potrebbero rilevarsi tutte e tre le modalità³⁹⁶.

A)Condanne

In generale le sentenze di condanna sono 487. Prendendo quale punto di riferimento il bene giuridico tutelato, e considerando le categorie di delitti per i quali sia intervenuta la condanna, i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C) costituiscono il 34% delle sentenze analizzate (suddiviso paritariamente tra il 17% di reati contro l'ordine pubblico - A, associazione per delinquere di tipo mafioso - e il 17% di reati contro la salute e l'ordine pubblico - C, traffico di stupefacenti e contrabbando di TLE).

Le condanne per altri reati contro l'incolumità e l'ordine pubblico (D) sono il 3%; quelle per delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H) rappresentano il 23%; quelle per omicidio³⁹⁷, sia quando la condanna pur avendo dichiarato non provato il nesso causale con il reato associativo dell'articolo 416 bis c.p. né che sia stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa o con i metodi che la caratterizzano (G, A/G, G/H), sia che, invece, ciò sia stato ritenuto provato, rappresentano il 14%; l'aggravante speciale dell'art. 7 L. 203/91,

396 Si prenda una sentenza emessa in uno dei gradi di giudizio dall'autorità legittimata ad emetterla. Si supponga che gli imputati siano sette. Al termine del processo il giudice emette sentenza irrevocabile di condanna per uno di essi; per la classe di imputati da 1 a 5 emette sentenza irrevocabile di assoluzione e per il restante imputato emette sentenza diversa dall'assoluzione e dalla condanna. Le modalità rilevata rispetto agli esiti se si fosse trattato di un'analisi sugli imputati la modalità assoluzione sarebbe stata rilevata 5 volte, mentre nel nostro caso è rilevata una sola volta.

397 Si tratta di sentenze in cui il capo d'imputazione contestato era in origine l'omicidio aggravato dall'art. 7 L. 203/91 o come reato fine del reato presupposto - art. 416 bis c.p. - ma che si sono concluse con una condanna per omicidio semplice non aggravato dall'art. 7 L.203/91, o con una assoluzione per il reato associativo (art. 416 bis c.p.).

oltre che essere contestata in larga misura ad alcune categorie di delitti di cui abbiamo già detto (E/H, A/E/H) essa è stata confermata anche in un ulteriore 6% di condanne (H, C/H, F/H, HI); in ultimo, si segnala il 14% di condanne per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni).

In generale, rispetto alla scelta del rito, a prevalere sono i patteggiamenti, il 52% delle condanne sono state emesse a seguito di questo rito, il 37% è stato emesso a conclusione del dibattimento e a seguito dell'abbreviato sono state comminate l'11% delle condanne.

Quando la condanna riguarda uno dei reati previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C), il tipo di rito in cui si conta il maggior numero di condanne è il patteggiamento, 119, seguito dal rito ordinario, 45 condanne, e, residualmente, dal rito abbreviato, 14. Le 15 condanne per altri delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico (D) sono state emesse per la maggior parte a seguito di patteggiamento, 10, 4 a seguito di dibattimento e solo 1 a seguito di giudizio abbreviato.

Quando la condanna si riferisce a delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H) il rito a conclusione del quale si registra il maggior numero di condanne, 41, è il patteggiamento, seguito dall'ordinario, 33 condanne, e residualmente dall'abbreviato, con 8. Le condanne relative al reato di omicidio (G, A/G, G/H), sia in relazione al reato associativo (art. 416 bis c.p.) sia aggravate dall'art. 7 L. 203/91, o quando queste siano state ritenute non provate, ma abbiano portato comunque alla condanna per l'omicidio, sono state pronunciate a seguito di rito ordinario in 38 sentenze, 23 a seguito di patteggiamento, e 6 al termine di abbreviato. Le condanne per ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, o in cui essa era parte integrante dei capi d'imputazione (H, C/H, F/H, HI) sono state pronunciate a seguito di processi celebrati con il rito ordinario in 15 casi, con il patteggiamento in ulteriori 15 casi e in 3 casi a seguito della scelta del rito abbreviato. Nelle restanti combinazioni, sia tra delitti presi in esame, sia residuali (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni) prevale il ricorso al rito ordinario, 31 condanne, sul patteggiamento, 27 condanne, e sull'abbreviato, 11 condanne (cfr. tab. 51).

Tab. 51 Condanna per tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| I quattro distretti di Corte di Appello | | Tipo di rito | | | Totale |
|--|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Delitti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di condanna | Non condanna | 119 | 114 | 1 | 234 |
| | A- Reati contro l'O.P. | 25 | 8 | 51 | 84 |
| | B- Reati contro la persona | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C- Traff. Stup. Contrbb.do T.L.E. | 17 | 6 | 60 | 83 |
| | D- Altri reati contro l'incolumità e l'O. P. | 4 | 1 | 10 | 15 |
| | E- Delitti contro il patrimonio | 8 | 1 | 4 | 13 |
| | F- Delitti contro la P.A. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | G- Omicidio | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | H- Aggravante speciale | 6 | 1 | 3 | 10 |
| | I Det.ne e porto illegale di armi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | A/C | 3 | 0 | 8 | 11 |
| | A/E | 2 | 2 | 6 | 10 |
| | A/F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/G | 13 | 1 | 8 | 22 |
| | D/F | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | C/H | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | E/H | 7 | 7 | 15 | 29 |
| | F/H | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | G/H | 19 | 5 | 13 | 37 |
| | H/I | 8 | 0 | 3 | 11 |
| | A/C/E | 3 | 0 | 6 | 9 |
| | A/E/H | 20 | 5 | 25 | 50 |
| | A/F/H | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 17 | 6 | 16 | 39 |
| | Altre combinazioni | 14 | 5 | 11 | 30 |
| | Totale | 298 | 166 | 257 | 721 |

Cfr. Sinossi 1

Per quanto concerne il Distretto di Palermo, quando la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C), 104 - su un totale di 333 sentenze - prevale la scelta della pena concordata tra le parti (71 sentenze), seguita dal rito ordinario (25 sentenze) e residualmente dall'abbreviato (8 sentenze). Le condanne per delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico (D - in tutto 9 sentenze), intervengono in 7 casi a seguito di patteggiamento e in 2 casi a conclusione di dibattimento. Le condanne per omicidio (G, A/G, G/H), sia in relazione al reato associativo (A-art. 416 bis c.p.) sia in relazione all'aggravante speciale (H- art. 7 L. 203/91), interessano solo 3 sentenze; 1 interviene a seguito di rito ordinario, 2 a seguito di abbreviato. Le condanne per reati contro il patrimonio, sia intervenute per il solo delitto sia nelle varie combinazioni con il reato associativo e/o l'aggravante speciale ex art. 7, (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H - 45 sentenze sul totale) segnalano una prevalenza del rito ordinari (20) rispetto al patteggiamento (16), seguiti da 9 sentenze emesse a seguito di rito abbreviato. Le condanne relative alle restanti combinazioni tra i vari reati (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni - 18 sentenze) rispetto al rito prescelto, denotano una distribuzione maggioritaria del ricorso al rito abbreviato (9 sentenze), rispetto sia al rito ordinario (5 sentenze), sia al patteggiamento (4 sentenze).

Significativo il numero di sentenze di condanna per delitti diversi da quelli presi in esame, ma aggravati dall'art. 7 (8 sentenze), che sono state emesse con rito ordinario in 5 casi, a seguito di patteggiamento in 2 casi e con rito abbreviato solo 1 caso (cfr. tabella 52).

Tab. 52 Condanna, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello di Palermo | | Tipo di rito | | | Totale |
|---|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Delitti per cui sia intervenuta la condanna | Non condanna | 53 | 65 | 1 | 119 |
| | A- Reati contro l'O.P. | 13 | 5 | 18 | 36 |
| | C- Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E. | 10 | 3 | 53 | 66 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 2 | 0 | 7 | 9 |
| | E- Delitti contro il patrimonio | 4 | 0 | 2 | 6 |
| | F - Delitti contro la P.A. e la giustizia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | H - Aggravante speciale | 5 | 1 | 2 | 8 |
| | I - Detenzione e porto illegale di armi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | A/E | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | A/F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/G | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | D/F | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | C/H | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | E/H | 4 | 6 | 8 | 18 |
| | F/H | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | G/H | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | H/I | 5 | 0 | 2 | 7 |
| | A/C/E | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | A/E/H | 9 | 2 | 5 | 16 |
| | A/F/H | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Altre combinazioni | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| Totale | 120 | 98 | 115 | 333 | |

Cfr. Sinossi I

Per il Distretto di Caltanissetta, quando la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C), 25 sentenze su 138, si rilevano 18 sentenze emesse a seguito di patteggiamento e 7 sentenze emesse a seguito di rito ordinario. Quando la condanna riguarda uno degli altri delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico (D - 5 sentenze) il ricorso al dibattimento e al rito negoziato si distribuisce uniformemente con 2 sentenze per rito, 1 sola sentenza interviene invece a seguito di ricorso al rito abbreviato. Paritaria la scelta dei riti, ordinario (5 sentenze) e patteggiamento (5 sentenze), nel caso di condanne per il delitto di omicidio aggravato dall'art. 7 (G, A/G, G/H). L'orientamento è ancora una volta in favore del patteggiamento (15 sentenze su un totale di 28) in caso di condanna per reati contro il patrimonio, sia che siano stati contestati in combinazione con il reato associativo o sia stata applicata l'aggravante speciale (E, E/H, A/C/E, A/E/H); comunque non irrilevante appare la scelta del rito ordinario (9 sentenze) e residuale quella del rito abbreviato (4 sentenze). Le condanne relative alle restanti combinazioni tra i vari reati (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni – in tutto 12 sentenze),

rispetto al rito prescelto denotano una il ricorso lievemente superiore al rito ordinario (7 sentenze) rispetto al patteggiamento (5 sentenze) (cfr. tabella 53).

Tab. 53 Condanna , tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta | | Tipo di rito | | | Totale |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| condanna | Non condanna | 16 | 31 | 0 | 47 |
| | A- Reati contro l'ordine pubblico | 3 | 0 | 14 | 17 |
| | C- Traff. stup. e contrabbando TLE | 3 | 0 | 2 | 5 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'ordine pubblico | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | E- Delitti contro il patrimonio | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | G - Omicidio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | H - Aggravante speciale e altri delitti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/C | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | A/G | 4 | 0 | 4 | 8 |
| | E/H | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | G/H | 4 | 0 | 4 | 8 |
| | H/I | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/C/E | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/E/H | 6 | 2 | 10 | 18 |
| | A/F/H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Altre combinazioni | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Totale | 50 | 36 | 52 | 138 | |

Cfr. Sinossi 1

Per quanto riguarda il Distretto di Catania, quando la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C) - 35 sentenze su un totale di 194 -, le sentenze si dividono in larga parte tra patteggiamenti (18) e riti ordinari (14), con una residua percentuale di riti abbreviati (3). Anche se si tratta di 2 sole sentenze, si segnala la presenza di condanne per delitti contro la persona (B). Le condanne relative al reato di omicidio (G, A/G, G/H), sia in relazione al reato associativo (A- art. 416 bis c.p.), sia in relazione all'aggravante speciale (art. 7 L. 203/91), in tutto 39 sentenze, in 24 casi sono state pronunciate a conclusione di un processo celebrato con rito ordinario; in 11 a seguito di patteggiamento, mentre le restanti 4 sentenze a conclusione del rito abbreviato. Un massiccio ricorso al patteggiamento (19 sentenze) caratterizza le condanne per reati contro il patrimonio (in tutto 28 sentenze) nelle varie combinazioni con il reato associativo e/o l'aggravante speciale (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H), a cui si affiancano le condanne emesse al termine del dibattimento (9 sentenze). Le condanne relative alle restanti combinazioni tra i vari reati (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni - 32 sentenze) si suddividono in maggioranza tra rito ordinario (16 sentenze) e patteggiamento (14 sentenze) e una residua percentuale di riti abbreviati (2 sentenze) (cfr. tabella 54).

Tab. 54 Condanna, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello di Catania | | Tipo di rito | | | Totale |
|---|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| condanna | Non condanna | 48 | 4 | 0 | 52 |
| | A- Reati contro l'ordine pubblico | 9 | 1 | 12 | 22 |
| | B- Reati contro la persona | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C- Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E. | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | E- Delitti contro il patrimonio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | F-Delitti contro la P.A. la giustizia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | G - Omicidio | 5 | 0 | 1 | 6 |
| | A/C | 2 | 0 | 4 | 6 |
| | A/E | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | A/G | 8 | 1 | 4 | 13 |
| | E/H | 2 | 0 | 3 | 5 |
| | G/H | 11 | 3 | 6 | 20 |
| | H/I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | A/C/E | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | A/E/H | 4 | 0 | 9 | 13 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 15 | 2 | 11 | 28 |
| | Altre combinazioni | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | Totale | 118 | 13 | 63 | 194 |

Cfr. Sinossi I

Per il Distretto di Messina, quando la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C) - 16 su 56 sentenze in totale, questa interviene a seguito di processi celebrati con ricorso al patteggiamento in 12 sentenze, a seguito di rito abbreviato in 3 sentenze e a seguito di rito ordinario in 1 sentenza. Le condanne relative al reato di omicidio (G/H) aggravato dall'art. 7 L. 203/91 (in tutto 7 sentenze) vengono emesse a conclusione del dibattimento in 4 sentenze, e a conclusione di patteggiamento in 3 sentenze. Le condanne per reati contro il patrimonio, nelle varie combinazioni con il reato associativo e/o l'aggravante speciale (A/E, E/H, A/C/E, A/E/H), sono rappresentate da 9 sentenze emesse a seguito di patteggiamento in 6 casi, di abbreviato in 2 casi e di ordinario in 1 caso. Le condanne relative alle restanti combinazioni tra i vari reati (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni - 6 sentenze) vedono una prevalenza del patteggiamento (4 sentenze) sul rito ordinario (2 sentenze) (cfr. tabella 55).

Tab. 55 Condanna, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello di Messina | | Tipo di rito | | | Totale |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| condanna | Non condanna | 2 | 14 | 0 | 16 |
| | A- Reati contro l'ordine pubblico | 0 | 2 | 7 | 9 |
| | C- Traff. Stup. e contrabbando di T.L.E.i | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'ordine pubblico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/C | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/E | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | E/H | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | G/H | 4 | 0 | 3 | 7 |
| | A/C/E | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/E/H | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | A/F/H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | Altre combinazioni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

Cfr. Sinossi 1

Al fine di focalizzare meglio quali siano i delitti per i quali intervengono le condanne, si è operata una prima suddivisione del campione in relazione alle condanne tra i vari gradi di giudizio e per capo d'imputazione.

A.1) Primo grado di giudizio

In questo grado di giudizio sono state emesse complessivamente 198 sentenze di condanna nei confronti di almeno uno degli imputati, su un totale di 401 processi incardinati presso i quattro Distretti di Corte d'Appello. Nel 49% dei processi, è stata pronunciata almeno una sentenza di condanna. In generale, il 78 % delle sentenze di condanna è stato emesso dal GUP, il 18% dal Tribunale, il rimanente 4% dalla sezione "specializzata" della Corte di Assise. Il primo dato mostra che l'intento deflattivo perseguito con l'introduzione nel codice di procedura penale dei c.d. riti alternativi al dibattimento (processo ordinario) ha, almeno per questo tipo di delitti, ottenuto i suoi effetti. Nel caso del Tribunale, la bassa percentuale di processi definiti con sentenza irrevocabile di condanna è legata alla scelta dell'imputato e/o della difesa di garantirsi tutte le azioni a difesa che è lecito e possibile esperire nel dibattimento anche in un eventuale giudizio di appello. Questa posizione si accentua nel caso della Corte di Assise chiamata a giudicare delitti per cui è prevista la pena dell'ergastolo - es. omicidio aggravato - (cfr. tabella 56).

Tab. 56 Autorità che ha emesso la sentenza di condanna nel primo grado di giudizio e Distretto di Corte d'Appello

| Autorità emittente | Distretto di Corte di Appello | | | | Totale |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| GUP | 115 | 19 | 7 | 14 | 155 |
| Tribunale | 20 | 3 | 10 | 3 | 36 |
| C. di Assise | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Totale | 136 | 25 | 18 | 19 | 198 |

Per ciò che attiene ai capi d'imputazione, se riferiti al bene giuridico tutelato, i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C; A/C) quelli contro l'ordine pubblico (A - 416 bis c.p. - 19%), contro la salute e l'ordine pubblico (C- art. 74 DPR 309/90 il - 28%) e la loro contemporanea contestazione (A/C - 2%) rappresentano il 49% delle pronunce; gli altri delitti contro l'ordine pubblico (D- 110 e 416 bis c.p.) sono il 5%; i delitti contro il patrimonio (E,A/, E/H, A/E/H) sia come reati fine di quello associativo sia aggravati dall'art. 7, L. 203/91 rappresentano la percentuale più alta tra i capi d'imputazione per cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna, ossia il 20%; altri delitti aggravati dall'art. 7, che non siano stati già conteggiati, (H, C/H, F/H, HI) o per i quali è sì intervenuta una sentenza, ma ha riguardato i soli delitti connessi, mentre per quelli *ex art. 51 co. 3 bis c.p.p.* è stata emessa sentenza di proscioglimento³⁹⁸ rappresentano un ulteriore 10%; il 4% si riferisce, invece, esclusivamente a condanne per delitti di omicidio o quali delitti scopo dell'associazione oppure aggravati dall'articolo 7 (A/G, G/H). Un ulteriore 8% è rappresentato dalle combinazioni di capi d'imputazione di cui si rileva una scarsa frequenza o non contemplati nell'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H e altre combinazioni).

In rapporto ai Distretti di Corte di Appello, in primo grado le condanne intervenute collocano il Distretto di Palermo al primo posto per il numero di condanne inflitte ad almeno un imputato, con 136 sentenze su 198, seguito da Caltanissetta con 25 sentenze, Messina con 19 e Catania con 18. Se messe in rapporto con il totale delle sentenze emesse in generale nei singoli Distretti, rileviamo che, dopo il Distretto di Palermo, è nel Distretto di Messina che viene emesso il più alto numero di sentenze di condanna in primo grado (Rispetto al totale delle sentenze messe per singolo Distretto, quello di i Palermo conta il 41% del totale; Messina il 34%; Caltanissetta 18% e, per ultimo, il Distretto di Catania con il 9%.

In rapporto a una rappresentazione analitica dell'Autorità che in primo grado ha emesso sentenza di condanna nei singoli Distretti, nel Distretto di Palermo il numero più alto di sentenze è stato emesso dal GUP (115), rispetto al Tribunale (20) e alla Corte d'Assise (1).

³⁹⁸ Con sentenza di proscioglimento si indica, in termini rapporto tra genere e specie, una qualunque sentenza in cui non sia stata pronunciata condanna.

Anche nel Distretto di Caltanissetta è il GUP ad aver emesso il maggior numero di sentenze (19), a fronte del medesimo numero di sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Assise (6 sentenze in totale). Nel Distretto di Catania è il Tribunale ad aver emesso il maggior numero di sentenze (9), seguito dal GUP (7) e dalla Corte d'Assise (2). Il Distretto di Messina, in linea con Palermo e Caltanissetta, conta il maggior numero di sentenze emesse dal GUP (14), segue il Tribunale (3) e per ultima la Corte d'Assise (2).

Una ripartizione delle pronunce di condanna riferita ai capi d'imputazione segna una prevalenza dei delitti di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti nel caso delle pronunce del GUP, condizionata in questo dal Distretto di Palermo - si rilevano 18 sentenze su 30 emesse in totale nei quattro Distretti di Corte di Appello nel caso del capo d'imputazione 416 bis c.p. e 46 sentenze su 51 nel caso in cui il capo d'imputazione abbia riguardato il traffico di stupefacenti. Un altro dato che si pone in rilievo è quello relativo alla capacità "attrattiva" dell'aggravante speciale dell'art. 7 che è presente in 63 sentenze di condanna emesse dai tre giudici di questo grado di giudizio.

Nel caso di condanne per il concorso nel reato associativo di cui all'art. 416 bis sono 9 le condanne complessivamente emesse nei quattro Distretti. A queste si aggiungono 3 sentenze in cui il 110 e 416 bis c.p. è associato alla turbativa degli incanti (353 c.p.) per un totale complessivo di 12 sentenze. Le 3 sentenze citate rispecchiano appieno la fattispecie di reato presa in considerazione quale contributo dato all'associazione in termini di expertise e/o di posizione dalla quale il soggetto sia in grado di fornire un contributo all'associazione criminale utile ed infungibile in un settore strategico per l'espansione e il mantenimento delle proprie ricchezze illecite (come quello degli appalti). Il totale delle pronunce di condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso nei quattro Distretti è pari a 37 sentenze; quello per traffico di stupefacenti è pari a 56 sentenze. A queste si aggiungono ulteriori 2 sentenze in cui questi delitti sono contemporaneamente contestati. Quindi, allo stato, oltre i tre quarti dei delitti per cui sia stata pronunciata la sentenza di condanna sono rappresentati dall'aggravante dell'art. 7, dalle imputazioni ex art. 74 DPR 309/90 e 416 bis c.p. (cfr. tabella 57).

| <i>Tab. 57 Autorità che ha emesso la sentenza in I grado di giudizio, Distretto di Corte d'Appello e condanna</i> | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Non condanna | Gup | 63 | 30 | 2 | 14 | 109 |
| | Tribunale | 39 | 9 | 38 | 1 | 87 |
| | Corte d'Assise | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| | Totale | 104 | 43 | 40 | 15 | 202 |
| A- Reati contro l'ordine pubblico | Gup | 18 | 4 | 0 | 9 | 31 |
| | Tribunale | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | Corte d'Assise | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 23 | 4 | 2 | 9 | 38 |
| C- Traff. Stup. contrabbando di T.L.E. | Gup | 46 | 1 | 2 | 2 | 51 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | Corte d'Assise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 48 | 2 | 5 | 2 | 57 |
| D - Altri reati contro incolumità e O.P. | Gup | 6 | 3 | | 0 | 9 |
| | Tribunale | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| | Totale | 6 | 3 | | 1 | 10 |
| E- Delitti contro il patrimonio | Gup | 2 | 1 | 0 | | 3 |
| | Tribunale | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | Totale | 4 | 2 | 1 | | 7 |
| F - Delitti contro P. A. e giustizia | Gup | 1 | | | | 1 |
| H - Aggravante speciale | Gup | 3 | | 0 | | 3 |
| | Tribunale | 2 | | 1 | | 3 |
| | Totale | 5 | | 1 | | 6 |
| I - Det.ne e porto illegale di armi | Gup | 1 | | | | 1 |
| A/C | Gup | | 1 | | 0 | 1 |
| | Tribunale | | 0 | | 1 | 1 |
| | Totale | | 1 | | 1 | 2 |
| A/E | Gup | 2 | | | 1 | 3 |
| A/F | Gup | 2 | | | | 2 |
| A/G | Corte d'Assise | 1 | 1 | | | 2 |
| D/F | Gup | 2 | | | | 2 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 3 | | | | 3 |
| C/H | Gup | 2 | | | | 2 |
| E/H | Gup | 10 | 2 | 2 | | 14 |
| | Tribunale | 1 | 0 | 1 | | 2 |
| | Corte d'Assise | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | Totale | 11 | 3 | 3 | | 17 |
| F/H | Gup | 4 | | | | 4 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 5 | | | | 5 |
| G/H | Gup | 2 | | 2 | 0 | 4 |
| | Corte d'Assise | 0 | | 0 | 2 | 2 |
| | Totale | 2 | | 2 | 2 | 6 |
| H/I | Gup | 2 | 1 | 0 | | 3 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 1 | | 3 |
| | Totale | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| A/E/H | Gup | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| | Tribunale | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Totale | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| A/F/H | Gup | 1 | | | 1 | 2 |
| | Tribunale | 1 | | | 0 | 1 |
| | Totale | 2 | | | 1 | 3 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | Gup | 2 | | 1 | | 3 |
| Altre combinazioni | Gup | 5 | 2 | 0 | | 7 |
| | Tribunale | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | Totale | 8 | 4 | 1 | | 13 |

Cfr. Sinossi 1

La scelta di affiancare alla tabella ricodificata quella analitica vuole permettere di osservare le differenziazioni tra i singoli capi d'imputazione. Tra essi si rilevano sentenze per favoreggiamento personale, sia aggravato dall'art. 7, sia autonomamente rilevato; sentenze per turbativa degli incanti (B+T) (Artt. 416Bis/353) anche associate ad altri gravi reati come l'estorsione (B+T+L) (Artt. 416 bis/ 353/ 629 c.p.), o commessi da soggetti che pur non appartenendo all'associazione mafiosa abbiano comunque fornito un contributo significativo attraverso le loro prestazioni, tale da configurare il concorso eventuale nel reato associativo finalizzato alla turbativa degli incanti C+T (Artt. 110 e 416 bis/ 353 c.p.). Non mancano, ma sono pochissime, condanne per capi d'imputazione aggravati dall'art. 7 che si riferiscono al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori - D+V+S (Art. 7 L. 203 del 91/648 bis e ter c.p. /12 *quinquies* L. 356/92); condanne per Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92); condanne per strage (Q – 422 c.p.). Sono presenti tre sentenze per sequestro di persona a scopo di estorsione (cfr. tabella 58).

Tab. 58 Autorità che ha emesso la sentenza di condanna in primo grado di giudizio e Distretto di Corte d'Appello

| Condanna | Autorità che ha emesso la sentenza | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Non condanna | GUP | 63 | 31 | 2 | 14 | 110 |
| | Tribunale | 39 | 9 | 38 | 1 | 87 |
| | Corte d'Assise | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| | Totale | 104 | 44 | 40 | 15 | 203 |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | GUP | 18 | 3 | 0 | 9 | 30 |
| | Tribunale | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | Corte d'Assise | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 23 | 3 | 2 | 9 | 37 |
| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | GUP | 6 | 2 | | 0 | 8 |
| | Tribunale | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| | Totale | 6 | 2 | | 1 | 9 |
| D Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91) | GUP | 3 | | 0 | | 3 |
| | Tribunale | 2 | | 1 | | 3 |
| | Totale | 5 | | 1 | | 6 |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | GUP | 46 | 1 | 2 | 2 | 51 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | Totale | 48 | 1 | 5 | 2 | 56 |
| G Det.ne e porto illeg. armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. mod.) | GUP | 1 | | | | 1 |
| I Rapina (Art. 628) | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| L Estorsione (Art. 629) | Tribunale | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| O Contrabbando di T.L.E. (Art. 291 <i>quater</i>) | Corte d'Assise | | 1 | | | 1 |
| B+E (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90) | GUP | | 1 | | 0 | 1 |
| | Tribunale | | 0 | | 1 | 1 |
| | Totale | | 1 | | 1 | 2 |
| D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | GUP | 6 | | 2 | | 8 |
| | Tribunale | 1 | | 1 | | 2 |
| | Totale | 7 | | 3 | | 10 |
| D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | GUP | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| | Tribunale | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Totale | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| B+P (416 bis/575/577) | Corte d'Assise | 1 | 1 | | | 2 |
| D+P (Artt. 7 L. 203 del 91/575/577) | GUP | 2 | | 2 | 0 | 4 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|----|
| | Corte d'Assise | 0 | | 0 | 2 | 2 |
| | Totale | 2 | | 2 | 2 | 6 |
| Q Strage (Artt. 422) | GUP | | 1 | | | 1 |
| R+D (Artt. 378 /7 L. 203/91) | GUP | 4 | | | | 4 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 5 | | | | 5 |
| S Trasferimento fraudolento valori (Art. 12 quinquies L. 356/92) | GUP | 1 | 1 | | | 2 |
| B+T (Artt. 416bis/353) | GUP | 2 | | | | 2 |
| D+V+S (Art. 7 L. 203 del 91/648 bis e ter/12 quinquies L. 356/92) | GUP | | 1 | | | 1 |
| G+D (Artt. 2 e 4 L. 895 del 67/7 L. 203 del 91) | GUP | 2 | 1 | 0 | | 3 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 1 | | 3 |
| | Totale | 4 | 1 | 1 | | 6 |
| B+P+I+L416 is/575/577/628/629) | GUP | 1 | | | | 1 |
| D+L (Artt. 7 L203/91 /629) | GUP | 4 | 1 | | | 5 |
| | Corte d'Assise | 0 | 1 | | | 1 |
| | Totale | 4 | 2 | | | 6 |
| D+E (Artt. 7 L. 203/91 /74 D.P.R. 309/90) | GUP | 2 | | | | 2 |
| B+S (Artt. 416 bis/ 12 quinquies L. 356/92) | GUP | 1 | | | | 1 |
| B+D+R (Artt. 416 bis/ 7 L. 203/91 / 378) | GUP | 0 | | | 1 | 1 |
| | Tribunale | 1 | | | 0 | 1 |
| | Totale | 1 | | | 1 | 2 |
| B+L (Artt. 416 bis/ 629) | GUP | 1 | | | 1 | 2 |
| B+T+L (Artt. 416 bis/ 353/ 629) | GUP | 1 | | | | 1 |
| C+T (Artt. 110 e 416 bis/ 353) | GUP | 2 | | | | 2 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 3 | | | | 3 |
| R (Art. 378) | GUP | 1 | | | | 1 |
| D+P+I+L(Artt.7L.203/91/ 575/577/628/629) | GUP | | | 1 | | 1 |
| I+L (Artt. 628/629) | GUP | 1 | | | | 1 |
| B+D+D1 (Artt.416bis/7 L. 203/91/ 319/319 bis) | GUP | 1 | | | | 1 |
| Altre combinazioni | GUP | 5 | 2 | 0 | | 7 |
| | Tribunale | 3 | 2 | 1 | | 6 |
| | Totale | 8 | 4 | 1 | | 13 |

Cfr. Sinossi I

A.2) Secondo grado di giudizio

In relazione a questi dati, appare importante il confronto con quanto è accaduto in appello. In questo grado di giudizio sono state emesse complessivamente 288 sentenze di condanna nei confronti di almeno uno degli imputati su 320 processi incardinati presso i quattro Distretti di Corte di Appello. Nel 90% dei processi, quindi, è stata pronunciata almeno una sentenza di condanna. In generale il 51% delle sentenze di condanna è stato emesso dalla Corte di Assise di Appello ed il 49% dalla C. di Appello. Il primo dato è sensibilmente alto se si tiene conto dell'assenza di sentenze emesse dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, ma va temperato con la sovra rappresentazione dello stesso tipo di sentenze emesse nello stesso grado di giudizio da quella di Catania (cfr. tabella 59).

Tab. 59 Autorità che ha emesso la sentenza di condanna nel secondo grado di giudizio e Distretto di Corte d'Appello

| Autorità emittente | Distretto di Corte di Appello | | | | Totale |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| C. di Appello | 78 | 44 | 11 | 9 | 142 |
| C. di Assise di Appello | N.P. | 21 | 113 | 12 | 146 |
| Totale | 78 | 65 | 124 | 21 | 288 |

Legenda: N.P. = non presente.

Se si considerano i delitti per cui in generale è intervenuta la condanna, il 28% riguarda i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati: l'associazione per delinquere di tipo mafioso, il traffico di stupefacenti e la loro contemporanea contestazione (A, C, A/C). Gli altri delitti contro l'ordine pubblico (D) sono pari al 2%. Gli omicidi aggravati dall'art. 7 o contestati quali delitti scopo dell'associazione mafiosa (G, A/G, G/H) rappresentano il 23% delle condanne. Di poco inferiore, il 22%, è la percentuale rappresentata dalle condanne per delitti contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 o contestate quali delitti scopo dall'associazione mafiosa (E, AE, E/H, A/E/H). Le combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni) sono il 18% delle sentenze di condanna. L'art. 7 a sua volta è presente quale aggravante in un ulteriore 3% di condanne (H, F/H, H/I), oltre che nei casi in cui già è stato rilevato nelle precedenti percentuali indicate.

In riferimento all'analisi dei singoli Distretti, quello di Palermo conta 78 processi incardinati in questo grado di giudizio e tutti in Corte di Appello; di questi, il maggior numero, 31, è rappresentato dalle sentenze di condanna per i seguenti capi d'imputazione: i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati: l'associazione per delinquere di tipo mafioso e il traffico di stupefacenti (A,C). Significativo, 23 sentenze, è il numero delle condanne per delitti contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 o contestate quali delitti scopo dall'associazione mafiosa (E, AE, E/H, A/E/H). Le combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni), 9 sentenze, sono di poco superiori alle condanne per delitti aggravati dall'art. 7 (H, A/H, FH, H/I), non conteggiati nelle rilevazioni che precedono, 7 sentenze. Gli altri delitti contro l'Ordine Pubblico (D) chiudono la serie con 3 sentenze.

Caltanissetta conta 65 processi incardinati in questo grado di giudizio, 44 in Corte di Appello e 21 in Corte d'Assise d'Appello. Innanzi alla C. di Appello il maggior numero, 18, è rappresentato dalle sentenze di condanna per i seguenti capi d'imputazione: i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati: l'associazione per delinquere di tipo

mafioso il traffico di stupefacenti e la loro contemporanea contestazione (A,C, A/C),. Il numero delle condanne per delitti contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 o contestate quali delitti scopo dall'associazione mafiosa (E, AE, E/H, A/E/H) è di 17 sentenze, al pari delle condanne per omicidio (G, A/G, G/H),. Le combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni) sono 8 sentenze. Anche in questo caso gli altri delitti contro l'Ordine Pubblico (D) chiudono la serie con 3 sentenze.

Catania conta 124 processi incardinati in questo grado di giudizio, 12 in Corte di Appello e 113 in Corte d'Assise d'Appello; di questi il maggior numero (28) è rappresentato dalle sentenze di condanna per i seguenti capi d'imputazione: i delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati: l'associazione per delinquere di tipo mafioso il traffico di stupefacenti e la loro contemporanea contestazione (A, C, A/C),. Alto, per la struttura della popolazione esaminata, è il numero delle condanne per omicidio (G, A/G, G/H), 37 sentenze, di poco superiore alle combinazioni di delitti, sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I), sia residuali (altre combinazioni), 30 sentenze. Significativo il numero delle condanne per delitti contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 o contestati quali delitti scopo dall'associazione mafiosa (E, AE, E/H, A/E/H) - 23 sentenze; aggravante contestata unitamente ad altri delitti (H, A/H, FH, H/I), non conteggiati nelle rilevazioni che precedono, in ulteriori 3 sentenze.

Messina conta 21 processi incardinati in questo grado di giudizio, 9 in Corte di Appello; e 13 in Corte d'Assise d'Appello; di questi il maggior numero è rappresentato dalle sentenze di condanna per i delitti contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 o contestati quali delitti scopo dall'associazione mafiosa (E, AE, E/H, A/E/H) – 6 sentenze - pari al numero delle combinazioni di delitti, sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I), sia residuali (altre combinazioni), , di poco superiori al numero delle condanne per omicidio (G, A/G, G/H), 5 sentenze, seguite dai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (C, A/C) 4 sentenze. Non sono presenti condanne per il solo 416 bis c.p. (cfr. tabella 60).

| <i>Tab. 60 Autorità che ha emesso la sentenza, Distretto di Corte d'Appello e condanna</i> | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | Autorità emittente | Distretto di corte d'Appello | | | | Totale |
| | | Palermo | Catania | Catania | Messina | |
| Non condanna | Corte d'Appello | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| | Totale | 15 | 4 | 12 | 1 | 32 |
| A- Reati contro l'O. P. | Corte d'Appello | 13 | 13 | 1 | | 27 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 19 | | 19 |
| | Totale | 13 | 13 | 20 | | 46 |
| B- Reati contro la persona | Corte d'A. d'Appello | | | 2 | | 2 |
| | Totale | | | 2 | | 2 |
| C- Traff. stupef.contrabb.di TLE | Corte d'Appello | 18 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Totale | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| D - Altri reati contro incol. e O.P. | Corte d'Appello | 3 | 1 | | | 4 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 2 | | | 2 |
| | Totale | 3 | 3 | | | 6 |
| E- Del. contro patrimonio. | Corte d'Appello | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| | Totale | 2 | 3 | 1 | | 6 |
| F – Del. contro la P.A. e la giustizia | Corte d'A. d'Appello | | | 2 | | 2 |
| | Totale | | | 2 | | 2 |
| G - Omicidio | Corte d'A. d'Appello | | 2 | 6 | | 8 |
| | Totale | | 2 | 6 | | 8 |
| H – Aggr. Speciale | Corte d'Appello | 3 | 1 | | | 4 |
| | Totale | 3 | 1 | | | 4 |
| I – Det. e porto ill. armi | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| A/C | Corte d'Appello | | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | Totale | | 2 | 6 | 1 | 9 |
| A/E | Corte d'Appello | 2 | | 0 | 1 | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | | 4 | 0 | 4 |
| | Totale | 2 | | 4 | 1 | 7 |
| A/G | Corte d'A. d'Appello | | 7 | 13 | | 20 |
| | Totale | | 7 | 13 | | 20 |
| E/H | Corte d'Appello | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| F/H | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| G/H | Corte d'Appello | | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | | 8 | 15 | 5 | 28 |
| | Totale | | 8 | 18 | 5 | 31 |
| H/I | Corte d'Appello | 3 | | 0 | | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | | 2 | | 2 |
| | Totale | 3 | | 2 | | 5 |
| A/C/E | Corte d'Appello | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| | Totale | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| A/E/H | Corte d'Appello | 12 | 12 | 3 | 1 | 28 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | Totale | 12 | 12 | 12 | 1 | 37 |
| A/F/H | Corte d'Appello | 2 | 0 | | | 2 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 1 | | | 1 |
| | Totale | 2 | 1 | | | 3 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | Corte d'Appello | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 1 | 27 | 5 | 33 |
| | Totale | 3 | 1 | 27 | 5 | 36 |
| Altre comb. | Corte d'Appello | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| | Corte d'A. d'Appello | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 |

Rispetto a quanto indicato nella tabella non ricodificata del primo grado di giudizio, sono assenti i capi di imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione e risultano invece presenti 2 condanne per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) (cfr. tabella 61).

Tab. 61 Autorità che ha emesso la sentenza di condanna e Distretto di Corte d'Appello

| Condanna | Autorità che ha emesso la sentenza | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Non condanna | Corte d'Appello | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| | Totale | 15 | 4 | 12 | 1 | 32 |
| Ass. tipo mafioso Art. 416 bis c.p. | Corte d'Appello | 13 | 13 | 1 | | 27 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 19 | | 19 |
| Concorso eventuale nel reato Artt. 110 e 416 bis c.p. | Corte d'Appello | 3 | 1 | | | 4 |
| Art. 7 L. 203/91 e altri delitti | Corte d'Appello | 3 | 1 | | | 4 |
| Ass. delinq. traff. stupf. Art. 74 L. 309/90) | Corte d'Appello | 18 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Totale | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| Detenzione e porto illeg. armi Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. mod. | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| Rapina art. 628) | Corte d'Appello | 2 | 1 | | | 3 |
| Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90 | Corte d'Appello | | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | Corte d'Assise d'Appello | | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | Totale | | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Artt. 7 L. 203/91/628/629) c.p. | Corte d'Appello | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Art. 7 L. 203/191e 416 bis/628/629 c.p. | Corte d'Appello | 12 | 12 | 3 | 1 | 28 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Artt. 416 bis/575/577 c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | 7 | 13 | | 20 |
| Artt. 7 L. 203 del 91/575/577 c.p. | Corte d'Appello | | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Corte d'Assise d'Appello | | 8 | 15 | 5 | 28 |
| | Totale | | 8 | 18 | 5 | 31 |
| Strage Artt. 422 c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | 2 | | | 2 |
| Artt. 378 c.p. e 7, L. 203/91 | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| Trasferimento fraudolento valori (Art. 12 quinquies L. 356/92) | Corte d'Appello | | 2 | | | 2 |
| Artt. 74D.P.R.309del90/575/577/416 bis c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Artt. 416 bis/575/577c.p./74 D.P.R. 309 del 90/628/629 c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | | 8 | 4 | 12 |
| Art. 416 bis c.p./74 D.P.R. 309/90/628/629c.p. | Corte d'Appello | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | Totale | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Artt. 2 e 4 L. 895 del 67/7 L. 203/91 | Corte d'Appello | 3 | | 0 | | 3 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | | 2 | | 2 |
| | Totale | 3 | | 2 | | 5 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|---|----|
| Art. 416 bis/575/577/628/629 c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | | 8 | | 8 |
| (Artt. 7 L.203/91 /629) | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| (Artt. 416 bis/ 74 D.P.R. 309/90 / 628) | Corte d'Appello | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | | 1 | 1 | 2 |
| | Totale | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| Artt. 416 bis c.p./ 7 L. 203/91 / 378 c.p. | Corte d'Appello | 2 | 0 | | | 2 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 1 | | | 1 |
| | Totale | 2 | 1 | | | 3 |
| Artt. 416 bis c.p./ 629 c.p. | Corte d'Appello | 2 | | 0 | 1 | 3 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 2 | | 1 | 1 | 4 |
| Artt. 416 bis/ 353/ 629) | Corte d'Appello | 3 | | | | 3 |
| Artt. 575/577 | Corte d'Assise d'Appello | | 2 | 6 | | 8 |
| Art. 378 | Corte d'Assise d'Appello | | | 2 | | 2 |
| Artt. 7L.203/91 / 575/577/628/629 | Corte d'Assise d'Appello | | | 5 | | 5 |
| Artt. 628/629) | Corte d'Appello | | | 1 | | 1 |
| Artt. 416 bis/628 | Corte d'Assise d'Appello | | | 3 | | 3 |
| Artt.416bis/575/577/628/629/648c.p. e 12 quinquies L. 356/92) | Corte d'Assise d'Appello | | | 2 | | 2 |
| Artt. 600/600bis c.p. | Corte d'Assise d'Appello | | | 2 | | 2 |
| Artt. 416 bis c.p./ 74 Dp.r 309/90/ 12 quinquies L. 356/92) | Corte d'Assise d'Appello | | | 1 | | 1 |
| Artt.416 bis/ 575/577/628 | Corte d'Assise d'Appello | | | 1 | | 1 |
| Altre combinazioni | Corte d'Appello | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 |

A 3) Condanne in relazione ai tre delitti maggiormente rappresentati

I dati relativi alle 184 sentenze di condanna per i tre delitti di traffico di stupefacenti, associazione mafiosa e partecipazione eventuale a quest'ultimo reato, se considerate in generale rispetto al rito scelto presentano le seguenti caratteristiche: il 24% interviene a conclusione del dibattimento, il 7% al termine dell'abbreviato e il 69% al termine del patteggiamento. Prendendo in considerazione gli esiti dei processi per ogni singolo delitto, invece, le 139 sentenze di condanna in cui ad almeno uno degli imputati sia stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R: 309/90) si riferiscono nella maggioranza dei casi a condanne intervenute a seguito di patteggiamento, 65 (cfr. tabella 62).

| Capi di imputazione | | Tipo di rito | | | Totale | |
|--|----------|--|------------|----------------|--------|-----|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | | |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | condanna | Non condanna | 21 | 24 | 0 | 45 |
| | | E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | 20 | 9 | 65 | 94 |
| Totale | | | 41 | 33 | 65 | 139 |

Anche le sentenze di condanna che riguardano il capo d'imputazione di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), 113 in totale, sono state emesse a seguito patteggiamento nella maggior parte dei casi, 55, a seguito di processo celebrato con il rito ordinario in 23 casi e a seguito di processo celebrato con il rito abbreviato in 4 casi. (cfr. tabella 63).

| Capi di imputazione | | Tipo di rito | | | Totale |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | Non condanna | 11 | 19 | 1 | 31 |
| | condanna B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 23 | 4 | 55 | 82 |
| | Totale | 34 | 23 | 56 | 113 |

Le sentenze di condanna in cui ad almeno uno degli imputati sia stato contestato il reato di concorso eventuale in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) sono 8. Anche in questo caso prevalgono le sentenze emesse a seguito di patteggiamento, 7 (cfr. tabella 64).

| Capi di imputazione | | Tipo di rito | | | Totale | |
|--|----------|--------------------------|------------|----------------|--------|----|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | | |
| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | condanna | Non condanna | 16 | 4 | 0 | 20 |
| | | Artt. 110 e 416 bis c.p. | 1 | 0 | 7 | 8 |
| | Totale | | 17 | 4 | 7 | 28 |

4 Assoluzioni

Prima di affrontare la parte relativa alle assoluzioni, occorre un'avvertenza. Oltre che assoluzioni a seguito di processi celebrati con i riti ordinario e abbreviato sono state indicate 39 assoluzioni a seguito di due tipologie di processo: processi in cui è stata concordata la pena tra le parti, celebrati nel primo grado di giudizio innanzi al GUP, in cui non interviene una assoluzione vera e propria, ma l'esclusione dell'aggravante speciale dell'art.7 che permette una notevole riduzione della pena e la valutazione, altrimenti impossibile, delle attenuanti generiche in favore dell'imputato (sono 5 sentenze); processi in cui è stato fatto valere, nel secondo grado di giudizio, il Concordato in Appello (art. 599, 602, c.p.p. 34 sentenze) innanzi al Giudice competente, con cui l'imputato ottiene la riduzione della pena pari ad un terzo a fronte della rinuncia ai motivi per cui lo aveva proposto. Tecnicamente, si tratta di una

sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello e/o dalla Corte di Assise di Appello, che però decide su quanto già deciso dal giudice di merito nel primo grado di giudizio, rispetto al ricorso fatto dalla/e parte/i. Nelle sentenze di primo grado possono essere state pronunciate assoluzioni per alcuni capi d'imputazione e condanne per altri, (es. assoluzione per il capo d'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, e condanna per estorsione aggravata dall'art. 7). La parte legittimata potrà ricorrere in appello ritenendo non soddisfatta la propria richiesta (una pena più severa oppure un'assoluzione, o viceversa). Questo implica che le sentenze di condanna intervenute a seguito del concordato in appello, potevano, come nel caso in esame, confermare eventuali assoluzioni per delitti già giudicati in primo grado. Ne deriva che la variabile «esiti del processo», rileverà la modalità assoluzione anche in queste sentenze, che proprio per la loro particolare struttura si è deciso di separare dalle altre.

Le sentenze che riguardano imputati per i quali sia stata dichiarata l'assoluzione sono pari a 354. Prendendo quale punto di riferimento il bene giuridico tutelato, e considerando le categorie di delitti per i quali sia intervenuta l'assoluzione, il 33% è costituito dai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, A/C) di questi il 53% è costituito dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il 41% riguarda l'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso e il rimanente 6% si riferisce alla combinazione degli stessi delitti. Gli altri delitti contro l'ordine pubblico (D) rappresentano il 5% delle sentenze di assoluzione; quelle per delitti contro il patrimonio (E,A/E, E/H, A/C/E, A/E/H) rappresentano il 26%, su cui hanno un notevole peso quelle per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 (H/E); quelle per omicidio rappresentano il 9%, sia quando la condanna si riferisce al solo omicidio, non essendo stato accertato il nesso causale con il reato associativo dell'articolo 416 bis c.p. né che esso sia stato commesso per agevolare la stessa associazione mafiosa o con i metodi che la caratterizzano (G, A/G, G/H), sia quando, invece, ciò sia stato ritenuto provato

Le assoluzioni per altri delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, oltre che in alcune categorie di delitti di cui abbiamo già detto (E/H, A/E/H), riguarda un ulteriore 13% di assoluzioni (H, C/H, F/H, HI); in ultimo, si segnala il 7% di assoluzioni per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni).

In generale, rispetto alla scelta del rito, a prevalere è il dibattimento, in cui sono emesse la maggior percentuale di assoluzioni, 50%. A seguito dell'abbreviato sono state pronunciate sentenze di assoluzione in una percentuale pari al 39%. Per ciò che attiene il patteggiamento, a seguito di questo rito è stata emessa la minore percentuale di assoluzioni, 11%. Quando le assoluzioni si riferiscono a uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente

rappresentati (A,C,A/C) il tipo di rito in cui si conta il maggior numero di pronunce è il rito abbreviato, 57, seguito dal rito ordinario, 49 assoluzioni, e residualmente dal patteggiamento, 11 assoluzioni. Le 19 assoluzioni per altri delitti contro l'incolumità e l'ordine pubblico (D) sono state emesse per la maggior parte a seguito di dibattimento, 14, e per la parte restante a seguito di giudizio abbreviato, 5. Quando l'assoluzione si riferisce a delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H) il rito a conclusione del quale si registra il maggior numero di pronunce é quello ordinario, 50, seguito dell'abbreviato, 35, e in minima parte dal patteggiamento, 8 sentenze. Le assoluzioni relative al reato di omicidio (G, A/G, G/H), sia in relazione al reato associativo (art. 416 bis c.p.) sia aggravate dall'art. 7 L. 203/91, quando queste siano state ritenute non provate, sono state pronunciate in maggior numero a seguito di rito ordinario, 19, poi di rito abbreviato, 8, e a seguito di patteggiamento, in 6 casi . Le assoluzioni per ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, o in cui essa era parte integrante dei capi d'imputazione (H, C/H, F/H, HI) sono state pronunciate in maggioranza a seguito di processi celebrati con il rito ordinario, 20, seguite, a poca distanza, da quelle pronunciate a seguito di rito abbreviato, 18, e da quelle intervenute con il patteggiamento, 11. Nelle restanti combinazioni tra i delitti presi in esame e residuali (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni) prevale il ricorso al rito ordinario, 15 sentenze di assoluzione, sull'abbreviato, 8, e sul patteggiamento, 3 (cfr. tabella 65).

| <i>Tab. 65 Sentenze di assoluzione e tipo di rito</i> | | | | | |
|---|---|--------------|------------|----------------|------------|
| | I Quattro Distretti di Corte di Appello | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Delitti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione | Non assolve | 121 | 28 | 218 | 367 |
| | A/C | 4 | 2 | 1 | 7 |
| | A/E | 6 | 3 | 0 | 9 |
| | A/F | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/G | 8 | 3 | 0 | 11 |
| | D/E | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | D/F | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | C/H | 1 | 4 | 0 | 5 |
| | E/H | 20 | 22 | 5 | 47 |
| | F/H | 3 | 5 | 0 | 8 |
| | G/H | 11 | 5 | 5 | 21 |
| | H/I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | A/C/E | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | A/E/H | 11 | 9 | 0 | 20 |
| | A/F/H | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 7 | 7 | 2 | 16 |
| | Altre combinazioni | 8 | 1 | 1 | 10 |
| | A - Reati contro l'O. Pubblico | 20 | 24 | 4 | 48 |
| | C - Traff. Stup.e contrabbando TLE | 25 | 31 | 6 | 62 |
| | D -Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | 14 | 5 | 0 | 19 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 13 | 2 | 3 | 18 |
| | F - Delitti contro la P. A. e la giustizia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | G - Omicidio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H - Aggravante speciale e altri delitti | 13 | 9 | 11 | 33 | |
| I - Detenzione e porto illegale di armi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totale | | 298 | 166 | 257 | 721 |

B.1) Primo grado di giudizio

Su un totale di 401 sentenze emesse nel primo grado di giudizio, le sentenze di assoluzione sono 227 - pari al 57% del totale - e riguardano per il 53% il Distretto di Palermo, per il 18% il Distretto di Caltanissetta, per il 20% il Distretto di Catania e per il 9% il Distretto di Messina.

In generale, rispetto al rapporto tra autorità emittente e percentuale di sentenze di assoluzione, il GUP ha emesso il 58% delle 227 sentenze di assoluzione, seguito dal Tribunale con il 39% e infine dalla C. di Assise con il 3%. Analizzando il rapporto tra Autorità emittente e percentuale di sentenze di assoluzione emesse nei singoli Distretti, il Distretto di Corte d'Appello di Palermo presenta le seguenti caratteristiche: nel 64% dei casi l'assoluzione si riferisce a sentenze emesse dal GUP; nel 34% sono state emesse, dal Tribunale mentre la quota residuale del 2% sono state emesse dalla Corte di Assise. Il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta mostra percentuali simili nel caso delle sentenze di assoluzione emesse dal GUP, 66% dei casi, mentre per il resto la differenza è nell'ordine dei 10 punti percentuali; nel 24% dei casi, infatti, le sentenze sono state emesse dal Tribunale, mentre la quota di sentenze emesse dalla Corte di Assise è pari al 10%. Il Distretto di Corte d'Appello di Catania, presenta, invece, valori difforni rispetto agli altri tre Distretti. L'assoluzione si riferisce a sentenze emesse dal GUP nel 14% dei casi; nell'84%, invece, è il Tribunale ad avere pronunciato una sentenza di assoluzione; la quota residuale del 2% è stata emessa dalla Corte di Assise. Il Distretto di Corte d'Appello di Messina presenta la più alta percentuale di assoluzioni a seguito di sentenze emesse dal GUP, pari al 95% dei casi; al Tribunale, invece spetta l'intera quota residuale del 5%, non essendo presente alcuna sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Assise (cfr. tabella 66).

Tab. 66 Autorità che ha emesso la sentenza di assoluzione nel primo grado di giudizio , Distretto di Corte d'Appello

| Autorità emittente | Distretto di Corte di Appello | | | | Totale |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| GUP | 80 | 27 | 6 | 18 | 131 |
| Tribunale | 42 | 10 | 36 | 1 | 89 |
| C. di Assise | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Totale | 124 | 41 | 43 | 19 | 227 |

Distinguendo le caratteristiche dei singoli Distretti in relazione al confronto tra tipo di delitti aggregati per bene giuridico tutelato e Autorità che emesso la sentenza, se consideriamo il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, le sentenze di assoluzione emesse in questo grado giudizio per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A,C, A/C) sono 45, - 31 GUP e 14 Tribunale - di queste, la maggioranza si riferisce all'art. 74 del DPR 309/90 (26) anche se di poco superiori rispetto all'art. 416 bis c.p.(19). I delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 43 - 30 emesse dal GUP e 13 dal Tribunale. Sono state emesse sentenze di assoluzione per altri delitti contro l'ordine pubblico (D, sostanzialmente per concorso eventuale nel reato associativo) in 7 casi - 2 dal GUP e 5 dal Tribunale. Il numero delle sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 rispetto ai delitti connessi (H, C/H, F/H), e che non sia già stata conteggiata, è pari a 14 sentenze - 10 del GUP e 4 del Tribunale.

Caltanissetta

Le sentenze di assoluzione emesse in questo grado giudizio per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p., maggiormente rappresentati (A,C, A/C) sono 48 - 32 emesse dal GUP e 16 dal Tribunale. Anche nel Distretto del capoluogo nisseno la maggioranza (26) si riferisce all'art. 74 del DPR 309/90 anche se di poco rispetto all'art. 416 bis c.p.(19) e la parte residua (3) alla contemporanea contestazione dei due delitti. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 10 - 6 emesse dal GUP e 4 dal Tribunale. Sono state emesse sentenze di assoluzione per imputazione di altri delitti contro l'ordine pubblico (D, sostanzialmente per il solo concorso eventuale nel reato associativo) in 4 casi - 2 dal GUP e 5 dal Tribunale. In questo grado di giudizio si rilevano 6 assoluzioni per i delitti di omicidio (A/G, G/H), sia in relazione al reato associativo (art. 416 bis c.p.) sia aggravate dall'art. 7 L. 203/91. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H, C/H, F/H) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 8 sentenze - 7 del GUP e 1 del Tribunale.

Catania

Le sentenze di assoluzione emesse in questo grado giudizio emesse nel Distretto di Catania per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A,C, A/C) sono 15 - 1 emesse dal GUP e 14 dal Tribunale. Anche nel Distretto di Catania la maggioranza delle assoluzioni si riferisce all'art. 74 del DPR 309/90 (10) rispetto all'art. 416 bis c.p.(3); la parte residua è rappresentata dalla contemporanea contestazione dei due delitti - 2 sentenze del Tribunale. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 10, emesse esclusivamente dal Tribunale. Questa, che è la caratteristica di questo

grado di giudizio riguarda anche le sentenze di assoluzione emesse per l'imputazione per altri delitti contro l'ordine pubblico (D, sostanzialmente per il solo concorso eventuale nel reato associativo), 5, emesse dal Tribunale. In questo grado di giudizio si rilevano 2 sole assoluzioni per i delitti di omicidio (G/H), aggravati dall'art. 7 L. 203/91. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H, C/H, F/H, H/I) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 4 sentenze – 3 emesse dal Tribunale e 1 dal GUP.

Messina

Le sentenze di assoluzione emesse in questo grado di giudizio per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p., maggiormente rappresentati (A,C, A/C) sono 13 - emesse esclusivamente dal GUP. Anche nel caso del Distretto di Messina la maggioranza delle assoluzioni si riferisce all'art. 74 del DPR 309/90, 7. rispetto all'art. 416 bis c.p.(5); la contemporanea contestazione dei due delitti si riferisce a 1 sola sentenza. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E/H, A/E/H) sono 3 – di cui 2 emesse dal GUP e 1 emessa dal Tribunale. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 3 sentenze – emesse dal Tribunale. Nelle restanti combinazioni tra delitti presi in esame (A/B/C/D/E/F/G/H) sono state emesse 3 sentenze di assoluzione, esclusivamente dal GUP (cfr. tabelle 67).

| Tab 67 Autorità che ha emesso la sentenza di assoluzione nel primo grado di giudizio e Distretto di Corte d'Appello | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| Delitti aggregati per bene giuridico tutelato | Autorità che ha emesso la sentenza | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Non assolve | GUP | 98 | 23 | 3 | 10 | 134 |
| | Tribunale | 17 | 2 | 12 | 3 | 34 |
| | Corte d'Assise | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| | Totale | 116 | 28 | 15 | 15 | 174 |
| A - Reati contro l'ordine pubblico | GUP | 12 | 4 | 1 | 5 | 22 |
| | Tribunale | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| | Corte d'Assise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 19 | 5 | 3 | 5 | 32 |
| C - Traffico di sostanze stupefacenti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri | GUP | 19 | 4 | 0 | 7 | 30 |
| | Tribunale | 7 | 3 | 10 | 0 | 20 |
| | Totale | 26 | 7 | 10 | 7 | 50 |
| D- Altri reati contro l'incolumità e l'O.P. | GUP | 2 | 3 | 0 | | 5 |
| | Tribunale | 5 | 1 | 5 | | 11 |
| | Totale | 7 | 4 | 5 | | 16 |
| E - Delitti contro il patrimonio | GUP | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | Tribunale | 3 | 1 | 4 | | 8 |
| | Totale | 5 | 1 | 4 | | 10 |
| F- Delitti contro la pubblica amministrazione e della giustizia | GUP | 2 | | | | 2 |
| | Tribunale | 2 | | | | 2 |
| | Totale | 4 | | | | 4 |
| H - Aggravante speciale | GUP | 6 | 3 | 0 | | 9 |
| | Tribunale | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | Totale | 8 | 4 | 1 | | 13 |
| I - Detenzione e porto illegale di armi | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| A/C | GUP | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Tribunale | | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | Totale | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| A/E | GUP | 3 | | | | 3 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 4 | | | | 4 |
| A/F | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| A/G | GUP | 1 | 2 | | | 3 |
| | Tribunale | 1 | 0 | | | 1 |
| | Corte d'Assise | 2 | 1 | | | 3 |
| | Totale | 4 | 3 | | | 7 |
| D/E | GUP | 2 | | | | 2 |
| C/H | GUP | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| E/H | GUP | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| | Tribunale | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| | Totale | 24 | 4 | 6 | 1 | 35 |
| F/H | GUP | 2 | 3 | 0 | | 5 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 1 | | 3 |
| | Totale | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| G/H | GUP | | 1 | 2 | | 3 |
| | Corte d'Assise | | 2 | 0 | | 2 |
| | Totale | | 3 | 2 | | 5 |
| H/I | Tribunale | | | 1 | | 1 |
| A/C/E | Corte d'Assise | | | 1 | | 1 |
| A/E/H | GUP | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | Tribunale | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | Totale | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| A/F/H | GUP | 1 | | 0 | | 1 |
| | Tribunale | 0 | | 1 | | 1 |
| | Totale | 1 | | 1 | | 2 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | GUP | | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Altre combinazioni | GUP | 1 | | 0 | | 1 |
| | Tribunale | 1 | | 2 | | 3 |
| | Totale | 2 | | 2 | | 4 |

Cfr. Sinossi 1

Tab. 68 Autorità che ha emesso la sentenza di assoluzione nel primo grado di giudizio e Distretto di Corte d'Appello
Distretto di Corte d'Appello

| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | Totale |
|---|-----------|---------|---------------|---------|---------|--------|
| Non assolve | GUP | 98 | 23 | 3 | 10 | 134 |
| | Tribunale | 17 | 2 | 12 | 3 | 34 |
| | Corte | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| | d'Assise | | | | | |
| | Totale | 116 | 28 | 15 | 15 | 174 |
| A Ass. delinq. (Art. 416 6° co) | GUP | 1 | | | | 1 |
| | Tribunale | 0 | | | | 0 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | GUP | 11 | 4 | 1 | 5 | 21 |
| | Tribunale | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| | Corte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | d'Assise | | | | | |
| | Totale | 18 | 5 | 3 | 5 | 31 |
| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | GUP | 2 | 3 | 0 | | 5 |
| | Tribunale | 5 | 1 | 5 | | 11 |
| | Totale | 7 | 4 | 5 | | 16 |
| D Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91) | GUP | 6 | 3 | 0 | | 9 |
| | Tribunale | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| | Totale | 8 | 4 | 1 | | 13 |
| E Ass. delinq. traff. stup. (Art. 74 L. 309/90) | GUP | 19 | 3 | 0 | 7 | 29 |
| | Tribunale | 7 | 3 | 10 | 0 | 20 |
| | Totale | 26 | 6 | 10 | 7 | 49 |
| G Det.ne e porto illeg. armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. Tribunale mod.) | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| I Rapina (Art. 628) | Tribunale | 2 | | | | 2 |
| L Estorsione (Art. 629) | Tribunale | | | 1 | | 1 |
| M Seq. pers. A scopo estors. (Art. 630) | GUP | 2 | | | | 2 |
| | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 3 | | | | 3 |
| O Contrabbando T.L.E. (Art. 291 <i>quater</i>) | GUP | | 1 | | | 1 |
| B+E (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 09/90) | GUP | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Tribunale | | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | Totale | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | GUP | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| | Tribunale | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | Totale | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| C+ I+L (Artt. 110 e 416 bis/628/629) | GUP | 2 | | | | 2 |
| D+ E+ B+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/74 D.P.R. 309 del 90/416 bis/629) | GUP | | 1 | | | 1 |
| D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | GUP | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | Tribunale | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | Totale | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| B+P (416 bis/575/577) | GUP | 1 | 2 | | | 3 |
| | Tribunale | 1 | 0 | | | 1 |
| | Corte | 2 | 1 | | | 3 |
| | d'Assise | | | | | |
| | Totale | 4 | 3 | | | 7 |
| D+P (Artt. 7 L. 203 del 91/575/577) | GUP | | 1 | 2 | | 3 |
| | Corte | | 2 | 0 | | 2 |
| | d'Assise | | | | | |
| | Totale | | 3 | 2 | | 5 |
| R+D (Artt. 378 /7 L. 203/91) | GUP | 2 | 3 | 0 | | 5 |
| | Tribunale | 1 | 0 | 1 | | 2 |
| | Totale | 3 | 3 | 1 | | 7 |
| S Trasferimento fraudolento valori (Art. 12 <i>quinqies</i> L. 356/92) | Tribunale | | 1 | 2 | | 3 |
| E+ P+ B (Artt. 74 D.P.R. 309 del 90/575/577/416bis) | GUP | | | 1 | 1 | 2 |
| B+T (Artt. 416bis/353) | Tribunale | 1 | | | | 1 |
| B+E+I+L (416 bis/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | Corte | | | 1 | | 1 |
| | d'Assise | | | | | |
| D+V+S (Art. 7 L. 203 del 91/648 bis e ter/12 <i>quinqies</i> L. 356/92) | GUP | 4 | | | | 4 |
| | Tribunale | 2 | | | | 2 |
| | Totale | 6 | | | | 6 |
| G+D (Artt. 2 e 4 L. 895 del 67/7 L. 203 del 91) | Tribunale | | | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|----|
| B+P+I+L (416 bis/575/577/628/629) | GUP | | 1 | | 1 |
| D+L (Artt. 7 L. 203/91 / 629) | GUP | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | Tribunale | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | Totale | 8 | 2 | 4 | 14 |
| D+E (Artt 7 L 203/91/ 74 DPR 309/90) | GUP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| B+S (Artt. 416 bis/ 12 quinquies L 356/92) | Tribunale | 1 | | | 1 |
| B+D+R (Artt. 416 bis / 7 L.203/91 / 378) | Tribunale | | | 1 | 1 |
| B+L (Artt. 416 bis/629) | GUP | 3 | | | 3 |
| C+P+E (Artt. 110 e 416 bis/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90) | GUP | | | 1 | 1 |
| B+T+L (Artt. 416 bis/ 353/ 629) | GUP | | | 1 | 1 |
| T (Art. 353) | Tribunale | 2 | | | 2 |
| R (Art. 378) | GUP | 2 | | | 2 |
| D+P+I+L (Artt.7 L. 203/91/ 575/577/628/629) | GUP | | | 1 | 1 |
| B1 (Art.644) | Tribunale | | | 1 | 1 |
| I+D+V (Artt. 628/7 L.203/91/648) | GUP | 2 | | | 2 |
| B+D+D1 (Artt.416bis/7 L. 203/91/ 319/319 bis) | GUP | 1 | | | 1 |
| D+T (Artt. 7 L.203/91/ 353) | Tribunale | 1 | | | 1 |
| Altre combinazioni | GUP | 1 | | 0 | 1 |
| | Totale | 2 | | 2 | 4 |

B.2) Secondo grado di giudizio

Le sentenze di assoluzione emesse nel secondo grado di giudizio sono 127, pari al 40% del totale delle 320 sentenze emesse in questo grado di giudizio. Rispetto all'autorità emittente, la C. di Appello ha emesso il 52% delle sentenze, mentre il restante 48% è stato emesso dalla C. di Assise di Appello. Il 32% sono state emesse nel Distretto di Palermo, il 25% in quello di Caltanissetta, il 37% in quello di Catania e, infine, il 6% nel Distretto di Messina. (cfr. tabella 69).

| Autorità emittente | Distretto di Corte di Appello | | | | Totale |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| C. di Appello | 40 | 21 | 4 | 1 | 66 |
| C. di Assise di Appello | N..P. | 11 | 43 | 7 | 61 |
| Totale | 40 | 32 | 47 | 8 | 127 |

Legenda: N.P. = non presente.

Se si osservano le percentuali dei delitti aggregati per bene giuridico tutelato e Autorità che ha emesso la sentenza, la percentuale più alta di assoluzioni è stata emessa per delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H), 25%; una percentuale di poco inferiore è rappresentata dai delitti contro l'ordine pubblico (A,C, A/C), 23%; le assoluzioni per i delitti di omicidio (G) sono il 16%; le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H, HI) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, sono pari al 17%; le sentenze di assoluzione per combinazioni di delitti, sia prese in esame dall'analisi

(A/B/C/D/E/F/G/H/I), sia residuali (altre combinazioni) rappresentano il 12%. Il restante 7% è composto dalle varie combinazioni.

Distinguendo le caratteristiche dei singoli Distretti in relazione al confronto tra tipo di imputazione e Autorità che ha emesso la sentenza, nel Distretto di Corte d'Appello di Palermo, la Corte di appello ha emesso sentenze di assoluzione per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p., maggiormente rappresentati (A, C) in 14 casi – 8 nel caso dell'art. 416 bis c.p. e 6 nel caso dell'art. 74 del DPR 309/90. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 11, emesse esclusivamente dalla C. di Appello. La struttura e le caratteristiche della popolazione esaminata in questo grado di giudizio e in questo Distretto impedisce la presenza di sentenze che riguardino i delitti di omicidio (G, A/G, G/H) non essendo presenti sentenze di competenza della Corte di Assise di Appello. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H, HI) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 6 sentenze. Le sentenze di assoluzione per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni) sono 4, emesse dalla C. di Appello.

Per il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, la Corte di Appello e di Assise di appello hanno emesso sentenze di assoluzione per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p., maggiormente rappresentati (A,C, A/C) in 7 casi – 3 nel caso dell'art. 416 bis c.p. e 3 nel caso dell'art. 74 del DPR 309/90, emesse dalla C. di Assise di Appello, 1 nel caso della loro contestazione contemporanea, emessa dalla C. di Appello. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 10, emesse esclusivamente dalla C. di Appello. Le sentenze che riguardano i delitti di omicidio (G, A/G, G/H) sono 6, emesse dalla C. di Assise di Appello. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 4, emesse dalla C. di Appello. Le sentenze di assoluzione per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni) sono 4, emesse dalla C. di Assise di Appello.

Per il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, la Corte di Appello e di Assise di appello hanno emesso sentenze di assoluzione per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p., maggiormente rappresentati (A, C) in 8 casi – 5 nel caso dell'art. 416 bis c.p., emesse dalla C. di Assise di Appello e 3 nel caso dell'art. 74 del DPR 309/90 di cui 2 dalla C. di Assise di Appello, e 1 dalla C. di Appello. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, A/E, A/C/E/ A/E/H) sono 9 –di cui 7 emesse dalla C. di Assise di Appello e 2 dalla C. di Appello. Le sentenze che riguardano i delitti di omicidio (G, A/G, G/H) sono 12, emesse

dalla C. di Assise di Appello. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 11 – di cui 10 emesse dalla C. di Assise di Appello e 1 dalla C. di Appello. Le sentenze di assoluzione per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sia residuali (altre combinazioni) sono 5- di cui 4 emesse dalla C. di Assise di Appello e 1 dalla C. di Appello.

Il Distretto di Corte d'Appello di Messina non presenta sentenze di assoluzione per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p., maggiormente rappresentati (A,C.). Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E) sono 2 –emesse dalla C. di Assise di Appello. Le sentenze che riguardano i delitti di omicidio (G, A/G, G/H) sono 3, emesse dalla C. di Assise di Appello. Le sentenze di assoluzione in cui sia stata contestata l'aggravante dell'art. 7 (H) rispetto ai delitti connessi, e che non sia già stata conteggiata, è pari a 1 – emessa dalla C. di Appello. Le sentenze di assoluzione per combinazioni di delitti sia prese in esame dall'analisi (A/B/C/D/E/F/G/H/I) sono 2- emesse dalla C. di Assise di Appello (cfr. tabella 70).

| <i>Tab 70 Autorità che ha emesso la sentenza di assoluzione nel secondo grado di giudizio per Distretto di Corte d'Appello</i> | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| Delitti aggregati per bene giuridico tutelato | Non assolve | distretto di corte d'appello | | | | Totale |
| | | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Delitti per i quali siano state pronunciate Sentenze di assoluzione | Corte d'Appello | 53 | 27 | 7 | 8 | 95 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 10 | 82 | 6 | 98 |
| | Totale | 53 | 37 | 89 | 14 | 193 |
| A - Reati contro l'ordine pubblico | Corte d'Appello | 8 | 2 | 0 | | 10 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 1 | 5 | | 6 |
| | Totale | 8 | 3 | 5 | | 16 |
| C - Traffico di sostanze stupefacenti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri | Corte d'Appello | 6 | 3 | 2 | | 11 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | Totale | 6 | 3 | 3 | | 12 |
| D - Altri reati contro l'incolumità e l'ordine pubblico | Corte d'Appello | 2 | | 0 | | 2 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | | 1 | | 1 |
| | Totale | 2 | | 1 | | 3 |
| E - Delitti contro il patrimonio | Corte d'Appello | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| | Totale | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| F - Delitti contro la P. A. e la giustizia | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| G - Omicidio | Corte d'Assise d'Appello | | | 1 | | 1 |
| | Totale | | | 1 | | 1 |
| H - Aggravante speciale | Corte d'Appello | 5 | 4 | 1 | | 10 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 10 | | 10 |
| | Totale | 5 | 4 | 11 | | 20 |
| A/C | Corte d'Appello | | 1 | | | 1 |
| | Totale | | 1 | | | 1 |
| A/E | Corte d'Appello | 2 | 2 | 0 | | 4 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | Totale | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| A/G | Corte d'Assise d'Appello | | 2 | 2 | | 4 |
| | Totale | | 2 | 2 | | 4 |
| D/F | Corte d'Appello | 1 | | | | 1 |
| | Totale | 1 | | | | 1 |
| C/H | Corte d'Appello | | 1 | | | 1 |
| | Totale | | 1 | | | 1 |
| E/H | Corte d'Appello | 4 | 3 | 1 | | 8 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 0 | 4 | | 4 |
| | Totale | 4 | 3 | 5 | | 12 |
| G/H | Corte d'Assise d'Appello | | 4 | 9 | 3 | 16 |
| | Totale | | 4 | 9 | 3 | 16 |
| H/I | Corte d'Appello | 1 | | | 1 | 2 |
| | Totale | 1 | | | 1 | 2 |
| A/C/E | Corte d'Assise d'Appello | | | 1 | | 1 |
| | Totale | | | 1 | | 1 |
| A/E/H | Corte d'Appello | 2 | 4 | | | 6 |
| | Totale | 2 | 4 | | | 6 |
| A/F/H | Corte d'Appello | 1 | | 0 | | 1 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | | 1 | | 1 |
| | Totale | 1 | | 1 | | 2 |
| A/B/C/D/E/F/G/H/I | Corte d'Appello | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| | Totale | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Altre combinazioni | Corte d'Appello | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 2 | 1 | | 3 |
| | Totale | 3 | 2 | 1 | | 6 |

Cfr. Sinossi I

§ 4.1 I singoli Distretti

In relazione al confronto tra tipo di imputazione e scelta del rito, il Distretto di Corte d'Appello di Palermo conta 164 sentenze di assoluzione su un totale di 333 emesse. Il 30% si

riferisce ai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati; il 5% agli altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo); il 33% ai delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H); il 12% delle assoluzioni riguarda gli ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91 (H, C/H, F/H, H/I) in cui essa era parte integrante dei capi d'imputazione; il 4%, infine, si riferisce alle restanti combinazioni tra delitti presi in esame e alle combinazioni residuali (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni). Per quel che riguarda la scelta del rito in rapporto al capo d'imputazione, nel caso in cui si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C), le assoluzioni sono intervenute in concomitanza della scelta del rito ordinario in 17 casi (sul totale di 50 sentenze di assoluzione a seguito di questo rito), dell'abbreviato in 22 sentenze (sul totale di 98 sentenze di assoluzione a seguito di questo rito) e del patteggiamento in 4 sentenze (sul totale di 11 sentenze di assoluzione a seguito di questo rito). Quando il processo si riferisce agli altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo) la maggioranza è nettamente a favore dell'ordinario, 7 sentenze di assoluzione, e residualmente dell'abbreviato, 2 sentenze. Quando si tratta i delitti contro il patrimonio (E, D/E, E/H, AEH) la maggioranza delle assoluzioni viene pronunciata a seguito di rito abbreviato, 32; che precede quelle emesse a seguito del dibattimento, 21, marginale è il numero di assoluzioni a seguito di patteggiamento, 1 sentenza. Le assoluzioni per le restanti combinazioni tra delitti presi in esame (A/B/C/D/E/F/G/H/I) e le eventuali combinazioni sopravvenute durante la fase di analisi dei dati (altre combinazioni) seguono in maggioranza al termine del dibattimento, 4, e residualmente a seguito di abbreviato, 1, e patteggiamento, 1 (cfr. tabella 71).

| Tab. 71 Sentenza di assoluzione, capi di imputazione, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello | | | | | |
|---|--|--------------|------------|----------------|--------|
| Distretto di Corte d'Appello di Palermo | | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| assoluzione | Non assolve | 50 | 15 | 104 | 169 |
| | A - Reati contro l'O. Pubblico | 12 | 13 | 2 | 27 |
| | C Traff. Stup. e contrabbando di TLE | 10 | 20 | 2 | 32 |
| | DAltri reati contro l'incolumità e l'O. P. | 7 | 2 | 0 | 9 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 6 | 2 | 0 | 8 |
| | F - Delitti contro la P. A. e la giustizia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | H - Aggravante speciale | 3 | 5 | 5 | 13 |
| | I - Detenzione e porto illegale di armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/E | 3 | 3 | 0 | 6 |
| | A/F | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/G | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | D/E | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | D/F | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | C/H | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | E/H | 7 | 20 | 1 | 28 |
| | F/H | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/E/H | 5 | 7 | 0 | 12 |
| | A/F/H | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altre combinazioni | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Totale | 120 | 98 | 115 | 333 | |

Nel Distretto di Caltanissetta, la pronuncia assolutoria riguarda 75 casi sul totale complessivo di 138 sentenze emesse in questo Distretto, pari al 54% delle pronunce. Il 29% si riferisce ai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, AC); il 5% dagli altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo); il 21% ai delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/C/E, A/E/H); il 17% delle assoluzioni riguarda gli ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, o in cui esso era parte integrante dei capi d'imputazione; il 16% delle assoluzioni interessa gli omicidi, sia come delitti scopo dall'associazione, sia aggravati dall'art. 7. Il 4% si riferisce alle restanti combinazioni tra delitti presi in esame (A/B/C/D/E/F/G/H/I) e le eventuali ulteriori combinazioni sopravvenute durante la fase di analisi dei dati (altre combinazioni). Per quel che riguarda la scelta del rito in rapporto al capo d'imputazione, nel caso in cui si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p. maggiormente significativi (A, C, A/C), le assoluzioni sono intervenute in concomitanza della scelta del rito ordinario in 7 casi (su un totale di 33), del rito abbreviato in 8 casi (su un totale di 27 assoluzioni), e del patteggiamento in 3 casi (su un totale di 13 dei casi). Quando il processo si riferisce agli altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo) la scelta è 3 assoluzioni a favore dell'abbreviato e 1 sentenza a favore dell'ordinario.

Quando si tratta i delitti contro il patrimonio (E, E/H, AEH) 10 sono le pronunce assolutorie a seguito di ordinario, 2 a seguito di abbreviato, 4 a seguito patteggiamento. Gli

ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, o in cui essa era parte integrante dei capi d'imputazione; (H, C/H, F/H) sono 5 per l'ordinario, 7 per l'abbreviato e 1 a seguito di patteggiamento; gli omicidi (AG, GH) 5 a seguito di dibattimento, 4 a seguito di abbreviato, 3 a seguito di patteggiamento. Le restanti assoluzioni si riferiscono alle combinazioni tra delitti presi in esame e a le combinazioni residuali (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni) e in 3 casi a seguito di dibattimento, 2 a seguito di abbreviato, 1 a seguito di patteggiamento(cfr. Tabella 72).

Tab. 72 Sentenze di assoluzione , tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello

| Distretto di Corte d'Appello Caltanissetta | | tipo di rito | | | Totale |
|--|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| assoluzione | Non assolve | 17 | 9 | 39 | 65 |
| | A - Reati contro l'O. pubblico | 3 | 4 | 1 | 8 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando TLE | 4 | 4 | 2 | 10 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O. P. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | H - Aggravante speciale | 4 | 3 | 1 | 8 |
| | A/C | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | A/E | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | A/G | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | C/H | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | E/H | 3 | 1 | 3 | 7 |
| | F/H | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | G/H | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | A/E/H | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | Altre combinazioni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Totale | 50 | 36 | 52 | 138 |

Nel Distretto di Catania, la pronuncia assolutoria riguarda 90 casi, sul totale complessivo di 194 sentenze emesse in questo Distretto. La maggioranza delle assoluzioni, 23, si riferisce ai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A, C, AC); le assoluzioni per altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo) sono 6; quelle per i delitti contro il patrimonio (E, A/E, E/H, A/E/H) sono 21; le assoluzioni che riguardano gli ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91(H, C/H, FH, H/I) o in cui esso era parte integrante dei capi d'imputazione sono 15; le assoluzioni relative alle imputazioni per omicidi, sia come delitti scopo dall'associazione, sia aggravati dall'art. 7, è pari a 13 sentenze. Le restanti combinazioni tra le restanti combinazioni tra delitti presi in esame (A/B/C/D/E/F/G/H/I) e le eventuali ulteriori combinazioni sopravvenute durante la fase di analisi dei dati (altre combinazioni) sono pari a 8 sentenze. Per quel che riguarda la scelta del rito in rapporto al capo d'imputazione, nel caso in cui si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p. maggiormente significativi (A, C, A/C), le assoluzioni sono intervenute in concomitanza della scelta del rito ordinario in 18 casi su un

totale di 70, del rito abbreviato in 2 casi su un totale di 10 assoluzioni, e del patteggiamento in 1 caso su un totale di 10. Quando il processo si riferisce agli altri delitti contro l'ordine pubblico (D, principalmente concorso eventuale nel reato associativo) la scelta è esclusivamente a favore dell'ordinario, 6 casi. Quando si tratta di delitti contro il patrimonio (E, E/H, ACE, AEH) 19 sono pronunce a seguito di ordinario, 1 a seguito di abbreviato, 1 a seguito patteggiamento. Gli ulteriori delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91, o in cui esso era parte integrante dei capi d'imputazione; (H, C/H, F/H, H/I) sono 8 per l'ordinario, 2 per l'abbreviato e 5 a seguito di patteggiamento; gli omicidi (AG, GH) 8 a seguito di dibattimento, 3 a seguito di abbreviato, 1 a seguito di patteggiamento. Le restanti assoluzioni si riferiscono alle combinazioni tra delitti presi in esame e quelle combinazioni residuali (A/B/C/D/E/F/G/H/I e altre combinazioni) e in .7 casi a seguito di dibattimento, 2 a seguito di abbreviato (cfr. tabella 73).

| <i>Tab. 73 Sentenze di assoluzione, tipo di rito e Distretto di Corte d'Appello</i> | | | | | |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|
| Distretto di Corte d'Appello Catania | | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Assoluzione | Non assolve | 48 | 3 | 53 | 104 |
| | A - Reati contro l'O. pubblico | 5 | 2 | 1 | 8 |
| | C - Traff. Stup. e contrabbando di TLE | 11 | 0 | 2 | 13 |
| | D - Altri reati contro l'incolumità e l'O. P. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | G - Omicidio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | H - Aggravante speciale | 6 | 1 | 5 | 12 |
| | A/C | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | A/E | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/G | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C/H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | E/H | 10 | 0 | 1 | 11 |
| | F/H | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | G/H | 8 | 3 | 0 | 11 |
| | H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/C/E | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | A/E/H | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/F/H | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | Altre combinazioni | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totale | 118 | 13 | 63 | 194 | |

Infine, nel Distretto di Messina, le assoluzioni ammontano a 27 casi su un totale di 56 sentenze. Quando intervengono pronunce di assoluzione per uno dei delitti previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. maggiormente rappresentati (A;C, A/C), si rileva il ricorso esclusivo al rito abbreviato, 13 sentenze su un totale di 18 assoluzioni pronunciate a seguito di processi celebrati per questo tipo di reati. Le assoluzioni per i delitti contro il patrimonio (E, E/H, AEH) sono 5; abbreviato e patteggiamento si dividono paritariamente la maggior parte delle

sentenze di assoluzione, 4, seguiti dal dibattimento, 1. Le assoluzioni relative alle restanti combinazioni (A/B/C/D/E/F/G/H/I) riguardano in 3 casi il rito abbreviato; in 1 il rito ordinario, e sempre in 1 il patteggiamento, (cfr. tabella 74).

| Distretto di Corte d'Appello Messina | | Tipo di rito | | | Totale |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Assoluzione | Non assolve | 6 | 1 | 22 | 29 |
| | A -Reati contro l'ordine pubblico | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | C-Traff.stup. contrabbando T.L.E. | 0 | 7 | 0 | 7 |
| | E - Delitti contro il patrimonio | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | A/C | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | E/H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | G/H | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | H/I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | A/E/H | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | A/B/C/D/E/F/G/H/I | 1 | 3 | 1 | 5 |
| | Totale | 10 | 19 | 27 | 56 |

§ 4.2 Assoluzione in relazione ai tre delitti maggiormente rappresentati

Passando a considerare, invece, i dati relativi ai 106 casi di assoluzione per i tre delitti di traffico di stupefacenti, associazione mafiosa e partecipazione eventuale a quest'ultimo reato, in generale rispetto al rito scelto, il 43% interviene a conclusione del dibattimento, il 49% al termine dell'abbreviato e l'8% al termine del patteggiamento. L'esito si risolve in una non assoluzione in 170 sentenze e il rito scelto è nel 25% dei casi l'ordinario, nel 5 % l'abbreviato, e nel 70 % il patteggiamento.

Nel caso in cui il capo d'imputazione sia riferito al traffico di stupefacenti, l'assoluzione interviene a conclusione di processi celebrati con il rito ordinario in 24 casi; a seguito di abbreviato in 30 casi, mentre in 6 casi è il risultato di un patteggiamento (cfr. tabella 75).

| Capi di imputazione | | Tipo di rito | | | Totale |
|---|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) assoluzione | Non assolve | 16 | 3 | 59 | 78 |
| | E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | 24 | 30 | 6 | 60 |
| | Totale | 40 | 33 | 65 | 138 |

Nel caso dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, le sentenze sono pronunciate a conclusione del dibattimento in 10 casi, dell'abbreviato in 18 casi, e a seguito del patteggiamento in 2 casi (cfr. tabella 76).

| Tab. 76 Sentenza di assoluzione per imp. ex art. 416 bis c.p., tipo di rito e capi di imputazione | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|
| Capi di imputazione | | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) assoluzione | Non assolve | 22 | 5 | 53 | 80 |
| | Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 10 | 18 | 2 | 30 |
| | Totale | 32 | 23 | 55 | 110 |

I dati relativi alle assoluzioni per il concorso eventuale nel reato associativo mostrano, nel caso in cui vi sia assoluzione per lo stesso reato, ce il rito scelto è in 12 casi l'ordinario e in 4 casi l'abbreviato. Nessuna assoluzione, invece, segue al patteggiamento (cfr. tabella 77).

| Tab. 77 Sentenza di assoluzione ,per imp. ex art. 110 e 416 bis c.p , tipo di rito e capi di imputazione | | | | | |
|--|--|--------------|------------|----------------|--------|
| Capi di imputazione | | tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) assoluzione | Non assolve | 5 | 0 | 7 | 12 |
| | C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | 12 | 4 | 0 | 16 |
| | Totale | 17 | 4 | 7 | 28 |

§ 4.2.1 Sentenze con una pronuncia diversa dalla condanna o dalla assoluzione

In relazione ai tre capi di imputazione maggiormente rappresentati e di cui sopra (associazione di tipo mafioso - art. 416 bis, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti – art. 74 DPR 309/90, concorso eventuale nel reato associativo – artt. 110 e 416 bis c.p.), al fine di comprendere quanto incidessero sulla decisione finale principalmente la morte del reo e/o la prescrizione del reato, è apparso opportuno estendere l'analisi a quelle sentenze oggetto del campione in cui il giudizio finale fosse una pronuncia diversa dalla condanna o dall'assoluzione per almeno uno degli imputati. Rispetto alle imputazioni relative ai tre reati individuati, sono 26 in tutto le sentenze in cui il giudizio è diverso dalla condanna o dall'assoluzione. Per quanto concerne il reato di associazione di tipo mafioso, si rilevano in tutto 10 sentenze definite 6 a seguito di rito abbreviato e 4 a seguito di patteggiamento; quelle definite per morte del reo sono 4; 1 sola sentenza è stata definita per prescrizione del reato; 3 quelle definite per esistenza di precedente giudicato (cfr. tabella 78).

| Tab. 78 Sentenze diverse dalla condanna o dalla assoluzione, tipo di rito e capo di imputazione | | | | | |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|
| Capi di imputazione | Sentenza diversa dalla condanna o dalla assoluzione | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | Fase non presente | 28 | 19 | 56 | 103 |
| | Prescrizione | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Esistenza di precedente giudicato | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | Morte del reo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | Altre combinazioni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 34 | 23 | 56 | 113 |

Le sentenze che si concludono con un giudizio diverso dalla condanna o dall'assoluzione quando almeno ad un imputato sia stata contestata l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti – art. 74 DPR 309/90 - sono in tutto 13 (emesse in 10 casi a conclusione di rito ordinario e in 3 casi a conclusione di rito abbreviato). In relazione a questo capo d'imputazione sono 4 le sentenze definite per morte del reo e nessuna per prescrizione del reato. Rileviamo invece 4 sentenze definite perché in presenza di precedente giudicato e altre 5 per incompetenza territoriale (cfr. tabella 79).

Tab. 79 Sentenze diverse dalla condanna o dalla assoluzione, tipo di rito e capo di imputazione

| Capi di imputazione | Sentenza diversa dalla condanna o dalla assoluzione | Tipo di rito | | | Totale |
|--|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | Fase non presente | 31 | 30 | 65 | 126 |
| | Incompetenza territoriale | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | Esistenza di precedente giudicato | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | Morte del reo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | Totale | 41 | 33 | 65 | 139 |

Infine, sono in tutto 6 le sentenze che si concludono con giudizio diverso dalla condanna o dall'assoluzione quando il capo di imputazione per almeno uno degli imputati è concorso eventuale nel reato associativo - artt. 110 e 416 bis c.p. Sono state definite a seguito di rito ordinario, 1 per morte del reo, 2 per prescrizione, 1 con la combinazione di queste due modalità, 1 per incompetenza territoriale e 1 per depenalizzazione del fatto (cfr. tabella 80).

Tab. 80 Sentenze diverse dalla condanna o dalla assoluzione, tipo di rito e capo di imputazione

| Capi di imputazione | Sentenza diversa dalla condanna o dalla assoluzione | Tipo di rito | | | Totale |
|--|---|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| C Concorso eventuale nel reato associativo (Artt. 110 e 416 bis) | Fase non presente | 11 | 4 | 7 | 22 |
| | Incompetenza territoriale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Prescrizione | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Morte del reo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Prescrizione/Morte del reo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Depenalizzazione del fatto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 17 | 4 | 7 | 28 |

§ 4.2.2 Ricorsi in Appello e in Cassazione

Questo tipo di ricorsi può essere ad appannaggio dei due attori principali del processo: Pubblico Ministero e imputato, sia alternativamente sia congiuntamente; in alcuni casi è possibile ricorrere direttamente al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Nel corso dell'analisi si è voluto esaminare quante e quali siano le sentenze appellate nei vari gradi di giudizio e chi abbia proposto appello. Questa variabile si pone come indice di accettazione/non accettazione del verdetto da parte dell'accusa, dell'imputato o di entrambi

gli attori, che porta a proporre ricorso, e al contempo quale indice di contestazione della correttezza stessa del procedimento.

In relazione ai ricorsi in Appello per il primo grado di giudizio, si rileva che, su un totale di 401 sentenze emesse, se ne appellano 129, cioè il 32%; sono presenti, inoltre, 24 sentenze di ricorso per Cassazione avverso sentenze emesse in questo grado di giudizio (20 processi incardinati presso il GUP e 4 presso il Tribunale) a cui si aggiungono due sentenze per le quali manca l'informazione (cfr. tabelle 81 e 82).

| | | Ricorso in Corte di Appello | | | Totale |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|--------|
| | | Si | No | M.I. | |
| Autorità che ha emesso la sentenza | GUP | 67 | 198 | 0 | 265 |
| | Tribunale | 55 | 68 | 0 | 123 |
| | Corte d'Assise | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Totale | | 129 | 271 | 1 | 401 |

| | | Ricorso in Corte di Cassazione | | | Totale |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|------|--------|
| | | Si | No | M.I. | |
| Autorità che ha emesso la sentenza | Gup | 20 | 245 | 0 | 265 |
| | Tribunale | 4 | 119 | 0 | 123 |
| | Corte d'Assise | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Totale | | 24 | 375 | 2 | 401 |

In relazione ai ricorsi per Cassazione presentati nel secondo grado di giudizio, si rileva che, su un totale di 320 processi incardinati in questo grado di giudizio, vengono appellate 192 sentenze, cioè il 60%. Infine, con riferimento ai ricorsi tra il I e il II grado di giudizio, si rileva una larga maggioranza dei casi (75%) in cui il ricorso viene promosso dall'imputato (cfr tabelle 83 e 84).

| | | Ricorso in Corte di Cassazione | | | Totale |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|------|--------|
| | | Si | No | M.I. | |
| Autorità che ha emesso la sentenza | Corte d'Appello | 95 | 65 | 1 | 161 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 97 | 62 | 0 | 159 |
| Totale | | 192 | 127 | 1 | 320 |

| Autorità che ha emesso la sentenza | Imputato | P.M. | Imputato/ P.M. | Imputato/P.M./Parte civile | Imputato/ Parte civile | Totale |
|------------------------------------|----------|------|----------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Corte d'Appello | 129 | 9 | 23 | 0 | 0 | 161 |
| Corte d'Assise d'App. | 112 | 0 | 42 | 3 | 2 | 159 |
| Totale | 241 | 9 | 65 | 3 | 2 | 320 |

§ 4.2.3 La costituzione di parte civile

Abbiamo già fatto cenno (infra p. 24) al valore attribuito alla variabile “Costituzione parte Civile”, che nelle sentenze analizzate riguarda il 19% del totale (138 sentenze). La costituzione di parte civile ha comportato il riconoscimento di un danno e di un risarcimento nel 77% dei casi (106 sentenze su 138).

Per quanto riguarda il tipo di rito a seguito del quale sono state emesse le sentenze in argomento, 64 sentenze sono state pronunciate a seguito del dibattimento, 31 sentenze a conclusione del rito abbreviato, e 43 sentenze a conclusione del patteggiamento; in quest'ultimo tipo di giudizio ciò che il giudice penale può decidere è il solo risarcimento delle spese processuali, mentre sul quantum del danno dovrà esprimersi il giudice civile.

Se si sposta l'analisi ai reati contestati agli imputati nei processi in cui si sia costituita la parte civile, si osserva che 18 sentenze su 138 si riferiscono a casi in cui il reato contestato è l'associazione di tipo mafioso (B art. 416 bis c.p.); 16 sentenze ai casi in cui il medesimo capo d'imputazione è contestato, quale reato presupposto, congiuntamente ad una serie di reati fine quali l'estorsione e la rapina aggravate dall'art. 7 della L. 203/91 (D+B+I+L artt. 628/629/416 bis c.p. e art. 7 L. 203/91); nel caso in cui il reato fine sia l'omicidio, in 15 sentenze questo viene contestato congiuntamente al reato di associazione mafiosa (B+P artt. 575/577/ 416 bis c.p.) e in 18 sentenze con l'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge 203/91 (D+P artt. 575/577 c.p. e art. 7 L. 203/91); rileviamo, inoltre, 21 sentenze che fanno dell'omicidio la costante delle possibili alternanze e combinazioni tra i vari capi d'imputazione (E+P+B; B+P+E+I+L; B+P+I+L; D+P+I+L; B+P+I+L+S+V). Nel caso di concorso eventuale nel reato associativo (C art. 110/416 bis c.p.) la costituzione di parte civile riguarda 2 sole sentenze; nei processi per estorsione riguarda 7 sentenze in cui il medesimo delitto è presente congiuntamente a quello di rapina e in cui è sempre presente l'aggravante *ex* art. 7 L. 203/91 (D+I+L artt. 628/629 c.p. e art. 7 L. 203/91). Per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, questo interessa solo 5 sentenze in cui si sia costituita la parte civile, ad uno sguardo analitico si evidenzia però che solo 1 sentenza si riferisce esclusivamente al traffico di stupefacenti (E Art. 74 D.P.R. 309/90), mentre nelle restanti 4 sentenze questo reato è stato giudicato congiuntamente all'associazione di tipo mafioso (B+E art. 74 D.P.R. 309/90 e art. 416 bis c.p.). Le restanti sentenze (36) vedono la costituzione di parti civili in processi per diverse combinazioni di capi d'imputazione (cfr. tabella 85).

| <i>Tab 85 Capi di imputazione e costituzione di parte civile</i> | | |
|---|---------------------------|--------|
| Capi d'imputazione | Costituzione parte civile | Totale |
| | si | |
| B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 18 | 18 |
| C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | 2 | 2 |
| D Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91) | 1 | 1 |
| E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | 1 | 1 |
| I Rapina (Art. 628) | 1 | 1 |
| B+E (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90) | 4 | 4 |
| D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | 7 | 7 |
| C+ I+L (Artt. 110 e 416 bis/628/629) | 1 | 1 |
| D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | 16 | 16 |
| B+P (416 bis/575/577) | 15 | 15 |
| D+P (Artt. 7 L. 203 del 91/575/577) | 18 | 18 |
| Q Strage (Artt. 422) | 3 | 3 |
| R+D (Artt. 378 /7 L. 203/91) | 1 | 1 |
| E+ P+ B (Artt. 74 D.P.R. 309 del 90/575/577/416bis) | 2 | 2 |
| B+T (Artt. 416bis/353) | 2 | 2 |
| B+ P+ E+ I+ L (Artt. 416 bis/575/577/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | 7 | 7 |
| B+E+I+L (416 bis/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | 2 | 2 |
| B+P+I+L (Artt. 416 bis/575/577/628/629) | 6 | 6 |
| D+L (Artt. 7 L.203/91/ 629) | 5 | 5 |
| B+D+T+L (Artt. 416 bis/7/353/629) | 1 | 1 |
| B+S (Artt. 416 bis / 12 quinquies L. 356/92) | 1 | 1 |
| B+E+I (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90 / 628) | 1 | 1 |
| B+L (Artt. 416 bis/ 629) | 4 | 4 |
| B+T+L (Artt. 416 bis/ 353/629) | 1 | 1 |
| C+T (Artt. 110 e 416 bis/ 353) | 4 | 4 |
| T (Art. 353) | 1 | 1 |
| D+P+I+L (Artt. 7 L. 303/91/ 575/577/628/629) | 4 | 4 |
| B1 (Art. 644) | 1 | 1 |
| B+I (Artt. 416 bis/628) | 1 | 1 |
| B+P+I+L+S+V (Artt. 416 bis/575/577/628/629/12 quinquies/648) | 2 | 2 |
| CI (Artt. 600/600bis) | 1 | 1 |
| B+D+D1 (Artt.416bis/7 L. 203/91/ 319/319 bis) | 2 | 2 |
| B+D+E+R+S(Artt. 416 bis/ 7 L.203/91 / 74 D.P.R. 309/90 / 378/ 12 quinquies) | 1 | 1 |
| B+Q (Artt. 416 bis/422) | 1 | 1 |
| Totale | 138 | 138 |

Per quanto riguarda le caratteristiche e il tipo di attori che si costituiscono quali parti civili in questa tipologia di sentenze, in 46 sentenze su 138 la costituzione di parti civili riguarda persone fisiche, in gran parte familiari di vittime di omicidio; in 39 sentenze gli enti territoriali – la Regione Siciliana, le sue varie Province, i Comuni in cui è stato commesso il fatto di reato - ma anche Istituzioni nazionali, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri, in particolare della Giustizia, dell'Interno e della Difesa. In 6 sentenze le associazioni antiracket sono le uniche a costituirsi parte civile; la loro presenza, però, è molto più significativa se si tiene conto dei processi in cui anche altri soggetti si sono costituiti in giudizio, infatti in 3 sentenze sono presenti sia persone fisiche sia associazioni antiracket, in altre 3 sentenze è presente una combinazione di Istituzioni e associazioni antiracket, in ulteriori 2 sentenze è presente una combinazione tra associazioni di imprese e associazioni antiracket, e in altre 14 sentenze si rilevano varie combinazioni tra queste diverse entità; rileviamo, infine, 3 sentenze in cui la costituzione di parte civile riguarda Enti pubblici, 2

sentenze che interessano Istituti bancari e 12 sentenze una combinazione di persone fisiche e Istituzioni (cfr. tabella 86).

Tab. 86 Tipo di parte civile e costituzione di parte civile

| | | Si | % | % cumulata |
|----------------------|---|-----|------|------------|
| Tipo di parte civile | Persone fisiche | 46 | 33,3 | 33,3 |
| | Istituzioni | 39 | 28,3 | 61,6 |
| | Associazioni Antiracket | 6 | 4,3 | 65,8 |
| | Enti pubblici | 3 | 2,2 | 68 |
| | Istituti bancari | 2 | 1,4 | 69,4 |
| | Persone fisiche/Istituzioni | 12 | 8,7 | 78,1 |
| | Persone fisiche/Imprese | 2 | 1,4 | 79,5 |
| | Persone fisiche/Associazioni antiracket/Istituzioni | 1 | 0,7 | 80,2 |
| | Enti pubblici/Istituzioni/Imprese | 1 | 0,7 | 80,9 |
| | Persone fisiche/Associazioni antiracket | 3 | 2,5 | 83,4 |
| | Istituzioni/Associazioni delle imprese | 2 | 1,4 | 84,5 |
| | Persone fisiche/Istituzioni/Imprese | 1 | 0,8 | 85,3 |
| | Persone fisiche/Istituzioni/Enti pubblici | 1 | 0,7 | 85,9 |
| | Istituzioni/Associazioni antiracket | 3 | 2,2 | 88,1 |
| | Istituzioni/Istituti bancari | 1 | 0,7 | 88,8 |
| | Istituzioni/Imprese | 2 | 1,4 | 90,2 |
| | Istituzioni/Enti pubblici | 1 | 0,7 | 90,9 |
| | Associazioni delle imprese/Associazioni antiracket | 2 | 1,4 | 92,3 |
| | Istituzioni/Associazioni antiracket/Imprese | 2 | 1,4 | 93,7 |
| | Parte civile non specificata | 8 | 5,8 | 100 |
| Totale | 138 | 100 | | |

Considerando la relazione tra gli attori che si costituiscono parte civile e i reati contestati agli imputati di queste sentenze, si nota come le sentenze in cui la parte civile è costituita da una o più persone fisiche si riferiscono in 8 casi al reato di omicidio contestato unitamente all'associazione di tipo mafioso (B+P); in questi casi il rito scelto è in 4 sentenze l'ordinario, in 2 sentenze l'abbreviato e in altre 2 sentenze il patteggiamento. Per 14 sentenze è l'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della L. 203/91 ad essere associata al delitto di omicidio (D+P) - in questi casi il rito scelto è in 6 sentenze l'ordinario, in 2 sentenze l'abbreviato e in 6 sentenze il patteggiamento, mentre per 6 sentenze l'omicidio è associato ad altri reati (E+P+B; B+P+E+I+L; D+P+I+L; B+P+I+L+S+V) - e in questi casi il rito scelto è in 4 sentenze l'ordinario e in 2 sentenze la pena concordata tra le parti. Le restanti 18 sentenze attengono a reati diversi dall'omicidio - in questi casi il rito scelto è in 12 sentenze l'ordinario, in 5 sentenze l'abbreviato e in 1 sentenza il patteggiamento (cfr. tabella 87).

| Tipo di parte civile | Capi di imputazione | Tipo di rito | | | Totale |
|----------------------|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Persone fisiche | B Ass. tipo mafioso Art. 416 bis) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | E Ass. delinq. traff. stupf. (Art. 74 L. 309/90) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | I Rapina (Art. 628) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | B+P (416 bis/575/577) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| | D+P (Artt. 7 L. 203 del 91/575/577) | 6 | 2 | 6 | 14 |
| | Q Strage (Artt. 422) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | E+ P+ B (Artt. 74 D.P.R. 309 del 90/575/577/416bis) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B+ P+ E+ I+ L (Artt. 416 bis/575/577/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | D+L (Artt. 7 L.203/91/ 629) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | B+L (Artt. 416 bis/ 629) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | D+P+I+L (Artt. 7 L. 303/91/ 575/577/628/629) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | B1 (Art. 644) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | B+P+I+L+S+V(Artt.416bis/575/577/628/629/12 quinquies/648) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C1 (Artt. 600/600bis) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 26 | 9 | 11 | 46 |

Quando le parti civili sono rappresentate da Istituzioni, 13 sentenze su 39 riguardano il reato di associazione di tipo mafioso (B –Art. 416 bis c.p.). In questo caso il rito scelto è in 7 sentenze il patteggiamento, in 5 sentenze l'ordinario, in 1 sentenza quello abbreviato. In 6 sentenze su 39 il reato di associazione mafiosa è il reato presupposto e l'omicidio il reato fine (B+P Artt. 416 bis, 575,577 c.p.) – in questo caso il rito scelto è in 3 sentenze l'ordinario e in 3 sentenze il patteggiamento. In 4 sentenze i reati fine sono invece la rapina e l'estorsione abbinati al reato associativo e ulteriormente aggravate dall'articolo 7 della L. 203/91 (D+B+I+L Artt. 7 L. 203/91, 416 bis, 628, 629 c.p.) – qui il rito scelto è sempre la pena concordata tra le parti. In 3 sentenze il reato contestato è il concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa ed il reato fine è la turbata libertà degli incanti (C+T Artt. 110 e 416 bis, 353 c.p.); in questi casi viene scelto il rito ordinario in 2 sentenze e il patteggiamento in 1 sentenza. Le restanti 13 sentenze riguardano combinazioni di diversi reati e in questi casi il rito che prevale è in 6 sentenze il patteggiamento, in 5 sentenze quello ordinario e in 2 sentenze quello abbreviato (cfr. tabella 88).

| <i>Tab. 88 Capi di imputazione, tipo di rito e tipo di parte civile</i> | | | | | |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|
| Tipo di parte civile | capi di imputazione | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Istituzioni | B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 5 | 1 | 7 | 13 |
| | C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | B+E (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | B+P (416 bis/575/577) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| | B+P+I+L (Artt. 416 bis/575/577/628/629) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | B+S (Artt. 416 bis / 12 quinquies L. 356/92) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | C+T (Artt. 110 e 416 bis/ 353) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | B+I (Artt. 416 bis/628) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B+D+DI (Artt.416bis/7 L. 203/91/ 319/319 bis) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | B+D+E+R+S(Artt.416bis/7L.203/91/74D.P.R./309/90/378/12 quinquies) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totale | 15 | 3 | 21 | 39 |

Quando la parte civile che si costituisce è un'associazione antiracket, in 5 di queste 6 sentenze si rileva la combinazione tra i reati di rapina e di estorsione abbinati al reato di associazione mafiosa e/o all'aggravante speciale prevista dall'art. 7 L. 203/91 (D+I+L; D+B+I+L; B+P+I+L; B+L) – in questi casi il rito scelto è in 1 sentenza l'ordinario, in 3 sentenze l'abbreviato e in 1 sentenza la pena concordata tra le parti. Nell'ultimo caso, 1 sola sentenza, il capo d'imputazione contestato è l'associazione mafiosa (B Art. 416 bis c.p.) e il rito scelto è l'abbreviato (cfr. tabella 89).

| <i>Tab. 89 Capi di imputazione , tipo di rito e tipo di parte civile</i> | | | | | |
|--|---|--------------|------------|----------------|--------|
| Tipo di parte civile | capi di imputazione | Tipo di rito | | | Totale |
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| Associazioni Antiracket | B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B+P+I+L (Artt. 416 bis/575/577/628/629) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | B+L (Artt. 416 bis/ 629) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Totale | 1 | 4 | 1 | 6 |

§ 4.2.4 La concessione di attenuanti speciali

Per quanto riguarda la concessione di attenuanti speciali, l'attenuante prevista dall'art. 8 L. 203/91 in materia di collaborazione con la giustizia è stata concessa nel 16% dei casi (117 sentenze su 721), mentre l'attenuante prevista dall'art. 73, co. 7, e 74, co. 7, L. 309/90 in materia di traffico di sostanze stupefacenti, che prevede gli stessi benefici in termini di sconto di pena, è stata concessa solo nell'1% dei casi (8 sentenze). In 11 sentenze su 117 in cui è stata decisa la concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 8 della legge 203/91 a beneficiarne sono stati gli imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso (B art. 416 bis c.p.) e in 2 sentenze su 117 quelli imputati di concorso eventuale nello stesso reato associativo (C art. 110/416 bis c.p.). In 19 sentenze su 117 ne hanno beneficiato i collaboratori di

giustizia, imputati di reati fine quali estorsione, rapina, aggravate dall'art. 7 della l. 203/91 (D+I+L Artt. 7 L. 203/91, 628, 629 c.p.) (6 sentenze) del totale) e/o ai quali si contesta anche il delitto di associazione mafiosa (10 sentenze) (D+B+I+L Artt. 7 L. 203/91, 416 bis, 628,629 c.p.); 3 di queste sentenze si riferiscono al solo reato di estorsione a cui viene applicata l'aggravante prevista dall'art. 7 L: 203/91 (D+L Artt. 7 L: 203/91, 629 c.p.). In 14 sentenze i benefici *ex art. 8* sono stati concessi ad imputati per il reato di omicidio, quale reato fine associato all'appartenenza dei responsabili al sodalizio mafioso (B+P Artt. 416 bis, 575,577 c.p.); che sale a 24 sentenze nel caso in cui l'omicidio sia stato commesso al fine di favorire l'associazione stessa e abbia comportato l'applicazione dell'aggravante dell'art. 7. (D+P Artt. 7 L. 203/91, 575,577 c.p.); In 22 sentenze il riferimento è a condanne per varie combinazioni di reati in cui è sempre presente anche il reato di omicidio (P artt. 575/577 c.p.) congiuntamente a delitti ricompresi nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. e/o all'aggravante dell'art. 7. Per quanto riguarda la concessione dei benefici ai condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti quale reato fine commesso da imputati condannati nello stesso procedimento per associazione mafiosa, le sentenze sono 3 (B+E Art. 416 bis c.p., Art. 74 D.P.R. 309/90). Nelle restanti 22 sentenze si presentano diverse combinazioni di reati (cfr. tabella 90).

| concessione di attenuanti speciali ex art. 8 L. 203/91 | | tipo di rito | | | Totale |
|--|--|--------------|------------|----------------|--------|
| | | ordinario | abbreviato | patteggiamento | |
| capi di imputazione | B Ass. tipo mafioso (Art. 416 bis) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| | C Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 bis) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | D Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | L Estorsione (Art. 629) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | M Seq. pers. per rap. o estors. (Art. 630) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | B+E (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | D+ I+ L (Artt. 7 L. 203 del 91/628/629) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | D+ B+ I+L (Artt. 7 L. 203 del 91/416 bis/628/629) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| | B+P (416 bis/575/577) | 9 | 2 | 3 | 14 |
| | D+P (Artt. 7 L. 203 del 91/575/577) | 12 | 4 | 8 | 24 |
| | Q Strage (Artt. 422) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | E+ P+ B (Artt. 74 D.P.R. 309 del 90/575/577/416bis) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | B+T (Artt. 416bis/353) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B+ P+ E+ I+ L (Artt. 416 bis/575/577/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | 3 | 0 | 5 | 8 |
| | B+E+I+L (416 bis/74 D.P.R. 309 del 90/628/629) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | G+D (Artt. 2 e 4 L. 895 del 67/7 L. 203 del 91) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | B+P+I+L (Artt. 416 bis/575/577/628/629) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| | D+L (Artt. 7 L.203/91/ 629) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | B+E+I (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90 / 628) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B+L (Artt. 416 bis/ 629) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | D+P+I+L (Artt. 7 L. 303/91/ 575/577/628/629) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | B+P+I+L+S+V (Artt. 416 bis/575/577/628/629/12 quinquies/648) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I+D+V (Artt. 628/7 L.203/91/648) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| B+Q (Artt. 416 bis/422) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Altre combinazioni | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 50 | 21 | 46 | 117 | |

Le sentenze che prevedono la concessione dell'attenuante speciale prevista dagli artt. 73 co.7, e 74 co. 7 della legge 309/90, si riferiscono esclusivamente alle condanne inflitte a imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che abbiano collaborato con la giustizia.

La percentuale di concessioni delle attenuanti previste dall'articolo 8, l. 203/91, mostra solo marginalmente quale sia il reale peso dei collaboratori di giustizia in questo tipo di sentenze, per almeno tre motivi: a) il 16,2%, infatti, cumula al proprio interno la concessione delle attenuanti speciali ex art. 8 al medesimo collaboratore imputato in differenti processi; b) il valore strumentale delle dichiarazioni fatte in sede processuale dal collaboratore sia nella veste di imputato in un procedimento connesso, sia nella veste di testimone assistito, si riverberano in una molto più ampia platea di sentenze; c) le stesse sentenze divenute irrevocabili, in cui siano state utilizzate quali fonti di prova del processo dichiarazioni di collaboratori possono essere utilizzate a loro volta come prove in nuovi processi³⁹⁹ (cfr. tabelle 91 e 92).

Tab. 91 Autorità che ha emesso la sentenza nel primo grado di giudizio, concessione di attenuanti speciali e tipo di rito

| tipo di rito | Autorità che ha emesso la sentenza | concessione di attenuanti speciali | | | Totale |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------|
| | | Art. 8 L. 203/91 | Art. 73, co. 7, e 74, co. 7, L. 309/90 | Non sussistono le condizioni per la richiesta di attenuanti | |
| patteggiamento | | | | | |
| | GUP | 15 | 3 | 99 | 117 |
| | Tribunale | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | Totale | 16 | 3 | 104 | 123 |

Tab. 92 Autorità che ha emesso la sentenza nel secondo grado di giudizio, concessione di attenuanti speciali e tipo di rito

| tipo di rito | Autorità che ha emesso la sentenza | concessione di attenuanti speciali | | | | Totale |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------|
| | | Non concede attenuanti speciali | Art. 8 L. 203/91 | Art. 73, co. 7, e 74, co. 7, L. 309/90 | Non sussistono le condizioni per la richiesta di attenuanti | |
| patteggiamento | | | | | | |
| | Corte d'Appello | 1 | 4 | 2 | 55 | 62 |
| | Corte d'Assise d'Appello | 0 | 26 | 0 | 46 | 72 |
| Totale | | 1 | 30 | 2 | 101 | 134 |

³⁹⁹ Il procedimento connesso è quello per cui un imputato viene giudicato unitamente ad altri o singolarmente per i medesimi reati per i quali si svolga un altro processo in cui siano imputati altri soggetti; ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. L'imputato: in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444c.p. Assume in questo caso la veste di testimone assistito.

Un'altra delle variabili utilizzate per analizzare le sentenze è stata quella con cui si è rilevata l'eventuale applicazione di misure di sicurezza e di misure accessorie. Nel 15,7% (113 sentenze) dei casi le sentenze analizzate prevedono l'applicazione di pene accessorie, nell'1,8% (13 sentenze) di misure di sicurezza, nel 24% (173 sentenze) dei casi l'applicazione sia di pene accessorie sia di misure di sicurezza, nel 58,5% (422 sentenze) dei casi non vengono applicate pene accessorie o misure di sicurezza.

Quando il capo d'imputazione riguarda uno dei reati previsti dall'art. 51 co 3 bis del c.p.p., l'applicazione di pene accessorie riguarda il 12,1% (31 sentenze su 256) delle sentenze emesse, di misure di sicurezza nel 2,3% (6 sentenze su 256) dei casi, e le pene accessorie unite alle misure di sicurezza costituiscono il 16,4% dei casi (42 sentenze su 256), mentre nel restante 69,2% (177 sentenze su 256) dei casi non rileviamo la presenza di alcuna pena accessoria/misura di sicurezza.

I risultati emersi confermano l'importanza di una trattazione congiunta delle dimensioni *procedurale* e dell'*attore* tenuto conto del fatto che la scelta della procedura dipende sia dalle condizioni di possibilità offerte dal processo, e quindi dal quadro normativo che lo configura, sia dalle scelte che rendono queste condizioni percorribili sulla base della strategia degli attori. Queste strategie, infatti, non sembrano insensibili allo status e/o al ruolo extragiuridico dell'attore – soprattutto nel caso dell'imputato, tenuto conto, ad es., degli esiti dei processi relativi agli imputati per il concorso eventuale nel reato associativo in cui il ricorso al patteggiamento sembra essere strettamente connesso allo status dell'imputato. Questo ragionamento sembra valere anche in relazione ai dati emersi in considerazione delle scelte operate dagli imputati per traffico di stupefacenti. Come nel primo caso, il fatto che prevalga la scelta del patteggiamento sembra indicare un tentativo di "limitare i danni" optando, a fronte di una condanna certa, per una riduzione consistente della pena.

Al contrario, la scelta del dibattimento, in generale, sembra ricollegabile ad una probabilità più elevata di ottenere una sentenza diversa dalla condanna. I dati, in effetti, sembrano confortare un'ipotesi di condizioni concorrenti nella determinazione di tale scelta: 1) lo status dell'imputato; 2) la cultura giuridica del tribunale in cui si svolge il processo; 3) la possibilità per la difesa di offrire una completa prova dell'innocenza dell'imputato e di riflesso una possibilità più elevata di certezza per il giudice che decide nel corso del dibattimento, in cui le parti si confrontano e determinano il quadro probatorio che lo stesso Giudice farà proprio e che ritroveremo nel contenuto della sua decisione. In questo senso, la caratteristica peculiare del Distretto di Catania, in cui la scelta del dibattimento è preponderante, potrebbe considerarsi un valido indicatore.

Un altro punto di riflessione riguarda la costituzione di parte civile. Rispetto ai reati più significativi, quello di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, nonostante la sua preminenza tanto in termini di reato contestato quanto in termini di reato perseguito, rileva una bassissima frequenza di costituzioni di parti civili nei processi che lo vedono quale capo di imputazione. Nello specifico, non sembra esserci una sensibilità equivalente a quella maturata nei processi per estorsione e associazione mafiosa; se, infatti, tecnicamente si tratta di un reato di condotta senza vittime dirette (produrre, trafficare e commerciare droga non vittimizza), e quindi legittimate a costituirsi quali parti lese del processo, questa condizione non giustifica l'assenza di enti istituzionali e/o di associazioni in rappresentanza della società civile.

5 Scenario d'Azione

La concettualizzazione dello scenario d'azione come dimensione d'analisi è specificamente connessa ai settori politico (per il quale le variabili principali fanno riferimento al livello territoriale d'interesse della partecipazione politico istituzionale e alla scala territoriale dell'attività dell'impresa lesa) ed economico (per il quale le variabili principali fanno riferimento al tipo di attività o imprese strumentali all'organizzazione criminale e al tipo di attività o imprese lese dall'organizzazione criminale). Nei modi in cui tali scenari vengono ricostruiti, eventi e fatti assumono contenuto e rilevanza incidendo sia sui vincoli e sulle opportunità procedimentali (in relazione, ad esempio, ai settori di attività illecita di interesse prevalente dell'organizzazione criminale o ai settori leciti di infiltrazione della stessa), sia sulla decisione finale (in quanto sovente richiamati a motivazione o giustificazione del giudizio).

Le imprese

In generale, le sentenze in cui sono state censite imprese strumentali all'attività delle organizzazioni criminali sono 155, pari al 21% del totale. Nel 37% dei casi si tratta di imprese individuali, nel 19% di Società a responsabilità limitata, nel 6% di S.n.c.; nel 3% di S.p.a.; nel 3% si tratta di società cooperative a Responsabilità limitata; nel 2% di S.a.s.; nel 8% di una combinazione tra imprese individuali e S.r.l.; al 3% si attesta la quota in cui a questi due tipi d'impresa si aggiunge la Società in accomandita semplice; nel 6% dei casi di una combinazione tra S.r.l. ed S.p.a, nel 3% dei casi si tratta di combinazioni tra diversi tipi di imprese, nel 11% dei casi l'informazione è mancante.

Quello che emerge è una sostanziale omogeneità nei quattro distretti di Corte di Appello. Le ditte individuali e le Società a responsabilità limitata sono quelle maggiormente

rappresentate, sia che le si consideri singolarmente, sia che si tenga conto della loro congiunta presenza. Alcune differenze riguardano la presenza di società di capitale di diversa tipologia. Nel Distretto di Corte di Appello di Palermo si rintracciano le uniche società per azioni (5) e le società cooperative a responsabilità limitata (4) utilizzate dalle organizzazioni criminali come imprese strumentali. Sempre in questo Distretto è presente il più alto utilizzo contemporaneo di Società a responsabilità limitata e Società per azioni (8). In quello di Catania è presente un istituto bancario e il secondo maggior numero di Società a responsabilità limitata nei quattro Distretti. Per quel che riguarda le società di persone diverse dalle ditte individuali, il maggior numero di Società in nome collettivo (8) è stato censito nel Distretto di Palermo; un utilizzo contemporaneo di Società in accomandita semplice ed individuali (2) è presente nel Distretto di Catania. (cfr. tabella 93).

Tab. 93 Tipo di attività o impresa strumentale e Distretto di Corte d'Appello

| Tipo di attività o impresa strumentale | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|--|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Nessuna attività o impresa strumentale | 233 | 119 | 163 | 51 | 566 |
| Impresa individuale | 36 | 6 | 12 | 3 | 57 |
| S.a.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| S.n.c. | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| S.r.l. | 19 | 4 | 7 | 0 | 30 |
| S.coop.r.l. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S.p.a. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S.a.s. e impresa individuale | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Impresa individuale/ S.r.l. / S.n.c. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Impresa individuale + S.r.l. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| S.r.l. / S.p.a. | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| S. coop. a.r.l./S.p.a. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Istituto bancario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mancata informazione | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

Settori di attività illecita delle organizzazioni

Per quanto riguarda il settore di attività illecita di interesse prevalente delle organizzazioni criminali, questa informazione è stata rilevata su 586 sentenze, pari al 81% del totale delle 712 sentenze. Il traffico di stupefacenti, che riguarda il 34% delle sentenze analizzate, è l'attività più perseguita, di poco superiore al dato percentuale relativo all'estorsione - 33% delle sentenze. Significativa è la percentuale delle sentenze che riguarda la contemporanea rilevazione delle due attività illecite, pari al 12%. Pur se in percentuale minima, 1%, sono stati rilevati, quali autonomi settori di attività illecita, il gioco d'azzardo, l'usura e la rapina. Il 2% dei casi si riferisce ad altri delitti non contemplati dall'analisi (es. truffa). Il rimanente 18% si riferisce ad una serie di combinazioni tra questi reati, ai quali si aggiungono, anche se

marginalmente, altri reati come: sfruttamento della prostituzione, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e riciclaggio.

§ 5.1 Analisi per singolo Distretto

In particolare, se consideriamo i settori illeciti di maggiore interesse per l'organizzazione criminale nel Distretto di Palermo, il traffico di stupefacenti, con le 112 sentenze emesse, è il settore di maggiore interesse, seguono le estorsioni con 103 sentenze, mentre la loro combinazione è pari a 26 sentenze. Significativo il numero delle sentenze in cui il settore di attività illecita oltre alle estorsioni e al traffico di stupefacenti sono le rapine, 11 sentenze. Nei rimanenti casi è la combinazione di diverse attività – dal gioco d'azzardo alla rapina, dall'usura allo sfruttamento della prostituzione fino allo smaltimento illegale di rifiuti – Sono, invece, 52 le sentenze in cui mancano informazioni significative riguardo a questa circostanza.

Nel Distretto di Caltanissetta si rileva, invece, che tra le attività illecite praticate dall'organizzazione criminale in quel Distretto è l'estorsione, con 42 delle sentenze emesse, ad essere maggiormente perseguita, mentre il traffico di stupefacenti, notevolmente distanziato – 27 sentenze -è al secondo posto tra i settori illeciti di interesse dell'organizzazione. Alto è il numero delle sentenze in cui i due settori di attività illecite sono stati indicati come quelli principalmente praticati dalle organizzazioni criminali – 21 sentenze. Il resto dei casi è rappresentato dalla combinazione di diversi settori – rapina, gioco d'azzardo – mentre per 38 sentenze non risultano informazioni a questo riguardo.

Nel Distretto di Catania, come per i due Distretti già analizzati, si conferma la preponderanza dell'attività estorsiva (37 sentenze) al pari del traffico di stupefacenti (37 sentenze), unitamente ad un alto numero di sentenze che rilevano la loro combinazione tra le attività illecite maggiormente perseguite (20 sentenze). Caratterizzano il Distretto in argomento le sentenze che rilevano quale attività praticata dalle organizzazioni criminali oggetto di pronuncia giurisdizionale la combinazione di estorsioni e rapine, (15 sentenze) che per la struttura pulviscolare delle organizzazioni criminali e per lo scontro tra le stesse organizzazioni, anche di tipo mafioso, non permette un controllo capillare come in altre aree della Sicilia. Per il resto, rileviamo la combinazione di diversi settori – dal gioco d'azzardo all'usura, dal contrabbando di tabacchi al riciclaggio fino allo sfruttamento della prostituzione. Nelle restanti 33 sentenze mancano informazioni utili a questo riguardo.

Infine, nel Distretto di Messina il delitto più perseguito è quello del traffico di stupefacenti - 17 sentenze, seguito dalle estorsioni - 8 sentenze, e dalla loro combinazione - 5 sentenze.

Anche per Messina rileviamo la rapina tra le attività illecite maggiormente perseguite. Per il resto dei casi rileviamo si tratta di varie combinazioni di diversi reati – dal gioco d’azzardo. Nelle restanti 12 sentenze mancano informazioni utili a questo riguardo (cfr. tabella 94).

Tab. 94 Settore di attività illecita e di interesse prevalente dell'organizzazione criminale e Distretto di Corte d'Appello

| Settore di attività illecita di interesse prevalente dell'org. criminale | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
|--|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Gioco d'azzardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Usura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Estorsione | 103 | 49 | 38 | 8 | 198 |
| Traffico di stupefacenti | 112 | 27 | 37 | 17 | 193 |
| Smaltimento illegale di rifiuti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estorsione /Traffico stupefacenti | 26 | 21 | 20 | 6 | 73 |
| Estorsione/ Rapina/ Gioco d'azzardo/ Traffico stupefacenti/ Usura | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| Estorsione/Rapina/Gioco d'azzardo/Traffico di stupefacenti | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Estorsione/Gioco d'azzardo/ Usura / Traffico di stupefacenti | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Estorsione/ Traffico di stupefacenti/ Contrabbando di tabacchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estorsione/ Rapina | 5 | 0 | 15 | 4 | 24 |
| Estorsione/ Rapina/ Usura | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Rapina / Traffico di stupefacenti | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Estorsione/ Traffico di stupefacenti/ Gioco d'azzardo | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Rapina/ Estorsione/ Riciclaggio/Usura/ Sfruttamento prostituzione | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Estorsione/Rapina/Usura/Traffico di stupefacenti | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Estorsione/ Rapina/Traffico stupefacenti | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| Rapina | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Altro | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Mancata Informazione | 52 | 38 | 33 | 12 | 135 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

C.1) Settori legali d’infiltrazione

E’ stato possibile rilevare questa informazione in 171 sentenze, pari al 24% del totale delle 721 analizzate. Dai dati raccolti emerge chiaramente che il settore più coinvolto è quello dell’edilizia e degli appalti in generale - 53% sul totale delle 171 sentenze. Nel 12% riguarda appalti nell’edilizia promossi da enti pubblici territoriali, nell’8% dei casi l’infiltrazione ha riguardato gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti. Nel 6% dei casi l’organizzazione criminale si è infiltrata nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica (uffici giudiziari, istituti penitenziari e forze di polizia). Nel 5% dei casi il bersaglio è stata la Pubblica Amministrazione. Nel 4% dei casi, ad entrare nella sfera d’interesse delle organizzazioni criminali sono stati i settori della sanità e dell’Università (spesso in stretto rapporto tra loro); Nel 4% dei casi mancano informazioni relative a questo dato.

I dati relativi ai singoli Distretti di Corte d’Appello confermano quanto è già emerso in generale. In particolare, nel Distretto di Palermo - 113 sentenze - il settore all’interno del quale si riscontrano i maggiori tentativi di infiltrazione da parte dell’organizzazione criminale è sempre quello dell’edilizia e degli appalti (52 sentenze), seguito dalla combinazione tra

edilizia e appalti per gli enti pubblici territoriali (17 sentenze) e dagli appalti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti (13 sentenze). Si segnalano, esclusivamente in questo Distretto, infiltrazioni nei settori della sanità sia privata sia pubblica (4 sentenze) e la maggioranza di sentenze in cui sia stata rilevata l'infiltrazione nella P.A. In 5 casi non sono state riscontrate informazioni utili in questo senso, mentre nel restante 66,1% delle sentenze non si riscontra nessun tipo di infiltrazione in alcun settore.

Anche nel Distretto di Caltanissetta - 26 sentenze - il settore più colpito dalle infiltrazioni criminali è sia quello dell'edilizia e degli appalti in generale (21 sentenze), sia quello degli appalti della P.A. in particolare (3 sentenze).

Nel Distretto di Catania si rileva l'infiltrazione dell'organizzazione criminale nel settore dell'edilizia e degli appalti (9 sentenze), nel settore delle onoranze funebri (3 sentenze) e della P.A.(2 sentenze). Anche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica (uffici giudiziari, istituti penitenziari e forze di polizia)si rilevano infiltrazioni (3 sentenze).

Infine, anche nel Distretto di Messina - 16 sentenze su 56 - il settore più colpito dalle infiltrazioni criminali è quello dell'edilizia e degli appalti con il (8 sentenze), seguono i casi di infiltrazione dell'organizzazione criminale all'interno dell'Università degli Studi di Messina 4 sentenze), e quelli nelle aziende municipalizzate (3 sentenze) (cfr. tabella 95).

| <i>Tab. 95 Settori leciti di infiltrazione dell'organizzazione criminale e Distretto di Corte d'Appello</i> | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| Settori leciti di infiltrazione dell'organizzazione criminale | Distretto di Corte d'Appello | | | | Totale |
| | Palermo | Caltanissetta | Catania | Messina | |
| Nessun settore di infiltrazione | 220 | 110 | 173 | 40 | 543 |
| Uffici Giudiziari | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Pubblica Amministrazione | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Istituzioni Sanitarie Pubbliche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Istituzioni sanitarie Private | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Università | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Edilizia e appalti | 52 | 21 | 9 | 8 | 90 |
| Uffici giudiziari + edilizia e appalti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Municipalizzate/Enti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Appalti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti/ Uffici giudiziari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Edilizia e appalti/Municipalizzate/Enti | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| P.A (Comune; Provincia; Regione etc.)Edilizia e appalti | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Appalti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Istituti Penitenziari | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Forze di Polizia | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Istituti bancari | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Onoranze funebri | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Altre combinazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mancata Informazione | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Totale | 333 | 138 | 194 | 56 | 721 |

C 2) Il tipo di attività o imprese lese

Le sentenze in cui sono riscontrabili dati sul tipo di attività delle imprese lese dalle attività delle organizzazioni criminali ammontano a 263, pari al 36% delle 721 analizzate. Percentuale composta per il 39% da imprese individuali, per l'8% da S.r.l. e società cooperative a.r.l., nel 3% da S.p.a., nell'1 % da S.a.s. Gli Istituti bancari rappresentano il 3%; gli enti pubblici l'1%. Se si tiene conto di alcune combinazioni, significative appaiono quelle in cui ad essere lese sono state le imprese individuali e le S.r.l., 6%, e quella che considera S.p.a. S.r.l. e ditte individuali, pari al 4%. Nel rimanente 15% delle sentenze si fa riferimento a varie combinazioni tra le persone fisiche e giuridiche elencate, mentre nel 20% dei casi, mancano informazioni relative a questo dato. Nel restante 64% delle sentenze non è presente nessun tipo di attività o impresa lesa.

C 3) Settori di riferimento

I settori di riferimento delle attività lese vedono in primo luogo con l'8% le attività impegnate nel settore edilizio al secondo posto con il 7%, le attività impegnate nel terziario e con il 2% le attività impegnate sia nel settore edilizio sia nel terziario. Nell'1% dei casi ad essere coinvolto è il settore finanziario, nel 2% l'alimentare, nell'11% dei casi si tratta di varie combinazioni di diversi settori, mentre nel 4% dei casi manca l'informazione. Nel restante 64% delle sentenze non è presente alcun tipo di attività lesa.

C 4) Scala territoriale dell'impresa lesa

Cambiando punto di osservazione, rispetto alle 263 sentenze in cui è presente l'informazione, in direzione della scala territoriale dell'attività/impresa lesa, si tratta per il 47% di attività impegnate nel territorio comunale, per il 4% impegnate su quello provinciale. La stessa percentuale si riscontra per le imprese impegnate sul territorio regionale 4%, mentre l'8% sono attive su quello nazionale. Marginale risulta il coinvolgimento delle imprese operanti su scala transnazionale, 1%. Nel 36% dei casi l'informazione è mancante. Se si analizzano le classi, le singole imprese rappresentano la percentuale più alta, 41%; seguite dalla classe sino a quattro imprese, 20%, mentre quella sino a otto imprese, 10%, è preceduta da quella oltre otto imprese, 16%. L'informazione è mancante nel 13% dei casi.

C 5) Costo illegale sopportato dalle imprese

Il numero di sentenze in cui è stato rilevato questo dato è di 250, pari al 35% della popolazione esaminata. La differenza rispetto alle 263 sentenze in cui risultano imprese che

abbiano subito l'estorsione è data dal fatto che alcune non hanno pagato il "pizzo". Si tratta di 13 imprese, pari al 5% del totale delle sentenze che rilevano il dato: appunto 263. Il costo illegale sopportato da queste imprese è compreso in un intervallo tra 100 e 2.500 euro per l'8% delle sentenze, da oltre 2.500 euro a 20.000 euro per il 16%, da oltre 20.000 euro a 50.000 euro per il 13%, da oltre 50.000 a 100.000 euro per il 5%, da oltre 100.000 a 500.000 euro per l'8%, e da oltre 500.000 euro a oltre 1 milione di euro per il 3%. Nel 18% dei casi la richiesta estorsiva si concretizza in prestazioni diverse ed ulteriori rispetto alla semplice richiesta di denaro (per es. assunzione di personale, percentuali su appalti, fornitura gratuita di prodotti e servizi). Un 2% è rappresentato dalla quota estorta dalle organizzazioni mafiose sull'importo degli appalti che le imprese taglieggiate si sono aggiudicate; essa si colloca in una forbice ricompresa tra il 2 e il 5 per cento del valore di tali appalti. Nel 23% dei casi manca l'informazione sul costo illegale che l'impresa ha dovuto sopportare. Infine, esiste una residua percentuale di imprese che non hanno esaudito le richieste estorsive (2%).

D Delitti contro la persona

La tipologia dei delitti contro la persona che vengono considerati in questa sezione della ricerca: riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), tratta e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), sono stati inseriti nel catalogo dell'art. 51 co. 3 bis c.p.p. nel 2003. Questo fatto incide certamente sulla loro scarsa numerosità. Tra le sentenze analizzate si rilevano due sole sentenze in cui il capo d'imputazione è uno di quelli relativi ai tre appena citati e una ulteriore sentenza che si riferisce all'associazione finalizzata alla commissione di questo tipo di reati (che se riferita al bene giuridico tutelato che questa fattispecie penale mette in pericolo rientra tra qui reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica).

Per quanto riguarda la scelta del tipo di rito, questo è ordinario per le prime due sentenze, mentre per quanto riguarda la terza sentenza, quella per associazione finalizzata alla commissione dei delitti in argomento, essa è stata emessa a termine del rito abbreviato

Rispetto agli imputati processati per questi delitti, le sentenze si concludono con una condanna nei primi due casi e con l'assoluzione nel terzo caso. Se si esamina il tipo di scelta rispetto al rito di giudizio, ciò che emerge è che gli imputati che hanno scelto il dibattimento sono stati condannati, al contrario, nel caso in cui la scelta sia stata quella di ricorrere al rito abbreviato l'esito è stato l'assoluzione degli imputati. Non esistono casi di sentenze diverse dalla condanna o dall'assoluzione.

Tirando le fila di quest'ultima dimensione di analisi si pone l'attenzione su alcuni elementi emersi.

In primo luogo, quelli di una criminalità organizzata dedita, in maggiore percentuale, al traffico di stupefacenti a cui si affianca una criminalità organizzata di tipo mafioso che attraverso l'imposizione del "pizzo" controlla il territorio e drena risorse per i propri bisogni e fini. Tuttavia, pur concentrando alcune risorse sul traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata di tipo mafioso non sembra essere né l'attore più importante né quello in condizione di controllare gli altri concorrenti, rispecchiando in questo quanto affermato in letteratura; basta guardare il dato in cui, congiuntamente, siano stati contestati il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso e quello per traffico di stupefacenti.

Dove, invece, questo tipo di criminalità organizzata può "vantare" un monopolio sono i settori di attività delle imprese lese. Il primo settore è, infatti, quello edilizio, seguito dal terziario, settori in cui le organizzazioni mafiose esercitano, attraverso l'attività estorsiva, una pressione costante.

Un terzo punto rilevante è quello della struttura delle imprese utilizzate strumentalmente come paravento per la trasformazione dei proventi illeciti, o per gestire con modalità mafiose attività nel mercato legale che rispecchia il tessuto imprenditoriale siciliano: ditte individuali e S.r.l. in maggioranza.

Conclusioni

Considerati gli obiettivi strettamente legati alla possibilità di utilizzare la sentenza penale come documento istituzionale attraverso cui operare una ricostruzione della pratica giurisprudenziale che fosse al contempo giuridicamente significativa e scientificamente affidabile, nelle conclusioni si sintetizzeranno i principali elementi emersi sia in termini di opzioni giuridiche praticate, di dati istituzionali sul processo e sui delitti oggetto dello stesso, sia in termini di indicazioni sul processo di costruzione di una cultura giuridica “locale” al fine di formulare interrogativi orientati all’esplicitazione dei meccanismi da cui è generata.

Il primo dato rilevante è strettamente connesso al tema della durata eccessiva dei processi, sempre più spesso assunto quale emblema del cattivo funzionamento della macchina giudiziaria. Percepita come una tra le più complesse del nostro Paese, la questione del rapporto non corretto tra tempo e giustizia si traduce nella lesione dei diritti fondamentali sia degli individui sia della collettività e registra una diffusa convinzione tra tecnici e politici di un’urgente e significativa riduzione di tali tempi agendo tanto sulla procedura quanto sull’organizzazione della macchina giustizia. E’ singolare, però, che a fronte di una sostanziale indecidibilità dei giudizi in sede civile, la cui durata supera in media il decennio, lo scontro si accenda, invece, sulla durata dei processi penali e che tra questi quelli indicati quali termini del confronto siano quelli in cui si tratta di criminalità organizzata. Il confronto operato in questa ricerca tra tempi del processo e tempi del procedimento vuole costituire una occasione di riflessione rispetto ad un dibattito che, in assenza di significativi dati pubblici e di letteratura scientifica che diano contezza della distanza tra definizione dei processi e loro ragionevole durata, appare, in effetti, paradossale. Pur non potendo in questa sede pervenire ad alcuna generalizzazione, tuttavia va posto in evidenza come dai dati in oggetto si rileva che la percentuale maggiormente significativa di processi è definita nell’intervallo di tempo tra 1 e 4 anni (entro un arco temporale complessivo in cui la durata dei processi oscilla da meno di un anno ad un massimo di 12 anni). L’interrogativo che tali dati suggeriscono è che, a fronte di una “ragionevole” durata di questo tipo di processi, o, quantomeno, di una non eccessiva dilatazione dei tempi che sembrano distinguerli, il dibattito più acceso prenda spunto proprio a partire da questo specifico ambito della penalità, scatenando tensioni dialettiche in grado di delegittimare socialmente il processo decisionale. La questione tempo, allora, è strumentalmente legata più che agli effetti del processo ad effetti che il processo stesso non controlla?

Un secondo dato è quello relativo agli esiti dei processi e ai tipi di rito che li costituiscono. Per il tipo d’impianto, lo abbiamo ribadito più volte, non possiamo parlare in questa sede di

tassi di condanna e assoluzione, perché questo avrebbe implicato una variazione del piano di analisi spostando il fuoco verso l'imputato. Quello che abbiamo rilevato è invece che i delitti su cui maggiormente il Giudice è chiamato a decidere sono il traffico di stupefacenti, tra i delitti previsti dall'art. 51. co. 3 bis c.p.p., e i delitti contro il patrimonio, in particolare l'estorsione, aggravati dall'art. 7, o quali reati strumentali dell'associazione per delinquere di tipo mafioso. Per quello che riguarda il rito prescelto appare interessante, invece, la "resistenza" del dibattimento rispetto ai riti alternativi. Il rito ordinario, infatti, si colloca al secondo posto tra i riti scelti per la celebrazione di processi che si sono conclusi con la condanna (37% del totale), preceduto dal patteggiamento (52%) e seguito, per la parte residua, dall'abbreviato (11%). Il dato, pur parziale sia temporalmente sia spazialmente, sembra problematizzare le scelte di politica giudiziaria tesa a ridurre il ricorso al dibattimento per accelerare lo svolgimento dei processi; questa condizione sembra essere confermata dai dati relativi alle assoluzioni in cui il dibattimento è il primo rito scelto (50%) seguito dall'abbreviato (39%). Il nodo che resta da sciogliere è se questa preminenza/resistenza del dibattimento si debba imputare alla volontà dell'imputato – rappresentato dalla propria difesa - di utilizzare appieno tutte le possibilità offerte dal rito ordinario per difendersi al meglio nel processo, o se invece, la scelta abbia come obiettivo non dichiarato, ma praticato, quello di difendersi dal processo.

Un terzo dato che risulta interessante e che attiene alla dimensione procedurale dei processi è riferibile al tipo di formalizzazione giuridica di contestazioni relative a specifici tipi di agire. Prescindendo, infatti, da tipi di imputazione direttamente ricondotti ai delitti previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p., in particolare all'art. 416 bis c.p., e trascurando il problema della scarsa tassatività di questa "fattispecie", di cui si discute in dottrina circa la definizione del tipo, del grado e delle modalità di partecipazione all'associazione criminale di tipo mafioso, è evidente nella rilevazione una pluralità di condotte devianti giudicate penalmente rilevanti che Cosa nostra, perseguendo finalità di tipo egemonico ed economico, pone in essere. Un insieme di "altri" reati (il 29%) la cui elevata consistenza invita a riflettere sulla possibilità che il processo di classificazione giuridica degli agire oggetto di contestazione possa costituire un esito del processo stesso piuttosto che solo una premessa. A riprova di ciò si pongono i dati relativi ai casi di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 e quelli del concorrente eventuale nel reato associativo i quali appaiono ciclicamente ridefiniti secondo confini mobili non immuni, al di là del dettato normativo, da contingenze extrapenali che intervengono sullo scenario del processo stesso.

L'analisi condotta, per quanto delimitata temporalmente, permette di affrontare alcuni temi circa la scarsa presenza di alcuni delitti ufficialmente ricompresi nel 51 co. 3 bis c.p.p. e la pressoché sostanziale assenza di alcune fattispecie di reato che, invece, la letteratura riconduce a condotte tipiche delle organizzazioni criminali fortemente radicate nel territorio.

Nella popolazione analizzata sono presenti soltanto tre sentenze per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Come si è detto, nel caso dei siciliani e di Cosa nostra in particolare, l'abbandono di questa attività illecita è stato precoce rispetto alle altre organizzazioni, a causa del suo ingresso nel mercato degli stupefacenti, e per non perdere le relazioni con vaste componenti del mondo imprenditoriale, politico e con i ceti delle professioni. Dal 2001, tra i delitti inseriti nel 51 co. 3 bis è presente il traffico di Tabacchi lavorati esteri, che è contestato una sola volta nella popolazione esaminata; anche nel caso di questo delitto la tesi più attendibile è che l'abbandono dell'attività sia conseguenza del fatto che pratiche penalmente rilevanti come questa sono divenute, almeno per un certo tipo di organizzazioni criminali in altrettanto specifiche aree del nostro paese, non più remunerative ed hanno lasciato il posto ad altri beni di consumo illegale come gli stupefacenti: immessi sul mercato illegale servendosi degli stessi meccanismi e degli stessi appoggi utilizzati in precedenza nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri⁴⁰⁰. Un ulteriore inserimento è stato disposto dal legislatore con l'emanazione della legge n. 228/2003 che ha modificato gli artt. 600, 601 e 602 e ha introdotto una nuova figura di reato associativo finalizzata alla commissione di questi tre reati, così da poter inserire i delitti in argomento tra quelli previsti dall'art. 51 co 3 bis, c.p.p.⁴⁰¹. Un dato di grande valore è il fatto che alle modifiche apportate all'impianto di contrasto sul piano penale si sono affiancate misure legislative altrettanto importanti sul piano della protezione delle vittime di questi delitti, ponendo l'Italia ed un esiguo numero di altri stati europei all'avanguardia nelle politiche penali in questo particolare settore. A fronte di questo apparato normativo che sembra coprire potenzialmente ogni aspetto della questione, recenti ricerche hanno, tuttavia, evidenziato alcune difficoltà: di conoscenza dell'ampiezza del fenomeno, di natura applicativa delle norme, in particolare quelle a tutela delle vittime; di selettività dell'azione di contrasto al fenomeno criminale; di differenziazione, ma non separabilità immediata, dal fenomeno collaterale dell'immigrazione clandestina.

⁴⁰⁰ Commissione Parlamentare Antimafia, XIII Legislatura, doc. XXIII, n. 56, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, relatore on. Mantovano, 6 gennaio 2001.

⁴⁰¹ «La forma del reato associativo è stata scelta in ossequio al principio di tipicità, e per affidare le indagini alla Direzione Nazionale Antimafia ed alle sue articolazioni territoriali (le Direzioni Distrettuali, n.d.a.) al fine di favorire il coordinamento delle indagini anche con organi inquirenti di altri Paesi attesa la natura transnazionale del fenomeno criminale[...]». *Ivi*, p. 3.

Restano sullo sfondo alcuni delitti di cui si ipotizza un interesse preminente da parte della criminalità organizzata in generale, e in alcune aree del paese in particolare: il riciclaggio, l'usura e lo smaltimento illegale di rifiuti.

Le sentenze in cui sia stato contestato il riciclaggio (648 bis c.p.) sono 6 in cui è contestato anche l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.). Nel primo caso il reato di riciclaggio consiste nell'impedire l'identificazione attraverso la sostituzione, il trasferimento, o il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza illecita. Nel secondo caso, invece, quello del 648 ter c.p., l'obiettivo è impedire la realizzazione dell'ipotesi residuale del reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, ma che siano stati già riciclati. Quindi, punire il riciclaggio equivale a impedire l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni criminali, mentre punire il reimpiego impedisce l'inquinamento del mercato e l'alterazione della libera concorrenza. Va da sé che soprattutto la sostituzione e il trasferimento siano operazioni che devono essere gestite da professionisti o da personale altamente qualificato - il che ne fa un tipico reato dei "colletti bianchi"- e che per il livello di conoscenze tecniche che occorrono esso debba essere gestito da un numero limitato di persone sia giuridiche sia fisiche. Questa elevata tecnicità delle operazioni richiede un'altrettanto elevata preparazione degli organi giudiziari e investigativi; a questo si deve aggiungere l'impossibilità di contestare all'autore o al concorrente nel reato presupposto l'occultamento e il reimpiego dei beni e delle utilità - c.d. auto riciclaggio - condizione assente in altri ordinamenti giuridici. Ciò rende non obbligatorio l'accertamento sulla destinazione finale delle utilità ricavate dal reato presupposto e ne riduce sostanzialmente l'applicazione concreta e la possibilità di contrasto a questo tipo di delitto. Sulla base di questi elementi, lo scarso numero di sentenze che riguardano questa fattispecie può essere un sintomo della difficoltà di ordine investigativo e di ordine legislativo?

Tra le sentenze oggetto della ricerca compare - in una sola sentenza - l'imputazione per il reato di usura come reato fine (strumentale) posto in essere da un appartenente all'associazione mafiosa Cosa nostra. Ci sono però, poi, altre diciannove sentenze in cui l'usura è uno dei reati menzionati o a cui si fa cenno come una delle attività alle quali si dedicano i membri dell'associazione criminale. Quello che non ha carattere di chiarezza è se la scarsità di sentenze sia da imputarsi ad una minore attenzione al problema da parte delle agenzie di controllo del crimine o al fatto che in Sicilia i meccanismi siano sostanzialmente identici a quelli che si riscontrano in altre aree dell'Italia.

Lo stato di bisogno come «condizione di complessiva vulnerabilità sociale che espone a un processo di esclusione senza renderlo tuttavia inevitabile»⁴⁰² sembra essere la cifra del territorio siciliano, in cui alti livelli ufficiali di disoccupazione non scatenano conflitti sociali radicali per la presenza di un'alta percentuale di lavoro nero e precario che coinvolge ampie fasce sociali a rischio d'indigenza e in stato di deprivazione relativa. Peraltro, questa condizione di vulnerabilità sociale, già di difficile individuazione empirica in realtà meno complesse, lo è ancora di più laddove è presente la variabile dell'associazione criminale mafiosa, la quale sembra più orientata alla funzione di prestatore di ultima istanza o all'assunzione del ruolo di socio occulto di realtà imprenditoriali in difficoltà - sostituendosi, di fatto, ai formali proprietari o affiancandoli nella gestione delle stesse impresa - che al prestito ad usura in favore dei singoli soggetti fisici. La relazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, del gennaio 2006, ha evidenziato che la Sicilia è stata la Regione che ha ottenuto la maggiore erogazione di mutui per le vittime di questo reato (la seconda, dopo la Campania, per le vittime del racket). Delle 78 istanze accolte - su 174 presentate - nel 2005, 15 erano di vittime siciliane⁴⁰³. Una ricerca limitata alle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Palermo, conclusasi nel 2008, ha evidenziato che l'usura è al terzo posto tra i problemi con cui gli imprenditori pensano di doversi confrontare con più probabilità in Sicilia⁴⁰⁴. Potrebbe, quindi, essere un limite delle 721 sentenze analizzate quello di non cogliere la reale portata di questo tipo di delitto e degli interessi reali che in questo particolare settore di attività illecita rivestono le organizzazioni criminali, ma nonostante nelle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia e nei rapporti sulla criminalità redatti e pubblicati dal Ministero dell'interno si dia conto di alcuni episodi in cui la criminalità organizzata si sarebbe impossessata di alcune imprese per finalità di riciclaggio dopo aver usurato l'originario proprietario, e si ponga l'accento sulla possibilità di un interesse forte anche di Cosa nostra, le evidenze empiriche non sembrano confortare questa prognosi. L'esame dei procedimenti penali avviati in Sicilia per usura sono sostanzialmente costanti, una percentuale residuale sul totale dei procedimenti avviati negli stessi anni.

⁴⁰²R. Spina, S. Stefanizzi, *L'usura. Un servizio illegale offerto alla città legale*. B. Mondadori, Milano 2007, p. 46.

⁴⁰³Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, Relazione dell'attività svolta nell'anno 2005, Roma gennaio 2006, p. 9, e Tab B.

⁴⁰⁴Cfr. S. Costantino, V. Milia, *Lotta al racket e all'usura: la stagione della fiducia*. Ricerca promossa nell'ambito del progetto "Istituzioni e società civile contro racket e usura", finanziato con i fondi del POR Sicilia 2000/2006 - sottomisura 3.21c., p. 15.

| <i>Procedimenti per Usura aperti nei quattro distretti di corte di appello siciliani 198-2004</i> | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| SICILIA | 164 | 79 | 87 | 74 | 83 | 84 | 47 | 90 |

Fonte: rielaborazione Confesercenti su dati Istat, *Statistiche giudiziarie penali*

Se si tiene conto che nel triennio 2004-2006, la Procura di Palermo, ipotizzando il reato di usura, ha dato corso - nel distretto di corte di appello con il più alto numero di abitanti - a 44 iscrizioni a carico di noti e 12 a carico di ignoti nel 2004; 45 iscrizioni a carico di noti e 12 a carico di ignoti nel 2005, e 39 iscrizioni a carico di noti e 16 a carico di ignoti nel 2006, esiste certamente un problema, ma l'equazione usura-criminalità organizzata non sembra essere giustificata. Non essere attori diretti di un certo tipo di illecite attività non vuol dire non esserne a conoscenza. Sarebbe un errore pensare che un'organizzazione che controlla il territorio in maniera capillare non abbia contezza di chi pratica l'usura, ma a ben vedere la parte della *domanda di usura* più interessante per Cosa nostra non è tanto dovuta allo stato di bisogno del singolo soggetto fisico quanto alla necessità di liquidità che possono avere le imprese.

L'indice rischio usura a cui abbiamo fatto cenno è il frutto di tre indicatori: statistico-penale, economico finanziario e criminologico.

Il primo indicatore prende in considerazione la serie storica delle persone denunciate negli ultimi 10 anni per il reato di usura, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno, e determina la stima relativa alla *offerta di usura*.

Il secondo indicatore esamina l'andamento delle sofferenze bancarie, dei protesti e dei fallimenti, riportati nei rapporti della Banca d'Italia e di Unioncamere, e misura, territorialmente, la platea dei soggetti in difficoltà economica e potenzialmente pronti a ricorrere al credito illegale, cioè la *domanda di usura*.

Il terzo indicatore, quello criminologico, analizza, infine, la tipologia e caratura criminale di ciascuna attività usuraia scoperta in un determinato territorio e quindi ne definisce la pericolosità sociale ed economica. Da un punto di vista metodologico la ponderazione dei tre indicatori determina l'indice di *rischio usura*.

Per quel che riguarda lo smaltimento illegale di rifiuti, esso è stato inserito tra quelli previsti nell'art. 51.co. 3 bis c.p.p. con la legge n. 136, del 13 agosto 2010, anche sulla base di quanto accertato dalla Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti. In Sicilia, però, la situazione sembra ancora in una fase interlocutoria, tenuto conto che i rilievi fatti dalla stessa Commissione nella relazione finale si concentrano sulla possibilità che Cosa nostra si sia

interessata al settore solo in tempi recenti e che sconti questo ritardo rispetto ad organizzazioni come la camorra, che, invece, ne hanno fatto uno dei centri di profitto più consistenti⁴⁰⁵. Il tipo di coinvolgimento è, quindi, fotografato fedelmente dai pochi casi analizzati, in cui il potere d'intimidazione dell'organizzazione mafiosa e/o la collusione con rappresentanti delle competenti amministrazioni permette che imprese preesistenti e controllate da Cosa nostra spostino i loro interessi sul ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento in discarica) imponendo l'utilizzo dei propri mezzi, e il conferimento in discariche nella propria disponibilità, non illegali da un punto di vista formale.

Sempre la Commissione, nella relazione finale, fa riferimento all'infiltrazione mafiosa nell'avvio dei lavori di preparazione del sito che avrebbe dovuto ospitare l'inceneritore di rifiuti nell'area palermitana di Bellolampo. L'attenzione a qualunque attività anche solo ipotetica è indice di quanto l'organizzazione mafiosa valorizzi l'informazione. Attenzione che vale sia nella fase di costituzione della ricchezza - sia essa di origine lecita, ma alla quale si arriva con metodi illeciti, sia totalmente illecita - sia nella fase di trasformazione - reinvestimento in settori leciti e non. Nell'un caso e nell'altro, però, è importante che il denaro illecitamente prodotto trovi la possibilità di trasformarsi in risorsa apparentemente lecita. Per soddisfare questa esigenza uno dei canali è quello bancario. L'infiltrazione in questo settore da parte dell'associazione mafiosa nell'analisi ha rilevato un solo caso in cui l'ipotesi accusatoria riteneva provata l'infiltrazione in un istituto bancario, determinando il rinvio a giudizio del presidente della banca - di dimensioni locale - e di alcuni bancari, poi assolti a conclusione del processo. Laddove è stato possibile rilevare la professione degli imputati, invece, soprattutto come concorrenti eventuali nel reato di associazione mafiosa, quello che si rileva è la presenza di questi imputati in alcuni particolari settori: quello bancario che dà conto della necessità, ma anche dell'utilità di un accesso facile al credito ufficiale, in modo da giustificare eventuali investimenti che consentono di riciclare denaro dando vita ad attività che formalmente sono finanziate dal credito bancario, anche se in realtà il debito contratto viene ripagato utilizzando capitali illeciti, nonché di avere informazioni che possono rivelarsi utili per conoscere lo stato di solvibilità di persone fisiche o giuridiche; quello delle agenzie di controllo del crimine (magistratura e forze di polizia), che testimonia la centralità dell'accesso all'informazione per l'organizzazione mafiosa. Lo testimoniano le sentenze in cui il fatto preso in esame è il coinvolgimento di appartenenti alle forze di polizia, al pari di componenti della magistratura inquirente e giudicante. Esse segnalano con quale impegno

⁴⁰⁵Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti, XV legislatura, doc. XXIII n.8, relazione finale del 27.02.2008, pp.51-53.

L'organizzazione criminale cerchi canali di accesso ad informazioni utili alla propria sopravvivenza, finalizzate ad anticipare gli effetti di eventuali attività di contrasto che ne possano seriamente mettere a repentaglio l'esistenza, o capaci di consentirle di vanificare gli sforzi della polizia giudiziaria e della magistratura inquirente in sede processuale. Proprio per le caratteristiche che le connotano (estrema selettività dei soggetti da contattare, forte esclusività e riservatezza del rapporto), di alcune di queste situazioni non si sarebbe mai avuta notizia se dall'interno dell'organizzazione non fossero, a loro volta, pervenute informazioni. Negli ultimi venti anni informazioni preziose per conoscere la struttura organizzativa, gli interessi e le finalità dell'associazione sono pervenute dai collaboratori di giustizia. Che si sono rivelati allo stesso tempo strumento d'indagine e di prova, ma anche oggetto di aspre critiche sia da parte della dottrina che da parte di ampie fasce dell'opinione pubblica. Quantità e qualità dei collaboratori di giustizia spiegano l'alto numero di processi definiti con il rito alternativo del patteggiamento nel primo grado di giudizio e del concordato in appello nel secondo grado che ad una lettura affrettata della norma sembrerebbe vietata per l'entità della pena che caratterizza questo tipo di delitti, ma che proprio in virtù dell'applicazione dell'attenuante speciale dell'art.8 permette in molti casi di mantenere la pena nei limiti che consentono il ricorso a questo rito alternativo. In generale, sia che si guardi alle condanne, sia che si guardi alle assoluzioni, il capo d'imputazione del traffico di stupefacenti è quello maggiormente rappresentato. Che lo sia in un territorio come quello siciliano in cui il senso comune si aspetterebbe la prevalenza dell'associazione mafiosa, per un verso, pone un interrogativo su cosa accada nel resto della penisola in cui è ragionevole aspettarsi che il divario tra azione penale avviata per contrastare il traffico di stupefacenti e quella per contrastare l'associazione per delinquere di tipo mafioso sia ancora maggiore, anche per la scarsa tassatività del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso e per quella richiesta «inesaudibile» della prova dell'esistenza del potere d'intimidazione che le consente di ottenere i propri obiettivi senza uso esplicito della violenza, che rinviando a presunte ragioni culturali impone maggiori difficoltà dal punto di vista probatorio al di fuori dei territori che storicamente ne hanno visto lo sviluppo; per un altro, la presenza indisturbata di organizzazioni di trafficanti di stupefacenti sostanzialmente indipendenti ed autonome rispetto a Cosa nostra nel territorio siciliano problematizza la visione dominante di un controllo capillare del territorio da parte della stessa.

Per ciò che riguarda il terzo dei reati su cui abbiamo concentrato l'attenzione nel corso dell'analisi, il concorso eventuale nel reato associativo (art. 110 e 416 bis c.p.), gli esiti, pur parziali, sembrano confermati da altri indicatori e tra questi, in particolare se messi in

relazione con le statistiche giudiziarie sulle assoluzioni nei procedimenti definiti – irrevocabili e non, quindi. Dalla rilevazione fatta dalla DNA su questa fattispecie delittuosa, ma riferita agli imputati più che ai procedimenti, dal '91 al 2007, anno della rilevazione, i sottoposti ad indagine per 110 e 416 bis c.p. erano 7190 e di queste, 1643 erano ancora aperte, per cui la differenza, 5547 posizioni, si ripartiva in 2959 richieste o decreti di archiviazione (53%), 1992 richieste di rinvio a giudizio (36%) e 596 posizioni definite con sentenza (11%). Definite significa che in almeno un grado di giudizio era stata emessa una sentenza, ma non era specificata la percentuale di assoluzioni rispetto alle condanne e/o agli esiti diversi. Se si guarda al dato in nostro possesso, per un intervallo meno lungo e in un'area circoscritta, le sentenze divenute irrevocabili sono 28, di queste, 9 si sono concluse con una condanna e 19 con l'assoluzione. Sugli scarsi risultati in termini di capacità di “apprensione” di questa fattispecie sembrano sufficienti questi dati; ma approfondendo l'analisi, sul versante del contenuto di queste sentenze, sia le condanne sia le assoluzioni riguardano imputati di cui abbiamo censito la professione e quello che appare è una netta differenza in termini di prevedibilità dell'esito del processo direttamente proporzionale allo status dell'imputato: sono condannati a pene pesanti poliziotti, commercianti, impresari edili, mentre patteggiano pene molto più lievi Broker e consulenti finanziari. Vengono assolti magistrati e banchieri. Naturalmente, un così basso numero di sentenze non permette di generalizzare la tendenza, ma in una prospettiva che va dal generale al particolare, si affacciano alcuni interrogativi: il primo riguarda la possibilità di conoscere quante di quelle sentenze che compongono quel 11% sono divenute irrevocabili per condanna e assoluzione degli imputati, e quale sia lo status degli imputati condannati rispetto a quello degli assolti a livello nazionale; il secondo si interroga sul perché, se si esclude un utilizzo strumentale dell'ipotesi delittuosa a sostegno dell'attività investigativa, vi sia un così alto numero di archiviazioni nella fase d'indagine e di cosa ciò possa essere indice. Se si tiene conto di quanto emerge dalla giurisprudenza Siciliana analizzata, in cui già nel primo grado di giudizio 10 sentenze si concludono con l'assoluzione, 6 per altre cause di proscioglimento, o più precisamente di estinzione del reato (dall'incompetenza territoriale, morte del reo, depenalizzazione del reato, prescrizione), possiamo dire che questa sia una conseguenza della debolezza dell'impianto accusatorio, o di una certa “forza” dello status dell'imputato? Il rovescio della medaglia è l'applicazione dell'art. 7. Le assoluzioni per l'ipotesi dell'applicazione di questa aggravante riguardano una minima parte delle sentenze in cui essa era stata contestata; questo fatto sembra imputabile al fatto che in contesti territoriali come quello siciliano “la pervasività” del fenomeno mafioso comporti culturalmente un approccio al reato imprescindibile dalle caratteristiche che ne

connotano il metodo. Come emerge dalle sentenze, l'aggravante dell'art. 7 permette uno stretto collegamento con alcuni dei delitti scopo che maggiormente caratterizzano l'attività illecita dell'organizzazione; tra questi, naturalmente, è presente l'estorsione. Su quanto essa incida, là dove è stata rilevata, come costo fisso delle attività delle imprese è particolarmente importante, tenuto conto che 1/3 delle imprese sopporta un costo imputabile al "pizzo" tra oltre 2.500 euro a 50.000 euro, e che 1/5 di esse soddisfa le richieste estorsive in termini di prestazioni diverse dalla semplice richiesta di denaro (per es. assunzione di personale, percentuali su appalti, fornitura gratuita di prodotti e servizi). Così congegnate, le estorsioni assolvono la doppia funzione di mettere l'associazione criminale nelle condizioni di offrire lavoro e guadagnare consenso tra larghe fasce della popolazione, e di garantire il controllo dall'interno sull'attività delle imprese. Anche rispetto agli appalti, le imprese che si sono aggiudicate versano a titolo di "pizzo" tra il 2 e il 5 per cento del valore di tali appalti alle organizzazioni mafiose.

Nell'8% dei casi manca l'informazione sul costo illegale che l'impresa ha dovuto sopportare. Questo dato incide per due motivi, gli arresti intervengono in una fase che ha preceduto la conclusione dell'accordo sul quantum e sul tipo di "pizzo" da corrispondere oppure che vi sia stata l'esazione del "pizzo" è stata negata dagli stessi soggetti che l'hanno subita, ma nelle intercettazioni o in documenti rinvenuti durante le indagini ne risulta traccia. Il contraltare a quest'ultimo dato è costituito da una residua percentuale di imprese che non hanno esaudito le richieste estorsive (1,6%) e hanno denunciato gli estorsori. D'altronde, per i dati che emergono dall'analisi, il fatto che tra le attività illegali che l'organizzazione criminale pone in essere sia proprio l'estorsione avvalora quanto appena osservato. Orientando l'osservazione in direzione dei settori di attività delle imprese lese dall'attività estorsiva, i settori più colpiti sono quelli dell'edilizia e del terziario. Anche l'alimentare è settore interessato. Questi settori sono speculari a quelli che le sentenze restituiscono quale quadro d'insieme dei settori leciti maggiormente infiltrati dall'associazione mafiosa. Sono settori sostanzialmente "tradizionali" (appalti e edilizia); è, quindi, difficile dalla prospettiva giurisprudenziale ricavare dati sulle tendenze capaci di rilevare il cambiamento qualitativo verso nuovi settori di mercato, come ad es. quello finanziario che è rappresentato da sole tre sentenze.

Tutti i dati fin qui rappresentati confortano la scelta metodologica di utilizzare la sentenza quale unità di analisi e rilevazione, soprattutto se si tiene conto: a) che sembra possibile, attraverso questo tipo di analisi delle sentenze, una ricostruzione dell'intera vicenda processuale; b) che è possibile costruire una base dati omogenea su i c.d. costi dell'illegalità

che, pur non essendo esaustiva, può costituire un punto di partenza per la costruzione di un indice più attendibile di quelli attualmente disponibili; c) che attraverso lo stesso tipo di analisi si può ridefinire, anche contrariamente al senso comune, l'incidenza, come fatti giudiziariamente accertati e non più come ipotesi di indagini o semplici imputazioni, di alcuni reati sul territorio interessato.

Potenzialmente, inoltre, si prospetta percorribile, attraverso lo stesso tipo di analisi, anche un filone di indagine relativo all'impiego della giurisprudenza della Corte di Cassazione, continuamente richiamata nelle sentenze oggetto dell'analisi, filone di indagine che permetterebbe di descrivere se e in che misura si faccia riferimento in maniera omogenea alle sue massime e se e in che misura non si tratti invece di una citazione in cui il rinvio è formalmente alla Corte di Cassazione, ma, sostanzialmente, può costituire una riproposizione di decisioni di merito prese all'interno di una comunità giuridica ben definita – ad es. quella di un singolo Distretto di Corte d'Appello. Inoltre; affiancando al tipo di analisi condotto altri strumenti di analisi (come ad es. quelli a cui si è accennato nell'introduzione di questo lavoro), si potrebbe ricostruire la rete di rapporti che legano attori e contesti che, non immediatamente riconoscibili utilizzando esclusivamente un tipo di analisi così strutturata, influiscono comunque sulla vicenda giudiziaria e sulla storia personale degli imputati. In altre parole, la scelta metodologica sembra poter offrire, in termini generali, un quadro informativo maggiormente esaustivo rispetto alle statistiche giudiziarie ufficiali; in termini specifici, l'utilizzo delle sentenze irrevocabili consente la rilevazione degli esiti di un corso d'azione attraverso il quale la “macchina giudiziaria” può leggere, costruire e definire il fenomeno, cristallizzando una verità giudiziaria sui fatti oggetto del processo.

ALLEGATO

CODE BOOK

Sentenze divenute irrevocabili - Anni 2000/2006

1. Codice Rilevatore

01

02

2. Numerazione progressiva delle Sentenze

Inserire il numero progressivo della sentenza

3. Numero Sentenza

Inserire il numero della sentenza

4. Numero imputati

Inserire il numero degli imputati

5. Numero imputati per classi

1. Un solo imputato

2. $\geq 2 \leq 5$ imputati

3. $\geq 6 \leq 10$ imputati

4. $\geq 11 \leq 15$ imputati

5. $\geq 16 \leq 20$ imputati

6. > 20 imputati

6. Autorità Emittente

1. GUP

2. Tribunale

3. Corte D' Appello

4. Corte D' Assise

5. Corte D' Assise d' Appello

6. Cassazione

DIMENSIONE TERRITORIALE

7. Distretto di Corte d' Appello

1. Palermo
2. Caltanissetta
3. Catania
4. Messina

DIMENSIONE TEMPORALE

8. Data Iscrizione R.G. N.R. (Inizio indagine)

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata Informazione

9. Data R.G. GIP (Prima ordinanza)

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata Informazione

10. Data R.G.T. (Dibattimento)

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata informazione

11. Data R.G. C.A. (Appello)

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata informazione

12. Data R.G. Corte d'Assise

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata informazione

13. Data R.G. Corte d'Assise d'Appello

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata informazione

14. Data Sentenza (Fine del procedimento ed emissione del dispositivo)

Inserire soltanto l'anno

15. Data Sentenza Corte di Cassazione

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

1. Rinvia ad altra sezione dell'organo giudicante

2. Rigetta il ricorso in Cassazione

99. Mancata informazione

16. Data Irrevocabilità (Definitività del giudicato)

Inserire soltanto l'anno

0. Fase non presente

99. Mancata informazione

DIMENSIONE PROCEDURALE

17. Tipo di rito

1. Ordinario

2. Abbreviato (artt. 438-442 c.p.p.)

3. Patteggiamento (pena concordata tra le parti, art. 444 c.p.p. / art. 599 c.p.p.)

18. Costituzione Parte Civile

1. Si

2. No

99. Mancata Informazione

19. Tipo di parte civile

0. Assente costituzione parte civile

1. Persone fisiche

2. Istituzioni

3. Associazioni Antiracket

4. Imprese

5. Enti Pubblici

6. Istituti bancari

7. Associazioni delle imprese

COMBINAZIONI

1. Persone fisiche/ Istituzioni
2. Persone fisiche/Imprese
3. Persone fisiche/Associazioni Antiracket/Istituzioni
4. Enti pubblici/Istituzioni/Imprese
5. Persone fisiche/Associazioni Antiracket
6. Istituzioni/ Associazioni delle imprese
7. Persone fisiche/Istituzioni/imprese
8. Persone fisiche/Istituzioni/Enti pubblici
9. Istituzioni /Associazioni Antiracket
10. Istituzioni/Istituti bancari
11. Istituzioni/Imprese
12. Istituzioni/Enti pubblici
13. Associazioni delle imprese/Associazioni Antiracket
14. Istituzioni/Associazioni Antiracket/Imprese
99. Parte civile non specificata

20. Attore Appellante

0. Non presente
1. Imputato
2. P.M.
3. Parte civile
4. Imputato/P.M.
5. Imputato/P.M./Parte civile
6. Imputato / Parte civile
99. Mancata Informazione

21. Capi d'Imputazione

10. **A** - Associazione per delinquere (Art. 416, 6° co)
11. **B** - Associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis*)
12. **C** - Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 *bis*)
13. **D** - Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91)
14. **E** - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/90)
15. **F** - Tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi (Art. 601/602)
16. **G** – Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche)
17. **H** – Riduzione in schiavitù (Art. 600)
18. **I** - Rapina (Art. 628)

19. **L** - Estorsione (Art. 629)
20. **M** - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630)
21. **N** - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*)
22. **O** – Contrabbando di tabacchi (Art. 291 – *quater* D.P.R. 43/73)
- P** – Omicidio aggravato (Artt. 575/577);
- Q** – Strage (Art. 422);
- R** – Favoreggiamento personale (Art. 378);
- S** - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinqüies* L. 356/92)
- T** - Turbata libertà degli incanti (Art. 353)
- U** –
- V** – Riciclaggio(Art. 648 bis)
- Z** –
- A 1** –
- B 1** – Usura (Art. 644)
- C1** – Riduzione in schiavitù/ Prostituzione minorile (Artt. 600/600bis)
- D1** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata (Artt. 619/619 bis)
23. **B+E** (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90)
24. **D+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/628/629)
25. **C+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/628/629)
26. **C+E+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
- 27.
28. **D+E+B+L** (Artt. 7 L. 203del 91/74 D.P.R. 309del 90/416 *bis*/629)
29. **D+B+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/416 *bis*/628/629)
30. **B+P** Associazione mafiosa + Omicidio aggravato (Artt. 416 *bis*/575/577)
31. **D+P** (Artt. 7 L. 203del 91/575/577)
32. **Q** - Strage (Art. 422)
33. **R+D** Favoreggiamento personale + Aggravante speciale (Art. 378c.p./art. 7 L. 203/91)
34. **S** Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinqüies* L. 356/92)
35. **E+P+B** (Artt. 74 D.P.R. 309del 90/575/577/416 *bis*)
36. **B+T** Ass. mafiosa+ Turbata libertà degli incanti (Artt. 416 *bis*/353)
37. **B+P+E+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
38. **B+E+I+L** (416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
39. **D+V+S** (Art.7 L.203del 91/648 *bis* e *ter*/12 *quinqüies* L. 356/92)
40. **G+D** (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche/ Art. 7 L. 203/91)
41. **B+P+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/628/629)
42. **D+L** (Artt. 7 L. 203/91 / 629)
43. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)

44. **D+E** (Artt. 7 L. 203/91/74 D.P.R. 309/90)
45. **B+S** (Artt. 416 bis/ 12 quinquies L. 356/92)
46. **B+E+I** (Artt. 416 bis/74 D.P.R 309/90 / 628)
47. **D+G+V** (Artt. 7 L203/91 - 2 e 4 L. 895/67 - 648, bis e ter)
48. **B+D+R** (Artt. 416 bis / 7 L.203/91 / 378)
49. **B+D+S+T** (Artt. 416 bis/ 7 L. 203/91 / 12 quinquies L. 356/92 / 353)
50. **B+L** (Artt. 416 bis / 629)
51. **C+P+E** (Artt. 110 e 416 bis/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90)
52. **B+T+L** (Artt. 416 bis / 353/ 629)
53. **P** (Artt. 575/577)
54. **C+T** (Artt. 110 e 416 bis/ 353)
55. **T** (Art. 353)
56. **B+D+T+L** (Artt. 416 bis/7 l. 203/91/ 353/629)
57. **B+D+P+R** (Artt. 416 bis/ 7 L.203/91 / 575/577/ 378)
58. **R** (Art. 378)
59. **V** (Art.648 bis)
60. **D+P+I+L** (Artt. 7 L. 203/91 / 575/577/628/629)
- 61.
62. **I+L** (Artt. 628/629)
63. **B+D+V** (Artt. 416 bis/7 L. 203/91/ 648 bis)
64. **B1** (Art. 644)
65. **B+I** (Artt. 416 bis/628)
66. **B+P+I+L+S+V** (Artt. 416bis/575/577/628/629/ 12 quinquies/648)
67. **C1** (Artt. 600/600bis)
68. **I+D+V** (Artt. 628/ 7 L.203/91/648)
69. **B+D+D1** (Artt. 416 bis/7 L203/91/319/319bis)
70. **B+D+E+R+S** (Artt. 416 bis/ 7 l. 203/91 / 74 D.P.R.309/90 / 378/B 12 *quinquies* L.356/92)
71. **B+E+S** (Artt. 416 bis/ 74 D.P.R. 309/90 / 12 quinquies L.356/92)
72. **B+P+I** (Artt. 416 bis/ 575/577/ 628)
73. **B+Q** (Artt. 416 bis/ 422)
74. **D+T** (Artt. 7 L.203/91/ 353)
80. Altre combinazioni

22. Modifica del capo d'imputazione

0. Non modifica il capo d'imputazione

10. **A** - Associazione per delinquere (Art. 416, 6° co)
11. **B** - Associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis*)

12. **C** - Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 *bis*)
13. **D** - Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91)
14. **E** - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/90)
15. **F** - Tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi (Art. 601/602)
16. **G** – Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche)
17. **H** – Riduzione in schiavitù (Art. 600)
18. **I** - Rapina (Art. 628)
19. **L** - Estorsione (Art. 629)
20. **M** - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630)
21. **N** - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*)
22. **O** - Contrabbando di tabacchi (Art. 291 – *quater* D.P.R. 43/73)
- P** – Omicidio aggravato (Artt. 575/577);
- Q** – Strage (Art. 422);
- R** – Favoreggiamento personale (Art. 378);
- S** - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
- T** - Turbata libertà degli incanti (Art. 353)
- U** –
- V** – Riciclaggio(Art. 648 bis)
- Z** –
- A1** –
- B1** – Usura (Art. 644)
- C1** – Riduzione in schiavitù/ Prostituzione minorile (Artt. 600/600 bis)
- D1** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata (Artt. 619/619 bis)
23. **B+E** (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90)
24. **D+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/628/629)
25. **C+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/628/629)
26. **C+E+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
- 27.
28. **D+E+B+L** (Artt. 7 L. 203del 91/74 D.P.R. 309del 90/416 *bis*/629)
29. **D+B+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/416 *bis*/628/629)
30. **B+P** Associazione mafiosa + Omicidio aggravato (Artt. 416 *bis*/575/577)
31. **D+P** (Artt. 7 L. 203del 91/575/577)
32. **Q** - Strage (Art. 422)
33. **R+D** Favoreggiamento personale + Aggravante speciale (Art. 378c.p./art. 7 L. 203/91)
34. **S** Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
35. **E+P+B** (Artt. 74 D.P.R. 309del 90/575/577/416 *bis*)

36. **B+T** Ass. mafiosa+ Turbata libertà degli incanti (Artt. 416 *bis*/353)
37. **B+P+E+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
38. **B+E+I+L** (416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
39. **D+V+S** (Art.7 L.203del 91/648 *bis e ter*/12 *quinqies* L. 356/92)
40. **G+D** (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche/ Art. 7 L. 203/91)
41. **B+P+I+L** (Artt. 416*bis*/575/577/628/629)
42. **D+L** (Artt. 7 L.203/91 /629)
43. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
44. **D+E** (Artt. 7 L. 203/91 /74 D.P.R. 309/90)
45. **B+S** (Artt. 416 *bis*/ 12 *quinqies* L.356/92)
46. **B+E+I** (Artt. 416 *bis* / 74 D.P.R. 309/90 / 628)
47. **D+G+V** (Artt. 7 L. 203/91 / 2 e 4 L. 895/67 / 648, *bis e ter*)
48. **B+D+R** (Artt. 416 *bis* / 7 L 203/91 / 378)
49. **B+D+S+T** (Artt. 416 *bis*/7 L 203/91 / 12 *quinqies* L.356/92/ 353)
50. **B+L** (Artt. 416 *bis* / 629)
51. **C+P+E** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90)
52. **B+T+L** (Artt. 416 *bis*/ 353/ 629)
53. **P** (Artt. 575/577)
54. **C+T** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 353)
55. **T** (Art. 353)
56. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
57. **B+D+P+R** (Artt. 416 *bis*/ 7 L.203/91 / 575/577/ 378)
58. **R** (Art. 378)
59. **V** (Art.648 *bis*)
60. **D+P+I+L** (Artt. 7 L. 203/91 / 575/577/628/629)
- 61.
62. **I+L** (Artt. 628/629)
63. **B+D+V** (Artt. 416 *bis*/7 L. 203/91/ 648 *bis*)
64. **B1** (Art. 644)
65. **B+I** (Artt. 416 *bis*/ 628)
66. **B+P+I+L+S+V** (Artt. 416 *bis*/ 575/577/628/629/12 *quinqies*/ 648)
67. **C1** (Artt. 600/600 *bis*)
68. **I+D+V** (Artt. 628/ 7 L.203/91/648)
69. **B+D+D1** (Artt. 416 *bis*/7 L203/91/319/319*bis*)
70. **B+D+E+R+S** (Artt. 416 *bis*/ 7 l. 203/91 / 74 D.P.R.309/90 / 378/B 12 *quinqies* L.356/92)
71. **B+E+S** (Artt. 416 *bis*/ 74 D.P.R. 309/90 / 12 *qinqies* L.356/92)
72. **B+P+I** (Artt. 416 *bis*/ 575/577/ 628)

73. **B+Q** (Artt. 416 bis/ 422)
74. **D+T** (Artt. 7 L.203/91/ 353)
80. Altre combinazioni
23. Integrazione del capo d'imputazione
0. Non integra il capo d'imputazione
10. **A** - Associazione per delinquere (Art. 416, 6° co)
11. **B** - Associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis*)
12. **C** - Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 *bis*)
13. **D** - Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91)
14. **E** - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/90)
15. **F** - Tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi (Art. 601/602)
16. **G** – Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche)
17. **H** – Riduzione in schiavitù (Art. 600)
18. **I** - Rapina (Art. 628)
19. **L** - Estorsione (Art. 629)
20. **M** - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630)
21. **N** - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*)
22. **O** - Contrabbando di tabacchi (Art. 291 – *quater* D.P.R. 43/73)
- P** – Omicidio aggravato (Artt. 575/577);
- Q** – Strage (Art. 422);
- R** – Favoreggiamento personale (Art. 378);
- S** - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
- T** - Turbata libertà degli incanti (Art. 353)
- U** –
- V** – Riciclaggio(Art. 648 bis)
- Z** –
- A1** –
- B1** – Usura (Art. 644)
- C1** – Riduzione in schiavitù/ Prostituzione minorile (Artt. 600/600bis)
- D1** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata (Artt. 619/619 bis)
23. **B+E** (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90)
24. **D+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/628/629)
25. **C+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/628/629)
26. **C+E+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
- 27.

28. **D+E+B+L** (Artt. 7 L. 203del 91/74 D.P.R. 309del 90/416 *bis*/629)
29. **D+B+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/416 *bis*/628/629)
30. **B+P** Associazione mafiosa + Omicidio aggravato (Artt. 416 *bis*/575/577)
31. **D+P** (Artt. 7 L. 203del 91/575/577)
32. **Q** - Strage (Art. 422)
33. **R+D** Favoreggiamento personale + Aggravante speciale (Art. 378c.p./art. 7 L. 203/91)
34. **S** Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinqies* L. 356/92)
35. **E+P+B** (Artt. 74 D.P.R. 309del 90/575/577/416 *bis*)
36. **B+T** Ass. mafiosa+ Turbata libertà degli incanti (Artt. 416 *bis*/353)
37. **B+P+E+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
38. **B+E+I+L** (416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
39. **D+V+S** (Art.7 L.203del 91/648 *bis* e *ter*/12 *quinqies* L. 356/92)
40. **G+D** (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche/ Art. 7 L. 203/91)
41. **B+P+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/628/629)
42. **D+L** (Artt. 7 L.203/91 /629)
43. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
44. **D+E** (Artt. 7 L.203/91 /74 D.P.R. 309/90)
45. **B+S** (Artt. 416 *bis*/ 12 *quinqies* L. 356/92)
46. **B+E+I** (Artt. 416 *bis*/ 74 D.P.R. 309/90 / 628)
47. **D+G+V** (Artt. 7 L 203/91 / 2 e 4 L. 895/67 / 648, *bis* e *ter*)
48. **B+D+R** (416 *bis*/ 7 L203/91 / 378)
49. **B+D+S+T** (Artt. 416 *bis*/ 7 L.203/91 / 12 *quinqies* L. 356/92 / 353)
50. **B+L** (Artt. 416 *bis*/ 629)
51. **C+P+E** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90)
52. **B+T+L** (Artt. 416 *bis*/ 353/ 629)
53. **P** (Artt. 575/577)
54. **C+T** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 353)
55. **T** (Art. 353)
56. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
57. **B+D+P+R** (Artt. 416 *bis*/ 7 L. 203/91 / 575/577/ 378)
58. **R** (Art. 378)
59. **V** (Art.648 *bis*)
60. **D+P+I+L** (Artt. 7L. 203/91 / 575/577/628/629)
- 61.
62. **I+L** (Art. 628/629)
63. **B+D+V** (Artt. 416 *bis*/7 L. 203/91/ 648 *bis*)
64. **B1** (Art. 644)

- 65. **B+I** (Artt. 416 bis/ 628)
- 66. **B+P+I+L+S+V** (Artt. 416 bis/575/577/628/629/12 quinquies/ 648)
- 67. **C1** (Artt. 600/600 bis)
- 68. **I+D+V** (Artt. 628/ 7 L.203/91/648)
- 69. **B+D+D1** (Artt. 416 bis/7 L203/91/319/319bis)
- 70. **B+D+E+R+S** (Artt. 416 bis/ 7 l. 203/91 / 74 D.P.R.309/90 / 378/B 12 quinquies L.356/92)
- 71. **B+E+S** (Artt. 416 bis/ 74 D.P.R. 309/90 / 12 quinquies L.356/92)
- 72. **B+P+I** (Artt. 416 bis/ 575/577/ 628)
- 73. **B+Q** (Artt. 416 bis/ 422)
- 74. **D+T** (Artt. 7 L.203/91/ 353)
- 80. Altre combinazioni

24. Concessione di attenuanti speciali

- 1. Non concede attenuanti speciali
- 2. Art. 8 L. 203/91
- 3. Art. 73, co. 7, e 74, co. 7, L. 309/90
- 4. Non sussistono le condizioni per la richiesta di attenuanti

25. Applicazione Pene Accessorie e/o Misure di Sicurezza

Questa informazione si trova generalmente nelle ultime pagine della sentenza, dopo le seguenti espressioni: “Dichiara...PQM...PTM” (Per Questo Motivo; Per Tale Motivo)

- 1. Si, applica pene accessorie
- 2. Si, applica misure di sicurezza
- 3. Si, applica pene accessorie e misure di sicurezza
- 4. No
- 99. Mancata Informazione

26. Condanna al Risarcimento Danni Parte Civile

- 0. Assente costituzione Parte Civile
- 1. Si
- 2. No
- 99. Mancata Informazione

ESITO del PROCESSO

- 27. Condanna
- 0. Non condanna

10. **A** - Associazione per delinquere (Art. 416, 6° co)
11. **B** - Associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis*)
12. **C** - Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 *bis*)
13. **D** - Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91)
14. **E** - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/90)
15. **F** - Tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi (Art. 601/602)
16. **G** – Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche)
17. **H** - Riduzione in schiavitù (Art. 600)
18. **I** - Rapina (Art. 628)
19. **L** - Estorsione (Art. 629)
20. **M** - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630)
21. **N** - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*)
22. **O** - Contrabbando di tabacchi (Art. 291 – *quater* D.P.R. 43/73)
- P** – Omicidio aggravato (Artt. 575/577);
- Q** – Strage (Art. 422);
- R** – Favoreggiamento personale (Art. 378);
- S** - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
- T** - Turbata libertà degli incanti (Art. 353)
- U** –
- V** – Riciclaggio(Art. 648 bis)
- Z** –
- A1** –
- B1** – Usura (Art. 644)
- C1** – Riduzione in schiavitù/ Prostituzione minorile (Artt. 600/600bis)
- D1** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata (Artt. 619/619 bis)
23. **B+E** (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90)
24. **D+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/628/629)
25. **C+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/628/629)
26. **C+E+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
- 27.
28. **D+E+B+L** (Artt. 7 L. 203del 91/74 D.P.R. 309del 90/416 *bis*/629)
29. **D+B+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/416 *bis*/628/629)
30. **B+P** Associazione mafiosa + Omicidio aggravato (Artt. 416 *bis*/575/577)
31. **D+P** (Artt. 7 L. 203del 91/575/577)
32. **Q** - Strage (Art. 422)
33. **R+D** Favoreggiamento personale + Aggravante speciale (Art. 378c.p./art. 7 L. 203/91)

34. **S** Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinqies* L. 356/92)
35. **E+P+B** (Artt. 74 D.P.R. 309del 90/575/577/416 *bis*)
36. **B+T** Ass. mafiosa+ Turbata libertà degli incanti (Artt. 416 *bis*/353)
37. **B+P+E+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
38. **B+E+I+L** (416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
39. **D+V+S** (Art.7 L.203del 91/648 *bis e ter*/12 *quinqies* L. 356/92)
40. **G+D** (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche/ Art. 7 L. 203/91)
41. **B+P+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/628/629)
42. **D+L** (Artt. 7 L.203/91 / 629)
43. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
44. **D+E** (Artt. 7 L.203/91 / 74 D.P.R. 309/90)
45. **B+S** (Artt. 416 *bis*/ 12 *quinqies* L. 356/92)
46. **B+E+I** (Artt. 416 *bis*/ 74 D.P.R. 309/90 / 628)
47. **D+G+V** (Artt. 7 L.203/91 / 2 e 4 L. 895/67 / 648, *bis e ter*)
48. **B+D+R** (Artt. 416 *bis*/ 7 L 203/91 / 378)
49. **B+D+S+T** (Artt. 416 *bis*/ 7 L. 203/91 / 12 *quinqies* L. 356/92 / 353)
50. **B+L** (Artt. 416 *bis* / 629)
51. **C+P+E** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90)
52. **B+T+L** (Artt. 416 *bis*/ 353/ 629)
53. **P** (Artt. 575/577)
54. **C+T** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 353)
55. **T** (Art. 353)
56. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629))
57. **B+D+P+R** (Artt. 416 *bis*/ 7 L. 203/91/ 575/577/ 378)
58. **R** (Art. 378)
59. **V** (Art.648 *bis*)
60. **D+P+I+L** (Artt. 7 L. 203/91/ 575/577/628/629)
- 61.
62. **I+L** (Artt. 628/629)
63. **B+D+V** (Artt. 416 *bis*/7 L. 203/91/ 648 *bis*)
64. **B1** (Art. 644)
65. **B+I** (Artt. 416 *bis*/ 628)
66. **B+P+I+L+S+V** (Artt. 416*bis*/ 575/577/628/629/12 *quinqies*/648)
67. **C1** (Artt. 600/600 *bis*)
68. **I+D+V** (Artt. 628/ 7 L.203/91/648)
69. **B+D+D1** (Artt. 416 *bis*/7 L203/91/319/319*bis*)
70. **B+D+E+R+S** (Artt. 416 *bis*/ 7 l. 203/91 / 74 D.P.R.309/90 / 378/B 12 *quinqies* L.356/92)

71. **B+E+S** (Artt. 416 bis/ 74 D.P.R. 309/90 / 12 *quinquies* L.356/92)
72. **B+P+I** (Artt. 416 bis/ 575/577/ 628)
73. **B+Q** (Artt. 416 bis/ 422)
74. **D+T** (Artt. 7 L.203/91/ 353)
80. Altre combinazioni
-
28. Assoluzione
0. Non assolve
10. **A** - Associazione per delinquere (Art. 416, 6° co)
11. **B** - Associazione di tipo mafioso (Art. 416 *bis*)
12. **C** - Concorso eventuale nel reato (Artt. 110 e 416 *bis*)
13. **D** - Aggravante speciale (Art. 7 L. 203/91)
14. **E** - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/90)
15. **F** - Tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi (Art. 601/602)
16. **G** – Detenzione e porto illegale di armi (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche)
17. **H** - Riduzione in schiavitù (Art. 600)
18. **I** - Rapina (Art. 628)
19. **L** - Estorsione (Art. 629)
20. **M** - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630)
21. **N** - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*)
22. **O** - Contrabbando di tabacchi (Art. 291 – *quater* D.P.R. 43/73)
- P** – Omicidio aggravato (Artt. 575/577);
- Q** – Strage (Art. 422);
- R** – Favoreggiamento personale (Art. 378);
- S** - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
- T** - Turbata libertà degli incanti (Art. 353)
- U** –
- V** – Riciclaggio(Art. 648 bis)
- Z** –
- A1** –
- B1** – Usura (Art. 644)
- C1** – Riduzione in schiavitù/ Prostituzione minorile (Artt. 600/600bis)
- D1** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aggravata (Artt. 619/619 bis)
-
23. **B+E** (Artt. 416 bis/74 D.P.R. 309/90)
24. **D+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/628/629)

25. **C+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/628/629)
26. **C+E+I+L** (Artt. 110 e 416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
- 27.
28. **D+E+B+L** (Artt. 7 L. 203del 91/74 D.P.R. 309del 90/416 *bis*/629)
29. **D+B+I+L** (Artt. 7 L. 203del 91/416 *bis*/628/629)
30. **B+P** Associazione mafiosa + Omicidio aggravato (Artt. 416 *bis*/575/577)
31. **D+P** (Artt. 7 L. 203del 91/575/577)
32. **Q** - Strage (Art. 422)
33. **R+D** Favoreggiamento personale + Aggravante speciale (Art. 378c.p./art. 7 L. 203/91)
34. **S** Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 *quinquies* L. 356/92)
35. **E+P+B** (Artt. 74 D.P.R. 309del 90/575/577/416 *bis*)
36. **B+T** Ass. mafiosa+ Turbata libertà degli incanti (Artt. 416 *bis*/353)
37. **B+P+E+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
38. **B+E+I+L** (416 *bis*/74 D.P.R. 309del 90/628/629)
39. **D+V+S** (Art.7 L.203del 91/648 *bis* e *ter*/12 *quinquies* L. 356/92)
40. **G+D** (Artt. 2 e 4 L. 895/67 e succ. modifiche/ Art. 7 L. 203/91)
41. **B+P+I+L** (Artt. 416 *bis*/575/577/628/629)
42. **D+L** (Artt. 7 L.203/91/ 629)
43. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629)
44. **D+E** (Artt. 7 L. 203/91 /74 D.P.R. 309/90)
45. **B+S** (Artt. 416 *bis*/ 12 *quinquies* L. 356/92)
46. **B+E+I** (Artt. 416 *bis* / 74 D.P.R. 309/90 / 628)
47. **D+G+V** (Artt. 7 L.203/91 / 2e 4 L. 895/67 / 648, *bis* e *ter*)
48. **B+D+R** (Artt. 416 *bis* / 7 L.203/91 / 378)
49. **B+D+S+T** (Artt. 416 *bis*/7 L.203/91/ 12 *quinquies* L. 356/92/ 353)
50. **B+L** (Artt. 416 *bis*/ 629)
51. **C+P+E** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 575/577/ 74 D.P.R. 309/90)
52. **B+T+L** (Artt. 416 *bis*/ 353/ 629)
53. **P** (Artt. 575/577)
54. **C+T** (Artt. 110 e 416 *bis*/ 353)
55. **T** (Art. 353)
56. **B+D+T+L** (Artt. 416 *bis*/7 l. 203/91/ 353/629))
57. **B+D+P+R** (Artt. 416 *bis*/ 7 L. 203/91/ 575/577/ 378)
58. **R** (Art. 378)
59. **V** (Art.648 *bis*)
60. **D+P+I+L** (Artt. 7 L. 203/91 / 575/577/628/629)
- 61.

- 62. **I+L** (Artt. 628/629)
- 63. **B+D+V** (Artt. 416 bis/7 L. 203/91/ 648 bis)
- 64. **B1** (Art. 644)
- 65. **B+I** (Artt. 416 bis/628)
- 66. **B+P+I+L+S+V** (Artt. 416 bis/575/577/628/629/12 quinquies/ 648)
- 67. **C1** (Artt. 600/600 bis)
- 68. **I+D+V** (Artt. 628/ 7 L.203/91/648)
- 69. **B+D+D1** (Artt. 416 bis/7 L.203/91/319/319bis)
- 70. **B+D+E+R+S** (Artt. 416 bis/ 71. 203/91 / 74 D.P.R.309/90 / 378/B 12 quinquies L.356/92)
- 71. **B+E+S** (Artt. 416 bis/ 74 D.P.R. 309/90 / 12 quinquies L.356/92)
- 72. **B+P+I** (Artt. 416 bis/ 575/577/ 628)
- 73. **B+Q** (Artt. 416 bis/ 422)
- 74. **D+T** (Artt. 7 L.203/91/ 353)
- 80. Altre combinazioni

29. Sentenze diverse dalla condanna/assoluzione

- 0. Fase non presente
- 10. Incompetenza territoriale
- 11. Prescrizione
- 12. Esistenza di precedente giudicato
- 13. Morte del reo
- 14. Prescrizione / Morte del reo
- 15. Esistenza di precedente giudicato / Morte del reo
- 16. ..altre combinazioni
- 17. Depenalizzazione del reato
- 18 Improcedibilità ex art.129 c.p.p.

DIMENSIONE dell' ATTORE

- 30. Professione imputati
- 10. Libero professionista
- 11. Imprenditore
- 12. Impiegato
- 13. Dirigente P.A.
- 14. Disoccupato
- 15. Agricoltore
- 16. Dirigente Impresa privata

17. Libero professionista (Medico)
18. Dipendente strutturato (Medico)
19. Magistrato
20. Forze di Polizia (Pol. Penitenziaria; Pol. di Stato; CC.; DIA; SISDE; SISMI; etc.)
21. Commerciante
22. Esponente politico
23. Forze di polizia / Commerciante
24. Imprenditore / Impiegato
25. Artigiano (elettrauto, elettricista, panificatore...)
26. Autotrasportatore
27. Studente
28. Docente universitario / Studente
29. Operaio
30. Imprenditore/Allevatore
31. Libero Professionista/ Commerciante
32. Imprenditore /Impiegato/ Commerciante
33. Imprenditore/ Artigiano/ Forze di polizia
34. Pastore/Bracciante agricolo
35. Imprenditore/Artigiano
36. Artigiano/Commerciante/Impiegato
37. Pensionato
38. Ristoratore/Dirigente impresa privata
39. Commerciante/Ristoratore
40. Altro...
99. Mancata Informazione

31. Area geografica di "appartenenza"

Aree metropolitane

0. Fase non presente

Catania:

10. "San Cocimo"/ Catania centro (Famiglia Laudani; Famiglia Santapaola)
11. Monte Po /Nesima/(Clan"Caragnusi")
12. Villaggio Sant'Agata /Clan Savasta
13. "Zia Lisa" /Clan Privitera
14. Castello Ursino / Clan Pillera - Cappello
15. Picanello / Clan Cursoti milanesi
16. San Giovanni Galermo - Poggio Lupo -

17. San Giorgio
18. Lineri - Monte Palma -
19. Piano Tavola / Belpasso/ S. Pietro Clarenza/ Castel di Judica/ Palagonia/ Paternò/Adrano /
(Famiglia Pulvirenti)
20. Via Della Concordia (“Ottantapalmi”)
21. Stazione
22. Cibali
23. Civita
24. Acireale, Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia /(Clan Sciuto)

Palermo:

25. Bagheria /Trabia
26. Brancaccio / Bolognetta/
27. S. Maria di Gesù
28. Palermo Centro /Porta Nuova
29. Pagliarelli
30. Altofonte / S. Giuseppe Jato
31. Noce
32. S. Lorenzo
33. Partanna Mondello
34. Arenella/Acquasanta
35. Tommaso Natale
36. Monreale/ Corleone
55. BorgoNuovo Uditore
56. Partinico
57. Borgovecchio
58. Villabate/ Misilmeri
59. Carini / Terrasini
60. Madonie

Caltanissetta:

37. Vallelunga Pratameno (Caltanissetta; S. Cataldo; Marianopoli; Villalba)
38. Mussomeli
39. Riesi (Butera; Somatino; Mazzarino; Delia)
40. Gela

Messina:

41. Barcellona Pozzo di Gotto

- 42. Mistretta
- 43. Calatabiano
- 44. Messina centro e Provincia
- 45. Taormina / Giardini Naxos
- Enna:
- 46. Enna
- 47. Barrafranca / Famiglia di Pietraperzia
- 48. Troina
- 49. Piazza Armerina
- 50. Leonforte
- Ragusa:
- 51. Ragusa e Provincia
- Trapani:
- 52. Trapani e Provincia
- Siracusa:
- 53. Siracusa e provincia
- Agrigento:
- 54. Agrigento e provincia
- 70. Altro...
- 99. Mancata Informazione

SCENARIO D'AZIONE

POLITICO

- 32. Livello territoriale d'interesse della partecipazione Politico Istituzionale (in quale scenario si svolge l'azione, se ricavabile)
- 0. Nessun livello territoriale
- 1. Comunale
- 2. Intercomunale
- 3. Provinciale
- 4. Interprovinciale
- 5. Regionale
- 6. Nazionale
- 99. Mancata Informazione

ECONOMICO

33. Tipo di attività/impresa strumentale

0. Nessuna attività/impresa strumentale

10. Impresa Individuale

11. S.a.s.

12. S.n.c.

13. S.r.l.

14. S.coop. r.l.

15. S.p.a.

COMBINAZIONI

16. S.a.s. e Impresa Individuale

17. Impresa individuale,S.coop.r.l.

18. Impresa individuale + S.r.l. +S.n.c.

19. Impresa individuale + S.r.l.

20. S.r.l. + S.p.a.

21. S. coop. A.r.l. /S.p.a.

22. Istituto bancario

80. Altre combinazioni

99. Mancata Informazione

34. Settore di attività illecita di interesse prevalente dell'organizzazione criminale

10. Gioco d'azzardo

11. Usura

12.

13. Estorsione

14. Traffico di stupefacenti

15. Smaltimento illegale di rifiuti

16. Estorsione/ Traffico stupefacenti

17.

18. Estorsione/ Rapina / Gioco d'azzardo/ Traffico stupefacenti/ Usura

19. Estorsione/ Rapina/ Gioco d'azzardo/ Traffico di stupefacenti

20. Estorsione /Gioco d'azzardo / Usura / Traffico di stupefacenti

21. Estorsione/ Traffico di stupefacenti / Contrabbando di tabacchi

22. Estorsione / Rapina

23. Violenza o minaccia a pubblico ufficiale

24. Violenza o minaccia a pubblico ufficiale/ Traffico di stupefacenti

25. Violenza o minaccia a pubblico ufficiale/ Traffico di stupefacenti/ Estorsione

26. Estorsione/ Rapina / Usura

- 27. Rapine/ Traffico di stupefacenti
 - 28. Estorsione/ Traffico di stupefacenti/ Gioco d'azzardo
 - 29. Rapine/ Estorsione/ Riciclaggio/ Usura/ Sfruttamento della prostituzione)
 - 30. Estorsione/ Rapine/Usura/ Traffico di stupefacenti
 - 31. Estorsione/ Rapina/ Traffico di stupefacenti
 - 32. Rapina
 - 80. Altro
 - 99. Mancata Informazione
-
- 35. Settori leciti di infiltrazione dell'organizzazione criminale
 - 0. Nessun settore di infiltrazione
 - 10. Uffici Giudiziari
 - 11. P.A. (Istituzioni di Governo; Comune; Provincia; Regione; ecc.)
 - 12. Istituzioni Sanitarie Pubbliche
 - 13. Istituzioni Sanitarie Private
 - 14. Università
 - 15. Edilizia e appalti
 - 16. Uffici giudiziari / Edilizia e appalti
 - 17. Municipalizzate/Enti
 - 18. Appalti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti / Uffici giudiziari
 - 19. Edilizia e appalti / Municipalizzate /Enti
 - 20. P.A. (Istituzioni di Governo; Comune; Provincia; Regione; ...) / Edilizia e appalti
 - 21. Edilizia e appalti/ Appalti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti
 - 22. Istituti Penitenziari
 - 23. Forze di polizia (Arma dei Carabinieri, P. di S. etc.)
 - 24. Istituti bancari
 - 25. Onoranze funebri
 - 80. Altre combinazioni
 - 99. Mancata informazione
-
- 36. Tipo di attività o impresa lesa
 - 0. Nessuna impresa lesa
 - 10. Impresa Individuale
 - 11. S.a.s.
 - 12. S.n.c.
 - 13. S.r.l.
 - 14. S.coop. r.l.

15. S.p.a.

COMBINAZIONI

16. S.a.s. e Impresa Individuale

17. Impresa individuale, S.r.l. , S.coop.r.l.

18. Impresa individuale + S.p.a + S.r.l.

19. Impresa individuale + S.r.l. + A.r.l.

20. Impresa individuale + S.r.l.

21. Impresa individuale + S.n.c.

22. S.r.l. + S.p.a.

23. Impresa individuale+ S.n.c.+ S.r.l.+ S.p.a.

24. Impresa individuale / S. Coop.

25. Istituto bancario

26. S.p.a/S.n.c./S.r.l.

27. Ente Pubblico (Comune, Provincia, Regione..)

28. Istituto bancario/ Impresa individuale/ S.n.c.

29. Impresa individuale/ Istituto bancario

80. Altre combinazioni

99. Mancata Informazione

37. Settore di riferimento (dell'attività lesa)

0. Nessun costo illecito sostenuto

10. Abbigliamento

11. Alimentari

12. Terziario

13. Industriale

14. Agricolo

15. Finanziario

COMBINAZIONI

16. Abbigliamento/Terziario/ Industriale/Agricolo/Finanziario

17. Edilizia

18. Ristorazione

19. Edilizia/ Terziario

20. Edilizia/ Ristorazione/ Abbigliamento/ Terziario

21. Ristorazione / Abbigliamento / Terziario

22. Edilizia / Ristorazione / Terziario

23. Abbigliamento/ Ristorazione

24. Alimentari/ Abbigliamento / Terziario

- 25. Terziario / Ristorazione
- 26. Edilizia / Ristorazione
- 27. Terziario/ Alimentari
- 28. Alimentari/ Terziario/ Ristorazione/ Agricolo
- 29. Abbigliamento/Terziario/Ristorazione/Edilizia/Alimentari/Finanziario
- 30. Alimentari/ Agricolo/ Terziario/ Ristorazione/ Edilizia
- 31. Trattamento e smaltimento rifiuti
- 32. Sanitario
- 33. Sanitario/Terziario
- 80. Altre combinazioni
- 99. Mancata Informazione

38. Scala territoriale dell'attività dell'impresa lesa

- 0. Fase non presente
- 1. Comunale
- 2. Provinciale
- 3. Regionale
- 4. Nazionale
- 5. Transnazionale (multinazionali)
- 99. Mancata Informazione

39. Numero di Imprese lese

- 0. Nessuna Impresa lesa
- 1. Una Impresa lesa
- 2. $\geq 2 \leq 4$
- 3. $\geq 5 \leq 8$
- 4. > 8
- 99. Mancata Informazione

40. Regime di Mercato legale (in quale scenario economico si svolge l'azione, se ricavabile)

- 0. Fase non presente
- 1. Concorrenza
- 2. Oligopolio
- 3. Monopolio
- 4. Monopsonio
- 99. Mancata Informazione

41. Costo illegale sopportato dall'impresa

(Nel caso di più imprese lese il costo illegale sopportato da inserire dovrà essere riferito alla somma dei costi sostenuti dalle singole imprese)

0. Assente estorsione - Rapina/ pagamento non avvenuto

10. ≤ 100

11. $\geq 101 \leq 500$

12. $\geq 501 \leq 1000$

13. $\geq 1001 \leq 1500$

14. $\geq 1501 \leq 2500$

15. $\geq 2501 \leq 5000$

16. $\geq 5001 \leq 7500$

17. $\geq 7501 \leq 10000$

18. $\geq 10001 \leq 12500$

19. $\geq 12501 \leq 15000$

20. $\geq 15001 \leq 20000$

21. $\geq 20001 \leq 50000$

22 "2% sull'appalto"

23 "5% sull'appalto"

24. Appropriazione prodotti dell'azienda

25. Altri costi (assunzione forzata di personale - Acquisto/utilizzo forzato di prodotti/servizi di altra azienda/danneggiamenti)

26. Somme di denaro/ assunzione di personale/ percentuale sull'appalto

27. Somme di denaro/ assunzione di personale/ fornitura gratuita di prodotti.

28. Somme di denaro/ assunzione di personale

29. Somme di denaro/ fornitura gratuita di prodotti

30. 5% sull'appalto + 2% sull'appalto

31. 4,50% sull'appalto + 3% sull'appalto

32. $\geq 50.001 \leq 100.000$

33. $\geq 100.001 \leq 500.000$

34. $\geq 500.001 \leq 1000.000$

35. oltre 1000.000

99. Mancata informazione.

42. Ricorso in Corte d'Appello

1. Si

2. No

99. Mancata informazione

43. Ricorso in Corte di Cassazione

1. Si

2. No

99. Mancata informazione

44. Capi d'imputazione ricodificati rispetto al bene giuridico tutelato dall'ordinamento.

Reati previsti dall'art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*

100. A -Reati contro l'ordine pubblico

(Ass.ne per delinquere diretta a commettere i reati p. e p. dagli artt. 600, 601, e 602 - 416, 6co, *c.p.* - Ass.ne di tipo mafioso -Art. 416 bis, *c.p.*) raccoglie: 10,11.

200. B – Reati contro la persona

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Art. 600, *c.p.*- Tratta di persone -Art. 601, *c.p.* – *Acquisto e alienazione di schiavi Art. 602 c.p.*) raccoglie: 15,17, 67.

300. C -Traffico di sostanze stupefacenti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(Art. 74, DPR 309/90, e Art. 291 ter, *c.p.*) raccoglie: 14, 22.

Reati connessi a quelli previsti dal art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*

400. D- Altri Reati contro l'incolumità e l'ordine Pubblico

(Scambio elettorale politico-mafioso -Art. 416 *ter*, *c.p.*- Concorso eventuale nel reato -110, 416 bis, *c.p.* - *strage* -Art. 422, *c.p.*) raccoglie: 12,21,32.

500. E- Delitti contro il patrimonio

(rapina -Art. 628, *c.p.*- estorsione -Art. 629, *c.p.* - Usura -Art. 644, *c.p.*- *riciclaggio* -648 bis, Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 *quinqies*, L. 356/92, Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione – Art. 630 *c.p.*) raccoglie 18,19, 64, 34, 59, 62, 20.

600. F- Delitti contro la pubblica amministrazione, e della giustizia

(rivelazione segreto d'ufficio -Art. 319, *c.p.*- art. 326, *c.p.* Turbata libertà degli incanti -Art. 353, *c.p.*, favoreggiamento personale -Art. 378, *c.p.*) raccoglie 55, 58.

700. G- Omicidio -Art. 575, *c.p.*-, *nel precedente codebook*: 53.

800. H- Aggravante speciale. (Art. 7, L. 203/91) *nel precedente codebook*: 13.

900. I- Detenzione e porto illegale di armi.(Artt. 2 e 4 L. 895/67) *nel precedente codebook*: 16.

COMBINAZIONI

1. A/ B

2. A/C raccoglie: 23

3. A/D raccoglie: 73

4. A/E raccoglie : 45, 50, 65

5. A/F “ : 36

6. A/G “ :30
7. A/I nessun caso nel campione
8. D/E raccoglie: 25
9. D/F raccoglie: 54
10. B/H nessun caso nel campione
11. C/H raccoglie: 44
12. E/H raccoglie: 24, 39, 42, 68
13. F/H “ : 33, 74
14. G/H “ : 31
15. H/I “ : 40
16. A/C/E raccoglie: 38, 46
17. A/C/H nessun caso nel campione
18. A/D/H nessun caso nel campione
19. A/E/H raccoglie: 29, 49
20. A/F/H “ : 48, 69
21. A/G/H nessun caso nel campione
22. A/H/I nessun caso nel campione
23. B/C/H nessun caso nel campione
24. C/D/H nessun caso nel campione
25. A/B/C/H “ “ “
26. A/B/D/H “ “ “
27. A/B/E/H “ “ “
28. A/B/F/H “ “ “
29. A/B/G/H “ “ “
30. A/B/H/I “ “ “
31. A/B/C/H “ “ “
32. A/B/C/D/E/F/G/H/I raccoglie: 35,37,43,60,56,57,66,70,71,72,41,51,52,47,28
- 80 Altre combinazioni
- 99 mancata informazione

45. Condanna ricodificata
0. Non condanna
- Reati previsti dall'art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*
100. A -Reati contro l'ordine pubblico
(Ass.ne per delinquere diretta a commettere i reati p. e p. dagli artt. 600, 601, e 602 - 416, 6co, c.p. -
Ass.ne di tipo mafioso -Art. 416 bis, *c.p.*) raccoglie: 10,11.

200. B – Reati contro la persona

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù -Art. 600, *c.p.*- Tratta di persone - *Art. 601, c.p.*- *Acquisto e alienazione di schiavi Art. 602 c.p.*) raccoglie: 15,17, 67.

300. C -Traffico di sostanze stupefacenti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(Art. 74, DPR 309/90, e Art. 291 ter, *c.p.*) raccoglie: 14, 22.

Reati connessi a quelli previsti dal art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*

400. D- Altri Reati contro l'incolumità e l'ordine Pubblico

(Scambio elettorale politico-mafioso -Art. 416 *ter, c.p.*- Concorso eventuale nel reato -110, 416 bis, *c.p.* - *strage -Art. 422, c.p.*) raccoglie: 12,21,32.

500. E- Delitti contro il patrimonio

(rapina -Art. 628, *c.p.*- estorsione -Art. 629, *c.p.*-Usura -Art. 644, *c.p.*- *riciclaggio -648 bis*, Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 *quinqies*, L. 356/92, Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione -*Art. 630, c.p.*) raccoglie 18,19, 64, 34, 59, 62, 20.

600. F- Delitti contro la pubblica amministrazione, e della giustizia

(rivelazione segreto d'ufficio -Art. 319, *c.p.*- art. 326, *c.p.* Turbata libertà degli incanti -Art. 353, *c.p.*, favoreggiamento personale -Art. 378, *c.p.*) raccoglie 55, 58.

700. G- Omicidio -Art. 575, *c.p.*-, *nel precedente codebook: 53.*

800. H- Aggravante speciale. (Art. 7, L. 203/91) nel precedente codebook: 13.

900. I- Detenzione e porto illegale di armi.(Artt. 2 e 4 L. 895/67) nel precedente *codebook: 16.*

COMBINAZIONI

1. A/ B

2. A/C raccoglie: 23

3. A/D raccoglie: 73

4. A/E raccoglie : 45, 50, 65

5. A/F “ : 36

6. A/G “ :30

7. A/I nessun caso nel campione

8. D/E raccoglie: 25

9. D/F raccoglie: 54

10. B/H nessun caso nel campione

11. C/H raccoglie: 44

12. E/H raccoglie: 24, 39, 42, 68

13. F/H “ : 33, 74

14. G/H “ : 31

15. H/I “ : 40

16. A/C/E raccoglie: 38, 46

17. A/C/H nessun caso nel campione

- 18. A/D/H nessun caso nel campione
- 19. A/E/H raccoglie: 29, 49
- 20. A/F/H “ : 48, 69
- 21. A/G/H nessun caso nel campione
- 22. A/H/I nessun caso nel campione
- 23. B/C/H nessun caso nel campione
- 24. C/D/H nessun caso nel campione
- 25. A/B/C/H “ “ “
- 26. A/B/D/H “ “ “
- 27. A/B/E/H “ “ “
- 28. A/B/F/H “ “ “
- 29. A/B/G/H “ “ “
- 30. A/B/H/I “ “ “
- 31. A/B/C/H “ “ “
- 32. A/B/C/D/E/F/G/H/I raccoglie: 35,37,43,60,56,57,66,70,71,72,41,51,52,47,28
- 80 Altre combinazioni
- 99 mancata informazione

46. Assoluzione ricodificata

0. Non assolve

Reati previsti dall'art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*

100. A -Reati contro l'ordine pubblico

(Ass.ne per delinquere diretta a commettere i reati p. e p. dagli artt. 600, 601, e 602 - 416, 6co, *c.p.*- Ass.ne di tipo mafioso -Art. 416 bis, *c.p.*) raccoglie: 10,11

200. B – Reati contro la persona

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù -Art. 600, *c.p.*- Tratta di persone -Art. 601, *c.p.* – *Acquisto e alienazione di schiavi Art. 602 c.p.*) raccoglie: 15,17, 67

300. C -Traffico di sostanze stupefacenti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(Art. 74, DPR 309/90, e Art. 291 ter, *c.p.*) raccoglie: 14, 22.

Reati connessi a quelli previsti dal art. 51, co 3 bis, *c.p.p.*

400. D- Altri Reati contro l'incolumità e l'ordine Pubblico

(Scambio elettorale politico-mafioso -Art. 416 *ter*, *c.p.*- Concorso eventuale nel reato -110, 416 bis, *c.p.* - *strage* -Art. 422, *c.p.*) raccoglie: 12,21,32.

500. E- Delitti contro il patrimonio

(rapina -Art. 628, *c.p.*- estorsione -Art. 629, *c.p.*-Usura -Art. 644, *c.p.*- *riciclaggio* -648 bis, Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 *quinquies*, L. 356/92, Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione -Art. 630, *c.p.*) raccoglie 18,19, 64, 34, 59, 62, 20.

600. F- Delitti contro la pubblica amministrazione, e della giustizia
(rivelazione segreto d'ufficio -Art. 319, c.p.- art. 326, c.p. Turbata libertà degli incanti -Art. 353, c.p.,
favoreggiamento personale -Art. 378, c.p.) raccoglie 55, 58.
700. G- Omicidio -Art. 575, c.p.-, *nel precedente codebook: 53.*
800. H- Aggravante speciale. (Art. 7, L. 203/91) nel precedente codebook: 13.
900. I- Detenzione e porto illegale di armi.(Artt. 2 e 4 L. 895/67) nel precedente *codebook: 16.*

COMBINAZIONI

1. A/ B
2. A/C raccoglie: 23
3. A/D raccoglie: 73
4. A/E raccoglie : 45, 50, 65
5. A/F “ : 36
6. A/G “ :30
7. A/I nessun caso nel campione
8. D/E raccoglie: 25
9. D/F raccoglie: 54
10. B/H nessun caso nel campione
11. C/H raccoglie: 44
12. E/H raccoglie: 24, 39, 42, 68
13. F/H “ : 33, 74
14. G/H “ : 31
15. H/I “ : 40
16. A/C/E raccoglie: 38, 46
17. A/C/H nessun caso nel campione
18. A/D/H nessun caso nel campione
19. A/E/H raccoglie: 29, 49
20. A/F/H “ : 48, 69
21. A/G/H nessun caso nel campione
22. A/H/I nessun caso nel campione
23. B/C/H nessun caso nel campione
24. C/D/H nessun caso nel campione
25. A/B/C/H “ “ “
26. A/B/D/H “ “ “
27. A/B/E/H “ “ “
28. A/B/F/H “ “ “
29. A/B/G/H “ “ “
30. A/B/H/I “ “ “

31. A/B/C/H “ “ “

32. A/B/C/D/E/F/G/H/I raccoglie: 35,37,43,60,56,57,66,70,71,72,41,51,52,47,28

80 Altre combinazioni

99 mancata informazione

47. Durata del procedimento

0. Meno di anno

1. 1 anno

2. 2 anni

3. 3 anni

4. 4 anni

5. 5 anni

6. 6 anni

7. 7 anni

8. 8 anni

9. 9 anni

10. 10 anni

11. 11 anni

12. 12 anni

13. 13 anni

14. 14 anni

15. 15 anni

16. 16 anni

17. 17 anni

18. 18 anni

19. 19 anni

20. 20 anni

99. Mancata informazione

Legenda: N.R. “Notizia di Reato”; R.G. GIP “Registro Generale Giudice per le Indagini preliminari”; R.G.T. “Registro Generale Tribunale”; R.G. (C.A.) “Registro Generale Corte d’Appello”; C.P. “Codice Penale”; C.P.P. “Codice di Procedura Penale”; P.M. “Pubblico Ministero”; P.A. Pubblica Amministrazione; DIA “Direzione Investigativa Antimafia”; SISDE (“Servizio Informazione Sicurezza Democratica”); SISMI “Servizio Informazioni Sicurezza Militare”; S.a.s. (Società in accomandita semplice), S n.c. (Società in nome collettivo); S.r.l. (Società a responsabilità limitata); S.coop.rl (Società cooperativa a responsabilità limitata; S.p.a. (Società per azioni).

BIBLIOGRAFIA

- Aleo S. (2005²), *Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano.
- Aleo S. (2008²), *Diritto Penale*, CEDAM, Milano.
- Aleo S. (2009³), *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Giuffrè, Milano.
- Aleo S. (2009³), *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano.
- Alix K.E. (1978). *Ransom Kidnapping in America, 1874-1974*, South Illinois University Press, Carbondale.
- Amodio, E. (1977), *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, pp. 181-257.
- Aprile S. (2006), *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*.
- Arlacchi P. (1983) *La mafia Imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Il Mulino, Bologna.
- Arlacchi P. (1998), *Some observations on illegal markets*, pp. 203-216, V. Ruggiero, N. South, I. Taylor (edited by), *The New European Criminology. Crime and social order in Europe*, Routledge, Oxon.
- Armao F.(2000) *Il sistema mafia. Dall'economia-mondo al dominio locale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Bologna, Il Mulino 2001.
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale* (a cura di), Franco Angeli, Milano.
- Barbagli M. (2002), *La paura della Criminalità*, pp. 205-212, in M. Barbagli, U Gatti, *La Criminalità in Italia* (a cura di), il Mulino, Bologna.
- Barbagli M., Santoro M. (2004), *Le basi Morali dello Sviluppo. Capitale sociale, criminalità e sicurezza in Sardegna*, AM&D, Cagliari.
- Beccaria G.L.(2004²), *Dizionario di Linguistica e di filologia, metrica, retorica*, (a cura di), Einaudi, Torino.
- Becchi A.(2000), *Criminalità organizzata, paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose*, Donzelli, Roma.
- Beccucci S., Massari M. (2001), *Mafie nostre, mafie loro. Criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro-Nord*, Edizioni di Comunità, Torino.

- Beccucci S., Massari M. (2005), *Globalizzazione e criminalità*, Laterza, Roma -Bari.
- Bedotto A. (1994), *Mafie: panorama Bibliografico (1945-1992)*, Franco Angeli, Milano.
- Block A. (1980), *East side west side: organizing crime in New York 1930-1950*, University College Cardiff press, Cardiff.
- Blok A. (1974), *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*. Harper & Row, New York.
- Bolacchi G. (1998), *Il sequestro come fatto sociale*, Dattena, Cagliari.
- Borracetti V. (2008), *intervento al XXIX congresso dell'ANM, «md Magistratura democratica»*, II, n.10.
- Brunelli D. (1995), *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Cedam, Padova.
- Bruschi A (2005), *Metodologia della ricerca sociale*, Laterza, Roma-Bari.
- Bruschi A. (1999), *Metodologia delle scienze sociali*, B. Mondadori, Milano.
- Camera dei Deputati (1972), V Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, Relazione alla Commissione, (Relatore sen. Medici), doc. XXIII, n. 3, 29 marzo.
- Camera dei Deputati (1989), X Legislatura, seconda commissione, seduta del 28 settembre.
- Camera dei Deputati (1998), XIII Legislatura, Commissione Parlamentare Antimafia, Relazione sui sequestri a scopo di estorsione (Relatore: Sen. Pardini)- doc. XXIII n. 14, del 7 ottobre..
- Camera dei Deputati (2001), XIII Legislatura, Commissione Parlamentare Antimafia, doc. XXIII, n. 56, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, relatore on. Mantovano, 6 gennaio.
- Camera dei Deputati (2008), XV Legislatura, Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti doc. XXIII n.8, relazione finale del 27 febbraio.
- Cancila O. (1984), *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo*, Sellerio, Palermo.
- Canestrari S., Iacoviello F.M., Insolera G.(2008), *Il concorso esterno in associazione mafiosa*, «Criminalia», Annuario di scienze criminali, pp. 261-293.
- Cannavò L., Frudà L. (2007), *Ricerca Sociale*, III voll. (a cura di), Carocci, Roma.
- Caponnetto A. (1992), *I miei Giorni a Palermo*, Garzanti, Milano.
- Carchedi F., Orfano I. (2007), *La tratta di persone in Italia. Vol. 1. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento* (a cura di), Franco Angeli, Milano.
- Caselli G., Ingroia A. (2001), *L'eredità scomoda*, De Luca M. (a cura di), Feltrinelli, Milano.
- Catanzaro R. (1988), *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova.

- Catanzaro R. (1994), *La mafia tra mercato e stato: una proposta di analisi*, pp. 142-148, G. Fiandaca, C. Costantino (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Laterza, Roma-Bari.
- Cavallo V. (1936), *La sentenza penale*, Jovene, Napoli.
- Centorrino M. (1995), *Economia assistita da mafia*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Centorrino M., Signorino G. (1993), *Criminalità e modelli di economia locale*, pp. 75-93, S. Zamagni, (a cura di), *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, Il Mulino, Torino.
- Ciconte E. (1998), *Un delitto italiano: il sequestro di persona* in Storia d'Italia, in L. Violante (a cura di), *La criminalità organizzata*, annali n. 12, Einaudi, Torino.
- Ciconte E. (2007), *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Ciconte E. (2007), voce mafia, pp.275-288, B. Bongiovanni, N. Tranfaglia, (a cura di), *Dizionario storico dell'Italia Unita*, La Terza, Bari-Roma .
- Ciconte E. (2008), *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Cloward R., Ohlin L. (1960), *Delinquency and opportunity*, the free press of Glencoe, Illinois.
- Cohen A., *The concept of Criminal organization*, The British Journal of Criminology» II, Vol. 17, pp. 97-111.
- Corbetta P. (1999), *Metodologia della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Cordero, F. (1998⁴), *Procedura penale*, Giuffrè, Milano.
- Corso P., Insolera G., Stortoni L.(1995), *Mafia e Criminalità organizzata*(a cura di), Utet, Torino.
- Costantino S. (2004) *Criminalità e devianze. Società e divergenze, mafie e Stati nella seconda modernità*, Editori Riuniti, Roma.
- Costantino S., Milia V.(2008), *Lotta al racket e all'usura: la stagione della fiducia*. Ricerca promossa nell'ambito del progetto "Istituzioni e società civile contro racket e usura", finanziato con i fondi del POR Sicilia 2000/2006 – sottomisura 3.21c.
- Cottino A., Sarzotti C. (1995), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Curcio R. (1994), *La mappa Perduta*, Sensibili alle foglie, Roma.
- Damaška, M.R., (2003), *Il diritto delle prove alla deriva*, Il Mulino, Bologna.
- Dardano M., Trifone P. (1997), *La nuova Grammatica della lingua italiana* (a cura di), Zanichelli, Bologna.

- De Felice D. (2007), *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore*, Giuffrè, Milano.
- De Giorgi R. (1983), *L'economia dell'incertezza: ordine e conflitto tra sistema Politico e Sistema giuridico*, pp. 73-82; in Tarozzi A. (a cura di). *Stato di Emergenza*, Franco Angeli, Milano.
- De Giorgi, A.(2000), *Zero Tolleranza – strategie e pratiche della società di controllo – DeriveApprodi*, Roma,
- De Ioris M., *La via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova legge n. 228 del 11 agosto 2003 e il suo impatto sulla situazione esistente*, «Diritto e Formazione» n. 11, 2003, pp.1554 e 1568.
- De Liguori L. (1987), *l'associazione mafiosa:pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi*, «Cassazione Penale», XXVII, n.1, Giuffrè, Milano.
- De Liguori L. (1988), *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*,«Cassazione Penale», XXVIII, n. 2, Giuffrè, Milano.
- Della Porta D. (1990), *Il terrorismo di sinistra*, il Mulino, Bologna.
- Demaria C., Fedriga R. (2001), *Il paratesto*, (a cura di), Sylvestre Bonnard, Milano.
- Di Donato F. (2008), *La costruzione giudiziaria del fatto*, Franco Angeli, Milano.
- Di Gioia R. (2008), *L'impatto della tecnica CATI sulla ricerca sociale. Un bilancio metodologico*, Tesi di Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali. Università di Firenze.
- Di Lello G. (1994), *Giudici*, Sellerio, Palermo.
- Di Martino A. (1994), «*Servi sunt, immo homines*». *Schiavitù e condizione analoga nell'interpretazione di una sentenza di una corte di merito*, CXIX «Foro Italiano», II, pp. 298-306.
- Dickie J.(2005), *Cosa nostra, storia della mafia siciliana*, La Terza, Roma -Bari.
- Dino A. (2006), *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di), Donzelli, Roma.
- Dino A. (2009), *Criminalità dei potenti e metodo mafioso* (a cura di), Mimesis, Milano.
- Dolci D. (1955), *Banditi a Partinico*, La Terza, Bari.
- Durkheim E., *Le regole del metodo sociologico*.
- F. Cavalla (1992), *Topica giuridica*, Enciclopedia del diritto, XLIV, Giuffrè, Milano.
- Fachile S., Nicodemi F., Conti Nibali M., Alteri G.(2007), *La tratta di persone in Italia. Vol. 2. Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*; Franco Angeli, Milano.

- Falzone G. (1973), *Histoire de la Mafia* Fayard Paris; ed it. *Storia della Mafia*, Flacovio, Palermo.
- Fanchiotti V. (2002), *le misure alternative*, pp. 237-247, in .M. Barbagli, U. Gatti (a cura di), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Fazzalari E. (1988), *La sentenza in rapporto alla struttura e all'oggetto del processo*, pp. 313-317, in *La sentenza in Europa, metodo tecnica e stile*, Atti del convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, Cedam, Padova;
- Ferrajoli L. (2002), *Lo stato di diritto fra passato e futuro*, p.349-386; P. Costa, D. Zolo (a cura di) *Lo Stato di diritto-Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano.
- Ferrarotti F., *Rapporto sulla mafia: da costume locale a problema dello sviluppo nazionale*, Liguori, Napoli, 1978.
- Ferrua P.(2005), *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, Torino.
- Fiandaca G (1995), *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, CXX «Il Foro Italiano», n. 2, parte v-3, pp. 21-28.
- Fiandaca G., Costantino S.(1994), *La mafia le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*. Laterza, Bari-Roma.
- Franchetti L., Sonnino S. (2004), ed or. 1876, *L'inchiesta in Sicilia*, Kalòs, Palermo.
- G. De Luca, *Logica e metodo probatorio giudiziario*, «Scuola positiva» Rivista di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1964, p. 52-71.
- Gambetta D. (1988), *Trust, making and breaking cooperative relations*, Basil Blackwell, Oxford.ed. it. 1989, *Le strategie della fiducia. Indagini sulla razionalità della cooperazione*, Einaudi, Torino, p. 203-214.
- Gambetta D. (1992), *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*. Einaudi, Torino.
- Garland D. (2003); *La politica del controllo*, Il Saggiatore, Milano.
- Geertz C., *Interpretations of culture*, Basic Books, New York 1973, trad. it. 1982, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna.
- Genet G. (1981), *La literature au second degré*, Seuil, Paris.
- Gentileschi M.L. (1995), *Sardegna emigrazione* (a cura di), *Il bilancio migratorio*, Ead, Edizioni della Torre, Cagliari.
- Giacomelli S., Rodano G. (2001), *Economie sporche*, Donzelli, Roma.
- Iacoviello F. M. (2000), *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del Diritto*, ag IV, Giuffrè, Milano.

- Iafisco L. (2002), *La sentenza penale come mezzo di prova*, Giappichelli, Torino.
- id (1983), *White Collar Crime*, Yale University Press, New Haven, trad. it. 1987, *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano.
- Id (2007), in R. Pavsic, M.C. Pitrone (a cura di), *Metodologia delle Scienze sociali*, Il Mulino, Bologna.
- id. *Is "white Collar Crime" Crime?*, «American Sociological Review» X, 1945, pp. 132-139.
- Id. *Seuils, Seuil*, Paris 1987, trad. it. 1989, *Soglie. I dintorni del testo*, Einaudi, Torino.
- Ingrascì O. (2007), *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, B. Mondadori, Milano.
- Istat (1999), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istat, Roma.
- Jamieson A. (1997), *Le organizzazioni mafiose*, p. 461-491, L. Violante (a cura di) *Storia D'Italia*, Annali n. 12, Einaudi, Torino.
- Jamieson A.(2000), *The Antimafia. Italy's Fight against Organized Crime*, Macmillan Press, London.
- Jannazzo A. (1992), *La palla al piede della mafia*, «Mondo operaio», 8-9, pp. 49-54.
- Kuhn T. S. (2009⁵), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino.
- La Spina A. (2006), *Mafia legalità debole e sviluppo del mezzogiorno*, Il Mulino, Bologna.
- La Spina A. (2008), *I costi dell'illegalità* (a cura di), Il Mulino, Bologna.
- Lavarini B. (2004), *L'esecutività della sentenza penale*, Giappichelli, Torino.
- Lombroso C. (1971), *L'uomo delinquente, in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla disciplina carceraria*, Napoleone, Roma.
- Loschiavo G.G. (1933), ristampa (1962), *Il reato di associazione per delinquere nelle provincie siciliane*, Bianco, Roma.
- Luhmann N. (1978) trad. it. 1990, *Stato di diritto e sistema sociale*, Guida, Napoli.
- Luhmann, N. (1972) trad. it. 1977, *Sociologia del diritto*, Laterza, Bari.
- Luhmann, N. (1974) trad. it. 1978, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, il Mulino, Bologna.
- Luhmann, N. (1975) trad. it 1995, A. Febbrajo (a cura di), *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano.
- Luhmann, N. (2000), trad. it. 2005, *Organizzazione e decisione*, Bruno Mondadori, Milano.
- Lupo S. (1993), *Storia della mafia dalle origine ai giorni nostri*, Donzelli, Roma.
- Lupo S. (1996), *Andreotti, la mafia, la storia d'Italia*, Donzelli, Roma.
- Lupo S. (2006), *Storia della Mafia, la criminalità organizzata in Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma.

- Lupo S. (2008), *Quando la mafia trovò l'america*, Einaudi, Torino.
- Lupo S.(2007), *Cosa è la Mafia. Sciascia e Andreotti. L'antimafia e la politica*, Donzelli, Roma.
- Lupsha P.A. (1996), *Transitional Organized Crime versus the Nation State*, «Transitional Organized crime», Vol. 2, n. 1, pp. 21-48.
- M. Mercone (2008), *Diritto Processuale Penale*, Simone, Napoli.
- Mancini D. (2008), *Traffico di migranti e tratta di persone. Tutela dei diritti umani e tecniche di contrasto*, Franco Angeli Milano.
- Mangiameli R. (2000), *La mafia tra stereotipo e storia*, Sciascia, Caltanissetta-Roma.
- Mangiameli R., Lupo S., *Mafia di ieri, mafia di oggi*, Meridiana, nn. 7-8 settembre 1989, gennaio 1990, p. 17-40.
- Mangione A.(2001), *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Cedam, Milano,
- Manzini V. (1984⁵), *Trattato di diritto Penale Italiano*, Vol. IX, Utet, Torino.
- Manzini V. (1986⁵), *Trattato di diritto Penale Italiano*, Vol. VIII, Utet, Torino.
- Marino G. C. (1997) *Storia della Mafia*, Newton & Compton, Roma.
- Marinucci G., Dolcini E. (2004), *Manuale di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano.
- Marongiu P. (2002), *I sequestri di persona*, in M. Barbagli, U. Gatti, *La Criminalità in Italia* (a cura di), Il Mulino, Bologna.
- Marongiu P. (2004), *Criminalità e Banditismo in Sardegna: fra tradizione e innovazione*(a cura di), Carocci, Roma.
- Marradi A. (1997), *Casuale e rappresentativo: ma cosa vuol dire?* pp. 9-52. in P. Ceri (a cura di), *La politica e i sondaggi*; Rosenberg & Sellier, Torino.
- Mazzette A. (2006) (a cura di), *La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio*, Centro di studi Urbani D.E.I.S. Unidata, Sassari.
- Melis G. (2001), pp. 185-217, R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, Donzelli, Roma.
- Merton R. K. (1971), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Moccia S. (2000²), *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, E.S.I., Napoli.
- Molinari P.V., Papadia U. (2002), *Le Misure di Prevenzione*, Milano, Giuffrè.
- Morselli C. (2003), *La sentenza penale*, Giappichelli, Torino.
- Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia -divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.

- Mosca G. (1980), ed or. 1901, *Che cosa è la mafia, Uomini e Cose di Sicilia*, Sellerio, Palermo.
- Mosconi G., Padovan D. (2004), *Processo penale e costruzione sociale del "delinquente"* (a cura di), pp. 81-170, A Balloni, G. Mosconi, F. Prina, *Cultura giuridica e attori della giustizia penale* (a cura di), Franco Angeli, Milano.
- N. Tranfaglia (1994), *Le "mafie" italiane e la ricerca storica*, Bedotto A. (a cura di), *Mafie: panorama Bibliografico (1945-1992)*, Franco Angeli, Milano.
- Nicaso A. (2007), *'ndrangheta, le radici dell'odio*, Aliberti, R. Emilia.
- Nicaso A., Gratteri N. (2006), *Fratelli di sangue*, Pellegrini, Cosenza.
- Olgiate V. (1996), *Cross-Border litigation in Italy*, pp. 211-247, V. Gessner (edited by), *Foreign Courts. Civil Litigation in Foreign legal cultures*, The Oñati International Institute For the Sociology of Law, Dartmouth, Aldershot.
- Palazzo F. (1997), *La politica criminale nell'Italia repubblicana*, p. 851-890, L. Violante (a cura di) *Storia D'Italia, Annali n. 12*, Einaudi Torino.
- Paoli L. (1998), *The pentiti's contribution to the conceptualization of the mafia phenomenon*, pp. 264-285, V. Ruggiero, N. South, Ian Taylor (edited by), *The New Europeans Criminology*, Routledge, Oxon.
- Paoli L. (2000), *Fratelli di mafia. Cosa Nostra e 'Ndrangheta*, Il Mulino, Bologna.
- Paoli L. (2001), *Mafia e mutamenti di paradigma*, «POLIS», XV, 2, pp. 341-362.
- Paoli L. (2003), *Il mercato delle droghe*, pp.81-107, M. Barbagli (a cura di) *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Parsons, T. (1951) trad. it. 1965, *Il sistema sociale*, Edizioni di Comunità, Milano 1965.
- Parte speciale, Vol. VI., pp.3-76, G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Cedam, Padova.
- Pennisi C. (1996), *Atti del congresso di Magistratura Indipendente*, Maiori 15-17 ottobre 1995, in «Legalità e Giustizia» nn. 1-2-3-, pp. 226-236.
- Pennisi C. (1998), *Istituzioni e cultura giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Pennisi C., Giura G. (2009), *Un'analisi empirica della giurisprudenza sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso*, «Antigonne» IV, n. 2-3, pp. 125-162, L'harmatan Italia, Torino.
- Pezzino P. (1987), *Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso*, pp. 903-982, Aymard M., Giarrizzo G. (a cura di), *La Sicilia*, Einaudi, Torino.
- Pezzino P. (1990), *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*, F. Angeli, Milano.

- Pezzino P., *La tradizione rivoluzionaria siciliana e invenzione della mafia*, «Meridiana», nn. 7-8 settembre 1989, gennaio 1990, pp 45-69.
- Pizzorno A.(1998), *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Laterza, Bari-Roma Prina F. (2007), *La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime*, Franco Angeli, Milano.
- Prosperi A.(2009²), *Tribunali della Coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi Torino.
- Puglisi A. (2005), *Donne, Mafia e Antimafia*, DG, Trapani.
- Renda F. (1990) *Storia della Sicilia dal 1860 al 1970*, 3 Voll., Sellerio, Palermo.
- Renda F.(1997), *Storia della mafia*, Sigma Edizioni, Palermo.
- Renda F.(2008), *Liberare l'Italia dalle mafie*, Ediesse, Roma.
- Resta F. (2008), *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano.
- Riolo S. (2006), *La legislazione premiale antimafia*, pp. 3-37; in A. Dino (a cura di), *Pentiti*, Donzelli, Roma.
- Rodotà S. (1997), *Libertà e diritti in Italia, dall'Unità ai giorni nostri*, Donzelli, Roma.
- Romano S. F. (1963), *Storia della mafia. Mito e realtà, caratteri sociali e influenze politiche del potere segreto della mafia dalle lontane origini a oggi*, Sugar, Milano.
- Rudas N.(1974), *L'emigrazione sarda: caratteristiche strutturali e dinamiche*, «Studi emigrazione», 34.
- Ruga Riva C. (2002), *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano.
- Ruga Riva C. (2005), *Droga ed Immigrazione:Il diritto penale ingiusto e il ruolo dei pratici*, «il Foro Verbanese» VI, nr. 20, 2005, p. 5.
- Ruggiero V. (1992), *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, «Dei delitti e delle pene», n. 3, pp. 7-30.
- Ruggiero V. (1996), *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Ruggiero V. (1999), *Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Sales I., Ravveduto M. (2008), *Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli*, L'àncora del Mediterraneo, Napoli.
- Sanna G., *L'emigrazione della Sardegna*, Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana, <http://www.asei.eu>
- Santino U. (1994), *La mafia come soggetto politico*, Centro Impastato, Palermo.
- Santino U. (2000), *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma.

- Santino U. (2002), *Mafia, mafie, crimine transnazionale*, «Concetti Chiave» n. 7, pp. 70-77, Asterios, Trieste.
- Santino U. (2006) *Dalla Mafia alle Mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Santino U. (2008), *Breve Storia della Mafia e dell'Antimafia*, LEDG, Trapani.
- Santino U., *L'omicidio mafioso*, G. Chinnici, U. Santino, *La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni '60 a oggi*, Franco Angeli, Milano 1989,
- Santoro M. (2007), *La voce del Padrino*, Ombre Corte, Verona.
- Sarzotti C. (1995), *Uguaglianza e modelli di processo penale*, A. Cottino, C. Sarzotti (a cura di), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Sarzotti C. (2008), *Processi di selezione del crimine*. (a cura di), *Procure della repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- Satta S. (1994), *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano.
- Scarpa S. (2008), *Trafficking in Human beings. Modern slavery*, Oxford University press, Oxford.
- Scarpinato R. (2004), “*Cosa Nostra, storia e avvenire della mafia*”, «MicroMega», n. 3.
- Scarpinato R. (2005), *La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue nuove forme di manifestazione: l'analisi sociologica, l'accertamento giudiziario e l'applicabilità della normativa di prevenzione ai nuovi fenomeni criminali*. relazione CSM incontro studio sulle misure di prevenzione patrimoniale, 28/29 aprile Roma.
- Schneider J., Schneider P. (1976), *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Academic Press, New York.
- Schneider J., Schneider P.T. (2003), *Reversible Destiny. Mafia, Antimafia, and the struggle for Palermo*, University of California Press, Berkley - Los Angeles -London.
- Sciarrone R. (1998), *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, Roma.
- Sciarrone R. (2006), *Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso*, «Stato e Mercato» n.78, pp. 369-401.
- Siebert R. (1994), *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano.
- Siracusano D., Tranchina G., Zappalà E. (2007), *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano.
- Spagnolo G. (1993⁴), *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova.
- Spina R., Stefanizzi S. (2007), *L'usura. Un servizio illegale offerto alla città legale*. B. Mondadori, Milano,.

- Stortoni L. (1992), *Criminalità organizzata e Legislazione di emergenza*, «Dei Delitti e delle Pene» n. 3, pp.38-50.
- Sutherland E.H., *White-Collar Criminality*, «American Sociological Review» V, 1940, pp. 1-12.
- Taruffo M. (1975), *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova.
- Taruffo, M. (2009), *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari.
- Tomaselli M. V. (2001), *Statistica giudiziaria e qualità dei dati*, Roma, «Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica» vol. LV, n. 4, ottobre-dicembre, pp. 189-200.
- Tonini P. (2009¹⁰), *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano.
- Tranfaglia N. 1991, *La Mafia come metodo nell'Italia contemporanea*, La Terza, Bari.
- Tranfaglia N.(2008), *Mafia politica e affari. 1943-2008*, Laterza, Roma-Bari.
- Turone G. (1984), *Il delitto di Associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano.
- Ubertis G. (1995⁴), *Digesto delle discipline penalistiche, sez. Diritto processuale penale*, Utet, Torino.
- Vardanega A. (2007), *Dall'organizzazione delle informazioni alla matrice dei dati*, p. 369, Cannavò L., Frudà L., *Ricerca Sociale*, (a cura di), Carocci, Roma.
- Visconti C. (2003), *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Gappichelli, Torino.
- Wacquant, L. (2000), *Parola d'ordine tolleranza zero- La trasformazione dello stato penale nella società neo liberale*, Feltrinelli, Milano.
- Weber, M. (1922), trad. it. 1958, *Il metodo delle scienze storico sociali*, Einaudi, Torino.
- Weber, M. (1922), trad. it. 1986, *Economia e società*, II voll., vol. I, Edizioni di Comunità, Milano.
- Zaza C.(2008), *Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale*, Giuffrè, Milano.
- Zaza, C. (2004), *La sentenza penale. Schema argomentativi, struttura, stile*, Giuffrè, Milano.